

PROSPETTO

Aprile 2026

Deutsche Bank Private Markets SICAV

Società di Investimento a Capitale Variabile (Société d'investissement à capital variable)

Lussemburgo

LE AZIONI DEL FONDO SONO OFFERTE SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE PROSPETTO E NEI DOCUMENTI QUI MENZIONATI. TALI DOCUMENTI SONO DISPONIBILI PER LA CONSULTAZIONE PRESSO LA SEDE LEGALE DEL FONDO. IL PROSPETTO, LA RELAZIONE ANNUALE E QUELLA SEMESTRALE (UNA VOLTA DISPONIBILI) POSSONO ESSERE OTTENUTI GRATUITAMENTE DALL'INVESTITORE.

Indice	Pagina
Parte Generale	20
1. Elenco	21
2. Definizioni	23
3. Il Fondo	38
4. Obiettivo, strategia e restrizioni di investimento	39
5. Gestione e amministrazione	41
6. Sottoscrizioni, Rimborsi e Conversioni di Azioni	48
7. Valutazione e calcolo del Valore Patrimoniale Netto	48
8. Sospensione del calcolo del Valore Patrimoniale Netto	49
9. Commissioni e spese	51
10. Informazioni generali	57
11. Indennizzo	66
12. Tassazione	67
13. Conflitto di interesse	80
14. Fattori di rischio	80
Sezione Speciale 1 Deutsche Bank Private Markets SICAV - Fondo Diversified SAA	81
2. Informazioni generali	92
3. Gestore del Portafoglio	93
4. Consulente per gli Investimenti / Promotore	93
5. Obiettivo di investimento del Comparto	94
6. Restrizione di Investimento di Partners Group	95
7. Allocazioni mirate ai settori	95
8. Zone geografiche target	95
9. Allocazione target per Investimenti Diretti	95
10. Strategia di Investimento / Restrizione di Investimento	96
11. Copertura	101
12. Prestito	101
13. Benchmark utilizzato	102
14. Profilo dell'Investitore	102
15. Utilizzo di Strumenti Finanziari Derivati, Swap a Rendimento Totale	103
16. Durata del Comparto	103
17. Azioni, Investitori Idonei e Negoziazione	103
18. Sottoscrizioni, Rimborsi e Conversioni di Azioni	106
19. Panoramica delle Classi di Azioni	118
20. Politica di distribuzione	123

21.	Commissioni e spese	123
22.	Giorni di Valutazione, Giorni di Negoziazione, Orari Limite, Periodi di Pagamento di Sottoscrizioni, Rimborsi e Conversioni	133
23.	Informative sulla sostenibilità	134
24.	<i>Warehoused Investments</i>	136
25.	Modifiche alla presente Sezione Speciale	136
26.	Conflitto di Interesse	137
27.	Fattori di rischio	145
	ALLEGATO Statuto	208

Dove posso trovare le informazioni rilevanti in questo Prospetto?

Deutsche Bank Private Markets SICAV (il "**Fondo**") è stato costituito in forma di cosiddetto fondo multicomparto, composto da uno o più comparti. Al fine di riflettere tale struttura, il presente Prospetto è suddiviso in una Parte Generale che si applica a tutti i Comparti e in una Sezione Speciale per ogni Comparto, contenente informazioni rilevanti solo per il Comparto specifico. Entrambe le Sezioni, la Parte Generale e la rilevante Sezione Speciale devono essere lette congiuntamente.

(a) La Parte Generale (a partire da pagina 20)

La Parte Generale contiene, tra l'altro, le seguenti informazioni:

- un elenco dei termini definiti utilizzati nel presente Prospetto e il relativo significato;
- una descrizione del Fondo e della sua struttura;
- una descrizione dei principali soggetti coinvolti nella gestione e nell'amministrazione del Fondo;
- le regole applicabili per (i) la valutazione delle attività del Fondo, (ii) il calcolo del Valore Patrimoniale Netto del Fondo e (iii) la sospensione del calcolo del Valore Patrimoniale Netto;
- una descrizione generale delle commissioni e delle spese sostenute dal Fondo;
- le disposizioni relative alla responsabilità dei fornitori di servizi del Fondo a valere sulle attività del Fondo; e
- una descrizione generale delle norme fiscali lussemburghesi applicabili al Fondo e ai suoi Comparti.

(b) La Sezione Speciale

La Sezione Speciale contiene informazioni specifiche per ciascun Comparto.

La Sezione Speciale è più specifica e dettagliata nella descrizione dei termini del Comparto in questione rispetto alla Parte Generale. La Sezione Speciale contiene, tra l'altro, le seguenti informazioni:

- un elenco dei termini definiti utilizzati nella Sezione Speciale e il relativo significato;
- una descrizione del Gestore del Portafoglio e delle altre parti coinvolte per quanto riguarda il Comparto in questione;
- l'obiettivo di investimento e le restrizioni di investimento del Comparto;
- l'allocazione target degli investimenti del Comparto in aree geografiche e settori;
- le regole del Comparto in materia di copertura e Leva Finanziaria;
- la durata/scadenza del Comparto;
- le regole di gestione delle Azioni del Comparto (che comprendono sottoscrizioni, rimborsi, conversioni e trasferimenti di Azioni);

- una descrizione delle classi di Azioni offerte dal Comparto;
- le commissioni e le spese pagate dal Comparto;
- periodi importanti per la negoziazione delle Azioni del Comparto (come il Giorno di Valutazione, i Giorni di Negoziazione e gli Orari Limite);
- una descrizione dei conflitti di interesse a cui possono essere soggette le persone e le parti coinvolte nella gestione e nell'amministrazione del Comparto;
- una descrizione dei rischi connessi all'investimento nel Comparto; e
- l'informativa sulla sostenibilità del Comparto - se presente.

Il presente Prospetto contiene le seguenti Sezioni Speciali:

Sezione Speciale 1

Deutsche Bank Private Markets SICAV - Fondo Diversified SAA (a partire da pagina 81)

(c) Lo Statuto (si veda l'Allegato, a partire da pagina 208)

Oltre al presente Prospetto, il Fondo è disciplinato dal proprio Statuto, che costituisce il documento costitutivo del Fondo. Lo Statuto rispecchia alcune delle informazioni fornite nel presente Prospetto ma contiene anche norme più dettagliate relative, ad esempio, al funzionamento del Consiglio di Amministrazione del Fondo e dell'assemblea generale. Poiché lo Statuto è il documento costitutivo del Fondo, richiesto dal diritto societario lussemburghese e pubblicato nel Registro del Commercio e delle Società (RCS) del Lussemburgo, le sue disposizioni prevalgono sui termini del presente Prospetto in caso di conflitto.

I potenziali Investitori del Fondo devono valutare attentamente il contenuto del presente Prospetto (la Parte Generale e la relativa Sezione Speciale), il documento contenente le informazioni chiave pubblicato in relazione a ciascuna Classe di Azioni al dettaglio e lo Statuto al fine di prendere una decisione di investimento informata.

Informazioni importanti

Prima di investire in un Comparto, i potenziali Investitori devono valutare attentamente le informazioni contenute nel presente Prospetto.

In particolare, i potenziali Investitori del Fondo devono considerare attentamente la descrizione dei fattori di rischio associati ad un investimento nel Comparto in questione, come descritto nella relativa Sezione Speciale. I potenziali Investitori devono essere consapevoli del fatto che le eventuali perdite del Fondo saranno sostenute esclusivamente dagli Investitori del medesimo. Gli Investitori devono essere in grado di sostenere le conseguenze economiche di un investimento nel Comparto, compresa la possibilità di perdere l'intero investimento.

Un investimento nelle Azioni è idoneo esclusivamente ai potenziali Investitori che abbiano una sufficiente conoscenza e/o esperienza, la cui situazione finanziaria, compresa la capacità di sopportare perdite, consenta la perdita totale di tutto il capitale investito, i cui obiettivi d'investimento, compresa la tolleranza al rischio in relazione a un investimento in Azioni, siano conformi a tale profilo di rischio e

il cui orizzonte di investimento sia conforme alla natura a lungo termine dei Comparti.

Salvo diversa definizione nelle disposizioni specifiche, i termini in maiuscolo utilizzati nel presente Prospetto hanno il significato indicato nella Sezione 2 "*Definizioni*" della Parte Generale del Prospetto.

Il Fondo è iscritto al Registro del Commercio e delle Società (RCS) del Lussemburgo con il numero B298205. L'ultima versione dello Statuto, datata 11 luglio 2025, è disponibile sulla piattaforma elettronica centrale RESA.

Il Fondo è un fondo multicomparto aperto costituito ai sensi delle leggi lussemburghesi sotto forma di società per azioni (*société anonyme*), organizzata come società di investimento a capitale variabile (*société d'investissement à capital variable*) e registrata come organismo di investimento collettivo disciplinato dalla Parte II della Legge del 2010 e dalla Legge del 1915.

Il Fondo è un'unica entità giuridica costituita come fondo multicomparto composto da Comparti separati. Le Azioni del Fondo sono azioni di uno specifico Comparto.

Il Fondo può emettere Azioni di diverse Classi di Azioni in ciascun Comparto. Tali Classi di Azioni possono avere ciascuna caratteristiche specifiche. Alcune Classi di Azioni possono essere riservate a determinate categorie di Investitori. Ai sensi della Legge del 2010, i diritti degli Investitori e dei creditori relativi a un Comparto o derivanti dalla costituzione, dall'operatività e dalla liquidazione di un Comparto sono limitati alle attività di tale Comparto. Le attività di un Comparto sono destinate esclusivamente al soddisfacimento dei diritti degli Investitori relativi a tale Comparto e dei diritti dei creditori le cui pretese sono sorte in relazione alla costituzione, all'operatività e alla liquidazione di tale Comparto.

Il Consiglio di Amministrazione può, in qualsiasi momento, creare ulteriori Comparti i cui obiettivi di investimento o altre caratteristiche possono differire da quelli dei Comparti esistenti. In tal caso il Prospetto sarà aggiornato, se necessario. Ogni Comparto è trattato come un'entità separata e opera in modo indipendente; ciascun portafoglio di attività è investito a beneficio esclusivo del Comparto interessato. L'acquisto di Azioni relative a un determinato Comparto non conferisce al titolare di tali Azioni alcun diritto in relazione a qualsiasi altro Comparto.

Il Fondo si qualifica come fondo di investimento alternativo (FIA) ai sensi dell'articolo 1, comma 39 della Legge del 2013 che attua la Direttiva GEFIA.

Tutti i Comparti si qualificheranno inoltre come fondi europei di investimento a lungo termine ai sensi del Regolamento ELTIF. Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2 del Regolamento ELTIF e dell'articolo 32 della Direttiva GEFIA, il gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA) ha richiesto e ottenuto un passaporto di commercializzazione ai sensi della Direttiva GEFIA per commercializzare le Azioni sia agli Investitori professionali che agli Investitori al Dettaglio nello Spazio economico europeo ("**SEE**") in relazione ai Comparti. Di conseguenza, le Azioni sono disponibili per l'acquisto da parte di (i) Investitori professionali, ossia investitori che sono considerati clienti professionali o che, su richiesta, possono essere trattati come clienti professionali, ai sensi dell'Allegato II della MiFID, e (ii) Investitori al Dettaglio, qualora sia stata effettuata una valutazione di idoneità.

Per ogni Classe di Azioni sarà calcolato un Valore Patrimoniale Netto per Azione separato, che può differire a causa delle caratteristiche specifiche di una Classe di Azioni

e sarà calcolato per ciascuna Classe di Azioni. Alcune Classi di Azioni possono essere riservate a determinate categorie di Investitori. Il Fondo si riserva il diritto di offrire solo una o più Classi di Azioni per l'acquisto da parte di potenziali Investitori in una particolare giurisdizione, al fine di conformarsi alle leggi, agli usi e alle pratiche commerciali locali, ovvero per ragioni fiscali o di altro tipo. Il Fondo può inoltre riservare uno o più Comparti o Classi di Azioni ai soli Investitori istituzionali. La valuta del Fondo è l'EUR.

Il Prospetto non costituisce un'offerta di vendita né una sollecitazione di offerta all'acquisto delle Azioni in qualunque giurisdizione nella quale tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illecita o a qualsiasi soggetto non autorizzato a ricevere tale offerta, sollecitazione o vendita.

Il presente Prospetto è stato redatto esclusivamente per i potenziali Investitori del Fondo al fine di valutare un investimento nel Fondo stesso. Il presente Prospetto sostituisce qualsiasi altra informazione fornita dal GEFIA o dal Distributore/Sub-Distributore e dai loro rappresentanti e agenti in relazione al Fondo. Il Prospetto viene tuttavia fornito a titolo puramente informativo e, unitamente allo Statuto e al KID pertinente (se si tratta di Classi di Azioni al dettaglio), deve costituire la base per una decisione di investimento.

I potenziali Investitori del Fondo non dovranno interpretare il contenuto del presente Prospetto o qualsiasi comunicazione precedente o successiva del Fondo o di uno dei Fornitori di Servizi come una consulenza in materia di investimenti o in ambito legale, contabile, normativo o fiscale. In caso di dubbio, prima di investire nelle Azioni, i potenziali Investitori dovrebbero determinare le conseguenze di tale investimento.

Le informazioni contenute nel presente Prospetto sono integrate dai bilanci e dalle ulteriori informazioni contenute nel KID (come definito di seguito e nel caso di Classi di Azioni al dettaglio), nonché dall'ultima Relazione Annuale e dall'ultima Relazione Semestrale del Fondo, che possono essere richieste gratuitamente da un Azionista presso la sede legale del Fondo e presso il GEFIA. Si prevede che la prima Relazione Semestrale verrà predisposta e pubblicata entro tre mesi dalla fine del semestre in cui il Fondo è stato costituito. Gli Investitori possono ottenere questi documenti anche attraverso il loro Intermediario Finanziario.

Nessun Distributore/Sub-Distributore, agente, venditore o altra persona è stato autorizzato a fornire informazioni o a formulare dichiarazioni diverse da quelle contenute nel Prospetto e nei documenti ivi menzionati in relazione all'offerta di Azioni e, qualora fornite o fatte, non si deve fare affidamento su tali informazioni o dichiarazioni come se fossero state autorizzate.

Il Consiglio di Amministrazione si assume la responsabilità del contenuto del presente Prospetto e dichiara che le informazioni in esso contenute sono, per quanto a sua conoscenza, conformi ai fatti e prive di omissioni tali da alterarne il senso. Nel caso in cui il presente Prospetto contenga informazioni ottenute da terzi, il Consiglio di Amministrazione conferma che tali informazioni sono state riprodotte in modo accurato e che, per quanto il Consiglio di Amministrazione sia a conoscenza e possa accertare dalle informazioni pubblicate da tali terzi, non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o fuorvianti.

La distribuzione del Prospetto e/o l'offerta e la vendita delle Azioni in determinate giurisdizioni o a determinati potenziali Investitori possono essere limitate o vietate a norma di legge.

Nessuna Azione può essere acquistata o detenuta da, per conto o a beneficio di Soggetti Vietati.

Ogni riferimento al sito web del GEFIA nel presente Prospetto si riferisce ai seguenti indirizzi: www.dws.com/fundinformation.

Obblighi in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo

Disposizioni antiriciclaggio

Ai sensi della Legge del 1973, della Legge del 1993, della legge lussemburghese sulla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, e successive modificazioni ("**Legge del 2004**"), del regolamento CSSF n. 12-02 del 14 dicembre 2012 sulla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, e successive modificazioni ("**Regolamento CSSF 12-02**") e di tutte le circolari e i regolamenti CSSF pertinenti, sono stati imposti obblighi a tutti gli operatori del settore finanziario, compreso il Fondo, per prevenire l'uso di organismi di investimento collettivo a fini di riciclaggio di denaro e/o finanziamento del terrorismo (collettivamente, "**Normative AML/KYC**").

Misure AML/CFT/KYC

Il Fondo è tenuto ad adempiere le pertinenti Normative AML/KYC. In particolare, le misure antiriciclaggio (AML) e di contrasto al finanziamento del terrorismo (CFT) applicabili richiedono al Fondo (o all'Agente Amministrativo, ovvero a qualsiasi agente o delegato del Fondo o dell'Agente Amministrativo, a seconda dei casi) di eseguire una due diligence iniziale e continua, comprensiva dell'accertamento e della verifica dell'identità dei sottoscrittori di Azioni (nonché l'identità dei relativi beneficiari effettivi) nonché, più in generale, l'esecuzione di ulteriori misure di due diligence iniziale e/o continua, adottando un approccio basato sul rischio (ad eccezione degli investitori che effettuano la sottoscrizione tramite un Intermediario Finanziario, come illustrato di seguito). La mancata presentazione delle informazioni o della documentazione richieste ai fini AML/CFT/know-your-customer (KYC) ("**AML/CFT/KYC**") può comportare il rifiuto da parte del Consiglio di Amministrazione di una richiesta di sottoscrizione o conversione, di un pagamento di distribuzioni e/o la sospensione di una richiesta di rimborso. Al verificarsi di tale evento, il Fondo non sarà responsabile di alcun interesse, costo o indennizzo.

Qualora l'investimento nel Fondo sia effettuato da un Investitore tramite un Intermediario Finanziario, come previsto dall'articolo 3 del Regolamento CSSF 12-02, e successive modificazioni, il Fondo (o l'Agente Amministrativo, ovvero qualsiasi agente o delegato del Fondo o dell'Agente Amministrativo, a seconda dei casi) metterà in atto misure rafforzate di due diligence nei confronti dei clienti in conformità all'articolo 3-2 della Legge del 2004.

Misure AML/CFT/KYA

In aggiunta alle misure AML/CFT/KYC, ai sensi degli articoli 3, comma 7, e 4, comma 1, della Legge del 2004, nonché dell'articolo 34, paragrafo 2, del Regolamento CSSF 12-02, il Fondo (o il GEFIA, ovvero qualsiasi agente o delegato del Fondo o del GEFIA, a seconda dei casi) deve eseguire una due diligence iniziale e continua in materia di AML/CFT e controlli know-your-assets (KYA) ("**AML/CFT/KYA**") in relazione alle attività del Fondo.

Controllo delle sanzioni

Oltre a tutte le misure di due diligence AML/CFT applicabili, il Fondo deve attenersi agli elenchi di sanzioni finanziarie internazionali dell'UE, delle Nazioni Unite e del Lussemburgo. Per questo prima dell'*onboarding* di un Investitore e/o di investire in

un'attività, nonché su base continuativa, il Fondo (o l'Agente Amministrativo o il GEFIA, ovvero qualsiasi agente o delegato del Fondo, dell'Agente Amministrativo o del GEFIA, a seconda dei casi) deve, quantomeno, controllare il nome di tale Investitore e/o attività e l'emittente dell'attività sulla base degli elenchi di sanzioni finanziarie internazionali applicabili.

Divulgazione dell'identità

Il Fondo, il GEFIA, l'Agente Amministrativo o il Depositario possono essere tenuti a divulgare informazioni sull'identità degli Investitori in forza di leggi, regolamenti o per disposizioni di autorità governative, ovvero laddove ciò sia nel migliore interesse del Fondo.

Il Fondo è inoltre tenuto, ai sensi della legge lussemburghese, a (i) ottenere e conservare informazioni accurate e aggiornate (ossia nominativi completi, nazionalità, data e luogo di nascita, indirizzo e Paese di residenza, numero di identificazione nazionale, natura ed entità delle Azioni detenute nel Fondo) su tutti i suoi beneficiari effettivi (come tale termine è definito ai sensi della Legge del 2004), ivi inclusa qualsiasi elemento di prova pertinente, e (ii) depositare tali informazioni ed elementi di prova presso il Registro lussemburghese dei beneficiari effettivi ("**RBO**") in conformità alla legge lussemburghese del 13 gennaio 2019 che istituisce tale registro, e successive modificazioni ("**Legge del 2019**").

Si richiama l'attenzione degli Investitori sul fatto che le informazioni contenute nell'RBO (ad eccezione del numero di identificazione nazionale e dell'indirizzo del beneficiario effettivo) saranno a disposizione delle autorità competenti, degli enti obbligati e di altri soggetti che possono dimostrare un interesse legittimo (come indicato dalla Legge 2019 e nell'ambito di quest'ultima). I beneficiari effettivi hanno l'obbligo legale di fornire al Fondo tutte le informazioni rilevanti che li riguardano, come sopra indicato. L'inosservanza di questo obbligo può esporre i beneficiari effettivi a sanzioni penali.

Ogni Investitore deve essere disposto a fornire prontamente, dietro richiesta, tutte le informazioni, i documenti e le prove che il Fondo possa richiedere al fine di soddisfare i propri obblighi ai sensi di qualsiasi Normativa AML/KYC e della Legge del 2019. Gli Investitori devono altresì tenere presente che il Fondo ha il diritto di richiedere tali informazioni anche al relativo Intermediario Finanziario.

Regolamento PRIIPs

Per ogni Classe di Azioni a disposizione dei potenziali Investitori al Dettaglio sarà pubblicato un documento contenente le informazioni chiave ("**KID**") in conformità alle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) 1286/2014, e successive modificazioni, e del regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione europea, e successive modificazioni. I KID vengono forniti ai potenziali Investitori al Dettaglio in tempo utile prima del loro investimento nel Fondo. I documenti possono essere ottenuti sul sito web del GEFIA e gratuitamente in forma cartacea dietro richiesta al GEFIA.

Protezione dei dati

Gli Investitori e i potenziali Investitori devono tenere presente che, sottoscrivendo le Azioni, forniscono informazioni che possono costituire dati personali. L'uso dei dati personali che gli Investitori forniscono al Fondo è disciplinato dal regolamento generale dell'UE sulla protezione dei dati (regolamento (UE) 2016/679) e dai termini di un'informativa sulla privacy ("**Informativa sulla Privacy**") che sarà fornita agli Investitori sul sito web del GEFIA e che potrà essere di volta in volta modificata. Qualsiasi

aggiornamento dell'Informativa sulla Privacy sarà messo a disposizione degli Investitori sul sito web del Fondo e del GEFIA.

L'Informativa sulla Privacy specifica inoltre le finalità del trattamento dei dati personali che sono, tra le altre, l'esecuzione di un contratto e il rispetto delle norme di legge e di regolamento applicabili. L'Informativa sulla Privacy descrive altresì i diritti degli Investitori di richiedere quanto segue: (i) l'accesso ai propri dati personali, (ii) la rettifica e la cancellazione dei propri dati personali, (iii) le limitazioni al trattamento dei propri dati personali e (iv) il trasferimento dei propri dati personali a terzi, nonché il diritto degli Investitori di presentare un reclamo in merito ad aspetti relativi alla protezione dei dati all'autorità di controllo competente, il diritto di revocare il proprio consenso al trattamento dei dati personali (ove applicabile) e il diritto di opporsi a tale trattamento.

SFDR

Il presente Prospetto contiene le informazioni da divulgare obbligatoriamente ai sensi degli articoli 6 e 7 del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all' informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, e successive modificazioni ("**SFDR**"), nonché ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, e successive modificazioni ("**Tassonomia UE**").

Se un Comparto promuove, tra le altre, caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di esse, le informazioni da divulgare ai sensi dell'articolo 8 del regolamento SFDR saranno allegate alla Sezione Speciale.

Se un Comparto ha come obiettivo investimenti sostenibili, le informazioni da divulgare ai sensi dell'articolo 9 del regolamento SFDR saranno allegate alla Sezione Speciale.

Gestione dei reclami

Le informazioni sulla politica di gestione dei reclami da parte del Fondo possono essere ottenute gratuitamente facendone richiesta al GEFIA.

DWS Investment S.A.

2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Lussemburgo
Granducato di Lussemburgo

L'obiettivo è quello di risolvere tempestivamente eventuali reclami e di addivenire a una soluzione consensuale. Qualora la questione non possa essere risolta direttamente, il reclamante riceverà conferma che è in fase di verifica. Verrà nominato un referente, il quale comunicherà una stima dei tempi o fornirà ulteriori informazioni. Ogni reclamo sarà trattato singolarmente e, qualora sia necessario più tempo, verrà fornito un aggiornamento sullo stato di avanzamento. Qualora il reclamante ritenga che la soluzione proposta non sia di suo gradimento, avrà la possibilità di inoltrare la questione a una terza parte.

In Lussemburgo, la CSSF (autorità di vigilanza) è responsabile della gestione delle richieste di risoluzione stragiudiziale dei reclami che vengono presentati a tale ente. La CSSF può fungere da mediatore tra il reclamante e il Fondo, agendo in conformità alle disposizioni europee recepite nel diritto nazionale lussemburghese e introdotte nel Codice del Consumo nel 2016. In caso di procedura di risoluzione stragiudiziale dei

reclami (Regolamento CSSF 16-07), il consiglio di amministrazione di DWS Investment S.A. deve aver gestito e risposto a qualsiasi reclamo sollevato. I reclamanti possono attendersi una risposta entro 30 giorni e, nel caso in cui non siano soddisfatti della risposta, sottoporre la questione alla CSSF secondo la procedura di cui sopra.

Ulteriori informazioni e il relativo modulo sono disponibili qui: Modulo CSSF in conformità al Regolamento 16-07.

Recapiti dell'autorità di vigilanza lussemburghese:

Commission de Surveillance du Secteur Financier, Département Juridique CC

283, route d'Arlon
L-2991 Lussemburgo
Tel.: (+352) 26 25 1 - 601
E-mail: reclamation@cssf.lu

Questo servizio è gratuito per gli Investitori.

Restrizioni di vendita

Il Prospetto non costituisce un'offerta di vendita né una sollecitazione di offerta all'acquisto delle Azioni in qualunque giurisdizione nella quale tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illecita o a qualsiasi soggetto non autorizzato a ricevere tale offerta, sollecitazione o vendita. La distribuzione del Prospetto e/o l'offerta e la vendita delle Azioni in determinate giurisdizioni o a determinati potenziali Investitori possono essere limitate o vietate a norma di legge. Di seguito è riportata una selezione delle restrizioni di vendita applicabili in determinate giurisdizioni, senza tuttavia descrivere le restrizioni di vendita, le norme di commercializzazione o altre leggi e regolamenti di eventuale applicazione in altri Paesi di distribuzione.

Unione europea (UE) / Spazio economico europeo (SEE)

Ai sensi della Direttiva GEFIA, il Fondo costituirà un fondo di investimento alternativo (FIA) il cui GEFIA è DWS Investment S.A. Ciascuno Stato membro dell'UE/SEE ha adottato una legislazione che recepisce la Direttiva GEFIA nella normativa nazionale. In base alla Direttiva GEFIA, la commercializzazione del Fondo verso qualsiasi (potenziale) Investitore domiciliato o con sede legale nel SEE sarà limitata da tali leggi nazionali e non avrà luogo se non nei casi consentiti da queste ultime. Le Azioni del Fondo possono essere offerte ed emesse esclusivamente in conformità alla legge applicabile in un determinato Stato membro in cui il GEFIA è stato autorizzato a distribuire il Fondo ai sensi dell'articolo 32 della Direttiva GEFIA, utilizzando il denominato "passaporto AIFMD". I potenziali Investitori devono assicurarsi che non sia loro vietato sottoscrivere il Fondo e/o uno qualsiasi dei Comparti in conformità alla legge applicabile.

Le Azioni possono essere commercializzate agli Investitori al Dettaglio all'interno dell'UE/SEE sulla base del Regolamento ELTIF, in conformità alle disposizioni e ai requisiti ivi stabiliti.

Svizzera

L'offerta di Azioni del/i presente/i organismo/i collettivo/i di investimento (le «Azioni») in Svizzera è rivolta esclusivamente a investitori qualificati, ai sensi della Legge federale svizzera sugli investimenti collettivi di capitale del 23 giugno 2006 (**LICoI**), e successive modifiche, e della relativa ordinanza di esecuzione (**OICoI**). Pertanto, il/i presente/i

organismo/i di investimento collettivo non è, non è stato e non sarà registrato presso l'Autorità federale svizzera di vigilanza dei mercati finanziari FINMA. Il presente Prospetto e/o ogni altro materiale d'offerta riguardante le Azioni potranno essere messi a disposizione in Svizzera esclusivamente a investitori qualificati.

Rappresentanza in Svizzera

DWS CH AG
Hardstrasse 201
CH-8005 Zurigo

Agente per i pagamenti in Svizzera

Deutsche Bank (Suisse) SA
Place des Bergues 3
CH-1201 Ginevra

Luogo in cui è possibile ottenere i relativi documenti

Il Prospetto, il KID, le condizioni d'investimento, nonché la Relazione annuale e la Relazione Semestrale (se applicabile) possono essere richiesti gratuitamente al rappresentante in Svizzera.

Pagamento di retrocessioni e sconti

Il Fondo e i suoi agenti possono corrispondere retrocessioni come remunerazione per l'attività di distribuzione di Azioni del fondo in Svizzera. Tale remunerazione può considerarsi come compenso per i seguenti servizi, in particolare:

- Attività di distribuzione;
- Assistenza alla clientela.

Le retrocessioni non si considerano sconti anche se in ultima analisi vengono trasferite, in tutto o in parte, agli Investitori.

La dichiarazione delle retrocessioni ricevute è disciplinata dalle relative disposizioni della legge sui servizi finanziari del 15 giugno 2018 ("**LSerFi**").

In caso di attività di distribuzione in Svizzera, il Fondo e i suoi agenti possono, su richiesta, riconoscere sconti direttamente agli Investitori. Finalità degli sconti è ridurre le commissioni e i costi sostenuti dall'Investitore. Gli sconti sono consentiti a condizione che:

- siano erogati a valere sulle commissioni percepite dal Fondo e non rappresentino pertanto un onere addizionale sul patrimonio del Fondo;
- siano concessi in base a criteri oggettivi;
- tutti gli Investitori che soddisfino tali criteri oggettivi e ne facciano richiesta ricevano gli sconti con le medesime tempistiche e in egual misura.

I criteri oggettivi per l'erogazione di sconti da parte del Fondo sono:

- il volume sottoscritto dall'Investitore o il volume totale detenuto nell'organismo di investimento collettivo o, se del caso, nella gamma di prodotti del promotore;
- l'importo delle commissioni generate dall'investitore;

- il comportamento di investimento mostrato dall'Investitore (ad esempio, il periodo di investimento previsto);
- la disponibilità dell'Investitore a fornire supporto nella fase di avvio di un organismo di investimento collettivo.

Su richiesta dell'investitore, il Fondo è tenuto a comunicare gratuitamente gli importi di tali sconti.

Luogo di adempimento e foro competente

Per quanto riguarda le Azioni offerte in Svizzera, il luogo di adempimento è la sede legale del rappresentante. Il foro competente è la sede legale del rappresentante o la sede legale o il domicilio dell'Investitore.

Regno Unito

Il GEFIA non è autorizzato o regolamentato nel Regno Unito e, ai fini della *Alternative Investment Fund Managers Regulations 2013* ("**Regolamento sui GEFIA del Regno Unito**"), è un GEFIA di un paese terzo che non è un gestore di fondi di investimento alternativi di piccole dimensioni. Il Fondo è: (i) un organismo di investimento collettivo ai fini della Sezione 235 della *Financial Services and Markets Act 2000* ("**FSMA**"), ma non è autorizzato o altrimenti riconosciuto o approvato dalla FCA; e (ii) un fondo di investimento alternativo ai fini della norma 3 del Regolamento sui GEFIA del Regno Unito. Di conseguenza, la promozione del Fondo nel Regno Unito è limitata dalla Sezione 21 della FSMA e qualsiasi commercializzazione del Fondo (ai sensi della norma 45 del Regolamento sui GEFIA del Regno Unito) è limitata dalle norme 50 e 59 del Regolamento sui GEFIA del Regno Unito.

Il presente Prospetto, pertanto, viene fornito e un investimento nel Fondo viene promosso dal GEFIA esclusivamente nei confronti di destinatari nel Regno Unito che siano Soggetti Rilevanti. Un "**Soggetto Rilevante**" è un soggetto che rientra in una dei seguenti casistiche:

- (a) se l'offerta è effettuata da parte di un soggetto che non sia un soggetto autorizzato FSMA, è rivolta unicamente a:
 - (i) un soggetto che il GEFIA ritiene ragionevolmente essere un investitore professionale ai sensi dell'articolo 19(5) del *Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005* ("**FPO**");
 - (ii) una persona giuridica, un'associazione priva di personalità giuridica, una partnership, un fiduciario o un altro soggetto che il GEFIA ritiene ragionevolmente rientrare nell'articolo 49(2) del FPO;
 - (iii) i soggetti che rientrano nelle categorie di "individui ad alto patrimonio netto certificati" di cui all'articolo 48, comma 2, del FPO (ossia individui che hanno certificato il proprio patrimonio netto nelle forme e secondo quanto previsto dal FPO) e "investitori sofisticati autocertificati" di cui all'articolo 50A, comma 1, del FPO (ossia individui che hanno certificato il proprio status di investitori sofisticati, nelle forme e secondo quanto previsto dal FPO), oppure

- (iv) qualsiasi altro soggetto a cui possa essere legittimamente rivolto (tali soggetti sono indicati congiuntamente come "**Soggetti Rilevanti A**"); oppure
- (b) se l'offerta è effettuata da parte di un soggetto che è un soggetto autorizzato FSMA, è rivolta unicamente a:
 - (i) i soggetti che rientrano nella categoria di "professionisti degli investimenti" come definiti all'articolo 14, comma 5, del *Financial Services and Markets Act 2000 (Promotion of Collective Investment Schemes) (Exemptions) Order 2001* e successive modifiche (il "**OICol**"),
 - (ii) i soggetti che rientrano in una delle categorie di soggetti di cui all'articolo 22, comma 2, del OICol (società ad alto patrimonio netto, associazioni prive di personalità giuridica, ecc.),
 - (iii) i soggetti che rientrano nelle categorie di "individui al alto patrimonio netto certificati" di cui all'articolo 21, comma 2, dell'OICol (ossia gli individui che hanno certificato il proprio patrimonio netto nelle forme e secondo quanto previsto dall'OICol) e gli "investitori sofisticati autocertificati" di cui all'articolo 23A, comma 1, dell'OICol (ossia gli individui che hanno certificato il proprio status di investitori sofisticati, nelle forme e secondo quanto previsto dall'OICol),
 - (iv) il Chapter 4.12B del Conduct of Business Sourcebook del FCA Handbook e qualsiasi regolamento successivo emanato in virtù della Sezione 238(5) del FSMA, oppure
 - (v) qualsiasi altro soggetto cui possa essere altrimenti legittimamente rivolto (tali soggetti sono indicati congiuntamente come "Soggetti Rilevanti B" e i Soggetti Rilevanti A e i Soggetti Rilevanti B sono indicati congiuntamente come "**Soggetti Rilevanti**").

Qualsiasi destinatario nel Regno Unito che non sia un Soggetto Rilevante non deve dare seguito al presente Prospetto e deve restituirlo prontamente al GEFIA.

Inoltre, nella misura in cui il GEFIA commercializzerà il Fondo, lo farà in conformità al Regolamento sui GEFIA del Regno Unito.

Non procedere all'investimento se l'investitore non è disposto a perdere l'intero ammontare investito. Si tratta di un investimento ad alto rischio e l'investitore non sarà verosimilmente tutelato se qualcosa va storto.

Tempo di lettura stimato: 2 min

A causa delle potenziali perdite, la Financial Conduct Authority (FCA) considera questo investimento come molto complesso e ad alto rischio.

Quali sono i rischi principali?

1. Possibile perdita dell'intero investimento

- Se la società che offre l'investimento fallisce, sussiste un rischio elevato di perdere l'intero ammontare investito. Società come questa spesso falliscono, in quanto ricorrono abitualmente a strategie di investimento rischiose.

- I tassi di rendimento pubblicizzati non sono garantiti. Questo non è un conto di risparmio. Se l'emittente non rimborsa l'investitore come concordato, quest'ultimo potrebbe guadagnare meno del previsto o nulla. Un maggiore tasso di rendimento pubblicizzato implica un maggiore rischio di perdita del proprio investimento. Se sembra troppo bello per essere vero, probabilmente lo è.
- Questi investimenti sono molto occasionalmente detenuti in un ISA per la Finanza Innovativa (IFISA). Sebbene tutti i potenziali guadagni derivanti dall'investimento siano esenti da tassazione, l'investitore potrebbe comunque perdere l'intero ammontare investito. L'IFISA non riduce il rischio di investimento, né tutela dalle perdite.

2. È improbabile che l'investitore sia tutelato se qualcosa va storto

- La società che offre questo investimento non è regolamentata dalla FCA. La protezione offerta dal Financial Services Compensation Scheme (FSCS) riguarda solo le richieste di risarcimento verso imprese regolamentate fallite. Per maggiori informazioni sulla protezione garantita dal FSCS cliccare qui: <https://www.fscs.org.uk/what-we-cover/investments/>.
- Il Financial Ombudsman Service (FOS) non potrà esaminare reclami relativi a questo Fondo. Per maggiori informazioni sulla protezione offerta dal FOS cliccare qui: <https://www.financial-ombudsman.org.uk/consumers>.

3. È improbabile che l'investitore riesca a riavere rapidamente il proprio denaro

- Questo genere di attività può incontrare problemi di flussi di cassa che ritardano i pagamenti agli investitori. Potrebbe anche fallire del tutto e non essere in grado di rimborsare gli importi dovuti.
- È improbabile che, vendendo l'investimento, si riesca a incassare il proprio denaro in tempi rapidi. Nelle rare circostanze in cui è possibile vendere l'investimento su un "mercato secondario", l'investitore potrebbe non trovare un acquirente al prezzo a cui è disposto a vendere.
- L'uscita anticipata dall'investimento potrebbe essere soggetta a commissioni di uscita o costi aggiuntivi.

4. Si tratta di un investimento complesso

- Questo genere di investimento ha una struttura complessa basata su altri investimenti rischiosi, il che rende difficoltoso per l'investitore sapere dove sta andando il proprio denaro.
- Ciò rende difficile prevedere la rischiosità dell'investimento, ma molto probabilmente sarà elevata.
- L'investitore potrebbe avvalersi dell'assistenza finanziaria di un consulente prima di decidere di investire.

5. Non puntare tutto su una carta sola

- Mettere tutto il proprio denaro in un'unica società o tipologia di investimento, ad esempio, è rischioso. Distribuire il proprio denaro su diversi investimenti riduce la dipendenza dalla buona prestazione di qualsiasi investimento.
- E' buona regola non investire oltre il 10% del proprio denaro in investimenti ad alto rischio. <https://www.fca.org.uk/investsmart/5-questions-ask-you-invest>.

Per saperne di più su come tutelarsi, cliccare sul sito web della FCA [qui](https://www.fca.org.uk/investsmart): <https://www.fca.org.uk/investsmart>.

Per ulteriori informazioni sugli organismi di investimento collettivo non regolamentati (OICR), cliccare sul sito web della FCA [qui](https://www.fca.org.uk/consumers/unregulated-collective-investment-schemes): <https://www.fca.org.uk/consumers/unregulated-collective-investment-schemes>.

Dubai International Financial Centre

Il presente Prospetto viene distribuito da Deutsche Bank AG, filiale di Dubai (DIFC), autorizzata e regolamentata dall'Autorità per i Servizi Finanziari di Dubai ("DFSA").

Il presente Prospetto si riferisce al Fondo, che non è soggetto ad alcuna forma di regolamentazione o approvazione da parte della DFSA.

La DFSA non è responsabile dell'esame o della verifica del Prospetto o di altri documenti relativi al Fondo. Di conseguenza, la DFSA non ha approvato il presente Prospetto o altri documenti associati, né ha intrapreso alcuna azione di verifica delle informazioni in esso contenute e, di conseguenza, non ha alcuna responsabilità in merito. Le Azioni oggetto del presente Prospetto potrebbero essere illiquide e/o soggette a restrizioni alla rivendita. I potenziali Investitori devono condurre la propria due diligence in merito alle Azioni. Se non si comprende il contenuto del presente documento, è necessario consultare un consulente finanziario autorizzato.

Questo materiale è destinato esclusivamente ai clienti professionali, come stabilito dal Modulo/Regola di condotta commerciale della DFSA, e nessun altro soggetto deve agire in base ad esso. Questo materiale non è destinato ai clienti al dettaglio. Il Fondo e le sue Azioni possono essere commercializzati solo verso clienti professionali come definiti dalla Legge sugli investimenti collettivi n. 2 del 2010 (CIL) nel Dubai International Financial Centre (DIFC) e solo per tramite di un intermediario autorizzato.

Israele

Il presente Prospetto non è stato approvato dall'Autorità Israeliana per i Valori Mobiliari. Le Azioni sono offerte a un numero limitato di investitori qualificati, in ogni caso in circostanze che rientrano nel collocamento privato o in altre esenzioni della *Securities Law* 1986 o della *Joint Investment in Trust Law* 1994. Il presente Prospetto non potrà essere riprodotto o utilizzato per altre finalità, né essere fornito a soggetti differenti da coloro ai quali ne è stata inviata una copia. Il destinatario che acquista una o più Azioni lo fa a proprio beneficio e non con lo scopo o l'intenzione di distribuirle o offrirle ad altri soggetti. Nulla di quanto contenuto nel presente Prospetto deve essere considerato come consulenza ai sensi della *Regularisation of Investment Counselling and Portfolio Management Law* 1995.

Il Fondo e le sue Azioni offerte con il presente documento non sono stati oggetto di approvazione o disapprovazione da parte dell'Autorità per i valori mobiliari dello Stato di

Israele e non possono essere offerti in Israele a più di 35 destinatari, come tale termine è definito dalla legge israeliana, nonché in modo tale da non costituire un'offerta al pubblico ai sensi della *Joint Investments Trust Law*, 5754-1994.

Qatar

Tutte le richieste di investimento nel Fondo devono essere ricevute, e le eventuali assegnazioni effettuate, dall'esterno del Qatar. Il presente documento non intende costituire un'offerta, una vendita o una consegna del Fondo o di altri valori mobiliari ai sensi delle leggi dello Stato del Qatar. L'offerta del Fondo non è stata e non sarà autorizzata ai sensi della Legge n. 8 del 2012 ("**Legge QFMA**") che istituisce l'Autorità per i Mercati Finanziari del Qatar ("**QFMA**") e il relativo regime normativo (inclusi in particolare i regolamenti della QFMA emessi in base alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione della QFMA n. 1 del 2008), tra cui il *QFMA Offering and Listing Rulebook of Securities* del novembre 2010 ("**Normativa sui Valori Mobiliari della QFMA**"), il *Qatar Exchange Rulebook* dell'agosto 2010 o le norme e i regolamenti del Qatar Financial Centre ("**QFC**"), nonché qualsiasi legge dello Stato del Qatar.

Il presente documento non costituisce un'offerta pubblica di valori mobiliari nello Stato del Qatar ai sensi della Normativa sui Valori Mobiliari della QFMA o altrimenti ai sensi di qualsiasi legge dello Stato del Qatar. Il Fondo sarà offerto solamente a un numero limitato di investitori, meno di cento, disposti a e in grado di effettuare un'indagine indipendente sui rischi che comporta un investimento in tale Fondo. Nessuna transazione sarà conclusa nella giurisdizione dello Stato del Qatar (incluso il QFC).

Arabia Saudita

Il Fondo può essere distribuito in Arabia Saudita come fondo estero esclusivamente alle condizioni previste dall'articolo 94 della normativa sui fondi di investimento dell'Autorità per i mercati finanziari ("**CMA**"). Il presente documento non può essere distribuito in Arabia Saudita se non alle persone autorizzate dalle norme emanate dalla CMA. La CMA non rilascia alcuna dichiarazione in merito all'accuratezza o alla completezza del presente documento e declina espressamente qualsiasi responsabilità per eventuali perdite derivanti da, o sostenute facendo affidamento su, qualsiasi parte del presente documento. I potenziali Investitori destinatari dell'offerta del presente documento devono condurre la propria due diligence sull'accuratezza delle informazioni relative a tali valori mobiliari. Se non si comprende il contenuto del presente documento, è necessario consultare un consulente finanziario autorizzato.

Hong Kong

AVVERTIMENTO: Il contenuto del presente Prospetto non è stato esaminato da alcuna autorità di regolamentazione di Hong Kong. Si consiglia di esercitare cautela per quanto riguarda l'offerta di Azioni. In caso di dubbi sui contenuti del presente Prospetto, si consiglia di richiedere una consulenza professionale indipendente.

Il Fondo o l'emissione del presente Prospetto non sono stati autorizzati dalla Commissione su Titoli e Futures di Hong Kong ai sensi della *Securities and Futures Ordinance* (CAP. 571 delle leggi di Hong Kong) ("**SFO**"). Le Azioni non sono state e non saranno offerte o vendute a Hong Kong per mezzo di alcun prospetto, se non (a) verso "Investitori Professionali" come definiti nella SFO e nelle norme emanate ai sensi di tale ordinanza; o (b) in altre circostanze che non costituiscono un'offerta o un invito al pubblico ai sensi della SFO.

Singapore

Ove applicabile, l'offerta o l'invito delle Azioni, oggetto del presente Prospetto, non si riferisce a un organismo di investimento collettivo autorizzato ai sensi della Sezione 286 del *Securities and Futures Act, Chapter 289* di Singapore ("**SFA**") o riconosciuto ai sensi della Sezione 287 del SFA. Il Fondo non è autorizzato o riconosciuto dall'Autorità monetaria di Singapore ("**MAS**") e le Azioni non possono essere offerte al pubblico. Il presente Prospetto, nonché qualsiasi altro documento o materiale emesso in relazione all'offerta o alla vendita, non costituisce un prospetto come definito nella SFA, per cui non si applica la responsabilità legale prevista dalla SFA in relazione ai contenuti dei prospetti ed è opportuno valutare attentamente se l'investimento è adatto al proprio caso.

Questo Prospetto non è stato registrato come prospetto presso la MAS. Questo Prospetto e qualsiasi altro documento o materiale correlato all'offerta o la vendita, ovvero invito alla sottoscrizione o all'acquisto delle Azioni, di conseguenza, non potrà essere messo in circolazione o distribuito, né le Azioni potranno essere offerte o vendute, o essere fatte oggetto di un invito alla sottoscrizione o all'acquisto, sia direttamente che indirettamente, a soggetti a Singapore se non (i) a un investitore istituzionale ai sensi della Sezione 304 della SFA, (ii) (se il Comparto pertinente è stato iscritto nella lista degli organismi soggetti a restrizioni tenuta dalla MAS) a un soggetto rilevanti ai sensi della Sezione 305(1) o a un soggetto rilevante ai sensi della Sezione 305(2) e in conformità con le condizioni specificate nella Sezione 305 della SFA, nonché con le condizioni di cui alla norma 3 della *Securities and Futures (Classes of Investors) Regulations 2018* o (iii) altrimenti ai sensi e in conformità alle condizioni di ogni altra disposizione applicabile della SFA.

Qualora le Azioni siano sottoscritte o acquistate ai sensi della Sezione 305 della SFA da un soggetto rilevante che sia:

- (a) una società (diversa da un investitore accreditato, come definito nella Sezione 4A della SFA) la cui unica attività è la detenzione di investimenti e il cui intero capitale azionario è di proprietà di uno o più individui, ognuno dei quali è un investitore accreditato; o
- (b) un trust (ove il fiduciario non è un investitore accreditato) il cui unico scopo è la detenzione di investimenti e ogni beneficiario è un investitore accreditato,

i titoli (come definiti alla Sezione 2(1) della SFA) di tale società o i diritti e gli interessi dei beneficiari (comunque descritti) nel trust non dovranno essere trasferiti entro i sei mesi successivi all'acquisto delle Azioni da parte della società o del trust in seguito a un'offerta effettuata in base alla Sezione 305 della SFA, ad eccezione:

- (i) di un investitore istituzionale o di un soggetto rilevante definito nella Sezione 305(5) della SFA, o di qualsiasi soggetto derivante da un'offerta di cui alla Sezione 275(1A) o alla Sezione 305A(3)(C)(ii) della SFA;
- (ii) dei casi in cui non viene o non sarà dato alcun corrispettivo per il trasferimento;
- (iii) dei casi in cui il trasferimento avviene per legge;
- (iv) di quanto specificato nella Sezione 305A(5) della SFA; o
- (v) di quanto specificato nella norma 36 della *Securities and Futures (Offers of Investments) (Collective Investment Schemes) Regulations 2005* di Singapore.

USA

Le Azioni non sono state e non saranno registrate ai sensi del *U.S. Securities Act* del 1933 ("**Legge del 1933**") o delle leggi sui valori mobiliari di qualsiasi Stato degli USA e il Fondo non è stato e non sarà registrato ai sensi del *U.S. Investment Company Act* del 1940 ("**Legge del 1940**") o delle leggi di qualsiasi Stato degli USA. Le Azioni non possono essere offerte o vendute, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America o a Soggetti Statunitensi, così come per loro conto o a loro beneficio. Le Azioni non possono essere vendute, cedute, trasferite, scambiate, date in pegno, vincolate, ipotecate, gravate, concesse in partecipazione o rese oggetto di contratti derivati, swap, note strutturate o qualsiasi altro accordo, direttamente, indirettamente o sinteticamente (ciascuno di essi un "**Trasferimento**") a un Soggetto Statunitense e qualsiasi Trasferimento a un Soggetto Statunitense sarà nullo. Gli Investitori non beneficeranno pertanto delle tutele previste dalla Legge del 1940. Per "Soggetto Statunitense" si intende qualsiasi persona che: (i) è un soggetto statunitense ai sensi della Sezione 7701(a)(30) dell'*Internal Revenue Code* statunitense del 1986, e successive modificazioni, e del *Treasury Regulations* promulgato ai sensi della stessa; (ii) è un soggetto statunitense ai sensi della *Regola S del Securities Act* statunitense del 1933 (17 CFR § 230.902(k)); (iii) non è un soggetto non statunitense ai sensi della Norma 4.7 del *Commodity Futures Trading Commission Regulations* statunitense (17 CFR § 4.7(a)(1)(iv)); (iv) si trova negli Stati Uniti ai sensi della Regola 202(a)(30)-1 dell'*Investment Advisers Act* degli Stati Uniti del 1940, e successive modificazioni; o (v) è un trust, un'entità o un'altra struttura costituita allo scopo di consentire ai Soggetti Statunitensi di investire nel Fondo. Nessuna Azione sarà offerta a Soggetti Statunitensi e il Consiglio di Amministrazione rimborserà obbligatoriamente le Azioni possedute da Soggetti Statunitensi per qualsiasi motivo.

PARTE GENERALE

La Parte Generale si applica a tutti i Comparti del Fondo. Le caratteristiche specifiche di ciascun Comparto e Classe di Azioni sono descritte nelle Sezioni Speciali.

1. ELENCO

Sede legale

Northern Trust Global Services SE
p/a Deutsche Bank Private Markets SICAV
10, rue du Château d'Eau
L-3364 Leudelange
Granducato di Lussemburgo

Consiglio di Amministrazione

- Dr. Sebastian Elsner
- Friederike Werner
- Keith Burman
- Stefan Corthouts
- Yann Power

GEFIA

DWS Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
L- 1115 Lussemburgo
Granducato di Lussemburgo

Depositario

Northern Trust Global Services SE
10, rue du Château d'Eau
L-3364 Leudelange
Granducato di Lussemburgo

Agente Amministrativo

Northern Trust Global Services SE
10, rue du Château d'Eau
L-3364 Leudelange
Granducato di Lussemburgo

Agente di Registrazione e Trasferimento

Northern Trust Global Services SE
10, rue du Château d'Eau
L-3364 Leudelange
Granducato di Lussemburgo
L-3364 Leudelange
Granducato di Lussemburgo

Gestore del Portafoglio

Nel caso in cui a livello di un Comparto venga nominato un Gestore del Portafoglio, questo sarà descritto nella relativa Sezione Speciale.

Consulente per gli Investimenti

Nel caso in cui a livello di un Comparto venga nominato un Consulente per gli Investimenti, questo sarà descritto nella relativa Sezione Speciale.

Revisore

PricewaterhouseCoopers Assurance, *Société Coopérative*
2, rue Gerhard Mercator
B.P. 1443
L-1014Luxembourg

Consulente legale

Clifford Chance
10, Boulevard G.D. Charlotte
L-1011 Lussemburgo
Granducato di Lussemburgo

2. DEFINIZIONI

Legge del 1915 indica la legge lussemburghese del 10 agosto 1915 sulle società commerciali, e successive modificazioni;

Legge del 1973 indica la legge lussemburghese del 19 febbraio 1973 sulla vendita di stupefacenti e contro la tossicodipendenza, e successive modificazioni;

Legge del 1993 indica la legge lussemburghese del 5 aprile 1993 sul settore finanziario, e successive modificazioni;

Legge del 2004 indica la legge lussemburghese del 12 novembre 2004 sulla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, e successive modificazioni;

Legge del 2010 indica la legge lussemburghese del 17 dicembre 2010, relativa agli organismi di investimento collettivo, e successive modificazioni;

Legge del 2013 indica la legge lussemburghese del 12 luglio 2013, sui gestori di fondi di investimento alternativi, e successive modificazioni;

Legge del 2019 indica la legge lussemburghese del 13 gennaio 2019 che istituisce un registro dei beneficiari effettivi, e successive modificazioni;

Contratto di Amministrazione indica l'accordo stipulato tra il Fondo, il GEFIA e l'Agente Amministrativo che disciplina la nomina dell'Agente Amministrativo e dell'Agente di Registrazione e Trasferimento, come di volta in volta modificato o integrato;

Agente Amministrativo indica l'agente amministrativo centrale nominato dal GEFIA e dal Fondo in conformità alle disposizioni della Legge del 2010 e del Contratto di Amministrazione, come identificato nell'Elenco;

Commissione dell'Agente Amministrativo indica la commissione spettante all'Agente Amministrativo, a valere sulle attività di ciascun Comparto, in conformità alla Sezione 5.23 della Parte Generale e come può essere ulteriormente dettagliato nella relativa Sezione Speciale;

Affiliata indica, in relazione a un'entità, qualsiasi entità direttamente o indirettamente controllante, controllata da, o sotto controllo comune con tale entità;

FIA indica un fondo di investimento alternativo ai sensi della Legge del 2013 e della Direttiva GEFIA;

GEFIA indica gestore di fondi di investimento alternativi del Fondo ai sensi della Legge del 2013 e della Direttiva GEFIA, ossia DWS Investment S.A. o il GEFIA che gli è succeduto;

Accordo con il GEFIA indica l'accordo stipulato tra il Fondo e il GEFIA che disciplina la nomina del GEFIA, come di volta in volta modificato o integrato;

Commissione del GEFIA indica la commissione spettante al GEFIA, a valere sulle attività di ciascun Comparto, in conformità alla Sezione 9.5 della Parte Generale e come può essere ulteriormente dettagliato nella relativa Sezione Speciale;

Leggi e Regolamenti sui GEFIA indica la Legge del 2013, il Regolamento di Livello 2 che Integra la Direttiva GEFIA, qualsiasi ulteriore regolamento delegato emesso dalla

Commissione europea in relazione alla Direttiva GEFIA e qualsiasi ulteriore normativa lussemburghese di recepimento in relazione alla Direttiva GEFIA e relativi atti delegati, nonché qualsiasi direttiva, politica, circolare, linea guida, norma o ordine (formale o informale) emanato o impartito dalla CSSF o dall'ESMA in relazione alla stessa, e successive modificazioni;

Direttiva GEFIA indica la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010, e successive modificazioni;

Regolamento di Livello 2 che Integra la Direttiva GEFIA 2 indica il regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione del 19 dicembre 2012 che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza, e successive modificazioni;

Relazione Annuale indica la relazione emessa dal Fondo alla fine dell'ultimo esercizio finanziario in conformità alla Legge del 2010;

AML/KYC indica antiriciclaggio e conoscenza del cliente (know-your-client);

Normative AML/KYC ha il significato indicato nella Sezione "*Informazioni importanti*" del Prospetto;

Statuto indica lo statuto del Fondo, come di volta in volta modificato;

ATAD I indica le norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno di cui alla direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio del 12 luglio 2016, e successive modificazioni;

ATAD II indica la Direttiva (UE) 2017/952 del Consiglio del 29 maggio 2017 che modifica l'ATAD I per quanto riguarda i disallineamenti da ibridi con Paesi terzi, e successive modificazioni;

Disposizioni ATAD indica le norme ATAD I e ATAD II, ivi incluse eventuali orientamenti e recepimenti a livello locale;

Revisore indica il revisore legale dei conti (*réviseur d'entreprises agréé*) del Fondo, come identificato nell'Elenco;

Consiglio di Amministrazione indica il consiglio di amministrazione del Fondo;

Regolamento Bruxelles I (Rifusione) indica il regolamento (UE) n. 1215/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione), e successive modificazioni;

Giorno Lavorativo indica qualsiasi giorno in cui le banche sono aperte durante l'intera giornata per operazioni non automatizzate in Lussemburgo e a Francoforte sul Meno, in Germania;

Giorno di Conversione indica il giorno o i giorni in cui le Azioni Originali possono essere convertite in Nuove Azioni, ovvero un giorno che è un Giorno di Rimborso per le Azioni Originali e, se tale giorno non è un Giorno di Sottoscrizione per le Nuove Azioni, il Giorno

di Sottoscrizione immediatamente successivo per le Nuove Azioni, fermo restando che l'Orario Limite per un Giorno di Conversione sarà il primo tra l'Orario Limite per il rimborso delle Azioni Originali in tale Giorno di Rimborso e l'Orario Limite per la sottoscrizione delle Nuove Azioni in tale Giorno di Sottoscrizione. A scanso di equivoci, il Giorno di Conversione può essere un giorno diverso per le Azioni Originali e le Nuove Azioni;

Commissione di Conversione indica una commissione che il Fondo può addebitare al momento della conversione delle Azioni e che è pari all'eventuale differenza positiva tra la Commissione di Sottoscrizione applicabile alle Nuove Azioni e la Commissione di Sottoscrizione pagata sulle Azioni Originali, ovvero l'importo inferiore specificato per ciascuna Classe di Azioni nella relativa Sezione Speciale, ove applicabile;

Periodo di Regolamento della Conversione indica il periodo di tempo, come specificato per ciascun Comparto o Classe di Azioni nella relativa Sezione Speciale, entro il quale il fondo liquiderà normalmente le richieste di conversione delle Azioni, fatte salve le ulteriori disposizioni del Prospetto e della relativa Sezione Speciale;

CRS indica il Common Reporting Standard dell'OCSE come attuato dalla direttiva 2014/107/UE del Consiglio del 9 dicembre 2014 recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, e successive modificazioni;

Legge CRS indica la legge lussemburghese modificata del 18 dicembre 2015 di attuazione del CRS e dell'accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari dell'OCSE, firmato il 29 ottobre 2014 a Berlino, con effetto dal 1° gennaio 2016, e successive modificazioni;

CSSF indica la *Commission de Surveillance du Secteur Financier*, l'autorità lussemburghese di vigilanza del settore finanziario o l'autorità che le è succeduta;

Circolare CSSF 24/856 indica la Circolare CSSF 24/856 sulla protezione degli investitori in caso di errori di calcolo del NAV, non conformità alle regole di investimento e altri tipi di errori a livello di OICR, e successive modificazioni;

Regolamento CSSF 12-02 indica il Regolamento CSSF 12-02 del 14 dicembre 2012 sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, e successive modificazioni;

Orario Limite indica, per ogni Giorno di Sottoscrizione, Giorno di Rimborso o Giorno di Conversione, il giorno e l'ora entro i quali una richiesta di sottoscrizione, rimborso o conversione, a seconda dei casi, deve essere ricevuta dall'Agente di Registrazione e Trasferimento affinché la richiesta sia elaborata, se accettata, con riferimento al Valore Patrimoniale Netto per Azione calcolato in riferimento a tale Giorno di Sottoscrizione, Giorno di Rimborso o Giorno di Conversione, a seconda dei casi. L'Orario Limite è specificato per ciascun Comparto o Classe di Azioni nella relativa Sezione Speciale;

DAC 6 indica la direttiva 2011/16/UE del Consiglio per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, e successive modificazioni, come attuata nelle giurisdizioni pertinenti, e successive modificazioni;

Gruppo DB indica Deutsche Bank AG, unitamente alle sue Affiliate;

Giorno di Negoziazione indica un Giorno di Sottoscrizione, un Giorno di Rimborso o un Giorno di Conversione, come specificato per ciascun Comparto nella relativa Sezione Speciale;

Depositario indica il depositario nominato dal Fondo in conformità alle disposizioni della Legge del 2010, della Legge del 2013, dello Statuto e del Contratto di Deposito, come identificato nell'Elenco;

Contratto di Deposito indica l'accordo stipulato tra il Fondo, il GEFIA e il Depositario che disciplina la nomina del Depositario, come di volta in volta modificato o integrato;

Commissione di Deposito indica la commissione spettante al Depositario, a valere sulle attività di ciascun Comparto, in conformità alla Sezione 5.38 della Parte Generale e come può essere ulteriormente dettagliato nella relativa Sezione Speciale;

Amministratori indica gli amministratori del Fondo, ciascuno dei quali è un "Amministratore";

Elenco indica l'elenco di cui alla Sezione 1 della Parte Generale;

Direttiva 2013/36/UE indica la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento e successive modificazioni che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE.E;

Distributore/Sub-Distributore indica l'entità del Gruppo DB che offre, raccomanda o vende un prodotto e un servizio di investimento a un cliente;

DWS indica il marchio rappresentativo dell'attività svolta da DWS Group. Ai fini del presente Prospetto, i riferimenti a DWS includono il GEFIA, a seconda del contesto;

DWS Group indica DWS Group GmbH & Co. KGaA e le sue controllate, costituite da tutte le società di cui DWS Group GmbH & Co. KGaA è la controllante diretta o indiretta con partecipazione maggioritaria (quota di capitale o dei diritti di voto superiore al 50%), comprese le filiali e gli uffici di rappresentanza;

SEE indica lo Spazio Economico Europeo e, laddove il contesto lo richieda, si riferisce agli Stati membri del SEE che hanno recepito la Direttiva GEFIA;

Investitore Idoneo indica un potenziale Investitore che soddisfa tutti i requisiti di idoneità per un determinato Comparto o Classe di Azioni, come specificato per il Comparto o la Classe di Azioni nella relativa Sezione Speciale;

ESG significa fattori ambientali, sociali e di governance;

ELTIF indica un fondo di investimento europeo a lungo termine disciplinato dal Regolamento ELTIF;

Regolamento ELTIF indica il regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine, e successive modificazioni;

Norme Tecniche di Regolamentazione ELTIF indica il regolamento delegato (UE) 2024/2759 della Commissione che integra il regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i casi in cui i derivati saranno utilizzati unicamente allo scopo di copertura dei rischi inerenti ad altri investimenti del fondo di investimento europeo a lungo termine (ELTIF), i requisiti per la politica di rimborso e gli strumenti di gestione della liquidità dell'ELTIF, le circostanze per l'abbinamento delle richieste di trasferimento di quote o

azioni dell'ELTIF, taluni criteri per la liquidazione delle attività dell'ELTIF e taluni elementi dell'informativa sui costi, e successive modificazioni;

ESMA indica l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati;

UE indica l'Unione europea e, laddove il contesto lo richieda, si riferisce agli Stati membri dell'UE che hanno recepito la Direttiva GEFIA;

Piano d'Azione UE indica il piano d'azione della Commissione europea sul finanziamento della crescita sostenibile che definisce una strategia dell'UE per la finanza sostenibile;

Tassonomia UE indica il regolamento UE 2020/852 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, e successive modificazioni;

EUR o **Euro** indica la valuta legale degli Stati membri dell'Unione europea che adottano la moneta unica in conformità al Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato sull'Unione europea;

EuSEF indica un fondo europeo per l'imprenditoria sociale ai sensi del regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale, e successive modificazioni;

EuvECA indica un fondo europeo per l'imprenditoria sociale ai sensi del regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013 relativo ai fondi europei per il venture capital, e successive modificazioni;

Fair Value ha il significato di cui alla Sezione 7.2 della Parte Generale;

FATCA indica le disposizioni del Foreign Account Tax Compliance Act dell' *Hiring Incentives to Restore Employment (HIRE) Act* del 18 marzo 2010, di cui alle Sezioni da 1471 a 1474 dell'Internal Revenue Code statunitense del 1986, qualsiasi legislazione successiva e qualsiasi regolamento, modulo, istruzione o altro orientamento del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti emanato ai sensi di tale legge, le decisioni dell'Internal Revenue Service o altra guida ufficiale ad essa relativa, nonché qualsiasi accordo intergovernativo stipulato, incluso, a scanso di equivoci, qualsiasi accordo intergovernativo stipulato tra il governo del Granducato di Lussemburgo e il governo degli Stati Uniti d'America per migliorare la conformità fiscale internazionale e implementare il FATCA, firmato il 28 marzo 2014, e successive modificazioni;

Legge FATCA indica la legge lussemburghese del 24 luglio 2015 che recepisce il FATCA, e successive modificazioni;

FINMA indica l'Autorità federale svizzera di vigilanza sui mercati finanziari;

Fondo indica Deutsche Bank Private Markets SICAV - ogni riferimento al Fondo deve essere inteso come un riferimento al Fondo che agisce in relazione a uno o più Comparti, ove opportuno e laddove il contesto lo richieda;

Parte Generale indica la sezione generale del Prospetto che riporta i termini e le condizioni generali applicabili a tutti i Comparti del Fondo, se non diversamente previsto in una delle Sezioni Speciali;

Relazione Semestrale indica la relazione semestrale emessa dal Fondo in conformità alla Legge del 2010;

Soggetto Manlevato ha il significato di cui alla Sezione 11 "*Manleva*" della Parte Generale;

Regimi di Comunicazione delle Informazioni, indica: (a) FATCA; (b) CRS; (c) DAC; (d) qualsiasi accordo intergovernativo, trattato, legge, regolamento, guida, standard o altro accordo, stipulato o emanato al fine di conformarsi, facilitare, integrare o attuare le norme di legge, i regolamenti, gli orientamenti o gli standard descritti nei precedenti paragrafi (a), (b) e (c); e (e) qualsiasi altra norma di legge, regolamento, regime o trattato analogo sullo scambio automatico di informazioni o sulla rendicontazione fiscale, e in ogni caso qualsiasi interpretazione ufficiale dei medesimi, nonché qualsiasi orientamento amministrativo pubblicato in relazione a ciò, in vigore alla data odierna o di futura introduzione;

Investimento indica qualsiasi tipo di investimento del Fondo, effettuato direttamente o indirettamente (anche attraverso un Veicolo di Partecipazione). Ciò comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, partecipazioni o impegni in qualsiasi fondo di investimento (compreso il Fondo Target), azioni, obbligazioni, prestiti convertibili in azioni, opzioni, warrant, attività immobiliari, proprietà, strumenti derivati o altri titoli di, nonché prestiti (garantiti o non garantiti) concessi a qualsiasi persona;

Consulente per gli Investimenti indica un consulente per gli investimenti del Gestore del Portafoglio o del GEFIA che può essere nominato in relazione al relativo Comparto, come descritto nella relativa Sezione Speciale, se applicabile;

Commissione di Consulenza per gli Investimenti indica la commissione spettante al Consulente per gli Investimenti, a valere sulle attività di ciascun Comparto, in conformità alla Sezione 9.9 della Parte Generale e come può essere ulteriormente dettagliato nella relativa Sezione Speciale;

Veicolo di Partecipazione indica, se non diversamente definito in una Sezione Speciale, qualsiasi struttura giuridica costituita dal GEFIA, dal Gestore del Portafoglio interessato o da una delle sue rispettive Affiliate allo scopo di investire nelle attività sottostanti.

Restrizioni di Investimento indica, per ciascun Comparto, le restrizioni di investimento applicabili al Fondo indicate nel Prospetto alla Sezione 4 "*Obiettivo, strategia e restrizioni di investimento*" della Parte Generale, come eventualmente modificate o integrate per quello specifico Comparto nella relativa Sezione Speciale;

Investitore indica gli Azionisti e gli Investitori Sottostanti;

KID indica un documento contenente le informazioni chiave in conformità alle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) 1286/2014, e successive modificazioni;

Leva Finanziaria indica qualsiasi metodo con cui si aumenta l'esposizione del Fondo o di un Comparto attraverso il prestito di denaro o titoli, o la leva finanziaria incorporata in una posizione in derivati o con qualsiasi altro mezzo;

Strumenti di Liquidità indica tutte le Attività Ammissibili OICVM, quali liquidità e mezzi equivalenti, titoli pubblici, privati e di altro tipo (tra cui fondi del mercato monetario e mercati privati quotati), nonché i prestiti ampiamente sindacati ("**BSL**") e i fondi BSL;

Concessione di Prestito indica la concessione di un prestito (i) direttamente da parte di un Comparto in qualità di prestatore originario, (ii) indirettamente tramite una parte terza o una società veicolo che concede un prestito per conto e a nome di un Comparto, in ciascun caso in cui il Gestore del Portafoglio competente (o, in assenza di un Gestore del Portafoglio, il GEFIA), che agisce per conto del Comparto e, se del caso, su indicazione del Consulente per gli Investimenti, è coinvolto nella strutturazione, nella negoziazione o nell'accordo preliminare dei termini e delle caratteristiche del prestito prima che il Comparto assuma l'esposizione a tale prestito.

Convenzione di Lugano indica la Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, e successive modificazioni;

Lux GAAP indica i principi contabili generalmente accettati in Lussemburgo;

Stato membro indica uno Stato membro dell'UE;

MiFID indica la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, e successive modificazioni;

MiFIR indica il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento 648/2012, e successive modificazioni;

Regolamento MMF indica il regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari, e successive modificazioni;

Valore Patrimoniale Netto o NAV indica, a seconda del contesto, il valore patrimoniale netto del Fondo, di un Comparto o di una Classe di Azioni determinato in conformità alle disposizioni del presente Prospetto;

Valore Patrimoniale Netto per Azione indica il Valore Patrimoniale Netto di una Classe di Azioni di un Comparto diviso per il numero totale di Azioni di quella Classe di Azioni emesse, nel Giorno di Valutazione per il quale viene calcolato il Valore Patrimoniale Netto per Azione;

Nuove Azioni indica le Azioni descritte nella relativa Sezione Speciale;

OCSE significa Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico;

Spese Operative e Amministrative indica le spese descritte nella Sezione 9.13 della Parte Generale;

Azioni Originali indica le Azioni descritte nella relativa Sezione Speciale;

Commissione di Performance indica la commissione di performance che può essere pagata al GEFIA, al pertinente Gestore del Portafoglio, al pertinente Consulente per gli Investimenti o ad altro terzo come ulteriormente definito nella Sezione Speciale relativa a un determinato Comparto, a valere sulle attività di un Comparto, in conformità alla Sezione 9.7 della Parte Generale e come ulteriormente specificato nella relativa Sezione Speciale, se applicabile;

Soggetto/Soggetti indica una società di capitali (ad esempio, una società per azioni, una società a responsabilità limitata, ecc.), una partnership a responsabilità limitata, una

società in accomandita, una persona fisica, un trust o un altro organismo non costituito in forma societaria;

Secondo Pilastro indica le norme che delineano un sistema di tassazione volto a stabilire un'aliquota fiscale effettiva (Effective Tax Rate, ETR) minima globale del 15% a livello giurisdizionale, stabilite dalla direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del 15 dicembre 2022, e successive modificazioni, ivi inclusi i recepimenti e gli orientamenti locali, e successive modificazioni;

Società del Portafoglio indica le società, le imprese e le attività verso le quali il Fondo e/o i Comparto sono esposti direttamente o indirettamente attraverso gli Investimenti;

Contratto di Gestione del Portafoglio indica l'accordo stipulato tra il Fondo, il GEFIA, il pertinente Gestore del Portafoglio e il Consulente per gli Investimenti (ove applicabile) in relazione a un determinato Comparto che disciplina la nomina del pertinente Gestore del Portafoglio, come ulteriormente specificato nella Sezione Speciale relativa al Comparto in questione, se applicabile, come di volta in volta modificato o integrato;

Gestore del Portafoglio indica un gestore di portafoglio al quale il GEFIA può delegare i compiti di gestione quotidiana del portafoglio in relazione a uno o più Comparti, come ulteriormente specificato nella Sezione Speciale relativa al Comparto in questione, se applicabile;

Investitore Professionale indica un investitore che possiede l'esperienza, le conoscenze e le competenze necessarie per prendere le proprie decisioni di investimento e valutare correttamente i rischi in cui incorre, e che soddisfa i criteri di cui all'Allegato II della MiFID (ad esempio enti creditizi; imprese di investimento; altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati; compagnie di assicurazione; organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi; fondi pensione e società di gestione di tali fondi; commercianti di materie prime e di strumenti derivati su materie prime; investitori locali o altri investitori istituzionali e clienti che possono essere trattati come professionisti su richiesta);

Soggetto Vietato indica qualsiasi soggetto considerato un Soggetto Vietato a giudizio del Consiglio di Amministrazione secondo i criteri stabiliti nello Statuto e nella relativa Sezione Speciale. Ad esempio, un Soggetto Statunitense sarà considerato un Soggetto Vietato;

Prospetto indica il presente prospetto, comprese tutte le Sezioni Speciali, come di volta in volta modificato;

RCS indica il Registro del Commercio e delle Società del Lussemburgo (*Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg*);

Giorno di Rimborso indica un giorno in cui le Azioni possono essere rimborsate dal Fondo a un Prezzo di Rimborso determinato in riferimento al Valore Patrimoniale Netto per Azione calcolato in quel giorno. I Giorni di Rimborso sono specificati per ciascun Comparto o Classe di Azioni nella relativa Sezione Speciale. In alcune giurisdizioni non è consentita l'elaborazione dei rimborsi nei giorni festivi locali;

Commissione di Rimborso indica una commissione che il Fondo può addebitare al momento del rimborso delle Azioni, pari a una percentuale del Prezzo di Rimborso o a un altro importo specificato per ciascun Comparto o Classe di Azioni nella relativa Sezione Speciale, ove applicabile;

Prezzo di Rimborso indica il prezzo al quale il Fondo può rimborsare le Azioni, determinato per ciascun Comparto o Classe di Azioni sulla base del Valore Patrimoniale Netto per Azione applicabile in quel Giorno di Rimborso e in conformità alle disposizioni del Prospetto;

Richiesta di Rimborso indica la richiesta di un Investitore di rimborsare una parte o la totalità delle sue Azioni;

Periodo di Regolamento del Rimborso indica il periodo di tempo, come specificato per ciascun Comparto o Classe di Azioni nella relativa Sezione Speciale, entro il quale il Fondo pagherà normalmente il Prezzo di Rimborso (dedotta l'eventuale Commissione di Rimborso) agli Investitori da rimborsare, fatte salve le ulteriori disposizioni del presente Prospetto e della relativa Sezione Speciale;

Valuta di Riferimento indica, a seconda del contesto, (i) in relazione al Fondo, l'EUR o, (ii) in relazione a un Comparto, la valuta in cui sono valutate e riportate le attività e le passività del Comparto, come specificato in ciascuna Sezione Speciale, o, (iii) in relazione a una Classe di Azioni, la valuta in cui sono denominate le Azioni di tale Classe di Azioni;

Agente di Registrazione e Trasferimento indica l'agente di registrazione e trasferimento nominato dal GEFIA e dal Fondo in conformità alle disposizioni della Legge del 2010 e del Contratto di Amministrazione, come identificato nell'Elenco;

Commissione dell'Agente di Registrazione e Trasferimento indica la commissione spettante all'Agente di Registrazione e Trasferimento, a valere sulle attività di ciascun Comparto, in conformità alla Sezione 5.27 della Parte Generale e come può essere ulteriormente dettagliato nella relativa Sezione Speciale;

Mercato Regolamentato indica un mercato regolamentato che soddisfa i seguenti requisiti:

- (a) opera regolarmente, è riconosciuto e aperto al pubblico e dispone di liquidità sufficiente ai fini di qualsiasi Comparto Investitore; e
- (b) si tratta di un mercato regolamentato con sede in una giurisdizione in cui:
 - (i) l'autorità di regolamentazione di questo mercato è un membro ordinario o associato dell'International Organization of Securities Commissions (IOSCO); e
 - (ii) il mercato è soggetto a requisiti soddisfacenti relativi a: (a) la regolamentazione del mercato, (b) l'esercizio generale dell'attività sul mercato nel rispetto degli interessi del pubblico, (c) l'adeguatezza delle informazioni sul mercato, (d) la gestione d'impresa, (e) la disciplina dei partecipanti per comportamenti non conformi ai principi di giustizia ed equità nelle operazioni commerciali, o per la violazione o il mancato rispetto delle regole del mercato, e (f) le disposizioni per la trasmissione senza ostacoli del reddito e del capitale dal mercato;

Entità Rilevante indica uno dei seguenti soggetti: (a) il Fondo e ciascun Comparto, (b) il Consiglio di Amministrazione, (c) il GEFIA e qualsiasi Affiliata, come definita in qualsiasi normativa o accordo intergovernativo applicabile, di qualunque entità descritta nei precedenti paragrafi da (a) a (c) inclusi;

RESA indica il *Recueil électronique des sociétés et associations*;

Investitore al Dettaglio ha il significato attribuito all'articolo 2, paragrafo 3 del Regolamento ELTIF, ossia un Investitore nel SEE diverso da un Investitore Professionale;

Norme Tecniche di Regolamentazione SFDR indica il regolamento (UE) 2022/1288 del 6 aprile 2022 che integra il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni relative al principio "non arrecare un danno significativo", che specificano il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni relative agli indicatori di sostenibilità e agli effetti negativi per la sostenibilità, nonché il contenuto e la presentazione delle informazioni relative alla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli obiettivi di investimento sostenibile nei documenti precontrattuali, sui siti web e nelle relazioni periodiche;

Commissioni di Servizio indica le commissioni pagate dal Fondo al Depositario, all'Agente Amministrativo e all'Agente di Registrazione e Trasferimento. L'importo massimo complessivo delle Commissioni di Servizio è determinato in base all'importo massimo aggregato della Commissione di Deposito, Commissione dell'Agente Amministrativo e della Commissione dell'Agente di Registrazione e Trasferimento. Ciascuna Sezione Speciale indica le Commissioni di Servizio massime applicabili al relativo Comparto, che rappresentano una stima dei costi massimi alla data del presente Prospetto;

Operazioni di Finanziamento tramite Titoli (SFT) indica le operazioni di finanziamento tramite titoli definite come (i) un'operazione di riacquisto, (ii) l'assunzione e la concessione di prestiti di titoli, (iii) un'operazione di acquisto con patto di rivendita o vendita con patto di riacquisto e (iv) un'operazione di marginazione;

Fornitori di Servizi indica i fornitori di servizi nominati da o in relazione al Fondo o a qualsiasi Comparto, compresi il GEFIA, i pertinenti Gestori del Portafoglio, eventuali Consulenti per gli Investimenti, il Depositario, l'Agente Amministrativo, il Distributore, i Sub-Distributori, il Revisore e qualsiasi altro soggetto previsto dal Prospetto o dalla relativa Sezione Speciale;

SFTR indica il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, e successive modificazioni;

Classe di Azioni indica una classe di Azioni di un Comparto creata dal Consiglio di Amministrazione, come descritto nella Sezione 3.7 della Parte Generale. Ai fini del presente Prospetto, ogni Comparto sarà considerato come comprendente almeno una Classe di Azioni;

Azionista indica qualsiasi detentore di Azioni, vale a dire, in caso di Azioni nominative, le persone iscritte nel libro degli Azionisti del Fondo e, in caso di Azioni al portatore, i relativi proprietari;

Azioni indica le azioni di un Comparto o di una Classe di Azioni emesse dal Fondo;

Sezione Speciale indica le sezioni speciali del presente Prospetto per ogni specifico Comparto, che fanno parte del Prospetto stesso;

Comparto o **Comparti** indica uno o più portafogli separati di attività e passività costituiti per una o più Classi di Azioni del Fondo e investiti in conformità a uno specifico obiettivo di investimento. Le specifiche di ciascun Comparto saranno descritte nella relativa Sezione Speciale. Ogni riferimento a un Comparto deve essere inteso come un riferimento a una o più Classi di Azioni di un Comparto, ove opportuno e ove il contesto lo richieda;

Giorno di Sottoscrizione indica un giorno in cui per gli Investitori (potenziali) possono essere emesse Azioni ad un Prezzo di Sottoscrizione, come indicato nella relativa Sezione Speciale. I Giorni di Sottoscrizione sono specificati per ciascun Comparto o Classe di Azioni nella relativa Sezione Speciale. In alcune giurisdizioni non è consentita l'elaborazione delle sottoscrizioni nei giorni festivi locali. Per ulteriori informazioni, gli Investitori (potenziali) devono fare riferimento ai documenti di vendita locali della propria giurisdizione;

Commissione di Sottoscrizione indica una commissione che il Fondo può addebitare al momento della sottoscrizione delle Azioni, pari a una percentuale del Prezzo di Sottoscrizione o a un altro importo specificato per ciascun Comparto o Classe di Azioni nella relativa Sezione Speciale, ove applicabile;

Prezzo di Sottoscrizione indica il prezzo al quale un (potenziale) Investitore può sottoscrivere Azioni per un Giorno di Sottoscrizione, determinato per ciascun Comparto o Classe di Azioni in conformità alle disposizioni del presente Prospetto, salvo quanto diversamente previsto nella Sezione Speciale per ciascun Comparto;

Periodo di Regolamento della Conversione indica il periodo di tempo, come specificato per ciascun Comparto o Classe di Azioni nella relativa Sezione Speciale, entro il quale il Fondo dovrà aver ricevuto il Prezzo di Sottoscrizione (maggiorato dell'eventuale Commissione di Sottoscrizione applicabile) dagli Investitori, fatte salve le ulteriori disposizioni del Prospetto e della relativa Sezione Speciale;

Fattori di Sostenibilità indica le questioni ambientali, sociali e lavorative, il rispetto dei diritti umani, la lotta alla corruzione e alla concussione;

Rischio di Sostenibilità indica un evento o una condizione ambientale, sociale o di governance che, se si verificasse, potrebbe causare un impatto negativo significativo, effettivo o potenziale, sul valore degli Investimenti;

Investimento Sostenibile indica, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 17 del regolamento SFDR, un investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale, misurato, ad esempio, mediante indicatori chiave di efficienza delle risorse concernenti l'impiego di energia, l'impiego di energie rinnovabili, l'utilizzo di materie prime e di risorse idriche e l'uso del suolo, la produzione di rifiuti, le emissioni di gas a effetto serra nonché l'impatto sulla biodiversità e l'economia circolare o un investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo sociale, in particolare un investimento che contribuisce alla lotta contro la disuguaglianza, o che promuove la coesione sociale, l'integrazione sociale e le relazioni industriali, o un investimento in capitale umano o in comunità economicamente o socialmente svantaggiate a condizione che tali investimenti non arrechino un danno significativo a nessuno di tali obiettivi e che le imprese che beneficiano di tali investimenti rispettino prassi di buona governance, in particolare per quanto riguarda strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali;

Imposta, Imposte e Tassazione indicano (i) qualsiasi forma di imposizione fiscale diretta o indiretta (inclusa l'IVA), prelievo, tassa, onere, maggiorazione, contributo,

ritenuta o tribuna di qualsiasi natura e ovunque esso sorga (incluse le relative sanzioni, penali, maggiorazioni o interessi), nonché le commissioni, i costi e le spese associati a un reclamo o comunicazione con un'Autorità Fiscale; (ii) qualsiasi importo pagato in relazione a un accordo transattivo con un'Autorità Fiscale; e/o (iii) qualsiasi commissione o altro onere imposto da un'Autorità Fiscale, ivi incluse le imposte transitorie dirette e indirette una tantum, nonché le imposte dirette e indirette correnti;

Autorità Fiscale indica qualsiasi organo governativo, stato o comune, ovvero autorità, ente o funzionario a livello locale, statale, federale o di altro tipo in tutto il mondo che eserciti una funzione fiscale, tributaria o doganale;

Valori Mobiliari indica:

- (a) azioni e altri titoli equivalenti;
- (b) obbligazioni e altri strumenti di debito; e
- (c) qualsiasi altro titolo negoziabile che comporti il diritto di acquisire valori mobiliari negoziati in un Mercato Regolamentato mediante sottoscrizione o scambio;

Swap a Rendimento Totale (TRS) indica uno swap a rendimento totale, ossia un contratto derivato come definito al punto 7 dell'articolo 2 del regolamento SFTR in cui una controparte trasferisce a un'altra controparte il rendimento economico totale, compresi i proventi da interessi e commissioni, i guadagni e le perdite da variazioni di prezzo e le perdite su crediti, di un'obbligazione di riferimento;

OICR indica un organismo di investimento collettivo;

Fondo OICR Parte II indica un fondo istituito ai sensi della Parte II della Legge del 2010;

OICVM indica un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari come definito nella Direttiva OICVM;

Direttiva OICVM indica la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (rifusione), e successive modificazioni;

Attività Ammissibili OICVM indica le attività di cui all'articolo 50, paragrafo 1 della Direttiva OICVM, comprendenti:

- (a) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi o negoziati in un mercato regolamentato, come definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 14 della direttiva 2004/39/UE;
- (b) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario negoziati su un altro mercato regolamentato di uno Stato membro, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico;
- (c) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori di un Paese terzo o negoziati su un altro mercato regolamentato di un Paese terzo regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, purché la scelta di questa borsa valori o di questo mercato sia stata approvata dalle autorità competenti o sia prevista dalla legge, e/o dal regolamento del fondo o dall'atto costitutivo della società di investimento;

- (d) valori mobiliari di recente emissione, a condizione che:
- (i) le modalità di emissione prevedano l'impegno di presentare una domanda di ammissione alla quotazione ufficiale di una borsa valori o di un altro mercato regolamentato regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, sempre che la scelta della borsa valori o di questo mercato sia stata approvata dalle autorità competenti o sia prevista dalla legge e/o dal regolamento del fondo o dall'atto costitutivo della società di investimento; e
 - (ii) l'ammissione di cui al punto (i) sia ottenuta al più tardi entro un anno dall'emissione;
- (e) quote di OICVM autorizzati ai sensi della Direttiva OICVM o di altri organismi di investimento collettivo ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b) della Direttiva OICVM, stabiliti o meno in uno Stato membro, a condizione che:
- (i) tali altri organismi di investimento collettivo siano autorizzati conformemente ad una legislazione che preveda che essi siano soggetti a una vigilanza che le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM considerano equivalente a quella stabilita dalla legislazione comunitaria e che la cooperazione tra le autorità sia sufficientemente garantita;
 - (ii) il livello di protezione garantito ai detentori di quote degli altri organismi di investimento collettivo sia equivalente a quello previsto per i detentori di quote di un OICVM e, in particolare, le norme concernenti la segregazione dei patrimoni, i prestiti concessi e assunti e le vendite allo scoperto di valori mobiliari e strumenti del mercato monetario siano equivalenti ai requisiti di tale direttiva;
 - (iii) il patrimonio degli altri organismi di investimento collettivo sia oggetto di relazioni semestrali e annuali che consentano una valutazione delle attività e delle passività, del rendimento e delle operazioni compiute nel periodo di riferimento; e
 - (iv) non oltre il 10% del patrimonio dell'OICVM o degli altri organismi di investimento collettivo di cui si prospetta l'acquisizione possa, conformemente al regolamento del fondo o all'atto costitutivo, essere complessivamente investito in quote di altri OICVM o altri organismi di investimento collettivo;
- (f) depositi presso enti creditizi che siano rimborsabili su richiesta o possano essere ritirati e abbiano una scadenza non superiore a 12 mesi, a condizione che l'ente creditizio abbia la sede legale in uno Stato membro o, qualora la sede legale sia situata in un Paese terzo, che sia soggetto a norme prudenziali considerate dalle autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM equivalenti a quelle stabilite dalla legislazione comunitaria;
- (g) strumenti finanziari derivati negoziati in un mercato regolamentato di cui alle lettere (a), (b) e (c), compresi gli strumenti equivalenti regolati in contanti, o strumenti finanziari derivati negoziati fuori borsa (OTC), a condizione che:
- (i) il sottostante dello strumento derivato consista in strumenti rientranti nella casistica di cui al presente paragrafo, indici finanziari, tassi d'interesse,

tassi di cambio o valute, in cui l'OICVM può investire in base ai suoi obiettivi di investimento, come indicato nel suo regolamento o nel suo atto costitutivo;

- (ii) le controparti delle operazioni con strumenti derivati OTC siano istituti soggetti a vigilanza prudenziale e appartenenti alle categorie approvate dalle autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM; e
 - (iii) gli strumenti derivati OTC siano oggetto di una valutazione affidabile e verificabile su base giornaliera e possano essere venduti, liquidati o chiusi con un'operazione di compensazione in qualsiasi momento al loro valore equo (fair value) su iniziativa dell'OICVM; o
- (h) strumenti del mercato monetario diversi da quelli negoziati su un mercato regolamentato, che rientrano nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera o) della Direttiva OICVM, se l'emissione o l'emittente di tali strumenti sono di per sé regolamentati ai fini della protezione degli investitori e del risparmio, purché siano:
- (i) emessi o garantiti da un'amministrazione centrale, regionale o locale o da una banca centrale di uno Stato membro, dalla Banca centrale europea, dalla Comunità o dalla Banca europea per gli investimenti, da un Paese terzo o, nel caso di uno Stato federale, da uno dei membri che compongono la federazione, ovvero da un organismo pubblico internazionale cui appartengono uno o più Stati membri;
 - (ii) emessi da un'impresa i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati di cui ai punti (a), (b) o (c);
 - (iii) emessi o garantiti da un istituto soggetto a vigilanza prudenziale, secondo i criteri definiti dal diritto comunitario, o da un istituto che è soggetto e rispetta norme prudenziali considerate dalle autorità competenti almeno altrettanto rigorose di quelle stabilite dal diritto comunitario; o
 - (iv) emessi da altri organismi appartenenti alle categorie approvate dalle autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM, a condizione che gli investimenti in tali strumenti siano soggetti a una protezione degli investitori equivalente a quella prevista ai punti (i), (ii) o (iii) e a condizione che l'emittente sia una società il cui capitale e le cui riserve ammontino ad almeno 10.000.000 EUR e che presenti e pubblici i conti annuali conformemente alla quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio del 25 luglio 1978 basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, oppure un soggetto che, all'interno di un gruppo di società comprendente una o più società quotate in borsa, sia dedicata al finanziamento del gruppo ovvero si tratti di un ente dedicato al finanziamento di veicoli di cartolarizzazione che beneficiano di una linea di liquidità bancaria;

Investitore Sottostante ha il significato attribuito a questo termine nella Sezione 10.12 della Parte Generale;

Soggetto Statunitense ha il significato indicato nella Sezione "*Restrizioni di vendita*" della premessa;

USD indica il dollaro statunitense, la valuta legale degli Stati Uniti;

Giorno di Valutazione indica, in relazione a ciascun Comparto, il giorno specificato in ciascuna Sezione Speciale in cui saranno valutate le attività del relativo Comparto (e ciascuna Classe di Azioni e Azione);

Politica di Valutazione indica la politica e le procedure di valutazione stabilite dal GEFIA e, se del caso, dai valutatori esterni, in conformità alle Leggi e ai Regolamenti sui GEFIA, al fine di assicurare un processo di valutazione solido, trasparente, completo e adeguatamente documentato del portafoglio del Fondo, come di volta in volta modificato dal GEFIA e, se del caso, dai valutatori esterni.

3. IL FONDO

Forma societaria - regime giuridico

- 3.1 Il Fondo è una *société d'investissement à capital variable* (società di investimento a capitale variabile) del Lussemburgo, disciplinata dalla Parte II della Legge del 2010, dalla Legge del 2013, dalla Legge del 1915 e dallo Statuto. Il Fondo è un fondo di investimento alternativo ai sensi della Legge del 2013 e ha nominato il GEFIA come proprio gestore di fondo di investimento alternativo.
- 3.2 Il Fondo è stato costituito in data 11 luglio 2025 sotto forma di *société anonyme* (società per azioni) ed è iscritto all'RCS con il numero B298205.

Struttura multicomparto - Comparti e Classi di Azioni

- 3.3 Il Fondo ha una struttura multicomparto composta da uno o più Comparti. Per ogni Comparto viene mantenuto un portafoglio separato di attività, che viene investito in conformità all'obiettivo e alla politica di investimento applicabili al Comparto stesso. L'obiettivo di investimento, la politica di investimento e altre caratteristiche specifiche di ciascun Comparto sono indicate nella relativa Sezione Speciale.
- 3.4 Il Fondo costituisce un'unica entità giuridica. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 181(5) della Legge del 2010, i diritti degli Investitori e dei creditori relativi a un Comparto o derivanti dalla costituzione, dal funzionamento e dalla liquidazione di un Comparto sono limitati alle attività di tale Comparto. Le attività di un Comparto sono destinate esclusivamente al soddisfacimento dei diritti degli Investitori relativi a tale Comparto e dei diritti dei creditori le cui pretese sono sorte in relazione alla costituzione, all'operatività e alla liquidazione di tale Comparto.
- 3.5 Il Consiglio di Amministrazione può, in qualsiasi momento, creare ulteriori Comparti i cui obiettivi di investimento o altre caratteristiche possono differire da quelli dei Comparti esistenti. In tal caso il Prospetto sarà aggiornato, ove necessario.
- 3.6 Ogni Comparto è trattato come un'entità separata e opera in modo indipendente; ciascun portafoglio di attività è investito a beneficio esclusivo del Comparto interessato. L'acquisto di Azioni relative a un determinato Comparto non conferisce al titolare di tali Azioni alcun diritto in relazione a qualsiasi altro Comparto.
- 3.7 All'interno di un Comparto, il Consiglio di Amministrazione può decidere di emettere una o più Classi di Azioni le cui attività saranno investite in modo comune, ma soggette a strutture commissionali, obiettivi di distribuzione e marketing, valute o altre caratteristiche specifiche diverse, come ulteriormente indicato nella relativa Sezione Speciale del presente Prospetto e/o nello Statuto. Per ogni Classe di Azioni verrà calcolato un Valore Patrimoniale Netto per Azione distinto, che può differire in conseguenza di questi fattori variabili.
- 3.8 Le Azioni di diverse Classi di Azioni all'interno di ciascun Comparto, se non diversamente previsto dalla pertinente Sezione Speciale, possono essere emesse, rimborsate e convertite a prezzi calcolati sulla base del Valore Patrimoniale Netto per Azione, nell'ambito del relativo Comparto, come definito nello Statuto e in conformità alle disposizioni delle relative Sezioni Speciali e della presente Parte Generale.

- 3.9 Gli Investitori devono tenere presente che alcuni Comparti o Classi di Azioni potrebbero non essere disponibili per tutti gli Investitori. Il Fondo si riserva il diritto di offrire solo una o più Classi di Azioni per l'acquisto da parte degli investitori in una determinata giurisdizione, al fine di conformarsi alle leggi, agli usi e alle pratiche commerciali locali, ovvero per ragioni fiscali o di altro tipo. Il Fondo può inoltre riservare uno o più Comparti o Classi di Azioni ai soli investitori istituzionali.

Durata del Fondo - Durata dei Comparti

- 3.10 Il Fondo è stato costituito con una durata illimitata, fermo restando che verrà automaticamente messo in liquidazione in caso di cessazione di un Comparto qualora in tale momento non sia attivo alcun altro Comparto.
- 3.11 I Comparti sono creati con una durata limitata, come ulteriormente descritto, e sono soggetti a possibili periodi di estensione entro il limite e alle condizioni indicati nella relativa Sezione Speciale.

4. OBIETTIVO, STRATEGIA E RESTRIZIONI DI INVESTIMENTO

Obiettivo e strategia di investimento

- 4.1 L'obiettivo di investimento del Fondo è l'investimento collettivo dei capitali a sua disposizione in attività consentite dal Regolamento ELTIF al fine di ripartire i rischi di investimento e garantire agli Investitori il beneficio dei risultati della gestione delle loro attività. Il Fondo attuerà il proprio obiettivo di investimento in conformità alle norme di legge pertinente e alle Restrizioni di Investimento.
- 4.2 L'obiettivo e la strategia di investimento specifici di ciascun Comparto saranno indicati nella relativa Sezione Speciale di tale Comparto.
- 4.3 I Comparti si qualificano come ELTIF ai sensi del Regolamento ELTIF.
- 4.4 Non vi è alcuna garanzia che gli obiettivi di investimento di un Comparto saranno raggiunti.
- 4.5 Prima di effettuare qualsiasi investimento in uno dei Comparti, gli Investitori devono valutare tutti i rischi associati all'investimento indicati nella relativa Sezione Speciale di tale Comparto.
- 4.6 I Comparti possono investire nei propri Investimenti direttamente o indirettamente attraverso Veicoli di Partecipazione, interamente o parzialmente posseduti, veicoli di investimento e strutture simili.

Tali strutture saranno gestite o amministrare dal GEFIA, dal relativo Gestore del Portafoglio, dal Consulente per gli Investimenti o dalle loro Affiliate, a seconda dei casi, e come ritenuto opportuno dal GEFIA e/o dal pertinente Gestore del Portafoglio. I Comparti, il GEFIA, il pertinente Gestore del Portafoglio o le loro Affiliate controlleranno tali Veicoli di Partecipazione. I Comparti possono altresì detenere Investimenti attraverso *joint venture* in cui il relativo Comparto, il GEFIA, il pertinente Gestore del Portafoglio o le loro Affiliate manterranno il controllo sulla gestione, la vendita e il finanziamento delle attività della *joint venture* o, in alternativa, disporranno di adeguati diritti contrattuali o di altro tipo per uscire dalla *joint venture*, entro un periodo di tempo ragionevole.

I Veicoli di Partecipazione controllati non sono rilevanti ai fini delle Restrizioni di Investimento e gli investimenti sottostanti del Veicolo di Partecipazione sono trattati come se fossero investimenti diretti effettuati dal relativo Comparto.

Restrizioni di investimento

- 4.7 Le restrizioni di investimento di un Comparto saranno indicate nella relativa Sezione Speciale in base alla strategia di investimento ("**Restrizione di Investimento**"). Le Restrizioni di Investimento saranno conformi alla Legge 2010, alla Legge 2013, alla Direttiva GEFIA e a tutte le leggi e i regolamenti applicabili, come di volta in volta modificati.
- 4.8 I Comparti sono inoltre soggetti a ulteriori Restrizioni di Investimento in conformità al Regolamento ELTIF.

Principali regole di ripartizione del rischio

- 4.9 Il Comparto rispetterà, in ogni momento (fatto salvo un Periodo di Incremento del Portafoglio e una potenziale sospensione temporanea nel caso in cui il Comparto in questione raccolga nuovo capitale accettando nuove sottoscrizioni o rimborsi di Azioni, come definito nella relativa Sezione Speciale) i requisiti di diversificazione previsti dal Regolamento ELTIF e indicati nella relativa Sezione Speciale.

Altre restrizioni di investimento

- 4.10 Se non diversamente indicato nelle Sezioni Speciali e nel rispetto dei limiti del Regolamento ELTIF, i prestiti possono essere utilizzati a livello di Comparto al fine di effettuare investimenti o fornire liquidità, anche per pagare costi e spese, a condizione che le disponibilità liquide o di mezzi equivalenti del Comparto non siano sufficienti per effettuare l'investimento in questione, fermo restando che i prestiti devono essere sempre conformi ai limiti stabiliti dal Regolamento ELTIF.
- 4.11 Il Comparto non ricorrerà a Operazioni di Finanziamento tramite Titoli e a Swap a Rendimento Totale, salvo quanto diversamente previsto in ciascuna Sezione Speciale.
- 4.12 Il Fondo non effettuerà investimenti in strumenti derivati, salvo quanto diversamente previsto in ciascuna Sezione Speciale.
- 4.13 Non sono consentite vendite allo scoperto di Valori Mobiliari e strumenti del mercato monetario.

Investimenti tra Comparti

- 4.14 Un Comparto ("**Comparto Investitore**") può investire in uno o più altri Comparti. Qualsiasi acquisizione di Azioni di un altro Comparto ("**Comparto Target**") da parte del Comparto Investitore è soggetta alle seguenti condizioni:
- (a) il Comparto Target non può investire contemporaneamente nel Comparto Investitore;
 - (b) in Azioni di altri Comparti può essere investito al massimo il 10% del patrimonio netto del Comparto Target di cui è prevista l'acquisizione;

- (c) i diritti di voto connessi alle Azioni del Comparto Target detenute dal Comparto Investitore sono sospesi durante l'investimento da parte di quest'ultimo; e
 - (d) il valore delle Azioni del Comparto Target detenute dal Comparto Investitore non viene preso in considerazione ai fini della valutazione della conformità ai requisiti patrimoniali minimi obbligatori del Fondo ai sensi della Legge del 2010. Ulteriori informazioni sui requisiti patrimoniali minimi applicabili al Fondo sono riportati nello Statuto.
- 4.15 Il livello massimo previsto di Leva Finanziaria che può essere raggiunto attraverso il prestito di denaro o titoli, la Leva Finanziaria incorporata in posizioni in derivati o qualsiasi altro mezzo è indicato per ciascun Comparto nella relativa Sezione Speciale. In conformità alle Leggi e ai Regolamenti sui GEFIA, il livello massimo previsto di Leva Finanziaria deve essere calcolato sulla base dei seguenti metodi:
- (a) applicando il "metodo lordo" (come definito nell'articolo 7 del Regolamento di Livello 2 che Integra la Direttiva GEFIA), la Leva Finanziaria è calcolata come il rapporto tra l'esposizione all'investimento del Comparto (calcolata sommando i valori assoluti di tutte le posizioni in portafoglio - ossia il valore di tutte le attività del Comparto -, compresa la somma dei nozionali degli strumenti derivati utilizzati, ma escludendo la liquidità e i mezzi equivalenti) e il Valore Patrimoniale Netto; e
 - (b) il "metodo degli impegni" (come definito nell'articolo 8 del Regolamento di Livello 2 che Integra la Direttiva GEFIA), che tiene conto degli accordi di compensazione e di copertura ed è definito come il rapporto tra l'esposizione netta all'investimento del Comparto (senza escludere la liquidità e i mezzi equivalenti) e il Valore Patrimoniale Netto.
- 4.16 Per una descrizione della Leva Finanziaria prevista e del livello massimo autorizzato utilizzato in ciascun Comparto, si rimanda alla relativa Sezione Speciale. L'effettivo livello di Leva Finanziaria utilizzato sarà indicato nella pertinente sezione della Relazione Annuale di ciascun Comparto.

Regolamento ELTIF

- 4.17 Ai Comparti si applicheranno requisiti aggiuntivi in linea con il Regolamento ELTIF, descritti in dettaglio per ciascun Comparto nella Sezione Speciale.

5. GESTIONE E AMMINISTRAZIONE

Consiglio di Amministrazione

- 5.1 Il Consiglio di Amministrazione ha la responsabilità generale di condurre la gestione complessiva e le attività del Fondo e dei Comparti in conformità allo Statuto. In particolare, in collaborazione con Deutsche Bank AG nel suo ruolo di promotore del Fondo e dei Comparti, il Consiglio di Amministrazione è responsabile della definizione dell'obiettivo e della strategia di investimento dei Comparti e del loro profilo di rischio, nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, nonché della supervisione generale della gestione e dell'amministrazione del Fondo, compresa la selezione e la supervisione del GEFIA e il monitoraggio generale della performance e dell'operatività del Fondo e dei Comparti.

- 5.2 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per compiere tutti gli atti di disposizione e amministrazione nell'ambito dello scopo del Fondo, nonché per agire per conto del Fondo. Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione tutti i poteri non espressamente riservati dalla legge o dai documenti del Fondo all'assemblea generale degli Azionisti.
- 5.3 Il Consiglio di Amministrazione ha esternalizzato o delegato alcune funzioni relative al Fondo o a uno specifico Comparto a determinati fornitori di servizi terzi, come descritto nel presente Prospetto, e di volta in volta potrà esternalizzare e delegare ulteriori servizi a determinati fornitori di servizi, correlati o non correlati.
- 5.4 I membri del Consiglio di Amministrazione saranno eletti dall'assemblea generale degli Azionisti, previa approvazione della CSSF.
- 5.5 Per l'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione si rimanda all'Elenco.

GEFIA

Descrizione dei compiti

- 5.6 Il rapporto tra il Fondo e il GEFIA è descritto in modo esaustivo nell'Accordo con il GEFIA, in base al quale questi è responsabile dei compiti relativi alle funzioni di gestione degli investimenti del Fondo, vale a dire:
- il portafoglio e la gestione del rischio di ciascun Comparto, sotto la supervisione generale del Consiglio di Amministrazione. Ciò comprende in particolare il monitoraggio della politica di investimento, delle strategie di investimento e della performance di ciascun Comparto, nonché la selezione e l'esecuzione degli investimenti, la gestione del rischio, la gestione della liquidità, la gestione dei conflitti di interesse, la supervisione dei delegati, il controllo finanziario, la revisione interna, la gestione dei reclami, la tenuta dei registri e la rendicontazione. Nell'ambito delle sue funzioni, il GEFIA ha l'autorità di agire per conto del Fondo e di ciascuno dei Comparti;
 - determinate attività di distribuzione per conto del Fondo; e
 - tutte le altre funzioni di volta in volta concordate tra il Consiglio di Amministrazione per conto del Fondo, da un lato, e il GEFIA, dall'altro, o che possono essere necessarie per consentire al GEFIA di adempiere i propri obblighi in qualità di "GEFIA" (come definito nella Direttiva GEFIA) del Fondo.

I compiti del GEFIA sono descritti in modo esaustivo nell'Accordo con il GEFIA, disponibile presso la sede legale del GEFIA e del Fondo.

Durante la gestione e l'amministrazione del Fondo, il GEFIA agirà in conformità alle raccomandazioni del Consiglio di Amministrazione e di Deutsche Bank AG (in qualità di promotore del Fondo e dei Comparti) in merito alla struttura, alla promozione, all'amministrazione e alla gestione degli investimenti del Fondo.

- 5.7 Il GEFIA garantirà l'equo trattamento degli Investitori, principalmente assicurando l'adesione alle sue politiche pertinenti a livello di gruppo, ad esempio garantendo che il Fondo abbia accesso a una quota equa degli investimenti forniti dalla rete di DWS Group, che i conflitti di interesse siano identificati e gestiti in modo

appropriato e che i rischi siano adeguatamente identificati, monitorati e gestiti. Il GEFIA assicurerà inoltre che la strategia di investimento, il profilo di rischio e le attività del Fondo siano coerenti con i suoi obiettivi e con il presente Prospetto.

Responsabilità professionale

- 5.8 Il GEFIA può coprire i propri rischi di responsabilità professionale derivanti da negligenza professionale stipulando un'assicurazione di responsabilità professionale sufficiente e/o mantenendo un importo adeguato di fondi propri, come richiesto dalle Leggi e dai Regolamenti sui GEFIA.

Delega

- 5.9 Il GEFIA può delegare l'esecuzione di determinati compiti, in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili e ai requisiti dell'articolo 20 della Direttiva GEFIA. In particolare, la funzione di gestione del portafoglio e alcune attività relative agli attivi dei fondi di investimento alternativi possono essere delegate e fornite da un Gestore del Portafoglio in conformità ai requisiti applicabili ai sensi della Legge del 2013. A propria volta, il Gestore del Portafoglio può nominare per l'esecuzione di determinati compiti, esclusivamente previo consenso scritto del GEFIA, dei subdelegati che possono essere Affiliate di tale Gestore del Portafoglio.
- 5.10 Il GEFIA monitorerà costantemente le attività dei terzi a cui ha delegato delle funzioni. Gli accordi stipulati con i terzi in questione prevedono che il GEFIA possa impartire in qualsiasi momento ulteriori istruzioni a tali terzi, con la possibilità di revocare i loro mandati in determinate circostanze e dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione senza indebito ritardo.

Gestione del rischio

- 5.11 Il processo di gestione del rischio del GEFIA rispecchia i regolamenti emanati dalla CSSF, oltre alle direttive e ai regolamenti dell'UE applicabili, di volta in volta modificati, per mezzo di una funzione permanente di gestione del rischio, supportata da una più ampia supervisione di DWS Group e da un percorso di escalation della governance fino al consiglio di sorveglianza del GEFIA, il tutto sostenuto da un quadro di governance stabilito dal GEFIA per gestire il rischio e le interdipendenze tra le principali categorie di rischio, quali il rischio di mercato, di controparte, di credito, di valutazione, operativo e di liquidità (compresi i Rischi di Sostenibilità), nonché qualsiasi altro tipo di rischio rilevante per i FIA gestiti. L'obiettivo principale della governance del rischio è quello di garantire la conformità del GEFIA all'obbligo fiduciario di agire nel migliore interesse dei clienti in conformità agli standard contrattuali, normativi e fiduciari applicabili, nonché di proteggere il capitale e la reputazione di DWS Group. La governance del rischio riguarda (i) la gamma di prodotti dell'OICVM e del FIA, (ii) gli aspetti della gestione del rischio aziendale e della propensione al rischio e (iii) definisce le aspettative a livello aziendale in relazione alle attività svolte a livello di prodotto.
- 5.12 Il processo di gestione del rischio viene rivisto e, se necessario, aggiornato annualmente o anche con maggiore frequenza, il che significa che ogni fondo viene valutato e il processo di gestione del rischio viene adeguato, se del caso, per garantire che sia adeguato e proporzionato.
- 5.13 Un obiettivo fondamentale è quello di monitorare il rispetto dei limiti di rischio e di garantire che eventuali azioni correttive in caso di violazione effettiva o prevista di un limite di rischio siano adottate tempestivamente, nel migliore interesse degli

Investitori e in consultazione con la funzione di gestione del portafoglio. Eventuali violazioni identificate dei limiti predefiniti vengono segnalate sia agli organi di governance del GEFIA sia alla CSSF, ove richiesto dalla Direttiva GEFIA.

- 5.14 Nell'ambito del proprio processo di gestione del rischio, il GEFIA verificherà che tutte le decisioni di gestione del portafoglio prese da un Gestore del Portafoglio siano conformi alle Restrizioni di Investimento del Comparto in questione.
- 5.15 Su richiesta di un Investitore al Dettaglio, il GEFIA fornirà informazioni aggiuntive relative ai limiti quantitativi applicabili alla gestione del rischio del Comparto in questione, ai metodi scelti per l'attuazione di tali limiti quantitativi e alla recente evoluzione dei principali rischi e rendimenti delle categorie di attività.

Gestione del rischio di liquidità

- 5.16 Il GEFIA ha attuato una politica apposita volta a garantire un'efficace gestione della liquidità, comprensiva del monitoraggio del rischio di liquidità dei Comparti. I sistemi e le procedure utilizzati dal GEFIA a questo proposito gli consentono di attuare vari strumenti e disposizioni necessari al fine rispondere in modo adeguato alle Richieste di Rimborso.

Remunerazione e politica retributiva

- 5.17 A titolo di remunerazione per i servizi prestati al Fondo, il GEFIA ha diritto a una Commissione del GEFIA a valere sulle attività di ciascun Comparto al tasso aggregato indicato in ciascuna Sezione Speciale pertinente.
- 5.18 Il GEFIA dispone di una politica retributiva che soddisfa i requisiti e rispetta i principi stabiliti nelle Leggi e nei Regolamenti sui GEFIA, nonché le linee guida sulle remunerazioni emanate dall'ESMA e previste dal regolamento SFDR. La politica retributiva del GEFIA si applica al personale le cui attività professionali hanno un impatto significativo sul profilo di rischio del Fondo e include l'alta dirigenza, i soggetti che assumono il rischio, le funzioni di controllo e qualsiasi dipendente che riceva una retribuzione complessiva che lo collochi nella stessa fascia retributiva dell'alta dirigenza. Di conseguenza, la politica retributiva è coerente con e promuove una gestione del rischio sana ed efficace e non incoraggerà l'assunzione di rischi non coerenti con il profilo di rischio del Fondo.

Rimozione

- 5.19 Il GEFIA può essere rimosso e l'Accordo con il GEFIA può essere risolto previo preavviso di 12 mesi ovvero, in caso di giusta causa (come ulteriormente definito nell'Accordo con il GEFIA), con effetto immediato.

Revisore

- 5.20 Il Fondo ha nominato PricewaterhouseCoopers Assurance, *Société Coopérative* quale revisore indipendente (*réviseur d'entreprises agréé*) ai sensi della Legge del 2010. Il Revisore, nominato dall'assemblea generale degli Azionisti, controlla le informazioni contabili contenute nella Relazione Annuale e svolge gli altri compiti previsti dalla Legge del 2010, dalla Legge del 1915 e da qualsiasi altra normativa applicabile.

Agente Amministrativo

- 5.21 Northern Trust Global Services SE, una società costituita in Lussemburgo, agirà in veste di Agente Amministrativo.
- 5.22 Ai sensi del Contratto di Amministrazione, l'Agente Amministrativo sarà responsabile di alcune funzioni amministrative relative al Fondo, quali la determinazione e la pubblicazione del Valore Patrimoniale Netto, la tenuta della contabilità del Fondo e la funzione di comunicazione con i clienti. L'Agente Amministrativo non agirà come "valutatore esterno" ai fini della Direttiva GEFIA. L'Agente Amministrativo agirà anche come agente societario e domiciliatario del Fondo, gli fornirà una sede legale e fungerà come agente societario, come ulteriormente descritto nel Contratto di Amministrazione.
- 5.23 A titolo di remunerazione per i servizi prestati al Fondo, l'Agente Amministrativo ha diritto a una Commissione dell'Agente Amministrativo a valere sulle attività di ciascun Comparto. La Commissione dell'Agente Amministrativo è inclusa nelle Commissioni di Servizio di ciascun Comparto, con le Commissioni di Servizio massime stimate indicate in ciascuna Sezione Speciale pertinente, e può essere soggetta a revisione da parte dell'Agente Amministrativo e del Fondo (in stretta collaborazione con il GEFIA) di volta in volta. L'Agente Amministrativo può avere il diritto, ai sensi del Contratto di Amministrazione, di ottenere dal Fondo il rimborso di alcune spese ragionevoli e debitamente documentate. Gli importi corrisposti all'Agente Amministrativo saranno indicati nella Relazione Annuale.

Agente di Registrazione e Trasferimento

- 5.24 Northern Trust Global Services SE, una società costituita in Lussemburgo, agirà in veste di Agente di Registrazione e Trasferimento.
- 5.25 Ai sensi del Contratto di Amministrazione, l'Agente di Registrazione e Trasferimento, coadiuvato da uno o più Fornitori di Servizi, a seconda dei casi, sarà responsabile, sotto la supervisione finale del Consiglio di Amministrazione, tra l'altro di: (a) fornire servizi di agente di registrazione e trasferimento in relazione all'emissione, al trasferimento e al rimborso delle Azioni; (b) verificare lo status degli Investitori; (c) attuare le leggi e i regolamenti antiriciclaggio applicabili in relazione agli Investitori o ai potenziali Investitori; e (d) effettuare verifiche di "customer due diligence" e altri servizi necessari in relazione al Contratto di Amministrazione. Il Contratto di Amministrazione rimarrà in vigore a tutti gli effetti, a meno che e fino a quando non venga risolto in conformità con i termini contrattuali.
- 5.26 L'Agente di Registrazione e Trasferimento può inoltre esternalizzare determinati compiti (come alcune mansioni di agente di registrazione e trasferimento, come indicato in dettaglio nei relativi contratti di servizio) ad altri soggetti selezionati in virtù di un contratto di servizi stipulato tra l'Agente di Registrazione e Trasferimento, in qualità di destinatario del servizio, e tali soggetti selezionati, in qualità di Fornitore di Servizi.
- 5.27 A titolo di remunerazione per i servizi prestati al Fondo, l'Agente di Registrazione e Trasferimento ha diritto a una Commissione dell'Agente di Registrazione e Trasferimento a valere sulle attività di ciascun Comparto. La Commissione dell'Agente di Registrazione e Trasferimento è inclusa nelle Commissioni di Servizio di ciascun Comparto, con le Commissioni di Servizio massime stimate indicate in ciascuna Sezione Speciale pertinente, e può essere soggetta a

revisione da parte dell'Agente di Registrazione e Trasferimento e del Fondo (in stretta collaborazione con il GEFIA) di volta in volta. L'Agente di Registrazione e Trasferimento può avere il diritto, ai sensi del Contratto di Amministrazione, di ottenere dal Fondo il rimborso di alcune spese ragionevoli e debitamente documentate. Gli importi corrisposti all'Agente di Registrazione e Trasferimento saranno indicati nella Relazione Annuale.

Depositario

- 5.28 Il Fondo ha nominato Northern Trust Global Services SE, Granducato di Lussemburgo, iscritta al R.C.S. con il numero B232281, quale suo Depositario ai sensi della Legge del 2010, della Legge del 2013, dello Statuto e del Contratto di Deposito.
- 5.29 Il Depositario è autorizzato dalla CSSF in Lussemburgo in conformità alla direttiva 2013/36/UE, come attuata in Lussemburgo dalla Legge del 1993.
- 5.30 Il Depositario agirà in qualità di depositario del Fondo ai sensi dell'articolo 19 della Legge del 2013, dell'articolo 34 della Legge del 2010 e del Contratto di Deposito. Ai sensi dell'articolo 36 della Legge del 2010, i compiti del Depositario cesseranno, tra l'altro, alla venir meno dell'accordo pertinente tra il Fondo, il GEFIA e il Depositario. La cessazione della nomina del Depositario diventerà efficace solo allorquando sarà stato debitamente nominato un nuovo depositario, come stabilito nel Contratto di Deposito.
- 5.31 Il Depositario sarà responsabile della custodia delle attività del Fondo, in conformità alla Legge del 2010 e alle Leggi e ai Regolamenti sui GEFIA, nonché (i) della custodia di tutti gli strumenti finanziari del Fondo che devono essere custoditi ai sensi delle Leggi e dei Regolamenti sui GEFIA (se esistenti), (ii) della verifica della proprietà di altre attività del Fondo, (iii) del monitoraggio della liquidità del Fondo e (iv) delle ulteriori funzioni di supervisione di cui all'articolo 19, comma 9 della Legge del 2013, vale a dire:
- (a) garantire che la vendita, l'emissione, il riacquisto, il rimborso e l'annullamento delle Azioni del Fondo siano effettuati in conformità alla legge lussemburghese, allo Statuto e al presente Prospetto;
 - (b) garantire che il valore delle Azioni del Fondo sia calcolato in conformità alla legge lussemburghese, allo Statuto, al presente Prospetto e alle procedure previste dall'articolo 17 della Legge del 2013;
 - (c) dare attuazione alle istruzioni del Consiglio di Amministrazione che agisce per conto del Fondo o del GEFIA, a seconda dei casi, sempre che non siano in conflitto con la legge lussemburghese, lo Statuto o il presente Prospetto;
 - (d) garantire che nelle operazioni che coinvolgono le attività del Fondo ogni corrispettivo sia rimesso al Fondo entro i termini consueti; e
 - (e) garantire che i proventi del Fondo siano utilizzati in conformità alla legge lussemburghese, allo Statuto e al presente Prospetto.
- 5.32 Per quanto riguarda le funzioni del Depositario in qualità di depositario degli strumenti finanziari di un Comparto che possono essere registrati su un conto aperto nei libri del Depositario o essere oggetto di una consegna fisica al

Depositario (tranne nel caso in cui il Depositario abbia trasferito contrattualmente la responsabilità a un delegato in conformità alle Leggi e ai Regolamenti sui GEFIA), il Depositario è responsabile nei confronti del Fondo o degli Azionisti per la perdita di tali strumenti finanziari custoditi custoditi dal Depositario o dal suo delegato in conformità alle Leggi e ai Regolamenti sui GEFIA. Alla data del presente Prospetto, il Depositario non ha stipulato alcun accordo per trasferire contrattualmente la responsabilità a un delegato ai sensi dell'articolo 19, comma 14 della Legge del 2013.

- 5.33 Per le attività del Fondo diverse dagli strumenti finanziari che possono essere custoditi, il Depositario verificherà la proprietà del Fondo di tali attività e manterrà un registro aggiornato delle attività di cui è certo che il Fondo sia il proprietario, basando la propria valutazione a questo proposito su informazioni e documenti forniti dal Fondo o dal GEFIA nonché, se del caso, su prove esterne. Il Depositario dovrà tenere aggiornato il proprio registro.
- 5.34 Il Depositario, al fine di svolgere efficacemente i propri compiti, può delegare a uno o più sub-depositari la totalità o parte dei propri compiti di custodia delle attività del Fondo (diverse dagli strumenti finanziari che possono essere custoditi), nonché delegare a uno o più sub-depositari, che sono qualificati ad assumere la custodia di tali strumenti finanziari, tutti i compiti di custodia degli strumenti finanziari che possono essere custoditi, come stabilito nel Contratto di Deposito, restando inteso che nessun altro compito può essere delegato ai sub-depositari. Nel selezionare e nominare un sub-depositario, il Depositario eserciterà tutta la competenza, la cura e la diligenza richieste dalla Legge del 2013 al fine di garantire l'affidamento della custodia delle attività esclusivamente a terzo ("**Sub-Depositario**") che sia in grado di fornire uno standard di protezione adeguato. Il Depositario eserciterà di volta in volta tutta la competenza, la cura e la diligenza richieste dalla legge lussemburghese e dalla Legge del 2013 nella revisione periodica e nel monitoraggio continuo dei sub-depositari nominati, assicurando così che questi ultimi, nello svolgimento del compito loro delegato, si attengano le condizioni stabilite dalla legge lussemburghese, dalla Legge del 2013 e dal Contratto di Deposito.
- 5.35 Il Depositario sarà responsabile nei confronti del Fondo e/o degli Investitori per la perdita di uno strumento finanziario custodito dal Depositario o dal Sub-Depositario. La responsabilità del Depositario non è influenzata dal conferimento della delega.
- 5.36 Il Fondo si aspetta che il Depositario deleghi la custodia degli strumenti finanziari detenuti a livello del Fondo. Il GEFIA informerà gli Investitori di (i) qualsiasi accordo preso dal Depositario per l'esonero contrattuale dalla responsabilità ai sensi dell'articolo 19, comma 13 della Legge del 2013 e/o (ii) eventuali modifiche relative alla responsabilità del Depositario, nella relazione agli investitori del Fondo.
- 5.37 La responsabilità del Depositario è disciplinata dal diritto lussemburghese.
- 5.38 A titolo di remunerazione per i servizi prestati al Fondo, il Depositario ha diritto a una Commissione di Deposito a valere sulle attività di ciascun Comparto. La Commissione di Deposito è inclusa nelle Commissioni di Servizio di ciascun Comparto, con le Commissioni di Servizio massime stimate indicate in ciascuna Sezione Speciale pertinente, e può essere soggetta a revisione da parte del Depositario e del Fondo (in stretta collaborazione con il GEFIA) di volta in volta. Il Depositario può avere il diritto, ai sensi del Contratto di Deposito, di ottenere

dal Fondo il rimborso di alcune spese ragionevoli e debitamente documentate. Gli importi corrisposti al Depositario saranno indicati nella Relazione Annuale.

- 5.39 L'informativa sulla protezione dei dati di Northern Trust è disponibile al seguente link: <https://www.northerntrust.com/united-states/privacy/emea-privacy-notice>.

6. SOTTOSCRIZIONI, RIMBORSI E CONVERSIONI DI AZIONI

Le regole per la sottoscrizione, i rimborsi e le conversioni di Azioni sono descritte per ciascun Comparto nella relativa Sezione Speciale.

7. VALUTAZIONE E CALCOLO DEL VALORE PATRIMONIALE NETTO

- 7.1 Il Fondo, ogni Comparto e ciascuna Classe di Azioni di un Comparto hanno un Valore Patrimoniale Netto determinato in conformità alla legge lussemburghese e allo Statuto.

L'Agente Amministrativo calcolerà il NAV per Classe di Azioni nel relativo Comparto. L'Agente Amministrativo calcolerà il NAV ad ogni Punto di Valutazione e il NAV del relativo Comparto sarà pari al valore delle attività totali del Comparto stesso meno il valore delle sue passività totali. Le attività totali comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tutte le disponibilità liquide e i mezzi equivalenti, i crediti, gli interessi maturati e i valori correnti di mercato di tutti gli investimenti, comprese le relative coperture valutarie come definite nel presente documento. Le passività totali comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le commissioni dovute al pertinente Gestore del Portafoglio, al Consulente per gli Investimenti, al GEFIA, al Consiglio di Amministrazione e/o all'Agente Amministrativo, i prestiti, le commissioni di intermediazione, gli accantonamenti per le imposte (se presenti), gli accantonamenti per le passività potenziali e/o qualsiasi altro costo e spesa ragionevolmente e adeguatamente sostenuti dal pertinente Gestore del Portafoglio, dal Consulente per gli Investimenti, dal GEFIA e dall'Agente Amministrativo nell'acquisizione o nella dismissione degli Investimenti o nell'amministrazione del Comparto interessato. Il NAV per Azione sarà espresso nella Valuta di Riferimento della Classe di Azioni e potrà essere arrotondato per eccesso o per difetto a quattro (4) cifre decimali.

- 7.2 La presente Sezione 7 "*Valutazione e calcolo del Valore Patrimoniale Netto*" disciplina tutte le determinazioni del valore equo di un Investimento ("**Fair Value**") da effettuarsi ai sensi del presente Prospetto. Il GEFIA, in qualità di valutatore interno ai sensi della Legge del 2013, è responsabile e garante del fatto che la valutazione degli investimenti del Fondo sia effettuata in modo appropriato e secondo il Fair Value. Il GEFIA ha istituito un comitato di valutazione che sta esaminando il valore delle attività del Fondo. Al fine di attenuare i potenziali conflitti di interesse derivanti dal coinvolgimento del pertinente Gestore del Portafoglio e del Consulente per gli Investimenti nel processo di valutazione, il funzionario incaricato del GEFIA e responsabile della valutazione, che rappresenta il GEFIA come membro votante nel comitato di valutazione, detiene il diritto di veto su qualsiasi decisione di valutazione presa in seno a tale comitato. La funzione di valutazione del GEFIA è funzionalmente indipendente dalla funzione di gestione del portafoglio a livello del GEFIA, con due funzionari incaricati, funzionalmente e gerarchicamente indipendenti, che supervisionano ciascuna delle suddette funzioni.

- 7.3 A tutti gli effetti qui previsti, tutte le determinazioni del Fair Value effettuate in conformità ai termini della presente Sezione 7 "*Valutazione e calcolo del Valore*

Patrimoniale Netto" saranno definitive e conclusive per il Fondo, i Comparti e tutti gli Investitori, nonché per i loro successori e cessionari, in assenza di errori manifesti.

- 7.4 Il Fair Value di qualsiasi investimento, altra attività o passività del Fondo e/o dei rispettivi Comparti, a una determinata data, sarà determinato in conformità ai Lux GAAP.
- 7.5 Il Fair Value di ogni Azione, alla data di determinazione, sarà pari all'importo che il possessore di tale Azione realizzerebbe se (i) le attività del Comparto in questione venissero vendute al loro Fair Value a tale data, (ii) tutte le passività venissero regolate al loro Fair Value a tale data e (iii) i proventi netti di (i) e (ii) venissero distribuiti agli Investitori in conformità alla politica di distribuzione del Comparto.
- 7.6 Il NAV per Classe di Azioni nel/i pertinente/i Comparto/i, unitamente al relativo Prezzo di Rimborso, sarà messo a disposizione degli Investitori sul sito web del GEFIA.
- 7.7 Le Azioni dell'Azionista iniziale del Fondo saranno valutate al loro prezzo di emissione.
- 7.8 Se non diversamente ed espressamente indicato nel presente documento, tutti i calcoli dei tassi d'interesse ai sensi del presente Prospetto saranno effettuati sulla base di una convenzione di conteggio effettivo/360 giorni.

8. SOSPENSIONE DEL CALCOLO DEL VALORE PATRIMONIALE NETTO

- 8.1 Il Consiglio di Amministrazione, previa consultazione con il GEFIA e, se del caso, con il pertinente Gestore del Portafoglio e il Consulente per gli Investimenti, può sospendere temporaneamente il calcolo e la pubblicazione del Valore Patrimoniale Netto per Azione di qualsiasi Classe di Azioni di qualunque Comparto e/o, ove applicabile, l'emissione, il rimborso e la conversione di Azioni di qualsiasi Classe di Azioni di qualunque Comparto nei seguenti casi:
 - (a) quando una borsa o un mercato regolamentato che fornisce il prezzo delle attività di un Comparto è chiuso, ad eccezione delle festività ordinarie, o nel caso in cui le transazioni su tale borsa o mercato siano sospese, soggette a restrizioni o impossibili da eseguire in volumi che consentano la determinazione di prezzi equi;
 - (b) quando le informazioni o le fonti di calcolo normalmente utilizzate per determinare il valore delle attività di un Comparto non sono disponibili;
 - (c) durante qualsiasi periodo in cui si verifichi un guasto o un malfunzionamento dei mezzi di comunicazione o dei supporti informatici normalmente utilizzati per determinare il prezzo o il valore delle attività di un Comparto, o necessari per calcolare il Valore Patrimoniale Netto per Azione;
 - (d) quando restrizioni di cambio, di trasferimento di capitale o di altro tipo impediscono l'esecuzione di operazioni di un Comparto o impediscono l'esecuzione di operazioni ai tassi di cambio e alle condizioni normali per tali operazioni;

- (e) quando restrizioni di cambio, di trasferimento di capitale o di altro tipo impediscono il rimpatrio di attività di un Comparto allo scopo di effettuare pagamenti sul rimborso di Azioni o impediscono l'esecuzione di tale rimpatrio ai normali tassi di cambio e condizioni per l'operazione in questione;
- (f) quando il contesto legale, politico, economico, militare o monetario, o un evento di forza maggiore, impediscono al Fondo di essere in grado di gestire le attività di un Comparto in modo normale e/o impediscono di determinarne il valore in modo ragionevole;
- (g) quando si verifica una sospensione del calcolo del Valore Patrimoniale Netto o dei diritti di emissione, rimborso o conversione da parte dei fondi di investimento in cui è investito un Comparto;
- (h) a seguito della sospensione del calcolo del Valore Patrimoniale Netto e/o dell'emissione, del rimborso e della conversione a livello di un Investimento in cui investe un Comparto;
- (i) quando, per qualsiasi altra ragione al di fuori del controllo del Consiglio di Amministrazione e/o del GEFIA, i prezzi o i valori delle attività di un Comparto non possono essere accertati tempestivamente o con precisione o quando è altrimenti impossibile disporre delle attività del Comparto nel modo consueto e/o senza pregiudicare in modo sostanziale gli interessi degli Investitori;
- (j) in caso di avviso agli Azionisti del Fondo di convocazione di un'assemblea generale straordinaria degli Azionisti ai fini dello scioglimento e della liquidazione del Fondo o per informarli dello scioglimento e della liquidazione di un Comparto o di una Classe di Azioni e, più in generale, durante il processo di liquidazione del Fondo, di un Comparto o di una Classe di Azioni;
- (k) durante il processo di definizione dei rapporti di cambio nel contesto di una fusione, di un conferimento di attività, di una scissione di attività o di azioni o di qualsiasi altra operazione di ristrutturazione;
- (l) durante qualsiasi periodo in cui la negoziazione delle Azioni di un Comparto o di una Classe di Azioni in una borsa valori pertinente in cui tali Azioni sono quotate è sospesa, limitata o chiusa; e
- (m) in circostanze eccezionali, ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario per evitare effetti negativi irreversibili sul Fondo, su un Comparto o su una Classe di Azioni, nel rispetto del principio di equo trattamento degli Investitori e nel loro migliore interesse.

8.2 In caso di circostanze eccezionali che potrebbero influire negativamente sugli interessi degli Investitori o in caso di richieste significative di sottoscrizione, rimborso o conversione di Azioni per un Comparto o una Classe di Azioni, il Consiglio di Amministrazione si riserva il diritto di determinare il Valore Patrimoniale Netto per Azione per quel Comparto o Classe di Azioni solo dopo che il Fondo avrà completato i necessari investimenti o disinvestimenti in titoli o altre attività per il Comparto o la Classe di Azioni in questione.

- 8.3 La sottoscrizione, il rimborso e la conversione di Azioni di qualsiasi Classe di Azioni saranno inoltre sospesi durante il periodo in cui il Valore Patrimoniale Netto di tale Classe di Azioni non viene calcolato e pubblicato.
- 8.4 Qualsiasi decisione di sospendere il calcolo e la pubblicazione del Valore Patrimoniale Netto per Azione e/o, ove applicabile, la sottoscrizione, il rimborso e la conversione di Azioni di una Classe di Azioni, sarà pubblicata e/o comunicata agli Investitori come richiesto dalle leggi e dai regolamenti applicabili.
- 8.5 La sospensione del calcolo del Valore Patrimoniale Netto e/o, se del caso, della sottoscrizione, del rimborso e/o della conversione di Azioni di un Comparto o di una Classe di Azioni non avrà alcun effetto sul calcolo del Valore Patrimoniale Netto e/o, se del caso, sulla sottoscrizione, sul rimborso e/o sulla conversione di Azioni di altri Comparti o Classi di Azioni.
- 8.6 Le richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione sospese saranno considerate come richieste di sottoscrizione, rimborso o conversione in relazione al primo Giorno di Sottoscrizione, Giorno di Rimborso o Giorno di Conversione successivo alla fine del periodo di sospensione, e resteranno valide per un periodo di tre (3) anni dalla data della relativa richiesta, a meno che gli Investitori non abbiano ritirato le loro richieste di sottoscrizione, rimborso o conversione mediante notifica scritta ricevuta dall'Agente di Registrazione e Trasferimento prima della fine del periodo di sospensione.
- 8.7 In caso di errore nel calcolo del Valore Patrimoniale Netto e/o di non conformità alla politica di investimento del pertinente Comparto, il Consiglio di Amministrazione e/o il GEFIA applicheranno la Circolare CSSF 24/856 sulla tutela degli investitori in caso di errore nel calcolo del valore patrimoniale netto e sulla correzione delle conseguenze derivanti da non conformità alle norme di investimento applicabili agli organismi di investimento collettivo, attendendosi inoltre alle procedure elencate in tale circolare la correzione dell'errore e/o non conformità in questione. Gli Investitori devono tenere presente che i loro diritti possono essere pregiudicati dal pagamento di un indennizzo in caso di errori nel calcolo del valore patrimoniale netto e/o non conformità alle regole di investimento e/o altri tipi di errori che si verificano a livello del Comparto in questione quando hanno sottoscritto le Azioni tramite un intermediario finanziario.

9. COMMISSIONI E SPESE

Commissione di Sottoscrizione e Commissione di Rimborso

- 9.1 Le sottoscrizioni, i rimborsi e le conversioni di Azioni possono essere soggetti rispettivamente a una Commissione di Sottoscrizione, a una Commissione di Rimborso o a una Commissione di Conversione, calcolate come specificato nella presente Parte Generale e nelle Sezioni Speciali, se applicabili al relativo Comparto. Alle conversioni non si applicherà alcuna Commissione di Sottoscrizione o Commissione di Rimborso in aggiunta all'eventuale Commissione di Conversione. Agli Investitori potrà essere addebitato un premio di emissione fino al cinque per cento (5%) del prezzo di emissione a beneficio del Distributore, sempre che ciò sia previsto nella relativa Sezione Speciale.
- 9.2 Ove applicabile, una Commissione di Sottoscrizione, una Commissione di Rimborso o una Commissione di Conversione identiche si applicheranno, rispettivamente, a tutte le sottoscrizioni, i rimborsi e le conversioni di Azioni di

ciascuna Classe di Azioni elaborati nello stesso Giorno di Sottoscrizione, Giorno di Rimborso o Giorno di Conversione.

- 9.3 La Commissione di Sottoscrizione, la Commissione di Rimborso e la Commissione di Conversione saranno versate al Fondo a beneficio del relativo Comparto. Il Fondo, a sua discrezione, potrà rinunciare in tutto o in parte alla Commissione di Sottoscrizione, alla Commissione di Rimborso o alla Commissione di Conversione, come ulteriormente indicato nella relativa Sezione Speciale.
- 9.4 Le banche e gli altri Intermediari Finanziari nominati da o che agiscono per conto degli Investitori, se del caso, potranno addebitare agli Investitori spese amministrative e/o di altro tipo o commissioni in base ad accordi tra tali banche o altri Intermediari Finanziari e gli Investitori. Il Fondo non ha alcun controllo su tali accordi.

Commissione del GEFIA

- 9.5 Il Fondo pagherà una Commissione del GEFIA ("**Commissione del GEFIA**") a valere sulle attività del Comparto in questione, come indicato nella relativa Sezione Speciale.
- 9.6 La Commissione del GEFIA copre i servizi forniti dal GEFIA e/o dai suoi delegati, salvo quanto previsto nella Sezione 9.13 della presente Parte Generale "*Spese Operative e Amministrative*". La Commissione del GEFIA può, ma non deve necessariamente, includere la Commissione di Gestione del Portafoglio, la Commissione di Consulenza per gli Investimenti o qualsiasi Commissione di Performance dovuta al relativo Gestore del Portafoglio e/o Consulente per gli Investimenti. I dettagli saranno ulteriormente descritti nella Sezione Speciale.

Commissione di Performance

- 9.7 Nella misura in cui è applicabile, i Comparti possono pagare una Commissione di Performance per Classe di Azioni, come indicato nella relativa Sezione Speciale.

Commissione di Gestione del Portafoglio

- 9.8 I Comparti possono pagare una commissione di gestione del portafoglio ("**Commissione di Gestione del Portafoglio**") per Classe di Azioni, come indicato nella relativa Sezione Speciale.

Commissione di Consulenza per gli Investimenti

- 9.9 I Comparti possono pagare una commissione di consulenza per gli investimenti ("**Commissione di Consulenza per gli Investimenti**") per Classe di Azioni, come indicato nella relativa Sezione Speciale.

Compensi e spese per gli Amministratori

- 9.10 I membri del Consiglio di Amministrazione possono avere diritto a ricevere un compenso per la loro funzione. Il Fondo rimborserà inoltre ai membri del Consiglio di Amministrazione un'adeguata copertura assicurativa, nonché le spese e gli altri costi sostenuti nell'esercizio delle loro funzioni, comprese le ragionevoli spese vive, le spese di viaggio sostenute per partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed eventuali costi di procedimenti legali, a meno che tali costi

siano causati da un comportamento intenzionale o gravemente negligente del membro del Consiglio di Amministrazione in questione.

Costi e spese

Se non diversamente previsto nella relativa Sezione Speciale, i costi e le spese sostenuti durante l'avvio, la fase operativa o la liquidazione del Fondo e di qualsiasi suo Comparto saranno ripartiti come segue (restando inteso che i costi e le spese a cui si fa riferimento di seguito includono anche le Imposte applicabili):

Costi e spese di costituzione

- 9.11 I costi e le spese sostenuti in relazione alla costituzione del Fondo e dei Comparti sono riportati nella relativa Sezione Speciale.
- 9.12 Se non diversamente indicato nella relativa Sezione Speciale, ogni Comparto dovrà sostenere tutti i costi e le spese attribuibili alla costituzione, all'organizzazione e all'autorizzazione del Comparto e all'emissione di Azioni del Comparto, compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi legali, di viaggio, di contabilità, di deposito, di relazioni di due diligence sugli Investimenti e di raccolta di capitali, nonché (i) i costi, le commissioni e le spese relative al deposito di una notifica, alla registrazione e al mantenimento della registrazione di uno o più Comparti presso qualsiasi agenzia di regolamentazione o governativa in qualunque Paese, (ii) i costi, le commissioni e le spese di qualsiasi agente pagatore e/o rappresentante; e (iii) altre spese organizzative. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre decidere di assegnare i costi relativi alla costituzione del Fondo a uno o più Comparti, come ritenuto opportuno.

Spese Operative e Amministrative

- 9.13 Se non diversamente indicato nella relativa Sezione Speciale, ogni Comparto sosterrà la propria quota proporzionale di tutti i costi e le spese sostenuti per l'operatività e l'amministrazione del Fondo o di qualsiasi Comparto o Classe di Azioni ("**Spese Operative e Amministrative**"), ivi inclusi i costi e le spese sostenuti in relazione a:
- (a) la preparazione, la produzione, la stampa, il deposito, la pubblicazione, la traduzione e/o la distribuzione di qualsiasi documento relativo al Fondo, a un Comparto o a una Classe di Azioni o a un particolare Investimento effettuato dal Fondo o da un Comparto, che sia richiesto dalle leggi e dai regolamenti applicabili, tra cui lo Statuto, il presente Prospetto, relazioni finanziarie e avvisi agli Investitori, nonché qualsiasi altra relazione che possa essere richiesta ai sensi di un regime di comunicazione delle informazioni quale, a mero titolo esemplificativo, il DAC6, o qualsiasi altro documento e materiale messo a disposizione degli Investitori o dei potenziali Investitori (come memorandum esplicativi, dichiarazioni, relazioni, schede informative e documenti simili);
 - (b) servizi di segreteria societaria in relazione a un Fondo, a un Comparto o a qualsiasi entità della struttura di partecipazione agli investimenti dei Comparti, ivi inclusi l'organizzazione e lo svolgimento delle assemblee generali degli Azionisti e la preparazione, la stampa, la pubblicazione e/o la distribuzione di avvisi e altre comunicazioni agli Investitori;

- (c) servizi professionali (quali servizi legali, normativi, fiscali, contabili, di conformità, di revisione, di marketing e altri servizi di consulenza) assunti dal Fondo o dal relativo Gestore del Portafoglio, dal Consulente per gli Investimenti o dal GEFIA per conto del Fondo o di qualsiasi Comparto, ovvero in relazione al Fondo (anche per quanto riguarda la sua distribuzione), a qualsiasi Investimento, Strumento di Liquidità o entità nella struttura di partecipazione agli investimenti dei Comparti, comprese le spese vive e i servizi di conformità fiscale e di rendicontazione, quali i servizi che coprono la produzione e la presentazione delle dichiarazioni fiscali e la produzione di qualsiasi informazione finanziaria e di altro tipo a supporto di tali dichiarazioni e qualunque valutazione e/o relazione necessaria in relazione a un regime di comunicazione delle informazioni;
- (d) servizi e/o dati di investimento ottenuti dal Fondo o dal GEFIA per conto del Fondo o di un Comparto (ivi inclusi gli onorari e le spese sostenute per ottenere ricerche di investimento, sistemi e altri servizi o dati utilizzati ai fini della gestione del portafoglio e del rischio);
- (e) servizi di gestione del portafoglio forniti dal Gestore del Portafoglio, ove pertinenti;
- (f) servizi di consulenza per gli investimenti e altri servizi forniti dal Consulente per gli Investimenti, ove pertinenti;
- (g) l'autorizzazione del Fondo, dei Comparti e delle Classi di Azioni, gli obblighi di conformità fiscale e regolamentare e i requisiti di rendicontazione del Fondo (come le spese amministrative, le spese di deposito, le commissioni e le spese relative alla supervisione dei Fornitori di Servizi, la "due diligence del cliente", i costi assicurativi e altri tipi di commissioni e spese sostenute nel corso della conformità regolamentare, ivi inclusi i costi per la creazione e la manutenzione del sito web del Fondo), nonché la conformità al regolamento SFDR, alla Tassonomia UE e a qualsiasi altra norma di legge o di regolamento applicabile relativa al Piano d'Azione UE, e successive modificazioni (compresi i costi e le spese per la raccolta e il calcolo dei dati e la preparazione di politiche, informative e relazioni), così come tutti i tipi di assicurazione ottenuti per conto del Fondo e/o dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- (h) gli obblighi iniziali e correnti relativi alla notifica, alla registrazione e/o alla quotazione del Fondo, di un Comparto o di una Classe di Azioni e alla distribuzione delle Azioni in Lussemburgo e all'estero (come le commissioni addebitate e le spese dovute alle autorità di regolamentazione finanziaria, ai Distributori/Sub-Distributori, alle banche corrispondenti, ai rappresentanti, agli agenti di quotazione, agli agenti di pagamento, alle piattaforme di fondi e ad altri agenti e/o Fornitori di Servizi nominati in questo contesto, nonché i costi di consulenza, legali, fiscali e di traduzione);
- (i) l'uso di tecnologie e servizi specifici che facilitano la sottoscrizione del Fondo, di un Comparto o di una Classe di Azioni (comprese le commissioni e le spese di qualsiasi piattaforma o rete di distribuzione), le spese relative alla rendicontazione agli investitori, le sottoscrizioni e le licenze online (ad esempio, relative ai requisiti di amministrazione, rendicontazione e valutazione), la predisposizione del materiale commerciale, la preparazione e la creazione di contenuti online, compresi webinar, video

e altri contenuti promozionali e la progettazione e la manutenzione del sito web;

- (j) la determinazione e la pubblicazione di qualsiasi informazione o divulgazione rilevante dal punto di vista fiscale per gli Investitori o in relazione al Fondo/Comparto che sia richiesta dagli Investitori o sia necessaria nelle giurisdizioni pertinenti per gli Stati membri dell'UE/SEE e/o qualsiasi altro Paese in cui esistano licenze di distribuzione e/o collocamenti privati, in base alle spese effettivamente sostenute ai tassi di mercato;
- (k) assicurazioni stipulate a tutela o a beneficio del Fondo, del Comparto e di un Soggetto Manlevato;
- (l) adesioni o servizi forniti da organizzazioni internazionali o organismi di settore, come l'Associazione del settore dei fondi del Lussemburgo;
- (m) Tasse, oneri e imposte dovute ai governi e alle autorità locali (compresa, ove applicabile, la tassa di sottoscrizione annuale lussemburghese - *taxe d'abonnement* e, ove applicabile, la tassa di sottoscrizione belga -, nonché qualsiasi altra Imposta dovuta dal Fondo o da un Comparto su attività, proventi o spese) e l'eventuale imposta sul valore aggiunto (IVA) o Imposta analoga associata a commissioni e spese pagate dal Fondo o da un Comparto;
- (n) tutti i costi associati alla predisposizione, all'attuazione e al mantenimento di prestiti, garanzie, attività di copertura e linee di credito, ivi inclusi gli interessi, in relazione al Fondo, a qualsiasi Investimento, Strumento di Liquidità o Veicolo di Partecipazione, come consentito in conformità al presente Prospetto;
- (o) qualsiasi spesa bancaria derivante dalla gestione dei conti bancari del Fondo;
- (p) interessi su, nonché commissioni e spese relative a o derivanti da attività di prestito, garanzia o copertura in relazione al Fondo, a qualsiasi Investimento, Strumento di Liquidità o veicolo attraverso il quale un Comparto effettua Investimenti (ivi inclusi i Veicoli di Partecipazione);
- (q) la riorganizzazione o la liquidazione del Fondo, di un Comparto o di una Classe di Azioni;
- (r) svolgere attività di marketing e di pubbliche relazioni che promuovano o vadano altrimenti a beneficio del Fondo o di un Comparto, ivi incluse l'organizzazione, la sponsorizzazione, la partecipazione o altro tipo di coinvolgimento in eventi di marketing, seminari, webinar e/o eventi di settore, compresi i costi e le spese di viaggio, alloggio, intrattenimento e di altro tipo del personale del GEFIA, del Gestore del Portafoglio, del Consulente per gli Investimenti (o delle Affiliate) in relazione a tali attività;
- (s) i costi di una ragionevole assicurazione sulla responsabilità civile degli amministratori e dei funzionari per conto dei membri del Consiglio di Amministrazione, del GEFIA, del Gestore del Portafoglio o del Consulente per gli Investimenti, di qualsiasi altro agente nominato dal Consiglio di Amministrazione e dei loro principali funzionari e dipendenti;

- (t) i costi sostenuti in merito a qualsiasi controversia, arbitrato o altro procedimento in relazione al Fondo o ai Comparti;
- (u) i costi delle riunioni di eventuali comitati, i rimborsi delle spese ragionevoli sostenute dai membri di tali comitati, nonché i costi relativi alla convocazione e allo svolgimento delle assemblee degli Azionisti (comprese spese ragionevoli di viaggio, alloggio e spese vive);
- (v) tutte le commissioni e i costi dovuti a sviluppi legali o normativi direttamente applicabili al Fondo o ai suoi Investitori o a uno dei Fornitori di Servizi, nella misura in cui tali sviluppi legali o normativi richiedano interventi da parte del Fondo (in particolare FATCA, CRS ed EMIR);
- (w) tutti i costi e le spese relativi all'amministrazione del Fondo, di qualsiasi Comparto o di qualsiasi Investimento, ivi inclusi, a scanso di equivoci, anche tutti i costi e le spese relativi all'amministrazione dei prestiti concessi da un Comparto; e
- (x) commissioni, costi e spese, comprese le ragionevoli spese di viaggio, di alloggio e le spese vive, che il Consiglio di Amministrazione ritenga ragionevolmente e in buona fede non essere indebitamente addebitati a carico del Fondo o di un Comparto;

fermo restando che tutte le spese generali (come descritte per ciascun Comparto nella Sezione Speciale) e per servizi amministrativi quali i servizi di domiciliazione e di segreteria societaria sostenuti da ciascun GEFIA, dal pertinente Gestore del Portafoglio, dal Consulente per gli Investimenti o dalle loro Affiliate per proprio conto e per i propri affari, saranno sostenute direttamente e rispettivamente dal GEFIA, dal pertinente Gestore del Portafoglio, dal Consulente per gli Investimenti o dalle loro Affiliate e non potranno essere addebitate al Comparto.

- 9.14 In una specifica Sezione Speciale possono essere indicate Spese Operative e Amministrative aggiuntive. Le Spese Operative e Amministrative specifiche di un Comparto o di una Classe di Azioni saranno sostenute da tale Comparto o Classe di Azioni. Gli oneri non specificamente attribuibili a un particolare Comparto o Classe di Azioni potranno essere ripartiti tra i relativi Comparti o Classi di Azioni sulla base del loro ultimo Valore Patrimoniale Netto disponibile o di qualsiasi altra base ragionevole in considerazione della natura degli oneri, come stabilito dall'Agente Amministrativo in conformità alle istruzioni o alle linee guida del Consiglio di Amministrazione.

Il GEFIA può concordare con il Fondo, in relazione al Fondo o a uno specifico Comparto, di sostenere e/o anticipare determinate Spese Operative e Amministrative in relazione a un Comparto per un determinato periodo di tempo, a sua esclusiva discrezione, e decidere di addebitare interamente o parzialmente tali Spese Operative e Amministrative al Comparto in questione, in modo rateale lungo un determinato periodo di tempo o in un'unica soluzione.

Costi e spese relativi a operazioni e investimenti

- 9.15 Se non diversamente indicato nella relativa Sezione Speciale, ogni Comparto sostiene tutti i costi e le spese derivanti dall'approvvigionamento, dalla due diligence, dalla valutazione, dall'acquisizione, dalla detenzione, dalla gestione, dall'amministrazione, dall'elaborazione, dal monitoraggio e/o dalla vendita delle attività del portafoglio (compresi gli Investimenti effettivi o potenziali), siano esse

perfezionate o meno, e dalla conclusione di altre operazioni in titoli o altri strumenti finanziari, come ulteriormente specificato per ciascun Comparto nella relativa Sezione Speciale.

Più livelli di spesa

- 9.16 Oltre alle considerazioni di cui sopra, si noti che il Fondo o i rispettivi Comparti (ove applicabile), i veicoli attraverso i quali un Comparto effettua gli Investimenti (ivi inclusi i Veicolo di Partecipazione) o qualsiasi Investimento possono imporre o sostenere determinati costi, commissioni, spese e altri oneri (compresi, tra gli altri, i costi di gestione e/o amministrativi, le spese e le commissioni di performance o le allocazioni). Ciò comporterà spese maggiori rispetto al caso in cui tali commissioni non vengano addebitate ai Comparti.
- 9.17 Se non diversamente indicato nella relativa Sezione Speciale, tutti gli sconti e i vantaggi che il Fondo sarà in grado di negoziare in relazione agli investimenti nei Fondi Target riguardanti le commissioni matureranno direttamente all'interno del Fondo o dei rispettivi Comparti (ove applicabile) e andranno pertanto a beneficio degli Investitori del Fondo e/o dei relativi Comparti.
- 9.18 In relazione agli Investimenti in qualsiasi veicolo attraverso il quale il Comparto effettua Investimenti (ivi inclusi i Veicolo di Partecipazione), il Fondo o i rispettivi Comparti (se del caso) possono ottenere una rinuncia alle commissioni di gestione, alle commissioni di performance e a qualsiasi altro onere (se del caso) altrimenti applicato da tali veicoli.
- 9.19 Gli Investitori riconoscono e accettano che il GEFIA o le sue Affiliate possono concludere accordi separati con gli Investitori e in relazione al pagamento di commissioni o spese per le Classi di Azioni aperte solo agli Investitori Professionali.

10. INFORMAZIONI GENERALI

Relazioni e bilanci

- 10.1 L'esercizio finanziario del Fondo termina il 31 dicembre di ogni anno.
- 10.2 I bilanci annuali certificati del Fondo al 31 dicembre di ogni anno saranno redatti in EUR, in conformità ai Lux GAAP, e messi a disposizione degli Azionisti, unitamente a una relazione del GEFIA, entro sei (6) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario. Il Fondo redigerà Relazioni Semestrali, che saranno messe a disposizione degli Azionisti entro tre (3) mesi dalla fine del periodo. Gli Investitori Sottostanti possono ottenere questi documenti attraverso i loro Intermediari Finanziari.
- 10.3 L'ultima Relazione Annuale e ogni successiva Relazione Semestrale saranno disponibili presso la sede legale del GEFIA e del Fondo e saranno inviate gratuitamente su richiesta.

Assemblee degli Azionisti

- 10.4 L'assemblea generale annuale degli Azionisti si terrà entro sei (6) mesi dalla fine di ogni esercizio finanziario nel Granducato di Lussemburgo presso la sede legale del Fondo o in un altro luogo del Granducato di Lussemburgo specificato nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

- 10.5 Altre assemblee generali degli Azionisti possono tenersi nel luogo e all'ora indicati nell'avviso di convocazione al fine di decidere su altre questioni che riguardano il Fondo. Le assemblee generali degli Azionisti di un Comparto o di una Classe di Azioni all'interno di un Comparto possono essere tenute all'ora e nel luogo indicati nell'avviso di convocazione al fine di decidere su questioni che riguardano esclusivamente tale Comparto o Classe di Azioni.
- 10.6 Gli avvisi di convocazione di tutte le assemblee generali possono essere effettuati per tramite annunci depositati presso il Registro del Commercio e delle Società e pubblicati almeno quindici (15) giorni prima dell'assemblea nel RESA e in un quotidiano lussemburghese e inviato a tutti gli Azionisti detentori di Azioni nominative per posta ordinaria (*lettres missives*). In alternativa, gli avvisi di convocazione possono essere inviati agli Azionisti detentori di Azioni nominative tramite posta raccomandata o elettronica (previa approvazione degli Azionisti) almeno otto (8) giorni di calendario prima dell'assemblea o se i destinatari hanno accettato individualmente di ricevere gli avvisi di convocazione tramite un altro mezzo di comunicazione che garantisca l'accesso alle informazioni tramite tale mezzo di comunicazione. Gli avvisi includeranno l'ordine del giorno e specificheranno l'ora e il luogo dell'assemblea, le condizioni di ammissione e i requisiti di quorum e di voto.
- 10.7 I requisiti relativi alla presenza, al quorum e alle maggioranze in tutte le assemblee generali saranno quelli stabiliti dallo Statuto e dalla Legge del 1915. Tutti gli Azionisti possono prendere parte a un'assemblea generale in persona o nominando un altro individuo come suo delegato per iscritto o tramite fax, posta elettronica o qualsiasi altro mezzo di comunicazione simile accettato dal Fondo. Un singolo soggetto può rappresentare diversi o addirittura tutti gli Azionisti del Fondo, di un Comparto o di una Classe di Azioni. Ogni Azione dà diritto a un (1) voto in tutte le assemblee generali degli Azionisti del Fondo e in tutte le assemblee di un Comparto o di una Classe di Azioni interessati, nella misura in cui è un'Azione di tale Comparto o Classe di Azioni.
- 10.8 Gli Azionisti che detengono complessivamente almeno il dieci per cento (10%) del capitale sociale o dei diritti di voto del Fondo possono sottoporre per iscritto al Consiglio di Amministrazione domande relative a operazioni connesse alla gestione del Fondo e a società da esso controllate.
- 10.9 Il Consiglio di Amministrazione può sospendere il diritto di voto di qualsiasi Azionista che non abbia rispettato gli obblighi previsti dal presente Prospetto o dallo Statuto.
- 10.10 Gli Azionisti di un particolare Comparto o Classe di Azioni possono tenere, in qualsiasi momento, assemblee generali per decidere su questioni che riguardano esclusivamente tale Classe o Comparto.

Diritti degli Azionisti

- 10.11 All'atto dell'emissione delle Azioni, il soggetto il cui nominativo compare nel registro degli Azionisti in caso di Azioni nominative o che possiede Azioni al portatore diverrà Azionista del Fondo in relazione al relativo Comparto e Classe di Azioni.
- 10.12 Alcuni Investitori possono decidere di investire in un Comparto tramite un intermediario (come banche, gestori di investimenti, ecc.) che detiene le Azioni del relativo Comparto per conto o in qualità di fiduciario di tali Investitori (tali

intermediari sono in appresso indicati come "**Intermediari Finanziari**" e tali Investitori "**Investitori Sottostanti**"). Pertanto, in relazione a tali Investitori Sottostanti, qualsiasi riferimento agli "Azionisti" contenuto nel presente Prospetto è da intendersi relativo al pertinente Intermediario Finanziario. I diritti di voto saranno esercitati dagli Azionisti. Ogni Investitore Sottostante deve qualificarsi come Investitore Idoneo, il che sarà verificato dall'Intermediario Finanziario. Inoltre, ogni partecipazione da parte di un Intermediario Finanziario per conto di un singolo Investitore Sottostante sarà considerata come una partecipazione separata dalle altre partecipazioni di tale Intermediario Finanziario, in conformità a e nel rispetto dei termini del presente Prospetto.

- 10.13 Si ricorda agli Investitori che le Azioni possono essere compensate anche attraverso sistemi di compensazione esterni come, ad esempio, Clearstream. In tal caso, le Azioni possono essere detenute e trasferite tramite conti titoli gestiti all'interno di tali sistemi, in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili e alle regole operative dei sistemi.
- 10.14 Il Fondo richiama l'attenzione degli Investitori sul fatto che ciascuno di essi può far valere tutti i propri diritti di Investitore (in particolare il diritto di partecipare alle assemblee degli Azionisti) direttamente nei confronti del Fondo solo se è iscritto a proprio nome nel registro degli Azionisti del Fondo o se è proprietario diretto di Azioni al portatore. Nel caso in cui un Investitore Sottostante effettui il proprio investimento nel Fondo/Comparto tramite un Intermediario Finanziario, il quale opera a proprio nome ma per conto dell'Investitore Sottostante, non tutti i diritti dell'Investitore possono necessariamente essere fatti valere dall'Investitore Sottostante direttamente nei confronti del Fondo. Infatti, l'Investitore Sottostante non sarà un Azionista e non avrà alcun diritto di rivalsa diretta nei confronti del Fondo o del GEFIA. Si consiglia agli Investitori di informarsi sui propri diritti.
- 10.15 Il Prospetto è disciplinato e interpretato in conformità alle leggi attualmente in vigore nel Granducato di Lussemburgo. Tutte le controversie relative ai termini di cui sopra saranno portate a conoscenza dei tribunali competenti del Lussemburgo, salvo quanto diversamente previsto dalla legge applicabile. Il presente Prospetto può essere tradotto in altre lingue e la presente versione rappresenta la traduzione in lingua italiana del prospetto originario redatto in lingua inglese. In caso di incongruenze o ambiguità in relazione al significato di termini o frasi in qualsiasi traduzione (inclusa la presente traduzione in lingua italiana), prevarrà il testo inglese nella misura consentita dalle norme di legge o di regolamento applicabili.
- 10.16 Lo Statuto è disciplinato e interpretato in conformità alle leggi attualmente in vigore in Lussemburgo.
- 10.17 In Lussemburgo non esistono strumenti giuridici che siano necessari per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze pronunciate da un tribunale lussemburghese. Se un tribunale straniero, ossia non lussemburghese, sulla base di disposizioni nazionali inderogabili, emette una sentenza contro il Fondo, il riconoscimento e l'esecuzione di tale sentenza straniera dipendono dall'applicazione del trattato o regolamento internazionale pertinente, come le norme del Regolamento Bruxelles I (Rifusione) (per quanto riguarda le sentenze degli Stati membri dell'UE) o le norme della Convenzione di Lugano o del diritto internazionale privato del Lussemburgo (relativamente alle sentenze degli Stati non membri dell'UE). Si consiglia agli Investitori di richiedere una consulenza, caso per caso, sulle norme disponibili in materia di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze.

10.18 In assenza di un rapporto contrattuale diretto tra gli Investitori e i Fornitori di Servizi menzionati nel presente Prospetto, gli Investitori non avranno in genere alcun diritto diretto nei confronti dei Fornitori di Servizi e vi sono solo circostanze limitate in cui un Investitore può potenzialmente intentare una causa contro un Fornitore di servizi, in quanto l'attore legittimato a proporre un'azione in cui si sostiene che sia stato commesso un illecito contro il Fondo da parte di un Fornitore di Servizi è, *prima facie*, il Fondo stesso.

Modifiche al Prospetto

10.19 Il Consiglio di Amministrazione, in stretta collaborazione con il GEFIA e con Deutsche Bank AG nel suo ruolo di promotore del Fondo e dei Comparti, può di volta in volta apportare modifiche al presente Prospetto, compresa qualsiasi Sezione Speciale, senza richiedere il consenso degli Investitori, al fine di rispecchiare i cambiamenti che il Consiglio di Amministrazione ritiene necessari o auspicabili e nel migliore interesse del Fondo, quali l'attuazione di variazioni a leggi e regolamenti, modifiche all'obiettivo e alla politica di un Comparto o modifiche alle commissioni e ai costi addebitati a un Comparto o a una Classe di Azioni, fermo restando che le modifiche sostanziali al Prospetto possono richiedere la consultazione preventiva del Consulente per gli Investimenti, ove applicabile, e non saranno attuate contro la raccomandazione di quest'ultimo, ove applicabile, a meno che si rendano necessarie per motivi legali, normativi, fiscali o analoghi. Prima che possa divenire efficace, qualsiasi modifica del presente Prospetto dovrà essere approvata dalla CSSF.

10.20 Gli Investitori in un Comparto o in una Classe di Azioni saranno informati delle modifiche sostanziali proposte almeno un mese prima della relativa data di efficacia e, laddove richiesto a norma della legge applicabile, riceveranno un preavviso di almeno un mese per richiedere il rimborso gratuito delle proprie Azioni in caso di dissenso. In tal caso, al rimborso in questione non si applica l'eventuale Periodo di Preavviso di Rimborso previsto dalla relativa Sezione Speciale. Le Azioni a cui si riferisce la Richiesta di Rimborso saranno invece rimborsate prima che venga attuata la modifica sostanziale proposta.

10.21 Previa approvazione regolamentare, il Consiglio di Amministrazione avrà la facoltà di emendare, modificare, alterare o integrare le disposizioni della presente Parte Generale e di qualsiasi Sezione Speciale come segue, senza il consenso degli Investitori, purché le modifiche non incidano in modo significativamente negativo sui diritti e sugli obblighi degli Investitori esistenti, a seconda dei casi, tra cui, senza pregiudizio per la generalità di quanto sopra:

- (a) eliminare o aggiungere qualsiasi disposizione della presente Parte Generale a seguito di richiesta da un'autorità di regolamentazione, da una commissione statale per i valori mobiliari o da un'agenzia analoga, e che tale autorità di regolamentazione, commissione o agenzia ritenga che l'eliminazione o l'aggiunta in questione vada a vantaggio o a tutela degli Investitori;
- (b) attuare qualsiasi modifica alle norme di legge e di regolamento a cui il Fondo o un Comparto è soggetto, compreso il Regolamento ELTIF o le Norme Tecniche di Regolamentazione ELTIF;
- (c) adottare le disposizioni ritenute necessarie o auspicabili per conformarsi a qualsiasi requisito applicabile del regolamento SFDR, della Tassonomia UE e di qualsiasi altra legislazione o normativa applicabile relativa al Piano

d'Azione UE o altra iniziativa correlata adottata nell'UE, nonché ai futuri aggiornamenti, e per riflettere qualsiasi caratteristica ambientale e/o sociale che possa essere promossa dal Fondo e/o da un Comparto in futuro;

- (d) correggere eventuali errori materiali, eliminare eventuali ambiguità o correggere o integrare eventuali disposizioni non rilevanti del presente documento che potrebbero essere in contrasto con altre parti del presente documento che sarebbero altrimenti in contrasto con lo Statuto; e
- (e) correggere eventuali errori di stampa, tipografici, stenografici o di trascrizione o omissioni, che non siano in contrasto con le disposizioni della Parte Generale.

Documenti e informazioni disponibili

10.22 Lo Statuto, il Prospetto (compresa la relativa Sezione Speciale), il KID, l'ultima Relazione Annuale e l'ultima Relazione Semestrale possono essere ottenuti gratuitamente dagli Investitori durante il normale orario di lavoro su richiesta presso la sede legale del Fondo e del GEFIA o tramite il sito web del GEFIA, a seconda dei casi. Una copia cartacea del presente Prospetto, dello Statuto, della Relazione Annuale e delle Relazioni Semestrali sarà consegnata gratuitamente agli Investitori al Dettaglio su richiesta.

10.23 Ai sensi dell'articolo 23, paragrafi 4 e 5 della Direttiva GEFIA, le seguenti informazioni saranno rese disponibili nella Relazione Annuale, a meno che si ritenga necessaria una divulgazione più frequente di tali informazioni:

- (a) un rendiconto finanziario;
- (b) informazioni su eventuali partecipazioni a strumenti che coinvolgono fondi di bilancio dell'UE;
- (c) informazioni sul valore delle singole imprese di portafoglio qualificate e sul valore delle altre attività in cui ciascun Comparto pertinente ha investito, compreso il valore degli strumenti finanziari derivati utilizzati;
- (d) informazioni sulle giurisdizioni in cui sono situate le attività di ciascun Comparto pertinente;
- (e) la percentuale delle attività del Comparto in questione soggette ad accordi speciali a causa della loro natura illiquida;
- (f) eventuali nuove disposizioni per la gestione della liquidità del Comparto in questione;
- (g) il profilo di rischio del Comparto interessato e i sistemi di gestione del rischio impiegati per tali rischi;
- (h) la composizione del portafoglio dei prestiti concessi, laddove un Comparto svolga un'attività di Concessione di Prestiti;
- (i) tutte le commissioni, gli oneri e le spese direttamente o indirettamente sostenuti dagli Investitori;

- (j) qualsiasi impresa madre, impresa figlia o società veicolo utilizzata in relazione agli Investimenti del Comparto da parte o per conto del GEFIA;
- (k) qualsiasi modifica al livello massimo di Leva Finanziaria che il Comparto in questione può impiegare (ivi inclusi eventuali diritti di riutilizzo del collaterale o della garanzia concessa ai sensi di un accordo di leva finanziaria); e
- (l) l'importo totale della Leva Finanziaria utilizzata dal pertinente Comparto.

- 10.24 Chiunque desideri ricevere ulteriori informazioni su un Comparto o presentare un reclamo sulla gestione di un Comparto deve contattare il GEFIA come sopra descritto (per quanto riguarda i reclami, gli Investitori troveranno i relativi dettagli nella Sezione "*Gestione dei reclami*" del presente Prospetto). Gli Investitori hanno diritto a ricevere le comunicazioni e le informazioni della Sezione Speciale solo in relazione ai Comparti in cui hanno investito o in cui stanno investendo.
- 10.25 Le informazioni elencate nell'articolo 23 della Direttiva GEFIA e le informazioni sulle giurisdizioni in cui un Comparto ha investito, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 4, lettera i) del Regolamento ELTIF, saranno inoltre rese disponibili gratuitamente presso la sede legale del GEFIA.
- 10.26 Il GEFIA e il pertinente Gestore del Portafoglio, ove applicabile, hanno attuato una politica di "esecuzione alle migliori condizioni" con l'obiettivo di ottenere il miglior risultato possibile per il Fondo nell'esecuzione delle decisioni di negoziazione per conto del Fondo o nel collocamento di ordini di negoziazione per conto del Fondo presso altri soggetti per l'esecuzione. Ulteriori informazioni sulla politica di esecuzione alle migliori condizioni possono essere ottenute su richiesta dal GEFIA.
- 10.27 Il GEFIA e il pertinente Gestore del Portafoglio, ove applicabile, dispongono di una strategia per determinare quando e come i diritti di voto connessi alla proprietà degli Investimenti di un Comparto debbano essere esercitati a beneficio esclusivo del Comparto stesso. Una sintesi di questa strategia e informazioni dettagliate delle azioni intraprese in base ad essa in relazione a ciascun Comparto possono essere ottenute dal GEFIA su richiesta.
- 10.28 L'importo totale delle commissioni, degli oneri e delle spese direttamente o indirettamente a carico degli Investitori è disponibile per la consultazione durante il consueto orario di lavoro in qualsiasi Giorno Lavorativo presso la sede legale del GEFIA. Inoltre, il tasso di costo complessivo di ciascun Comparto è riportato nella relativa Sezione Speciale.

Fusione e riorganizzazione

Fusione del Fondo, di Comparti o di Classi di Azioni

- 10.29 Il Fondo o un Comparto possono essere fusi con un altro fondo o comparto di investimento solo se anche quest'ultimo si qualifica come ELTIF ai sensi del Regolamento ELTIF. Qualsiasi fusione è soggetta all'approvazione preventiva della CSSF.
- 10.30 La decisione di fondere il Fondo, un Comparto o una Classe di Azioni ("**Entità Incorporata**") è di competenza del Consiglio di Amministrazione e degli Azionisti dell'Entità Incorporata.

- 10.31 Il Consiglio di Amministrazione può decidere di fondere un'Entità Incorporata con (i) un altro Comparto o Classe di Azioni del Fondo, o (ii) un altro OICR lussemburghese organizzato ai sensi della Legge del 2010, ovvero un suo comparto o una sua classe di azioni, o (iii) un altro organismo di investimento collettivo non lussemburghese, un suo comparto o una sua classe di azioni ("**Entità Incorporante**") qualora:
- (a) il Valore Patrimoniale Netto dell'Entità Incorporata sia diminuito o non abbia raggiunto il livello minimo ritenuto appropriato, a esclusiva discrezione del Consiglio di Amministrazione, affinché l'Entità Incorporata possa essere gestita e/o amministrata in modo efficiente;
 - (b) l'operazione sia giustificata da variazioni nel contesto legale, normativo, fiscale, economico o politico;
 - (c) la fusione sia giustificata da una razionalizzazione del prodotto; o
 - (d) ciò sarebbe nell'interesse degli Investitori.
- 10.32 Una fusione sarà attuata mediante il trasferimento delle attività e delle passività dall'Entità Incorporata all'Entità Incorporante, o mediante l'assegnazione delle attività dell'Entità Incorporata alle attività dell'Entità Incorporante, o mediante qualsiasi altro metodo di fusione, concentrazione o riorganizzazione, a seconda dei casi.
- 10.33 Gli Investitori dell'Entità Incorporata saranno informati della fusione mediante un avviso inviato precedentemente all'operazione, con un preavviso di un mese rispetto alla sua data di efficacia, in conformità allo Statuto e alle leggi e ai regolamenti applicabili. L'avviso indicherà i motivi e le procedure della fusione, nonché le informazioni sull'Entità Incorporante e il fatto che gli Investitori dell'Entità Incorporata hanno il diritto di richiedere il rimborso gratuito delle proprie Azioni (tenendo tuttavia conto dei prezzi effettivi di realizzo degli Investimenti, delle spese di realizzo e dei costi di liquidazione) almeno un mese prima della data di efficacia della fusione. In tal caso, al rimborso in questione non si applica l'eventuale Periodo di Preavviso di Rimborso previsto dalla relativa Sezione Speciale. Le Azioni a cui si riferisce la Richiesta di Rimborso saranno invece rimborsate prima che venga attuata la fusione proposta.
- 10.34 Vi sono eccezioni se l'Entità Incorporante è una Classe di Azioni del Fondo. Tale fusione non farà scattare il diritto di rimborso straordinario descritto nella Sezione 10.33 della presente Parte Generale.
- 10.35 Qualora l'Entità Incorporata sia il Fondo e cessi di esistere a seguito della fusione, l'assemblea generale degli Azionisti del Fondo deve decidere in merito alla fusione e alla sua data di efficacia. L'assemblea generale deciderà nel rispetto dei requisiti di quorum e maggioranza previsti in caso di modifica dello Statuto.
- 10.36 Fermi restando i poteri conferiti al Consiglio di Amministrazione dalle Sezioni precedenti, gli Azionisti dell'Entità Incorporata possono decidere in merito a tale fusione mediante delibera dell'assemblea generale degli Azionisti del Comparto o della Classe di Azioni interessati. L'avviso di convocazione dell'assemblea generale degli Azionisti del Comparto o della Classe di Azioni indicherà i motivi e le procedure della fusione proposta, nonché le informazioni sull'Entità Incorporante.

Assorbimento di un altro fondo, comparto o classe di azioni

- 10.37 L'assorbimento da parte di un Comparto o di una Classe di Azioni di un altro comparto o classe di azioni esistente sarà possibile solo previa approvazione della CSSF e a condizione che tale altro comparto esistente si qualifichi come ELTIF ai sensi del Regolamento ELTIF.
- 10.38 Il Consiglio di Amministrazione può decidere di procedere, in conformità alle norme di legge e di regolamento applicabili, all'assorbimento, anche mediante fusione, da parte del Fondo o di uno o più Comparti o Classi di Azioni di (i) un altro Comparto o Classe di Azioni del Fondo, o (ii) un altro OICR lussemburghese organizzato ai sensi della Legge del 2010, ovvero un suo comparto o una sua classe di azioni, o (iii) un altro organismo di investimento collettivo estero, un suo comparto o una sua classe di azioni.
- 10.39 Fermi restando i poteri conferiti al Consiglio di Amministrazione dalla Sezione precedente, anche gli Azionisti del Fondo o di un Comparto o Classe di Azioni, a seconda dei casi, possono decidere in merito agli assorbimenti sopra descritti nonché alla relativa data di efficacia mediante delibera dell'assemblea generale degli Azionisti del Fondo, del Comparto o della Classe di Azioni. L'avviso di convocazione illustrerà i motivi e il processo dell'assorbimento proposto e identificherà il fondo, il comparto o la classe di azioni da assorbire.

Scissione di Comparti o di Classi di Azioni

- 10.40 Alle stesse condizioni e procedure sopra descritte per la fusione di Comparti o Classi di Azioni, il Consiglio di Amministrazione può decidere di scindere il Comparto o le Classi di Azioni in due o più Comparti o Classi di Azioni.

Liquidazione

Cessazione e liquidazione di Comparti o Classi di Azioni

- 10.41 Il Consiglio di Amministrazione può decidere di rimborsare obbligatoriamente tutte le Azioni di un Comparto o di una Classe di Azioni, con la loro cessazione e liquidazione, nei casi indicati nella relativa Sezione Speciale e/o nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il Consiglio di Amministrazione stabilisca che:
- (a) il Valore Patrimoniale Netto del Comparto o della Classe di Azioni sia diminuito o non abbia raggiunto il livello minimo ritenuto appropriato, a esclusiva discrezione del Consiglio di Amministrazione, affinché il Comparto e/o la Classe di Azioni possa essere gestito e/o amministrato in modo efficiente;
 - (b) la cessazione e la liquidazione siano giustificate da variazioni nel contesto legale, normativo, fiscale, economico o politico;
 - (c) la cessazione e la liquidazione siano giustificate da una razionalizzazione del prodotto; o
 - (d) ciò sarebbe nell'interesse degli Investitori, secondo quanto determinato dal Consiglio di Amministratore a sua esclusiva discrezione.
- 10.42 Gli Investitori del pertinente Comparto o Classe di Azioni saranno informati della relativa decisione di cessazione e liquidazione mediante un avviso inviato a

tempo debito, precedentemente alla data di efficacia della cessazione, in conformità allo Statuto e alle leggi e ai regolamenti applicabili. L'avviso riporterà i motivi e il processo di cessazione e liquidazione.

- 10.43 Fermi restando i poteri conferiti al Consiglio di Amministrazione dal paragrafo precedente, anche gli Azionisti di un Comparto o di una Classe di Azioni, a seconda del caso, possono decidere tale cessazione e liquidazione mediante deliberazione dell'assemblea generale degli Azionisti del Comparto o della Classe di Azioni e far sì che il Fondo rimborsi obbligatoriamente tutte le Azioni del Comparto o della Classe di Azioni al Valore Patrimoniale Netto per Azione del Giorno di Valutazione pertinente. L'avviso di convocazione riporterà i motivi e il processo dell'operazione proposta di cessazione e liquidazione.
- 10.44 I Comparti o le Classi di Azioni cesseranno automaticamente e saranno liquidati alla loro Scadenza, come indicato nella relativa Sezione Speciale, a meno di estinzione precedente in conformità alle disposizioni della presente Sezione 10 "Informazioni generali". Il Consiglio di Amministrazione può decidere, in base alle condizioni ulteriormente previste dalla relativa Sezione Speciale del Comparto, di procedere a una cessazione anticipata di tale Comparto.
- 10.45 La nomina di un liquidatore per il Fondo richiede l'approvazione preventiva della CSSF.
- 10.46 I prezzi effettivi di realizzo degli investimenti, le spese di realizzo e i costi di liquidazione saranno presi in considerazione nel calcolo del Valore Patrimoniale Netto applicabile al rimborso obbligatorio. Gli Investitori del Comparto o della Classe di Azioni interessati saranno generalmente autorizzati a continuare a richiedere il rimborso o la conversione delle loro Azioni in conformità ai termini contenuti nella relativa Sezione Speciale prima della data di efficacia del rimborso obbligatorio, a meno che il Consiglio di Amministrazione stabilisca che ciò non sia nel migliore interesse degli Investitori in tale Comparto o Classe di Azioni o possa compromettere l'equo trattamento degli Investitori.
- 10.47 Tutte le Azioni rimborsate obbligatoriamente saranno annullate. I proventi del rimborso che non sono stati reclamati dagli Investitori al momento del rimborso obbligatorio saranno depositati in escrow presso la *Caisse de Consignation*, in conformità alle leggi e ai regolamenti lussemburghesi applicabili. I proventi non reclamati entro i termini previsti dalla legge saranno incamerati in conformità alle pertinenti norme di legge e regolamento lussemburghesi.
- 10.48 La cessazione e la liquidazione di un Comparto o di una Classe di Azioni non influiranno sull'esistenza di altri Comparti o Classi di Azioni. La decisione di chiudere e liquidare l'ultimo Comparto esistente nel Fondo comporterà lo scioglimento e la cessazione del Fondo Stesso, in conformità a quanto previsto a norma di Statuto.

Scioglimento e liquidazione del Fondo

- 10.49 Il Fondo è costituito a tempo indeterminato e può essere sciolto in qualsiasi momento, con o senza giusta causa, in virtù di delibera dell'assemblea generale degli Azionisti adottata in conformità alle pertinenti norme lussemburghesi.
- 10.50 Lo scioglimento obbligatorio del Fondo può essere disposto dai tribunali lussemburghesi competenti nelle circostanze previste dalla Legge del 2010 e dalla Legge del 1915.

- 10.51 In conformità alla normativa lussemburghese, se il capitale del Fondo scende al di sotto dei due terzi del capitale minimo (come ulteriormente descritto nello Statuto), il Consiglio di Amministrazione deve sottoporre la questione dello scioglimento del Fondo a un'assemblea generale degli Azionisti per la quale non è previsto alcun quorum e le cui decisioni saranno prese con voto favorevole degli Azionisti che detengono la maggioranza semplice delle Azioni rappresentate in assemblea. Qualora il capitale del Fondo si riduca a meno di un quarto del capitale minimo (come ulteriormente descritto nello Statuto), il Consiglio di Amministrazione deve sottoporre la questione dello scioglimento del Fondo a un'assemblea generale degli Azionisti per la quale non è previsto alcun quorum e le cui decisioni saranno prese con voto favorevole degli Azionisti che detengono un quarto delle Azioni rappresentate in assemblea.
- 10.52 La liquidazione del Fondo, che può essere proposta in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione agli Azionisti, avverrà in conformità alle disposizioni della Legge del 2010 e della Legge del 1915, le quali specificano le misure da adottare per consentire agli Azionisti di partecipare alla distribuzione dei proventi della liquidazione e prevedono che, al termine dell'operazione, i proventi della liquidazione che non sono stati reclamati dagli Azionisti al momento della chiusura della liquidazione vengano depositati in escrow presso la *Caisse de Consignation* in Lussemburgo a beneficio degli Azionisti interessati. Gli importi non reclamati dal deposito escrow entro il relativo periodo di prescrizione andranno persi in conformità alle disposizioni della legge lussemburghese.

11. INDENNIZZO

- 11.1 La responsabilità del GEFIA, del Gestore del Portafoglio, del Consulente per gli Investimenti e delle relative Affiliate è limitata ai danni e alle perdite direttamente derivanti dalla rispettiva colpa grave, dolo o malafede, in ogni caso secondo quanto accertato con sentenza definitiva e irrevocabile di un tribunale di giurisdizione competente.
- 11.2 Il Fondo, nella più ampia misura consentita a norma delle leggi e dei regolamenti applicabili, e se non diversamente previsto per un Comparto nella relativa Sezione Speciale, manleverà i membri del Consiglio di Amministrazione, il GEFIA, il relativo Gestore del Portafoglio, il Consulente per gli Investimenti, il Distributore, le loro Affiliate nonché qualsiasi funzionario e i loro eredi, amministratori, successori e rappresentanti legali (ciascuno un "**Soggetto Manlevato**") da ogni richiesta, responsabilità, costo, danno, perdita e procedimento - giudiziario, amministrativo, investigativo o di altro tipo o natura - noti o sconosciuti ("**Richieste di Risarcimento**"), subiti o sostenuti per il fatto di essere o essere stato un Soggetto Manlevato o, su sua richiesta, di essere o essere stato membro di qualsiasi altra entità di cui il Fondo o un Comparto è investitore o creditore e da cui non ha diritto a essere manlevato.
- 11.3 Il Fondo, nella più ampia misura consentita a norma delle leggi e dei regolamenti applicabili, manleverà, manterrà indenne ed esonererà qualsiasi Soggetto Manlevato relativamente alle Richieste di Risarcimento derivanti da o in relazione a qualsiasi azione od omissione relativa al Fondo da parte di tale Soggetto Manlevato, ivi inclusi gli importi pagati in ottemperanza di sentenze, in via transattiva, per multe o sanzioni e le ragionevoli parcelle e spese legali sostenute in relazione alla preparazione o alla difesa di qualsiasi indagine, azione, causa, arbitrato o altro procedimento, sia civile che penale.

- 11.4 I Soggetti Manlevati non saranno manlevati dal Fondo in relazione a questioni per le quali sia stata accertata, con sentenza definitiva e irrevocabile di un tribunale di giurisdizione competente, la loro responsabilità per dolo, malafede o colpa grave. In caso di transazione, l'indennizzo sarà riconosciuto solo in relazione alle questioni coperte dalla transazione per le quali il Fondo è stato informato da un consulente legale che il soggetto da manlevare non ha agito con dolo, malafede o colpa grave. Il diritto di indennizzo di cui sopra non esclude altri diritti che spettano al Soggetto Manlevato.
- 11.5 Anche gli agenti e i Fornitori di Servizi del Fondo, nonché i loro amministratori, dirigenti, funzionari e dipendenti, possono beneficiare di una manleva da parte del Fondo, come può essere ulteriormente previsto nel Prospetto e in base ai termini e alle disposizioni dei relativi contratti di servizio.
- 11.6 Un Soggetto Manlevato che richieda l'indennizzo ai sensi della presente Sezione 11 "Indennizzo" dovrà, su richiesta ragionevole, ottenere in anticipo dal Fondo le spese (incluse le spese legali e i costi) ragionevolmente sostenute da tale Soggetto Manlevato per la difesa in qualsiasi procedimento contro tale Soggetto Manlevato prima del suo esito finale; ciò a condizione che tale Soggetto Manlevato abbia acconsentito per iscritto a rimborsare l'importo in questione al Fondo nel caso in cui si determini in ultima analisi che non abbia il diritto a essere indennizzato come autorizzato nella presente Sezione 11 "Indennizzo".
- 11.7 Il diritto di qualsiasi Soggetto Manlevato all'indennizzo qui previsto in merito a eventuali danni sarà cumulativo e in aggiunta a tutti i diritti a cui tale Soggetto Manlevato potrebbe altrimenti avere diritto per contratto o per legge. L'obbligo di indennizzo del Fondo nei confronti di un Soggetto Manlevato in relazione a qualsiasi danno sarà ridotto da qualsiasi pagamento di indennizzo effettivamente ricevuto da tale Soggetto Manlevato da un Investimento in relazione agli stessi danni.

12. TASSAZIONE

- 12.1 Le considerazioni esposte di seguito devono essere intese come una sintesi di principi fiscali selezionati e non costituiscono una consulenza fiscale, non si deve fare affidamento su di esse e non sostituiscono la consulenza fiscale.
- 12.2 Gli Investitori devono consultare i propri consulenti professionali in merito alle possibili conseguenze fiscali dell'acquisto, della detenzione, del rimborso, della conversione, del trasferimento o della vendita di qualsiasi Azione ai sensi delle leggi dei loro Paesi di cittadinanza, residenza, domicilio, presenza o costituzione.

Status fiscale in Lussemburgo

- 12.3 La Sezione 12 "*Tassazione*" è una breve sintesi di alcuni importanti principi fiscali lussemburghesi in relazione al Fondo, la quale si basa sulle norme di legge e di regolamento attualmente in vigore e applicati in Lussemburgo alla data del presente Prospetto. Le normative possono essere soggette a cambiamenti con breve preavviso, anche con effetto retroattivo.
- 12.4 La presente Sezione 12 "*Tassazione*" non mira ad essere una sintesi completa delle normative e delle prassi fiscali attualmente applicabili in Lussemburgo e non contiene alcuna dichiarazione in merito al trattamento fiscale di un investimento in un Comparto in qualsiasi altra giurisdizione. La presente Sezione 12 "*Tassazione*" non tratta altresì la tassazione del Fondo in altre giurisdizioni o di

eventuali società controllate o intermedie del Fondo, nonché di un Investimento in cui il Fondo detiene una partecipazione in qualsiasi giurisdizione.

Tassazione del Fondo

- 12.5 Ai sensi dell'attuale legge e prassi amministrativa lussemburghese, il Fondo non è soggetto all'imposta sul reddito delle società (*impôt sur le revenu des collectivités*), all'imposta sulle plusvalenze, all'imposta commerciale comunale (*impôt commercial commun*), all'imposta sul patrimonio netto (*impôt sur la fortune*) né all'imposta di sottoscrizione (*taxe d'abonnement*), nella misura in cui ciascun Comparto si qualifica come ELTIF in Lussemburgo. In caso contrario, il Comparto costituito come Fondo OICR Parte II e non qualificabile come ELTIF sarà soggetto a un'imposta di sottoscrizione annuale (*taxe d'abonnement*) con un'aliquota annua dello 0,05% sulla base del patrimonio netto totale del Comparto del Fondo OICR Parte II, valutato alla fine di ogni trimestre di calendario.
- 12.6 Per beneficiare dell'esenzione dall'imposta di sottoscrizione riservata agli ELTIF, il Fondo e ciascun Comparto, se del caso, devono indicare separatamente il valore delle proprie attività nette idonee nelle dichiarazioni periodiche dell'imposta di sottoscrizione.
- 12.7 Nessun'altra imposta di bollo o di altro tipo è dovuta per l'emissione di Azioni da parte del Fondo o di un Comparto, ad eccezione di un'imposta di registro forfettaria di 75,00 euro da versare al momento della costituzione e di ogni futura modifica dello Statuto.
- 12.8 Le distribuzioni di dividendi effettuate dal Fondo o da un Comparto non sono soggette a ritenuta fiscale in Lussemburgo.
- 12.9 Il Fondo (unitamente a qualsiasi Comparto) è considerato in Lussemburgo come un soggetto passivo ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ("**IVA**") senza alcun diritto di detrazione dell'IVA a monte. In Lussemburgo si applica un'esenzione IVA per i servizi che si qualificano come servizi di gestione di fondi (ad esempio, i servizi forniti dal GEFIA al Fondo). Altri servizi forniti al Fondo o a un Comparto potrebbero potenzialmente essere soggetti a IVA e richiedere la registrazione IVA del Fondo in Lussemburgo, a seguito della quale il Fondo sarà in grado di adempiere il proprio dovere di autodeterminazione dell'IVA che si ritiene dovuta in Lussemburgo sui servizi imponibili (o sui beni, in una certa misura) acquistati all'estero.
- 12.10 In linea di principio, in Lussemburgo non sussiste alcun obbligo di versamento dell'IVA in relazione ai pagamenti effettuati dal Fondo (o dal Comparto) ai propri Investitori, nella misura in cui tali pagamenti siano collegati alla sottoscrizione delle Azioni e non costituiscano pertanto il corrispettivo ricevuto per la prestazione di servizi imponibili.
- 12.11 Il Fondo si impegna a garantire di non essere residente a fini fiscali in una giurisdizione diversa dal Lussemburgo.
- 12.12 Quella che segue è una panoramica di altissimo livello (e non esaustiva) delle potenziali implicazioni sul Fondo delle norme del Secondo Pilastro, in virtù delle quali viene applicato un sistema di imposizione integrativa (le denominate imposte complementari) per portare l'aliquota effettiva di determinati contribuenti in una giurisdizione all'aliquota minima del 15%. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della legge lussemburghese del 22 dicembre 2023 sulla tassazione minima

effettiva ("**Legge Lussemburghese sul Secondo Pilastro**"), le regole del Secondo Pilastro del Lussemburgo si applicheranno in linea di principio a qualsiasi entità costitutiva lussemburghese che sia membro di un cosiddetto gruppo di imprese multinazionali ("**MNE**") (ovvero qualsiasi gruppo che includa almeno un'entità o una stabile organizzazione non situata nella giurisdizione della capogruppo, o "UPE", come definita nella Legge Lussemburghese sul Secondo Pilastro), o di un gruppo nazionale di grandi dimensioni, con un fatturato annuo pari o superiore a 750.000.000 euro nel bilancio consolidato della capogruppo in almeno due dei quattro esercizi fiscali immediatamente precedenti quello in esame ("**Entità Costitutiva Lussemburghese**"). Di conseguenza, un'Entità Costituente lussemburghese può diventare soggetta, qualora siano soddisfatte alcune altre condizioni, a una delle seguenti imposte complementari del Secondo Pilastro: (a) un'imposta complementare minima nazionale qualificata (applicabile agli esercizi fiscali a partire dal 31 dicembre 2023) (Qualified Domestic Minimum Top-up Tax o "**QDMTT**"), (b) un'imposta complementare denominata imposta minima integrativa (Income Inclusion Rule o "**IIR**") (applicabile agli esercizi fiscali a partire dal 31 dicembre 2023) o (c) un'imposta complementare denominata imposta minima suppletiva (Undertaxed Profits Rule, "**UTPR**") (applicabile agli esercizi fiscali a partire dal 31 dicembre 2024). L'imposta complementare nazionale qualificata, l'imposta complementare IIR e l'imposta complementare UTPR sono denominate collettivamente "**Imposte Complementari del Secondo Pilastro**". Le Imposte Complementari del Secondo Pilastro sono calcolate e applicate in base alle singole giurisdizioni, secondo un approccio di tipo "top-down". Sebbene non si preveda che il Fondo sia considerato una capogruppo ai sensi della Legge Lussemburghese sul Secondo Pilastro, potrebbe comunque diventare parte di un gruppo MNE che rientra nell'ambito di applicazione di tale legge (ad esempio, nel caso in cui il Fondo sia consolidato finanziariamente, voce per voce, con un Investitore e venga raggiunta la soglia di 750.000.000 euro). In tal caso, le Imposte Complementari del Secondo Pilastro del Lussemburgo possono essere riscosse dal Fondo e/o da eventuali controllate lussemburghesi, in base a specifiche esclusioni, scelte e regole di deroga. Le Imposte Complementari del Secondo Pilastro possono anche nascere a livello locale, nella giurisdizione di un determinato Investitore o di una determinata controllata (cioè, altrove nella struttura), anche quando il Fondo non fa parte di un gruppo MNE che rientra nell'ambito di applicazione delle norme del Secondo Pilastro (ad esempio, nel caso in cui una controllata sia consolidata finanziariamente, voce per voce, e sia soddisfatta la soglia di 750.000.000 euro). Gli Investitori dovranno effettuare la propria valutazione del Secondo Pilastro in linea con le norme nazionali applicabili nella propria giurisdizione di residenza fiscale e forniranno tutte le informazioni che qualsiasi soggetto riterrà rilevanti al fine di valutare le potenziali implicazioni del Secondo Pilastro sulla struttura del fondo (comprese le sue controllate).

Tassazione lussemburghese degli Investitori (principi generali selezionati)

- 12.13 Si prevede che gli Investitori del Fondo/Comparto siano residenti fiscali in molti Paesi diversi, per cui, ad eccezione dei casi selezionati e limitati menzionati di seguito, il presente Prospetto non tenta di riassumere le conseguenze fiscali per ciascun Investitore che sottoscrive, converte, detiene, rimborsa o altrimenti acquisisce o cede azioni del Fondo/Comparto. Tali conseguenze possono variare a seconda della legge applicabile e delle prassi comuni nel Paese di nazionalità, residenza o sede dell'attività, così come delle circostanze personali dell'investitore.

- 12.14 Il trattamento fiscale dei proventi del Fondo a livello di investitore dipende dalle particolari normative fiscali applicabili a quest'ultimo. Per informazioni sulla tassazione a livello di investitore, si consiglia agli Investitori di informarsi e di rivolgersi al proprio consulente legale o fiscale in merito alle potenziali conseguenze o altre implicazioni relative alla sottoscrizione, al possesso, all'acquisizione, al trasferimento e alla cessione di azioni che si applicano al loro Paese di origine, residenza o domicilio.
- 12.15 Un Investitore non sarà considerato residente in Lussemburgo ai fini fiscali per il solo fatto di detenere e/o cedere azioni o di esercitare, soddisfare o far valere i diritti connessi. Ai sensi della legislazione vigente, gli Investitori non sono soggetti ad alcuna imposta sulle plusvalenze, sul reddito o alla fonte in Lussemburgo (ad eccezione di coloro che sono domiciliati, residenti o che hanno una stabile organizzazione in Lussemburgo a cui possono essere attribuite le loro Azioni e ad eccezione anche dell'imposta lussemburghese sulle donazioni, ma solo nel caso in cui la donazione sia effettuata in base a un atto firmato davanti a un notaio lussemburghese o che sia registrato in Lussemburgo).

Tassazione lussemburghese degli Investitori residenti

- 12.16 Gli Investitori residenti in Lussemburgo non sono soggetti all'imposta sul reddito lussemburghese sul rimborso del loro capitale sociale, fatte salve le norme generali antiabuso. I dividendi o le altre distribuzioni di azioni a persone fisiche residenti in Lussemburgo, che agiscono nell'ambito del loro patrimonio privato o delle loro attività professionali o imprenditoriali, sono soggetti all'aliquota fiscale standard progressiva (comprensiva di un contributo aggiuntivo dell'1,4% per l'assicurazione di non autosufficienza).
- 12.17 Le plusvalenze derivanti dalla vendita, dalla cessione o dal rimborso di azioni da parte di persone fisiche, residenti in Lussemburgo, che agiscono nell'ambito della gestione del loro patrimonio privato, non sono soggette all'imposta sul reddito in Lussemburgo, a condizione che tali plusvalenze non siano considerate né plusvalenze speculative né plusvalenze derivanti da una partecipazione sostanziale. Le plusvalenze sono considerate speculative e quindi soggette alla normale aliquota d'imposta sul reddito se la cessione delle azioni avviene entro sei (6) mesi dalla loro acquisizione. Una partecipazione è considerata sostanziale in singoli casi, in particolare se (i) l'azionista, da solo o insieme al coniuge o al partner e/o ai figli minori, direttamente o indirettamente, in qualsiasi momento nei cinque (5) anni precedenti la realizzazione della plusvalenza, detiene o ha detenuto più del dieci per cento (10%) del capitale sociale del fondo, o (ii) l'azionista ha acquisito a titolo gratuito, nei cinque (5) anni precedenti il trasferimento, una partecipazione che costituiva una partecipazione sostanziale nelle mani del cedente (o dei cedenti in caso di successivi trasferimenti gratuiti nello stesso periodo di cinque anni). Le plusvalenze derivanti da una partecipazione sostanziale realizzate dopo oltre sei (6) mesi dalla loro acquisizione sono soggette all'imposta sul reddito secondo il "metodo dell'aliquota dimezzata globale" (in cui l'aliquota media applicabile al reddito totale viene calcolata in base alle aliquote progressive dell'imposta sul reddito e la metà dell'aliquota media viene applicata alle plusvalenze derivanti dalla partecipazione sostanziale). Il termine cessione può comprendere la vendita, la permuta, il conferimento o un altro tipo di cessione della partecipazione al capitale. Le plusvalenze realizzate dalla cessione di azioni da parte di un azionista persona fisica residente che agisce nell'ambito della gestione della propria attività professionale/imprenditoriale possono essere soggette alla normale aliquota dell'imposta sul reddito. La plusvalenza imponibile è calcolata come la differenza

tra il prezzo di cessione delle azioni e il loro costo di acquisizione o il valore contabile (a seconda di quale sia il più basso).

- 12.18 Gli Investitori corporate residenti in Lussemburgo (*sociétés de capitaux*) devono includere le plusvalenze derivanti dalla vendita, dalla cessione o dal rimborso di azioni nel loro reddito imponibile ai fini della determinazione dell'imposta lussemburghese sul reddito (nella misura in cui non si applicano eventuali esenzioni). La plusvalenza imponibile è calcolata come la differenza tra il prezzo di vendita, di rivendita o di rimborso delle azioni e il costo di acquisizione o il valore contabile delle azioni vendute o rimborsate (a seconda di quale sia il più basso).

Imposta di sottoscrizione belga

- 12.19 Il Fondo può essere soggetto a un'imposta annuale dello 0,0925% sulla parte del valore delle quote del fondo collocate tramite Intermediari Finanziari belgi; tale imposta è inclusa nelle Spese Operative e Amministrative nella Sezione 9.13 della presente Parte Generale e sarà versata dalla Classe di Azioni interessata nell'arco di un anno degli investimenti effettuati nei Comparti. L'imposta è dovuta al Regno del Belgio finché il Fondo è autorizzato alla distribuzione al pubblico in quel Paese. Attualmente vi sono alcune incertezze sull'applicazione di tale imposta agli ELTIF, ma è più opportuno considerare che sia applicabile non appena il Fondo è autorizzato alla distribuzione al pubblico nel Paese.

Altri aspetti fiscali applicabili al Fondo e agli Investitori

- 12.20 I dividendi, le plusvalenze e gli eventuali interessi percepiti dal Fondo o da un Comparto da investimenti (compresi gli investimenti sotto forma di titoli di emittenti non lussemburghesi) possono essere soggetti a imposte e/o ritenute alla fonte prelevate dalle giurisdizioni di provenienza dei proventi o delle plusvalenze ad aliquote variabili, e tali imposte (alla fonte) di solito non sono recuperabili (sebbene il Fondo o il Comparto possa essere qualificato per l'applicazione di riduzioni o esenzioni dalle ritenute alla fonte ai sensi di alcuni trattati sulla doppia imposizione conclusi dal Lussemburgo, soggetti a valutazione caso per caso). In particolare, gli Investitori devono essere consapevoli del fatto che il Lussemburgo impone una ritenuta alla fonte (con un'aliquota attuale del 15%) sui dividendi pagati da società lussemburghesi (anche se, come sopra indicato, le distribuzioni di dividendi effettuate dal Fondo stesso non dovrebbero essere soggette alla ritenuta alla fonte lussemburghese).
- 12.21 Il Fondo o un Comparto può essere soggetto a determinate altre imposte estere, che generalmente non sono recuperabili (fatte salve alcune esenzioni o riduzioni basate sulle normative locali o sulle convenzioni contro la doppia imposizione concluse dal Lussemburgo). È impossibile prevedere l'aliquota delle imposte estere a cui il Fondo o un Comparto potrebbe essere soggetto, poiché non è noto l'ammontare delle attività da investire nei vari Paesi e la capacità del Fondo o di un Comparto di ridurre tali imposte. La responsabilità del Fondo o di un Comparto per le imposte estere, nonché la sua capacità di ridurre tali imposte, sarà valutata caso per caso al momento dell'investimento.
- 12.22 Le informazioni sopra riportate costituiscono una sintesi delle questioni fiscali che potrebbero sorgere in Lussemburgo e non mirano a offrire una panoramica completa degli aspetti fiscali che potrebbero interessare un potenziale Investitore. Si prevede che i potenziali Investitori possano essere soggetti residenti, domiciliati, costituiti o presenti a fini fiscali in molti Paesi diversi, di conseguenza

nel presente Prospetto non si tenta di riassumere le conseguenze fiscali, per ciascun potenziale Investitore, della sottoscrizione, della conversione, della detenzione, del rimborso o di altra acquisizione o cessione di Azioni del Fondo o di un Comparto. Poiché tali conseguenze fiscali varieranno in base alle normative e alle prassi attualmente in vigore nel Paese di cittadinanza, residenza, domicilio, presenza o costituzione di un potenziale Investitore e in base alla sua situazione individuale, si consiglia ai potenziali Investitori di consultare propri consulenti fiscali professionali di fiducia in relazione all'investimento nel Fondo o nel Comparto in base alle leggi del proprio Paese di cittadinanza, residenza, domicilio, presenza o costituzione.

Futuri cambiamenti delle leggi applicabili

12.23 La precedente sintesi delle conseguenze fiscali in Lussemburgo di un investimento nel Fondo o in un Comparto, nonché dell'operatività di quest'ultimo, si basa su norme di legge e di regolamento che possono variare in seguito ad azioni legislative, giudiziarie o amministrative. Esiste la possibilità che possano essere emanate altre leggi (anche con effetto retroattivo) le quali potrebbero assoggettare il Fondo o il Comparto a imposte o comportare per gli Investitori una tassazione più elevata in relazione al loro investimento nel Fondo o in un Comparto. Si consiglia ai potenziali Investitori di consultare regolarmente propri consulenti fiscali professionali di fiducia in merito alle possibili conseguenze fiscali della sottoscrizione, dell'acquisto, della detenzione, del rimborso, della conversione o della vendita del proprio investimento in qualsiasi Comparto ai sensi delle leggi del proprio Paese di cittadinanza, residenza, domicilio o costituzione.

Foreign Account Tax Compliance Act

12.24 Nella presente Sezione, i termini definiti avranno il significato ad essi attribuito nell'Accordo Intergovernativo con il Lussemburgo (come definito nella presente Sezione), se non diversamente specificato nel presente Prospetto. Ogni riferimento al "Fondo" nelle seguenti disposizioni della presente Sezione "Foreign Account Tax Compliance Act" deve essere considerato come comprensivo dei rispettivi "Comparti", a seconda dei casi.

12.25 Le disposizioni denominate Foreign Account Tax Compliance del Hiring Incentives to Restore Employment Act (comunemente nota come "**FATCA**") impongono in generale un nuovo regime di segnalazione e la potenziale applicazione di una ritenuta del 30% in relazione a (i) determinati redditi di fonte statunitense (compresi dividendi e interessi) e ai proventi lordi derivanti dalla vendita o da altre cessioni di beni che possono produrre interessi o dividendi di fonte statunitense ("**Pagamenti Soggetti a Ritenuta**") e (ii) a partire da non prima di due anni dopo la data di pubblicazione nel Registro federale degli Stati Uniti delle norme definitive che definiscono i denominati "**Pagamenti Esteri Passthru**", una parte di determinati pagamenti di fonte non statunitense provenienti da entità non statunitensi che hanno sottoscritto Accordi FFI (come definiti di seguito) nella misura in cui sono attribuibili a Pagamenti Soggetti a Ritenuta ("**Pagamenti Passthru**"). In generale, tali le norme sono state concepite al fine di richiedere la comunicazione all'Internal Revenue Service ("**IRS**") della proprietà diretta e indiretta di conti ed entità non statunitensi da parte di soggetti statunitensi, con l'applicazione del regime di ritenuta d'acconto del 30% nel caso in cui non vengano fornite le informazioni richieste sulla proprietà statunitense.

- 12.26 In virtù di tali regole, in generale, tutti i Pagamenti Soggetti a Ritenuta e i Pagamenti Passthru ricevuti da un'Istituzione Finanziaria Straniera ("**FFI**") vengono assoggettati a una ritenuta del 30% (comprensiva della quota attribuibile agli investitori non statunitensi), a meno che la FFI stipuli un accordo con l'IRS ("**Accordo FFI**") o si conformi ai termini di un accordo intergovernativo applicabile ("**Accordo Intergovernativo**"). Ai sensi di un Accordo con FFI o di un Accordo Intergovernativo applicabile, una FFI sarà generalmente tenuta a fornire informazioni, dichiarazioni e deroghe alla legge non statunitense, secondo quanto necessario per conformarsi alle disposizioni delle nuove norme, comprese le informazioni relative ai suoi titolari di conti statunitensi, diretti e indiretti.
- 12.27 I governi del Lussemburgo e degli Stati Uniti hanno stipulato un Accordo Intergovernativo in materia di FATCA ("**Accordo Intergovernativo con il Lussemburgo**"), recepito dalla legge del 24 luglio 2015 ("**Legge FATCA**"). A condizione che il Fondo aderisca a tutti i termini applicabili dell'Accordo Intergovernativo con il Lussemburgo e della Legge FATCA, non sarà soggetto a ritenuta né sarà generalmente tenuto a operare trattenute sui pagamenti che effettua ai sensi del FATCA (tranne nel momento in cui si applicherà il sistema passthru e quindi solo per i pagamenti effettuati a "**FFI Non Partecipanti**"). Il Fondo non dovrà inoltre stipulare un Accordo FFI con l'IRS, bensì sarà tenuto a ottenere informazioni sui titolari di conti e a riferire alcune di queste informazioni alle autorità fiscali lussemburghesi che, a loro volta, le comunicheranno all'IRS. Tali informazioni, che possono includere dati personali (inclusi, a titolo esemplificativo, nome, indirizzo, Paesi di residenza fiscale, data e luogo di nascita e numeri di identificazione fiscale di qualsiasi persona fisica soggetta a segnalazione) e alcuni dati finanziari relativi alle Azioni in questione (tra cui il loro saldo o valore e i pagamenti lordi effettuati), saranno trasferiti dall'amministrazione fiscale lussemburghese alle autorità competenti delle pertinenti giurisdizioni estere in conformità a e nel rispetto della legislazione lussemburghese e degli accordi internazionali pertinenti.
- 12.28 In determinate circostanze, il Fondo può ritirare la partecipazione di un Investitore non conforme in qualsiasi Comparto ovvero costituire e gestire un veicolo di investimento organizzato negli Stati Uniti che sia trattato come una "partnership nazionale" ai fini della Sezione 7701 dell'Internal Revenue Code del 1986, e successive modificazioni, trasferendo la partecipazione dell'Investitore a tale veicolo di investimento. Né il Fondo né altri soggetti si assumono alcuna responsabilità per le conseguenze che possono derivare da informazioni incomplete o inesatte fornite al Fondo (o ai suoi delegati). Agli Investitori che non ottemperano alle richieste di informazioni del Fondo potranno essere addebitate le imposte e le penali a cui il Fondo è soggetto a causa della mancata comunicazione di informazioni complete e accurate da parte di tali Investitori.
- 12.29 Ogni Investitore e ogni Cessionario di un interesse dell'Investitore nel Fondo fornirà (anche tramite aggiornamenti) al Fondo, o a qualsiasi terzo designato dal Fondo (un "**Terzo Designato**"), con le modalità e nei tempi ragionevolmente richiesti dal Fondo (anche tramite certificazione elettronica) tutte le informazioni, le dichiarazioni, le rinunce e i moduli relativi all'Investitore (o al Soggetto che controlla l'Investitore, se pertinente) che saranno ragionevolmente richiesti dal Fondo o dal Terzo Designato per assisterlo nell'adempimento dei pertinenti requisiti FATCA. Ciascun Investitore si impegna a fornire, su richiesta del Fondo, tale documentazione, comprensiva, nel caso di un'entità estera passiva non finanziaria/un'entità non finanziaria, di quella relativa ai Soggetti che lo controllano, unitamente alla documentazione di supporto richiesta. Allo stesso modo, ogni Investitore si impegna a fornire attivamente al Fondo entro trenta (30)

giorni qualsiasi informazione che possa influire sul suo status, come ad esempio un nuovo indirizzo postale o di residenza.

- 12.30 Sebbene il Fondo cercherà di adempiere qualsiasi obbligo impostogli per evitare l'applicazione della ritenuta fiscale FATCA, non è possibile garantire che il Fondo sia in grado di adempiere tali obblighi in quanto ciò dipende anche dalla conformità FATCA degli Investitori. Nel caso in cui il Fondo diventi soggetto a ritenuta alla fonte o a sanzioni per via del regime FATCA, il valore delle Azioni detenute dagli Investitori potrebbe subire perdite rilevanti. Il mancato ottenimento da parte del Fondo di tali informazioni da parte di ciascun Investitore e della loro trasmissione alle autorità fiscali lussemburghesi potrebbe far scattare l'applicazione della ritenuta del 30% sui pagamenti di redditi di fonte statunitense e sui proventi della vendita di beni immobili o altre attività che potrebbero dare origine a interessi e dividendi di fonte statunitense, nonché a sanzioni.
- 12.31 Agli Investitori che non ottemperano alle richieste di documentazione del Fondo potranno essere addebitate le imposte e/o le penali a cui il Fondo è soggetto in conseguenza a causa della mancata comunicazione di informazioni da parte di tali Investitori, di cui il Fondo, a propria esclusiva discrezione, potrà rimborsare le Azioni.
- 12.32 Ogni potenziale Investitore dovrebbe consultare i propri consulenti fiscali di fiducia in merito ai requisiti previsti dal FATCA in relazione alla propria situazione. Gli Investitori che investono tramite intermediari devono verificare se e come questi ultimi rispettano le normative statunitensi in materia di ritenuta d'acconto e di comunicazione.

Common Reporting Standard

- 12.33 Nella presente Sezione, i termini definiti avranno il significato ad essi attribuito nel CRS e nella Legge CRS (come definiti nella presente Sezione), se non diversamente specificato nel presente Prospetto. Ogni riferimento al "Fondo" nelle seguenti disposizioni della presente Sezione "*Common Reporting Standard*" deve essere considerato come comprensivo dei rispettivi "Comparti", a seconda dei casi.
- 12.34 L'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ha sviluppato un nuovo standard globale per lo scambio automatico annuale di informazioni finanziarie tra le autorità fiscali ("**CRS**"), il quale è stato recepito nel diritto interno lussemburghese attraverso la legge del 18 dicembre 2015 relativa allo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari e sulle questioni fiscali e che attua la direttiva UE 2014/107/UE ("**Legge CRS**"). In virtù di tale norma possono essere imposti obblighi al Fondo (e quindi a qualsiasi Comparto) e al suo Investitore, se il Fondo è effettivamente considerato un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione ai sensi del CRS. In questa prospettiva, il Fondo potrebbe essere tenuto a condurre una due diligence e a ottenere (tra l'altro) la conferma del domicilio fiscale (attraverso il rilascio di moduli di autocertificazione da parte dell'Investitore), del numero di identificazione fiscale e della classificazione CRS dell'Investitore al fine di adempiere i propri obblighi legali ai sensi della Legge CRS.
- 12.35 Di conseguenza, un'Istituzione Finanziaria Lussemburghese Tenuta alla Comunicazione è soggetta all'obbligo di comunicare annualmente alle autorità fiscali lussemburghesi informazioni personali e finanziarie relative, tra l'altro, all'identificazione, alle partecipazioni e ai pagamenti effettuati a favore di (i)

determinati titolari di partecipazioni che si qualificano come Persone Oggetto di Comunicazione e (ii) Soggetti controllanti di determinate entità non finanziarie ("**NFE**") che sono a loro volta Persone Oggetto di Comunicazione. Tali informazioni, come esaustivamente indicato nell'Allegato I della Legge CRS ("**Informazioni**"), comprenderanno i dati personali relativi alle Persone Oggetto di Comunicazione.

- 12.36 Al fine di adempiere gli obblighi di comunicazione previsti dalla Legge CRS, l'Istituzione Finanziaria Lussemburghese Tenuta alla Comunicazione dipenderà dal fatto che ciascun Investitore che detiene partecipazioni le fornisca le informazioni pertinenti e le prove documentali a sostegno. L'Istituzione Finanziaria Lussemburghese Tenuta alla Comunicazione provvederà poi a trattare i dati e le informazioni per le finalità previste dalla Legge CRS.
- 12.37 Ogni Investitore e ogni Cessionario di un interesse dell'Investitore nel Fondo fornirà (anche tramite aggiornamenti) al Fondo, o a un "Terzo Designato", con le modalità e nei tempi ragionevolmente richiesti dal Fondo (anche tramite certificazione elettronica) tutte le informazioni, le dichiarazioni, le rinunce e i moduli relativi all'Investitore (o al Soggetto che controlla l'Investitore, se pertinente) che saranno ragionevolmente richiesti dal Fondo o dal Terzo Designato per assisterlo nell'adempimento dei pertinenti requisiti CRS.
- 12.38 Ogni Investitore ha il diritto di accedere ai dati trattati e comunicati dall'Istituzione Finanziaria Lussemburghese Tenuta alla Comunicazione alle autorità fiscali del Lussemburgo e di correggere tali dati, se necessario. I dati ottenuti dall'Istituzione Finanziaria Lussemburghese Tenuta alla Comunicazione verranno trattati in conformità al Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE 2016/679) nonché a qualsiasi normativa di attuazione e agli orientamenti disponibili delle autorità competenti per la protezione dei dati.
- 12.39 Ciascun Investitore è informato del fatto che i dati e le informazioni di cui sopra verranno comunicati alle autorità fiscali lussemburghesi su base annua per le finalità definite dalla Legge CRS. Le autorità fiscali lussemburghesi, sotto la propria responsabilità, scambieranno infine le informazioni comunicate con l'autorità competente della Giurisdizione Oggetto di Comunicazione. Le Persone Oggetto di Comunicazione, i titolari di conti individuali e i Soggetti che controllano le NFE passive devono essere informati del trattamento dei loro dati personali e che parte di tali informazioni serviranno come base per la comunicazione annuale alle autorità fiscali lussemburghesi.
- 12.40 Ciascun Investitore si impegna a informare l'Istituzione Finanziaria Lussemburghese Tenuta alla Comunicazione entro trenta (30) giorni dal ricevimento di tale comunicazione qualora i dati personali ivi contenuti non siano accurati e a fornire tutti i documenti giustificativi di eventuali modifiche relative alle Informazioni in seguito al verificarsi di tali modifiche.
- 12.41 Ai sensi della normativa lussemburghese in materia, la mancata osservanza della suddetta legislazione, in relazione agli obblighi di due diligence e di comunicazione, può comportare sanzioni pecuniarie fino a 250.000 euro e fino allo 0,5% degli importi che avrebbero dovuto essere oggetto di comunicazione.
- 12.42 Gli aspetti fiscali e di altro tipo descritti nel presente Prospetto non costituiscono e non devono essere considerate alla stregua di una consulenza legale o fiscale per i potenziali Investitori, i quali devono consultare i propri consulenti di fiducia in merito alle norme di legge e di regolamento in ambito fiscale di qualsiasi altra

giurisdizione a loro applicabile. Di conseguenza, tutti gli Investitori sono caldamente invitati a consultare i propri consulenti fiscali di fiducia, alla luce della loro particolare situazione e di eventuali norme fiscali speciali a cui possono essere soggetti, in merito alle conseguenze fiscali dell'acquisizione, della detenzione e della cessione di interessi nel Fondo, ai sensi delle leggi del loro Paese di costituzione, stabilimento, cittadinanza, residenza o domicilio.

- 12.43 Ogni potenziale Investitore dovrebbe consultare i propri consulenti fiscali di fiducia in merito ai requisiti previsti dal CRS in relazione alla propria situazione, nonché al fine di determinare la propria residenza fiscale. Gli Investitori che investono tramite intermediari devono verificare se e come questi ultimi rispettano le normative in materia di comunicazione CRS.

DAC 6

- 12.44 La direttiva relativa alla cooperazione amministrativa (DAC) è stata modificata dalla direttiva 2018/822/UE del Consiglio del 25 maggio 2018 per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale in relazione agli accordi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica ("**DAC 6**") ed è stata attuata in Lussemburgo con la legge del 25 marzo 2020, e successive modificazioni ("**Legge DAC 6**"). Ai sensi della DAC 6, la consulenza fornita e i servizi prestati in relazione ad accordi transfrontalieri di pianificazione fiscale che si qualificano come accordi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica (ai sensi della DAC 6) possono dover essere comunicati alle autorità fiscali competenti dagli intermediari o dal contribuente stesso. Le autorità fiscali competenti scambieranno quindi automaticamente tali informazioni all'interno dell'UE attraverso una banca dati centralizzata. Qualsiasi soggetto che progetta, commercializza, organizza, mette a disposizione per l'attuazione o gestisce l'attuazione di un accordo transfrontaliero deve essere considerato un intermediario.
- 12.45 Il Fondo controllerà attentamente se qualsiasi accordo relativo alle proprie attività (comprese, a tal fine, le attività svolte in relazione a un Comparto) costituisca o formi parte di un accordo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica ai fini della DAC 6, come attuata di volta in volta in qualsiasi giurisdizione pertinente. Il Fondo non è tenuto a considerare le potenziali implicazioni della DAC 6 in relazione agli Investitori. I potenziali Investitori devono consultare propri consulenti di fiducia in merito alle conseguenze dell'investimento nelle Azioni del Fondo o di un Comparto nel contesto della DAC 6, come di volta in volta attuata in tutte le giurisdizioni per loro pertinenti.

Fornitura e divulgazione di Informazioni Fiscali

- 12.46 Ciascun Investitore si adopererà, nella misura del possibile, al fine di fornire tempestivamente al Fondo (o al GEFIA) o al pertinente Gestore del Portafoglio, se del caso, le informazioni, le certificazioni, le dichiarazioni e i moduli relativi all'Investitore (ivi incluse le informazioni relative ai suoi proprietari diretti o indiretti, ai titolari di conti e ai soggetti che lo controllano) in possesso dell'Investitore o ragionevolmente a sua disposizione ("**Informazioni Fiscali**") e che il Fondo (o il GEFIA o il pertinente Gestore del Portafoglio, se del caso) potrà ragionevolmente richiedere di volta in volta, in modo da consentire:
- (a) al Fondo o a un Comparto di valutare e rispettare tutti i requisiti legali, fiscali e normativi applicabili, presenti e futuri, sia in relazione agli investimenti o agli investimenti proposti, sia in altro modo (nella misura

consentita dalla legge), ovvero di soddisfare le richieste effettive o previste di qualsiasi autorità di regolamentazione o autorità fiscale in qualunque giurisdizione;

- (b) al Fondo, a un Comparto, al GEFIA, al pertinente Gestore del Portafoglio (se applicabile) o a una delle rispettive Affiliate di rispettare (i) tutti gli obblighi legali e/o fiscali applicabili (ivi inclusa la presentazione delle dichiarazioni fiscali), (ii) i regimi di comunicazione delle informazioni, ivi inclusi i regimi DAC, FATCA e CRS ("**Regimi di Comunicazione delle Informazioni**"), ATAD e il Secondo Pilastro, applicabili a qualsiasi entità pertinente (cioè, anche altrove nella struttura), o ai potenziali Investitori, (iii) la raccolta e la condivisione di informazioni, (iv) i requisiti normativi e (v) le leggi antiriciclaggio, "know your client", contro i reati finanziari, di contratto al finanziamento del terrorismo o altre leggi, regolamenti, ordinanze o linee guida amministrative di un'autorità governativa, in relazione agli Investimenti, agli Investimenti proposti o in altro modo (nella misura consentita dalla legge);
- (c) al Fondo o a un Comparto di determinare (a livello del Fondo o del Comparto e di qualsiasi veicolo intermediario della struttura) l'entità e l'adempimento di qualunque obbligo di tassazione, indeducibilità fiscale o applicazione di ritenuta d'acconto nell'ambito della struttura ai sensi di qualsiasi legge applicabile; e
- (d) il Fondo, un Comparto o le sue Affiliate per ottenere l'esenzione, la riduzione o il rimborso di qualsiasi ritenuta alla fonte o altra imposta applicata da qualunque autorità fiscale o altro ente governativo sul Fondo, su un veicolo intermedio o sugli importi versati al Fondo o a un veicolo intermedio.

12.47 Ciascun Investitore intraprenderà inoltre le azioni che il Fondo (o il GEFIA o il pertinente Gestore del Portafoglio, se del caso) potrà ragionevolmente richiedere (anche tramite aggiornamenti), al fine di consentire a qualsiasi Entità Rilevante di conformarsi o di attenuare l'imposizione fiscale ai sensi di qualsiasi Regime di Comunicazione delle Informazioni o di altre leggi fiscali (ivi incluse le Disposizioni ATAD e/o il Secondo Pilastro), e autorizza ogni Entità Rilevante a intraprendere le azioni che ragionevolmente ritenga necessarie per conformarsi o attenuare l'imposizione fiscale ai sensi di qualsiasi Regime di Comunicazione delle Informazioni, delle Disposizioni ATAD e del Secondo Pilastro (compresa la divulgazione di dati personali).

12.48 Ciascun Investitore è inoltre tenuto a informare per iscritto il Fondo di qualunque modifica di tali Informazioni Fiscali, in modo puntuale entro 20 giorni da tale modifica, nella misura in cui l'Investitore in questione sia a conoscenza di modifiche alle Informazioni Fiscali da lui fornite o del fatto che queste ultime non sono più aggiornate, nonché a fornire al Fondo un modulo, una dichiarazione o un certificato aggiornato nella misura in cui il modulo, la dichiarazione o il certificato attualmente in uso siano scaduti o le informazioni fornite siano variate.

12.49 Il Fondo avrà il diritto di divulgare alle autorità governative (Autorità Fiscali), in relazione al Fondo, le informazioni sull'identità degli Investitori e sulle rispettive Azioni del Fondo o di un Comparto che vengano richieste da tali autorità, a condizione che il Fondo (nella misura consentita dalla legge) dia comunicazione di tale divulgazione agli Investitori interessati.

- 12.50 Un Investitore indennizzerà il Fondo, il Consiglio di Amministrazione, il GEFIA, il pertinente Gestore del Portafoglio, se del caso, e gli altri Investitori per tutte le perdite, i costi, le spese, i danni, le richieste e/o i reclami (ivi incluse eventuali ritenute alla fonte, penali o interessi a carico del Fondo e/o degli Investitori) derivanti dal mancato adempimento puntuale da parte di tale Investitore dei requisiti di cui alla presente Sezione o delle richieste del Fondo, del Consiglio di Amministrazione, del GEFIA e/o del pertinente Gestore del Portafoglio, se applicabile, ai sensi della presente Sezione.
- 12.51 Se richiesto dal Fondo e/o dal GEFIA, l'Investitore dovrà prontamente sottoscrivere tutti i documenti, i pareri, gli strumenti, i certificati e le rinunce che il Fondo ragionevolmente richieda o che siano altrimenti necessari per attuare le disposizioni della presente Sezione, ovvero intraprendere le altre azioni che il Fondo, il Consiglio di Amministrazione e/o il GEFIA possano richiedere ai sensi della presente Sezione. Il Fondo, il Consiglio di Amministrazione e/o il GEFIA possono esercitare la procura loro conferita ai sensi della presente Sezione 12.51 al fine di sottoscrivere tali documenti o intraprendere tali azioni per conto di un Investitore in relazione a quanto sopra, nel caso in cui l'Investitore non vi adempia in prima persona.

Nel caso in cui (i) un Investitore non stabilisca che i pagamenti e le allocazioni a suo favore sono esenti da ritenuta o non rispetti uno dei requisiti sopra esposti e non ponga rimedio a tale mancanza, in ogni caso nel termine di 20 Giorni Lavorativi (senza tener conto del fatto che la mancata fornitura delle informazioni è avvenuta a causa della ragionevole impossibilità per l'Investitore di ottenerle) o (ii) il Fondo determini in buona fede che esiste una probabilità sostanziale di tale mancanza, e la successiva effettuazione di una distribuzione a tale Azionista/Investitore o la continuazione della partecipazione di tale Investitore al Fondo comporti (a) l'imposizione di oneri fiscali sostanziali a carico del Fondo, del GEFIA e/o del pertinente Gestore del Portafoglio (se applicabile) o di una delle rispettive Affiliate; o (b) qualsiasi soggetto sopra menzionato violi, o comunque non rispetti, qualsiasi Regime di Comunicazioni delle Informazioni o una normativa antiriciclaggio o antiterrorismo, condizioni, linee guida, norme, regolamenti, direttive, pareri, ordinanze, leggi o misure speciali di qualsiasi entità governativa a cui egli è soggetto; e il Fondo, il Consiglio di Amministrazione, il GEFIA e/o il pertinente Gestore del Portafoglio (o una delle loro Affiliate, se del caso) ritengono ragionevolmente che una delle seguenti azioni sia necessaria o auspicabile, in relazione agli aspetti questioni di conformità ai Regimi di Comunicazione delle Informazioni, tenuto conto degli interessi del Fondo e degli Investitori in generale, il Fondo, il Consiglio di Amministrazione, il GEFIA e/o il pertinente Gestore del Portafoglio (se del caso) avranno piena autorità (senza tuttavia che vi sia alcun obbligo in tal senso) a intraprendere una o più delle seguenti azioni (ogni volta informando l'Investitore):

- (a) operare le ritenute fiscali richieste ai sensi di qualsiasi legislazione, regolamento, norma o accordo applicabile;
- (b) attribuire a un Investitore qualsiasi imposta e/o altri costi a lui attribuibili, ivi inclusa qualsiasi imposta aggiuntiva derivante dalla mancata deduzione di un pagamento altrimenti deducibile (tra cui come risultato di un disallineamento da ibridi, come previsto dalle Disposizioni ATAD) o da una responsabilità del Fondo o di un Comparto derivante dall'applicazione delle Disposizioni ATAD o del Secondo Pilastro;

- (c) richiedere il rimborso delle Azioni in conformità alla relativa Sezione Speciale;
- (d) trasferire le partecipazioni di tale Investitore a un fondo parallelo o a terzi (ivi incluso un Investitore esistente) in cambio del corrispettivo negoziato dal GEFIA in buona fede per tali partecipazioni; e/o
- (e) intraprendere qualunque azione che il Fondo o il GEFIA, in buona fede, ritengano ragionevole al fine di mitigare eventuali effetti negativi di tale mancanza sul Fondo, su qualsiasi Comparto o su un altro Investitore.

12.52 Ciascun Investitore nomina irrevocabilmente il Fondo e/o il GEFIA (e il suo procuratore debitamente nominato) come suo legittimo procuratore per compiere tutte le azioni e sottoscrivere tutti i documenti che possono essere richiesti in relazione alla presente Sezione "*Fornitura e divulgazione di Informazioni Fiscali*", impegnandosi a ratificare e confermare tutte le azioni legittimamente compiute dal Fondo e/o dal GEFIA (e/o i suoi procuratori debitamente nominati) in virtù di tale procura.

Responsabilità fiscale

12.53 Se non diversamente specificato, ogni riferimento al "Fondo" nelle seguenti disposizioni della presente Sezione "*Responsabilità fiscale*" deve essere considerato come comprensivo del rispettivo "Comparto", a seconda dei casi.

12.54 Il Fondo non ha alcun obbligo di tenere conto degli interessi separati dei singoli Investitori (ivi incluse le conseguenze fiscali per i singoli investitori o cessionari) nel decidere se intraprendere (o rifiutare di intraprendere) azioni che il Fondo ha intrapreso (o non intrapreso) in buona fede e, senza pregiudizio per il resto del presente Prospetto, il Fondo non sarà responsabile di danni patrimoniali per perdite subite, passività sostenute o benefici non ottenuti dagli Investitori del Fondo in relazione a tali decisioni, purché il Fondo abbia agito in buona fede.

12.55 Tutti gli importi trattenuti (direttamente o indirettamente) ai sensi della normativa fiscale applicabile in relazione a qualsiasi pagamento o distribuzione al Fondo o a un Comparto, a un Veicolo di Partecipazione o agli Investitori, ovvero qualsiasi imposta pagata dal Fondo o da un Veicolo di Partecipazione (direttamente o indirettamente) in relazione agli Investitori possono, a esclusiva discrezione del Fondo, in ogni caso, essere trattati come importi distribuiti agli Investitori a tutti gli effetti ai sensi del presente Prospetto.

12.56 Il Fondo avrà il diritto di trattenere o far trattenere dalle distribuzioni di ciascun Investitore dal Fondo o da un Comparto gli importi a titolo di imposte o oneri analoghi richiesti dalla normativa applicabile.

12.57 Gli Investitori sono gli unici responsabili del recupero di eventuali importi trattenuti dal Fondo o da un Comparto presso l'Autorità Fiscale competente.

12.58 Gli obblighi di cui alla presente Sezione "*Responsabilità fiscale*" sopravvivranno al trasferimento o al rimborso (parziale o completo) delle Azioni, al ritiro di qualsiasi Investitore come investitore nel Fondo e allo scioglimento, alla liquidazione o alla cessazione del Fondo.

Passività potenziali

12.59 Il Fondo può (in relazione a ciascun Comparto) accantonare nei conti del Comparto in questione un importo adeguato a fronte dei futuri oneri fiscali sulla base del capitale e dei proventi nel Giorno di Valutazione, come stabilito di volta in volta dal Fondo o dal GEFIA, nonché l'importo (se del caso) che il Fondo può considerare come accantonamento adeguato in relazione a qualsiasi rischio o passività del Comparto in questione (quali passività per eventi passati la cui natura è definita, il cui verificarsi è certo o probabile e che possono essere misurati con ragionevole precisione, che potrebbero sorgere nel corso della durata del Comparto e che possono includere passività potenziali derivanti da controversie - ad esempio con un acquirente di un Investimento o con un'autorità fiscale - o come risultato di una garanzia o di altri accordi simili derivanti da una cessione di un Investimento), fermo restando che, a scanso di equivoci, sulla base del fatto che le attività sono detenute a scopo di investimento, non si prevede che tale accantonamento includa alcuna tassazione differita.

13. CONFLITTO DI INTERESSE

Informazioni dettagliate sui potenziali conflitti di interesse sono riportati nelle Sezioni Speciali.

14. FATTORI DI RISCHIO

I fattori di rischio associati a un investimento nel relativo Comparto sono descritti nella relativa Sezione Speciale.

SEZIONE SPECIALE 1
DEUTSCHE BANK PRIVATE MARKETS SICAV - FONDO DIVERSIFIED SAA

INFORMAZIONI IMPORTANTI

La presente sezione "*Informazioni importanti*" deve essere letta come parte introduttiva alle caratteristiche del Comparto e non sostituisce la lettura della Parte Generale e della presente Sezione Speciale. Qualsiasi decisione di investire nel Comparto dovrebbe basarsi sull'esame, da parte del potenziale Investitore, della Parte Generale e della presente Sezione Speciale. Qualora sia presentato un ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria competente in merito alle informazioni contenute nel presente Prospetto, l'Investitore ricorrente potrebbe essere tenuto, ai sensi della legislazione nazionale degli Stati membri dell'UE, a sostenere le spese di traduzione del Prospetto prima dell'inizio del procedimento.

Si invitano i potenziali Investitori a prendere nota di quanto segue:

- Il Comparto ha una durata di cento anni a partire dalla data di autorizzazione, che può essere prorogata fino a un massimo di tre anni a discrezione del proprio Consiglio di Amministrazione, salvo risoluzione anticipata, ma, in circostanze normali, non prima del quinto anniversario della data di autorizzazione del Comparto. Per tale proroga triennale non è necessario il consenso degli Investitori.
- Il Comparto è illiquido e a lungo termine perché i suoi Investimenti sono a lungo termine. Si tratta di un investimento con bassa liquidità. Pertanto, il Comparto potrebbe non essere adatto agli Investitori al Dettaglio che non sono in grado di sostenere un impegno tanto illiquido e a lungo termine.
- Eventuali perdite del Comparto saranno sostenute esclusivamente dagli Investitori del Fondo. Gli Investitori devono essere in grado di sostenere le conseguenze economiche di un investimento nel Comparto, compresa la possibilità di perdere l'intero investimento.
- Il Comparto è destinato ad essere commercializzato agli Investitori al Dettaglio e agli Investitori Professionali che sono Investitori Idonei.
- Il Comparto può accettare sottoscrizioni nel corso della sua durata.
- Non sarà possibile effettuare rimborsi durante il Periodo di Blocco dei Rimborsi, come definito nella Sezione 18.19, in quanto non vi saranno Giorni di Rimborso nei primi 36 mesi successivi alla prima data di emissione delle Azioni del Comparto. Il primo Giorno di Rimborso sarà il primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo al primo Giorno di Valutazione della fine del trimestre dopo il Periodo di Blocco dei Rimborsi.
- Dalla fine del Periodo di Blocco dei Rimborsi fino alla Scadenza (come definita nella Sezione 16 "Durata del Comparto"), gli Investitori avranno il diritto di rimborsare le proprie Azioni ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2 del Regolamento ELTIF e con le limitazioni indicate nelle Sezioni 18.18, 18.19 e 18.20 sotto riportate.
- L'Investitore deve informare il Comparto del riscatto con un preavviso non inferiore a dodici mesi prima rispetto al relativo Giorno di Rimborso e, in

ogni caso, deve detenere le Azioni almeno fino al primo Giorno di Rimborso dopo la fine del Periodo di Blocco dei Rimborsi.

- Nei casi in cui le Richieste di Rimborso non vengano soddisfatte, l'Investitore potrebbe dover affrontare un periodo di detenzione più lungo di quello inizialmente previsto per l'investimento.
- Gli Investitori possono trasferire le proprie Azioni solo a terzi che soddisfano i criteri di idoneità del Comparto. Il Fondo può rifiutare un trasferimento di Azioni nel caso in cui il Cessionario non soddisfi i criteri di idoneità per la specifica Classe di Azioni, come dettagliato nella Sezione 19 "*Panoramica delle Classi di Azioni*".
- A partire dalla fine del Periodo di Incremento dei Prestiti e fino alla Scadenza, il Comparto può utilizzare prestiti fino al 50% del Valore Patrimoniale Netto e prendere in prestito denaro allo scopo di effettuare Investimenti o fornire liquidità, compreso il pagamento di costi e spese, come consentito dal Regolamento ELTIF. Se utilizzato, questo prestito causerà un aumento proporzionale delle perdite e potenzialmente delle plusvalenze del Comparto. Il limite massimo di prestito può essere temporaneamente sospeso nel caso in cui il Comparto interessato raccolga nuovo capitale accettando nuove sottoscrizioni o rimborsi Azioni.
- Nell'ambito delle Classi di Azioni che consentono anche l'investimento da parte degli Investitori al Dettaglio, tutti gli Investitori beneficeranno di parità di trattamento e non verranno concessi trattamenti preferenziali o vantaggi economici specifici a singoli investitori o gruppi di investitori che si trovino nella stessa situazione all'interno della medesima Classe di Azioni. Solo nell'ambito delle Classi di Azioni degli Investitori Professionali può essere concesso un trattamento preferenziale, nel rispetto dei requisiti della Direttiva GEFIA.
- Gli Investitori non sono tenuti a versare al Comparto conferimenti superiori al rispettivo importo di sottoscrizione.
- Si consiglia agli Investitori di investire in un ELTIF come il Comparto solo una piccola parte del loro portafoglio di investimento complessivo.
- Nel corso della durata del Comparto, le distribuzioni saranno effettuate esclusivamente in conformità alla Sezione 20 "*Politica di distribuzione*".
- Gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati solo a scopo di copertura dei rischi derivanti da esposizioni ad attività idonee ai sensi del Regolamento ELTIF. Il Comparto impiega strumenti finanziari derivati esclusivamente a fini di copertura, in conformità al Regolamento ELTIF. L'obiettivo principale dell'utilizzo dei derivati è quello di gestire e mitigare i rischi specifici inerenti agli Investimenti del Comparto, tra cui le fluttuazioni dei tassi di interesse e la volatilità dei cambi di valute. Sebbene l'uso di derivati possa ridurre efficacemente l'esposizione a tali rischi, ciò può anche introdurre nuovi rischi, tra cui il rischio di liquidità e il potenziale di Leva Finanziaria. Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini di copertura, ma non si impegna a cercare di coprire tutti i tipi di rischi derivanti dalle esposizioni alle attività idonee. Il Comparto si impegna a garantire la conformità normativa, assicurando che tutte le operazioni in derivati siano conformi ai requisiti stabiliti dal Regolamento ELTIF.

1. DEFINIZIONI APPLICABILI ALLA PRESENTE SEZIONE SPECIALE

Aggregatore indica veicoli di investimento e strutture analoghe da istituire con lo scopo specifico di detenere gli Investimenti per questo Comparto e di detenere effettivamente una parte significativa degli Investimenti del Comparto. Tali Aggregatori potrebbero assumere la forma di una partnership costituita in giurisdizioni quali Guernsey e/o la Scozia, e saranno gestiti e controllati dal Gestore del Portafoglio;

Commissioni per i Servizi Patrimoniali indica, con riferimento a ciascun trimestre di calendario, il cento per cento (100%) di tutti gli Importi dei Servizi Operativi e dei Proventi da Operazioni ricevuti dal Gestore del Portafoglio o dalle sue Affiliate durante il trimestre di calendario di riferimento;

Disponibilità del NAV per Azione indica la data in cui il Valore Patrimoniale Netto per Azione sarà calcolato e reso disponibile come specificato per il Comparto nella Sezione 22 "*Giorni di Valutazione, Giorni di Negoziazione, Orari Limite, Periodi di Pagamento di Sottoscrizioni, Rimborsi e Conversioni*";

Periodo di Incremento dei Prestiti indica il periodo definito nella Sezione 10.31 della presente Sezione Speciale durante il quale non si applicano i limiti di prestito del Comparto;

BLS indica prestiti ampiamente sindacati;

Capitale indica l'insieme dei conferimenti di capitale, calcolati sulla base degli importi investibili al netto di tutte le commissioni, gli oneri e le spese direttamente o indirettamente a carico degli Investitori e tenendo conto del Valore Patrimoniale Netto del Comparto;

Coinvestimento indica un Investimento effettuato insieme al gestore di un Fondo Target;

Periodo di Ripensamento ha il significato attribuito alla Sezione 18.14;

Investimento Diretto indica le partecipazioni (compresi tutti i titoli correlati) in Investimenti nel Mercato Privato acquisiti dal Comparto. Un Investimento Diretto può essere tipicamente un Investimento Diretto Prioritario Principale o un Investimento diretto offerto gestito da un Gestore degli Investimenti Terzo;

Investimento Diretto Prioritario Principale indica qualsiasi Investimento Diretto controllato gestito dal Gestore del Portafoglio o dalle sue Affiliate;

Attività di Investimento Ammissibili indica le attività elencate nella Sezione 10.3 della presente Sezione Speciale in conformità all'articolo 10 del Regolamento ELTIF;

Fondi di Fondi Target indica i fondi che investono a loro volta in Fondi Target;

Periodo di Sottoscrizione Iniziale indica il periodo durante il quale il Consiglio di Amministrazione può discostarsi dagli orari e dalle date previste nella presente Sezione 22 "*Giorni di Valutazione, Giorni di Negoziazione, Orari Limite, Periodi di Pagamento di Sottoscrizioni, Rimborsi, Conversioni*", come ulteriormente descritto nella sottostante Sezione 22;

Importo Minimo di Investimento indica l'importo minimo di investimento applicabile a ciascuna Classe di Azioni, come descritto nella Sezione 19 "*Panoramica delle Classi di Azioni*" della presente Sezione Speciale;

Attivo Netto indica le attività del Comparto, compresi i proventi maturati, come sopra definiti, meno le passività definite nel Giorno di Valutazione in cui viene determinato il Valore Patrimoniale Netto delle Azioni.

Rimborsi Netti indica il numero totale di Azioni rimborsate meno il numero totale di Azioni sottoscritte per ogni Giorno di Negoziazione;

Importo dei Servizi Operativi indica gli importi (al netto delle spese relative, tra cui viaggi e soggiorni ragionevoli, spese vive, imposte e contributi previdenziali) che il Gestore del Portafoglio o le sue Affiliate ricevono, direttamente o indirettamente, dagli Investimenti in relazione alla gestione, allo sviluppo e al funzionamento di tali Investimenti, tra cui (i) l'assunzione di cariche amministrative ai fini della gestione, dello sviluppo o dell'amministrazione degli Investimenti (le commissioni includono opzioni, warrant o altri compensi non monetari pagati o altrimenti concessi agli amministratori) o l'attività di consulenza, (ii) la fornitura di consulenza su fusioni, acquisizioni, acquisizioni aggiuntive, finanziamenti, rifinanziamenti, offerte pubbliche, vendite e operazioni simili da parte di o in relazione a qualsiasi Investimento e (iii) l'identificazione, l'esecuzione e l'adozione di strategie di creazione di valore finanziario o operativo e di iniziative di sostenibilità; a *condizione* che, qualora una partecipazione in tale Investimento sia acquisita anche dai Programmi Prioritari di Partners Group o da terzi (ad esempio, altri coinvestitori), sarà inclusa solo la parte di commissioni equamente attribuibile all'Investimento del Comparto, così come che gli Importi dei Servizi Operativi escludano i Proventi da Operazioni e le relative Commissioni per Società Operative Correlate;

Altri Clienti indica fondi, entità o conti separati, compresi i Programmi Prioritari di Partners Group, per i quali il Gestore del Portafoglio e/o le sue Affiliate forniscono servizi di gestione degli investimenti e nei quali il Comparto non detiene partecipazioni. A scanso di equivoci, un Altro Cliente non sarà considerato un'Affiliata di un diverso Altro Cliente per il fatto che tali Altri Clienti siano entrambi costituiti, gestiti e/o ricevano consulenza dal Gestore del Portafoglio o da una delle sue Affiliate;

Programmi Prioritari di Partners Group indica tutti i fondi, i fondi con un unico investitore e i conti separati istituiti, gestiti e/o che ricevono consulenza dal Gestore del Portafoglio o da una delle sue Affiliate (compresi i conti di proprietà). Il Comparto si qualificherà come Programma Prioritario di Partners Group;

Veicolo di Partners Group indica qualsiasi veicolo di investimento organizzato, gestito, sponsorizzato o controllato dal Gestore del Portafoglio o dalle sue Affiliate, compresi eventuali Veicoli di Partecipazione;

Sindacazione Consentita indica la vendita o l'acquisto di un Investimento da parte del Comparto a o da un veicolo del gruppo del Gestore del Portafoglio che, al momento di tale vendita o acquisto, non sia detenuto per più del 25% dal Gestore del Portafoglio o dalle sue Affiliate. Qualsiasi operazione di vendita o acquisto deve essere effettuata:

- (a) a un prezzo pari a quello pagato (a) dal Comparto o (b) dal venditore al momento dell'acquisto dell'Investimento in questione (comprese le spese capitalizzate) più un importo di interessi ragionevolmente determinato dal Gestore del Portafoglio o dalle sue Affiliate in base alle condizioni di mercato,

- (b) alle stesse condizioni (per quanto applicabili) (a) del Comparto o (b) del venditore al momento dell'acquisto dell'Investimento in questione,
- (c) entro 12 mesi dalla data dell'acquisto originario da parte (a) del Comparto o (b) del venditore; e
- (d) prima del verificarsi di qualsiasi evento rilevante che, secondo il giudizio in buona fede del Gestore del Portafoglio, incida in modo sostanziale sul valore dell'Investimento.

I Warehoused Investments non si qualificano come Sindacazione Consentita;

Periodo di Incremento del Portafoglio indica il periodo definito nelle Sezioni da 10.27 a 10.29 della presente Sezione Speciale durante il quale non si applicheranno le Restrizioni di Investimento, le Restrizioni di Investimento di Partners Group, le allocazioni target ai settori, le aree geografiche target degli Investimenti del Comparto e l'allocazione target per Investimenti Diretti;

Investimenti Primari indica le partecipazioni (compresi tutti i titoli correlati) in Fondi Target, acquisite dal Comparto direttamente dal general partner o da un altro agente di gestione (o figura equivalente) di tali Fondi Target durante il periodo di raccolta ordinaria di tali Fondi Target;

Gli **Investimenti di Credito Privato** sono investimenti in strumenti di debito, acquistati sul mercato primario o secondario. Questi investimenti sono effettuati in conformità al Regolamento ELTIF e possono includere vari tipi di strumenti di debito. Ad esempio, questi Investimenti possono:

- essere garantiti o non garantiti (vale a dire che il Comparto può, senza che vi sia alcun obbligo in tal senso, ricevere una forma di collaterale come garanzia),
- essere debiti presenti o futuri,
- avere un interesse fisso (come le obbligazioni),
- avere un interesse variabile o strutturato (ad esempio legato a un tasso di interesse),
- essere a diversi livelli in termini di *seniority* (esempi sono: debito *senior*, debito *junior* o subordinato, debito mezzanino, debito *unitranche*). La *seniority* dello strumento di debito è rilevante nel caso in cui il mutuatario si trovi in difficoltà finanziarie o addirittura cessi l'attività. I creditori che detengono strumenti di debito *senior* avranno la priorità rispetto ai creditori *junior* nel ricevere il rimborso; ciò significa che, più lo strumento di debito è *senior*, più è probabile che il Comparto riceva il rimborso. I creditori che detengono strumenti di debito *junior* sono subordinati ai creditori *senior* e, in caso di inadempienza, ristrutturazione o insolvenza, generalmente ricevono pagamenti solo dopo che i creditori più *senior* sono stati completamente rimborsati. I creditori che detengono il debito *junior* sono tipicamente compensati dal mutuatario per il rischio più elevato (rispetto al debito *senior*) attraverso un tasso di interesse più alto (rispetto al debito *senior* dello stesso emittente) e/o le caratteristiche di tipo analogo alle azioni descritte nel paragrafo successivo. Il debito mezzanino è un'altra forma di debito *junior*, tipicamente subordinato a tutti gli altri strumenti di debito ma *senior* rispetto agli strumenti azionari dello stesso emittente. Gli strumenti di debito mezzanino spesso includono alcune caratteristiche simili alle azioni che consentono al

creditore di partecipare ai profitti dell'attività del mutuatario. Per debito unitranche si intende una struttura di debito che combina debito *senior* e junior in un unico strumento di debito. I creditori di un mutuatario che ha emesso un debito unitranche hanno pari rango gli uni agli altri, il che significa che nessun creditore ha priorità o è subordinato agli altri.

Questi Investimenti possono anche includere caratteristiche simili alle azioni che rendono per certi aspetti lo strumento di debito simile ai titoli azionari (queste caratteristiche possono includere, ad esempio, (i) il diritto di convertire il debito in azioni a un tasso di conversione predeterminato, (ii) il diritto di partecipare agli utili della società emittente, in modo simile ai detentori di azioni, (iii) il diritto di acquistare azioni a un prezzo specifico e (iv) una durata illimitata, che lo rende simile ai titoli azionari in quanto può rimanere in circolazione indefinitamente).

Gli strumenti di debito possono inoltre riguardare, tra l'altro, situazioni particolari (opportunità di investimento che derivano da circostanze uniche o atipiche, ad esempio fusioni e acquisizioni, fallimenti, ristrutturazioni, spin-off, offerte pubbliche di acquisto, liquidazioni) e obbligazioni garantite da prestiti assistiti da garanzia reale (che consistono in un unico titolo garantito da un pool di strumenti di debito);

Investimenti di Private Equity sono investimenti in strumenti azionari e simili, effettuati in conformità al Regolamento ELTIF e tipicamente comprendenti strumenti azionari, ma in cui il socio può anche detenere prestiti d'azionista e/o altre forme di debito (anche convertibile) nell'entità sottostante.

Questi Investimenti possono essere effettuati in qualsiasi fase di un Investimento di Private Equity, tra cui, a titolo esemplificativo:

- fase iniziale/capitale di rischio (*venture capital*): questi termini si riferiscono agli investimenti effettuati in startup o aziende di recente costituzione che non hanno ancora raggiunto la piena maturità di mercato o la piena redditività. Gli investimenti in questa fase sono generalmente caratterizzati da un rischio significativo e da un potenziale di rendimento notevole. Le startup che ricercano capitale di rischio in fase iniziale hanno in genere un team di fondatori, una versione di base del loro prodotto e un numero limitato di investitori iniziali;
- crescita/espansione: questi Investimenti riguardano entità mature che necessitano di finanziamenti per espandere le proprie attività, entrare in nuovi mercati o finanziare acquisizioni significative senza alterazioni a livello del controllo dell'azienda. Queste entità sono generalmente più consolidate rispetto a quelle che ricercano capitale di rischio, con modelli di business e flussi di reddito comprovati, ma potrebbero non disporre di un flusso di cassa sufficiente per sostenere iniziative di crescita importanti in modo indipendente. Il capitale di crescita è tipicamente utilizzato per finanziare eventi di trasformazione nel ciclo di vita di un'entità, come l'aumento della capacità produttiva, l'ingresso in nuovi mercati geografici o lo sviluppo di nuovi prodotti. Può anche essere utilizzato per ristrutturare il bilancio di un'azienda, in particolare per ridurre i livelli di indebitamento;
- buyout maturi: questo termine si riferisce all'acquisizione di entità consolidate con modelli di business comprovati e flussi di cassa stabili. Queste entità sono in genere ben sviluppate, ma possono presentare inefficienze operative o sfide strategiche che possono essere affrontate attraverso la ristrutturazione e l'ottimizzazione. L'obiettivo principale di questa fase è migliorare le operazioni delle entità e aumentarne la valutazione per un'uscita redditizia, spesso

attraverso una vendita o un'offerta pubblica. A differenza del capitale di rischio e di crescita, un mature buyout si concentra su entità mature con flussi di reddito consolidati, con l'obiettivo di ottenerne il controllo e attuare i cambiamenti necessari a creare valore.

- ristrutturazioni: questo termine si riferisce all'applicazione di modifiche sostanziali al quadro finanziario o operativo di un'entità per far fronte a difficoltà finanziarie, migliorare la performance o prepararsi a una vendita o a una fusione. Queste modifiche possono includere la ristrutturazione del debito, importanti modifiche a livello operativo, la vendita di attività e altri aggiustamenti strategici, con l'obiettivo di stabilizzare l'entità, aumentarne il valore e, infine, ottenere un'uscita redditizia per gli investitori.

Questi investimenti possono essere effettuati in qualsiasi tipo di Investimento di Private Equity, ivi inclusi i seguenti:

- l'acquisizione parziale o totale di partecipazioni/titoli azionari in un'entità;
- operazione negoziata: questo termine si riferisce a operazioni in cui i termini e le condizioni sono discussi e concordati direttamente tra l'acquirente e il venditore, anziché essere determinati dalle forze di mercato o da processi di offerta competitiva. In genere comportano trattative dettagliate su vari aspetti quali il prezzo, la struttura e i termini dell'Investimento. Si tratta di un processo diverso da quello di un'asta, in cui gli offerenti hanno un margine di manovra significativamente inferiore per negoziare i termini dell'operazione. In un'operazione negoziata, i termini dell'accordo dipendono fortemente dal potere negoziale delle parti coinvolte;
- vendita all'asta: questo termine si riferisce a un metodo strutturato utilizzato per vendere un'entità al miglior offerente. In genere viene gestito da una banca di investimento che invita più potenziali acquirenti a partecipare, garantendo offerte competitive e massimizzando il prezzo di vendita. La vendita all'asta prevede generalmente diverse fasi, tra cui le offerte iniziali, la due diligence, le offerte finali, la negoziazione e la chiusura;
- rollover: questo termine si riferisce alla situazione in cui il venditore di un'entità reinveste una parte dei proventi della vendita nel capitale dell'entità dopo l'acquisizione. Ciò avviene spesso al fine di allineare gli interessi dei partecipanti all'entità post-transazione,
- privatizzazione: quando che un'attività, un'operazione o un bene di proprietà pubblica diventa di proprietà di un soggetto privato non governativo;
- *public-to-private*: questo termine si riferisce all'acquisizione di entità quotate in borsa e renderle a capitale ristretto. Questo approccio strategico consente di sfruttare le inefficienze del mercato e di creare un valore sostanziale migliorando la flessibilità operativa e ottimizzando le strutture di capitale;
- situazioni particolari: questo termine si riferisce alle opportunità di investimento derivanti da circostanze atipiche o in caso di difficoltà aziendali, che possono potenzialmente comportare rischi più elevati rispetto a operazioni più standardizzate, ma anche offrire rendimenti significativi se gli aspetti critici vengono affrontati con successo. Queste situazioni richiedono spesso strategie di investimento creative e flessibili, in quanto possono riguardare società che devono affrontare sfide operative, difficoltà finanziarie o cambiamenti significativi;

- opportunità di espansione: questo termine si riferisce a un'entità pronta a crescere in nuovi mercati o ad acquisire una base di clienti più ampia. Può trattarsi dell'avvio di un franchising, dell'ampliamento dell'organico o dell'espansione in mercati esteri;
- ricapitalizzazione: questo termine si riferisce al processo di ristrutturazione del debito e del capitale di un'entità, spesso per stabilizzare la sua struttura di capitale. Ciò può comportare lo scambio di una forma di finanziamento con un'altra, ad esempio la sostituzione di azioni privilegiate con obbligazioni.

Questi Investimenti possono comportare posizioni di controllo e non di controllo nell'entità target;

Gli **Investimenti in Infrastrutture Private** sono investimenti in beni infrastrutturali. Questi Investimenti sono effettuati in conformità al Regolamento ELTIF, possono avvenire sotto forma di titoli azionari e/o debito e possono riguardare l'acquisizione, lo sviluppo, il finanziamento e la gestione di (i) beni infrastrutturali e/o (ii) entità che gestiscono beni infrastrutturali.

Sono compresi anche gli Investimenti nel contesto di buyout, opportunità di espansione, privatizzazioni, ricapitalizzazioni, rollover e situazioni particolari (per una descrizione di questi concetti si rimanda alla definizione di "Investimenti di Private Equity" sopra riportata). Questi Investimenti possono comportare posizioni di controllo e non di controllo nel bene infrastrutturale in questione, in ogni caso coinvolgendo entità con significative attività di investimento, sviluppo, gestione o finanziamento di infrastrutture (tali attività di finanziamento includono investimenti in titoli garantiti da beni infrastrutturali ed emessi da società veicolo di cartolarizzazione, o investimenti con caratteristiche simili). Questi Investimenti includono anche Investimenti in titoli garantiti da beni infrastrutturali ed emessi da società veicolo di cartolarizzazione.

I beni infrastrutturali comprendono, tra gli altri, investimenti in strade e ponti, gallerie, dighe, sistemi idrici e fognari, reti elettriche, porti e aeroporti, sistemi di trasporto di massa, reti di comunicazione e parchi solari ed eolici;

Investimento nel Mercato Privato indica qualsiasi Investimento effettuato in conformità al Regolamento ELTIF in:

- (a) Investimenti di Private Equity;
- (b) Investimenti di Credito Privato;
- (c) Investimenti Immobiliari Privati; e
- (d) Investimenti in Infrastrutture Private;

Gli **Investimenti Immobiliari Privati** sono investimenti in beni immobili. Questi Investimenti sono effettuati in conformità al Regolamento ELTIF, possono avvenire sotto forma di titoli azionari e/o debito e possono riguardare l'acquisizione, lo sviluppo, il finanziamento e la gestione di (i) beni immobili e/o (ii) entità che gestiscono beni immobili.

Sono compresi anche gli Investimenti nel contesto di buyout, opportunità di espansione, privatizzazioni, ricapitalizzazioni, rollover e situazioni particolari (per una descrizione di questi concetti si rimanda alla definizione di "Investimenti di Private Equity" sopra riportata). Questi Investimenti possono comportare posizioni di controllo e non di

controllo nel bene infrastrutturale in questione, in ogni caso coinvolgendo entità con significative attività di investimento, sviluppo, gestione o finanziamento in ambito immobiliare (tali attività di finanziamento includono investimenti in titoli garantiti da beni immobiliari ed emessi da società veicolo di cartolarizzazione, o investimenti con caratteristiche simili).

Impresa di Portafoglio Ammissibile indica, ai sensi del Regolamento ELTIF, un'impresa di portafoglio diversa da un organismo di investimento collettivo che soddisfa i seguenti requisiti:

- (a) non è un'impresa finanziaria, a meno che:
 - (i) è un'impresa finanziaria che non è una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione mista; e
 - (ii) l'impresa finanziaria è stata autorizzata o registrata più di cinque (5) anni prima della data dell'investimento iniziale;
- (b) è un'impresa che:
 - (i) non è ammessa alla negoziazione su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione; o
 - (ii) è ammessa alla negoziazione su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione e al contempo ha una capitalizzazione di mercato inferiore a 1.500.000.000 euro;
- (c) è stabilita in uno Stato membro o in un Paese terzo, a condizione che quest'ultimo:
 - (i) non sia identificato come Paese terzo ad alto rischio elencato nell'atto delegato adottato a norma dell'articolo 9, paragrafo 2 della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio; e
 - (ii) non sia menzionato nell'allegato I delle conclusioni del Consiglio sull'elenco rivisto dell'UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali.

In deroga al punto (i) della precedente lettera a), un'Impresa di Portafoglio Ammissibile può essere un'impresa finanziaria che finanzia unicamente le Imprese di Portafoglio Ammissibili indicate nella presente definizione o Attività Reali;

Attività Reali indica le attività che hanno un valore intrinseco, date la loro natura e le loro caratteristiche, e, in particolare, comprendono le infrastrutture e le attività immobiliari;

Società Operativa Correlata indica qualsiasi società operativa immobiliare in cui il Gestore del Portafoglio e/o le sue Affiliate abbiano effettuato un investimento;

Commissioni per Società Operative Correlate indica le commissioni pagate, le spese rimborsate o altri pagamenti effettuati dal Comparto, da un controllata del Comparto o da un Investimento in considerazione dei servizi forniti da tale Società Operativa Correlata al Comparto, a qualsiasi controllata del Comparto o a qualsiasi Investimento, ivi incluse (i) commissioni di acquisizione, (ii) commissioni di gestione patrimoniale, (iii) commissioni di leasing, (iv) commissioni di gestione dello sviluppo, (v) commissioni di supervisione dello sviluppo, (vi) commissioni di performance, "promozione" o altre

partecipazioni ai profitti, (vii) commissioni di interruzione e (viii) qualsiasi altra commissione in relazione a tali servizi;

Operazione di Risottoscrizione ha il significato di cui alla Sezione 26.19;

Azioni Run-Off ha il significato di cui alla Sezione 17.11;

Investimenti Secondari indica partecipazioni in Fondi Target o in veicoli di investimento che investono principalmente in Fondi Target, oppure operazioni avviate dai gestori di fondi per fornire liquidità (compresi i veicoli di continuazione a singolo asset) o per estendere la durata di un fondo.

Questi Investimenti vengono acquisiti sul mercato secondario e/o sottoscritti attraverso transazioni secondarie in cui il GEFIA, il Gestore del Portafoglio, il Consulente per gli Investimenti e le loro Affiliate non controllano attivamente né guidano in modo primario la creazione di valore negli Investimenti sottostanti, compreso qualsiasi investimento correlato effettuato in relazione a o come condizione di tale Investimento.

Una transazione secondaria è uno scenario in cui gli investitori esistenti in un Fondo Target o in una società decidono di vendere la loro partecipazione in quel Fondo Target o in quella società a nuovi (o esistenti) investitori. A differenza degli investimenti primari, in cui i flussi di capitale verso il Fondo Target o la società in questione vengono utilizzati per acquisire attività, le transazioni secondarie determineranno un cambiamento nella proprietà ma non comporteranno l'apporto di nuova liquidità in un Fondo Target o in una società.

Gli Investimenti Secondari possono presentare dei vantaggi rispetto agli investimenti primari, che possono includere, tra gli altri, i seguenti: (i) mentre gli investimenti primari vengono effettuati durante il periodo di raccolta del Fondo Target (che può essere limitato, ad esempio nei Fondi Target di tipo chiuso), gli Investimenti Secondari comportano l'acquisto di partecipazioni esistenti in un fondo da altri investitori e possono quindi essere effettuati in momenti diversi nel corso della durata di un Fondo Target, (ii) acquistando partecipazioni esistenti in un Fondo Target, il Comparto può distribuire il proprio rischio su una gamma più ampia di attività e l'investimento nel Fondo Target non è soggetto a un periodo di accumulo, (iii) gli Investimenti Secondari possono spesso essere acquistati con uno sconto sostanziale, offrendo l'opportunità di realizzare, al momento della rivendita, rendimenti più elevati rispetto al costo dell'investimento iniziale, e (iv) gli Investimenti Secondari possono avere l'effetto di evitare l'effetto "curva J" (cioè, un periodo di rendimenti negativi dovuti, in particolare, ai costi iniziali e al tempo necessario per identificare e investire in entità promettenti);

STS indica una cartolarizzazione semplice, trasparente e standardizzata nel senso di una cartolarizzazione che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui le esposizioni sottostanti corrispondono a una delle seguenti categorie;

- (a) attività elencate all'articolo 1, punti (a)(i), (ii) o (iv), del Regolamento delegato (UE) 2019/1851 della Commissione;
- (b) attività elencate nell'articolo 1, punti (a)(vii) o (viii), del Regolamento delegato (UE) 2019/1851, a condizione che i proventi delle obbligazioni da cartolarizzazione siano utilizzati per finanziare o rifinanziare investimenti a lungo termine;

Fondo Target indica un OICVM, un ELTIF, un EuVECA, un EuSEF o un FIA UE gestito da un gestore di fondi di investimento alternativi dell'UE, a condizione che tali ELTIF,

EuVECA, EuSEF, OICVM e AIF gestiti da gestori di fondi di investimento alternativi dell'UE investano in Attività di Investimento Ammissibili e che non abbiano investito più del 10% delle loro attività in qualsiasi altra attività di investimento collettivo (compreso un Investimento Primario o un Investimento Secondario);

Gestore degli Investimenti Terzo indica un gestore di investimenti non affiliato al GEFIA, al Consulente per gli Investimenti o al Gestore del Portafoglio;

Proventi da Operazioni indica tutte le commissioni di transazione e di monitoraggio o altre commissioni simili (al netto delle spese correlate, tra cui, a titolo esemplificativo, viaggio e alloggio, spese vive, imposte e contributi sociali) pagate direttamente o indirettamente al Gestore del Portafoglio o alle sue Affiliate in relazione a qualsiasi Investimento o a qualsiasi transazione non effettuata (ossia qualsiasi proposta di Investimento che non viene infine effettuata dal Comparto); *a condizione che* se una partecipazione in tale Investimento viene acquisita anche dai Programmi Prioritari di Partners Group o da terzi (ad esempio, altri coinvestitori) sarà inclusa solo la parte di commissioni che è equamente attribuibile all'Investimento del Comparto; e a condizione che i Proventi da Operazioni escludano gli Importi dei Servizi Operativi e le Commissioni per Società Operative Correlate;

Cedente indica l'Investitore che trasferisce le Azioni a un Cessionario;

Cessionario indica la persona a cui viene effettuato un trasferimento di Azioni;

Warehoused Investment indica uno o più investimenti acquisiti dal Gestore del Portafoglio o da una sua Affiliata per il Comparto e detenuti dal Gestore del Portafoglio o da una sua Affiliata prima del lancio del Comparto o nel corso della durata del medesimo con l'intenzione di trasferirli al Comparto o di essere acquisiti dal Comparto;

Spese di Warehoused Investment si intendono tutte le commissioni, i costi, gli interessi o altri oneri (comprese le imposte) che si aggiungono al costo di acquisizione di un Investimento in magazzino e che sono associati a un Investimento in magazzino. Tali costi possono includere, tra l'altro, le commissioni, i costi, gli interessi e gli oneri relativi a qualsiasi struttura o altro impegno che sostenga l'acquisizione effettiva o potenziale di Warehoused Investment, come concordato di volta in volta tra il GEFIA e la controparte pertinente (che può essere il Gestore del Portafoglio o qualsiasi sua Affiliata applicabile, a condizione che tali costi siano a condizioni di mercato) a partire dalla data della raccomandazione preliminare di investimento (o qualsiasi data successiva stabilita dal Fondo e dal Gestore del Portafoglio o da qualsiasi sua Affiliata applicabile) fino alla data di trasferimento al Comparto. In caso di trasferimento parziale di un Investimento in magazzino al Comparto, sarà inclusa solo la parte delle Spese di Warehoused Investments che è equamente attribuibile all'Investimento del Comparto.

Periodo di Liquidazione indica il periodo definito nella sezione 10.33 della presente Sezione Speciale durante il quale il Comparto non reinvestirà i proventi degli investimenti ricevuti dalla realizzazione di attività tramite rimborso, pagamento anticipato, cancellazione, vendita o con qualsiasi altro mezzo, ad eccezione di strumenti del mercato monetario, fondi obbligazionari a breve termine o equivalenti.

2. INFORMAZIONI GENERALI

2.1 Le informazioni contenute nella presente Sezione Speciale devono essere lette congiuntamente alla Parte Generale del presente Prospetto.

3. GESTORE DEL PORTAFOGLIO

- 3.1 Partners Group AG, un gestore patrimoniale di organismi di investimento collettivo autorizzato dalla FINMA, svolgerà alcune funzioni in qualità di delegato del GEFIA in conformità ai requisiti applicabili ai sensi della Legge del 2013.
- 3.2 In virtù di un accordo di delega con il GEFIA, Partners Group AG si occuperà della gestione del portafoglio del Comparto. Partners Group AG sarà in particolare responsabile dell'attuazione delle decisioni di investimento in relazione all'acquisizione, alla gestione, alla realizzazione e al reinvestimento delle attività del Comparto, come Partners Group AG riterrà opportuno, sempre in conformità alla strategia di investimento del Comparto (come dettagliato nella sezione 10 "*Strategia di Investimento / Restrizioni di Investimento*" della presente Sezione Speciale) e a tutte le restrizioni sugli Investimenti stabilite nel presente Prospetto e nell'accordo di delega.
- 3.3 Partners Group AG avrà diritto a ricevere la Commissione di Gestione del Portafoglio e la Commissione di Performance come specificato nella Sezione 21 "*Commissioni e Oneri*".
- 3.4 Partners Group AG può - previo accordo del GEFIA - nominare dei subdelegati per l'esecuzione di determinate mansioni. Tali subdelegati possono essere Affiliate di Partners Group AG. Partners Group AG ha in particolare nominato Partners Group (UK) Limited come suo subdelegato per fornire alcuni servizi di gestione del portafoglio in relazione agli investimenti in prestiti ampiamente sindacati effettuati dal Comparto, in conformità ai requisiti applicabili ai sensi della Legge del 2013.
- 3.5 DWS Investment S.A., in qualità di GEFIA del Fondo, mantiene la responsabilità della funzione di gestione del rischio del Fondo in conformità ai requisiti applicabili ai sensi della Legge del 2013.
- 3.6 Il Gestore del Portafoglio e/o le sue Affiliate possono effettuare investimenti in determinate società operative correlate impegnate nella gestione, supervisione e amministrazione di proprietà immobiliari. Il Comparto, qualsiasi controllata del Comparto o qualsiasi Investimento può ricevere tali servizi (o simili) da una Società Operativa Correlata e il Comparto, qualsiasi controllata del Comparto o qualsiasi Investimento può pagare commissioni a tale Società Operativa Correlata in considerazione di tali servizi. Il Comparto e/o le sue controllate possono ricevere rendimenti da tali investimenti in tale Società Operativa Correlata.

4. CONSULENTE PER GLI INVESTIMENTI / PROMOTORE

- 4.1 Deutsche Bank AG svolgerà alcune funzioni di Consulente per gli Investimenti.
- 4.2 Il ruolo del Consulente per gli Investimenti si limita a fornire raccomandazioni al Gestore del Portafoglio e le sue principali responsabilità comprendono:
- collaborare con il Gestore del Portafoglio in merito a qualsiasi proposta di adeguamento dell'asset allocation strategica del Comparto;
 - fornire una due diligence di secondo livello su qualsiasi investimento del Comparto nel Fondo Target; prima di effettuare un investimento per conto

del Comparto, il Gestore del Portafoglio terrà conto della due diligence di secondo livello del Consulente per gli Investimenti; e

- raccomandare ulteriori investimenti del Fondo Target da sottoporre di volta in volta alla valutazione e alla due diligence del Gestore del Portafoglio.

4.3 Deutsche Bank AG è anche il promotore del Fondo e di questo Comparto e, in tale ruolo, alcune decisioni importanti a livello del Fondo e del Comparto richiedono la consultazione preventiva di Deutsche Bank AG (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, modifiche sostanziali al Prospetto e allo Statuto, liquidazioni, fusioni e ristrutturazioni), come concordato separatamente tra il Fondo, il GEFIA, il Gestore del Portafoglio e Deutsche Bank AG.

4.4 In caso di risoluzione dell'accordo di consulenza sugli investimenti, la denominazione del Fondo e del Comparto può essere modificata con una delibera degli Azionisti del Fondo in conformità alle disposizioni della Legge del 1915 e dello Statuto. "Deutsche Bank" non potrà più far parte del nome del Fondo e del Comparto, a meno che il nuovo consulente per gli investimenti non sia un'affiliata di Deutsche Bank AG o Deutsche Bank AG non lo accetti espressamente.

5. OBIETTIVO DI INVESTIMENTO DEL COMPARTO

5.1 L'obiettivo di investimento del Comparto consiste nel conseguire interessanti rendimenti corretti per il rischio investendo in una serie di attività consentite dal Regolamento ELTIF.

5.2 Per conseguire questo obiettivo di investimento, il Comparto investirà in un portafoglio diversificato di varie classi di attività e/o strategie di attività alternative, quali Investimenti di Private Equity, Investimenti di Credito Privato, Investimenti Immobiliari Privati, Investimenti in Infrastrutture Private e altre Attività Reali a livello globale. L'allocazione dell'attivo del Comparto deve garantire un'ampia diversificazione e seguire il principio della ripartizione del rischio.

5.3 Il Comparto fornirà un'esposizione agli Investimenti nel Mercato Privato investendo (principalmente), direttamente o indirettamente, in Investimenti di Private Equity, Investimenti di Credito Privato, Investimenti Immobiliari Privati e Investimenti in Infrastrutture Private.

5.4 Gli Investimenti nel Mercato Privato saranno effettuati sotto forma di Fondi Target (sia attraverso Investimenti Primari che Investimenti Secondari) e di Investimenti Diretti. L'esposizione ai Fondi Target può essere ottenuta direttamente o investendo in Fondi di Fondi Target, a condizione che questi non abbiano investito più del 10% del loro patrimonio in un singolo Fondo Target e/o altra attività di investimento collettivo.

5.5 I Fondi Target possono essere aperti (ossia prevedere diritti di rimborso, anche se limitati) o chiusi (ossia non prevedere alcun diritto di rimborso prima della loro scadenza).

5.6 Il Comparto può detenere i propri investimenti direttamente o indirettamente attraverso Veicoli di Partecipazione, interamente o parzialmente posseduti, veicoli di investimento e strutture simili, compresi gli Aggregatori.

6. RESTRIZIONE DI INVESTIMENTO DI PARTNERS GROUP

6.1 La seguente Restrizione di Investimento si applicherà al Comparto dopo la fine del Periodo di Incremento del Portafoglio:

- I Fondi Target gestiti dal Gestore del Portafoglio e/o dalle sue Affiliate e gli Investimenti Diretti Prioritari (a scampo di equivoci, ad esclusione di qualsiasi Strumento di Liquidità) gestiti dal Gestore del Portafoglio e/o dalle sue Affiliate non possono (al momento in cui viene effettuato l'Investimento, e compreso il nuovo Investimento contemplato) costituire più del 30% dell'Attivo Netto.

6.2 Nel corso della durata del Comparto, questo limite del 30% può essere temporaneamente sospeso per un massimo di dodici mesi nel caso in cui il Comparto raccolga capitale aggiuntivo o riduca il suo capitale esistente (cioè nel caso in cui il Comparto accetti nuove sottoscrizioni o rimborsi di Azioni). Tale sospensione sarà limitata nel tempo al minimo indispensabile, tenendo conto degli interessi degli Investitori.

7. ALLOCAZIONI MIRATE AI SETTORI

Il Comparto, dopo la fine del Periodo di Incremento del Portafoglio, si prefiggerà un'esposizione ai seguenti settori degli Investimenti nel Mercato Privato su base "best effort":

- (a) dal 10% al 50% dell'Attivo Netto totale, in Investimenti di Private Equity;
- (b) dal 10% al 50% dell'Attivo Netto totale, in Investimenti di Credito Privato; e
- (c) dal 10% al 50% dell'Attivo Netto totale in Investimenti in Infrastrutture Private, Investimenti Immobiliari Privati e in altri settori.

8. ZONE GEOGRAFICHE TARGET

Il Comparto, dopo la fine del Periodo di Incremento del Portafoglio, punterà a un'esposizione riguardante le seguenti zone geografiche su base "best effort":

- (a) **dal 30% al 70% dell'Attivo Netto totale, in attività in Europa;**
- (b) **dal 20% al 60% dell'Attivo Netto totale in attività in Nord America (cioè Stati Uniti d'America e Canada); e**
- (c) **non più del 20% dell'Attivo Netto totale in attività con sede in giurisdizioni diverse dall'Europa e dal Nord America.**

9. ALLOCAZIONE TARGET PER INVESTIMENTI DIRETTI

Dopo la fine del Periodo di Incremento del Portafoglio, il Comparto investirà, su base "best effort", almeno il 25% del proprio Attivo Netto totale in Investimenti Diretti (comprese le partecipazioni di controllo e non).

10. STRATEGIA DI INVESTIMENTO / RESTRIZIONE DI INVESTIMENTO

10.1 Poiché il Comparto si qualifica come ELTIF, gli si applicano le seguenti linee guida di investimento in linea con il Regolamento ELTIF:

Attività di Investimento Ammissibili

10.2 Il Comparto investirà almeno il cinquantacinque per cento (55%) del proprio capitale, dopo la fine del Periodo di Incremento del Portafoglio, in Attività di Investimento Ammissibili.

10.3 Come Attività di Investimento Ammissibili, le attività del Comparto saranno investite in:

(a) **Strumenti di equity o quasi-equity che sono stati:**

- **emessi da un'Impresa di Portafoglio Ammissibile e acquistati dal Comparto dalla stessa o da terzi attraverso il mercato secondario;**
- **emesso da un'Impresa di Portafoglio Ammissibile in cambio di uno strumento azionario o quasi-azionario precedentemente acquistato dal Comparto da tale Impresa di Portafoglio Ammissibile o da terzi attraverso il mercato secondario;**
- **emessi da un'impresa in cui un'Impresa di Portafoglio Ammissibile detiene una partecipazione al capitale in cambio di uno strumento azionario o quasi-azionario acquisito dal Comparto in conformità ai primi due punti del presente punto (a);**

(b) **strumenti di debito emessi da un'Impresa di Portafoglio Ammissibile;**

(c) **prestiti concessi dal Comparto a un'Impresa di Portafoglio Ammissibile che scadono non oltre la Scadenza;**

(d) **quote o azioni di uno o più Fondi Target;**

(e) **Attività reali;**

(f) **STS;**

(g) **obbligazioni emesse, ai sensi del regolamento (UE) 2023/2631 relativo alle obbligazioni verdi europee e all'informativa facoltativa sulle obbligazioni commercializzate come ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità, da un'Impresa di Portafoglio Ammissibile.**

Attività ammissibili OICVM

10.4 **Ai fini della gestione della liquidità, si prevede che il Comparto detenga attività liquide. Tali attività possono essere conservate in conti correnti o in strumenti del mercato monetario a breve termine.**

10.5 **Il Comparto investirà un massimo del quarantacinque per cento (45%) dopo la fine del Periodo di Incremento del Portafoglio, del suo Capitale in Attività**

Ammissibili OICVM, inclusi gli Investimenti di Private Equity quotati e altre attività liquide idonee per gli OICVM ai sensi dell'Articolo 50(1) della Direttiva OICVM. La percentuale media target che il Comparto intende investire in Attività Ammissibili OICVM è pari a circa il 5-15% del capitale del Comparto.

- 10.6 **I limiti di concentrazione di cui all'Articolo 56(2) della Direttiva OICVM si applicano agli investimenti in Attività Ammissibili OICVM.**
- 10.7 **"Investimenti di Private Equity quotati" sono investimenti in veicoli di investimento quotati che investono in operazioni o fondi di private equity. Gli Investimenti di Private Equity quotati possono anche includere investimenti in società quotate in borsa in relazione a un finanziamento negoziato privatamente o al tentativo di esercitare un'influenza significativa sull'oggetto dell'investimento.**

Regole e divieti di diversificazione

- 10.8 Al termine del Periodo di Incremento del Portafoglio, il Comparto non investirà più:
- (a) del 20% del suo Capitale in strumenti emessi da, o prestiti concessi a, una singola impresa di portafoglio qualificata;
 - (b) del 20% del proprio Capitale, direttamente o indirettamente, in un singolo Attivo Reale;
 - (c) del 20% del suo Capitale in quote o azioni di un singolo ELTIF, EuVECA, EuSEF, OICVM o EU AIF gestito da un gestore di fondi di investimento alternativi dell'UE;
 - (d) del 10% del suo Capitale in Attività Ammissibili OICVM, laddove tali attività siano state emesse da una singola entità.
- 10.9 In deroga alla Sezione 10.8(d), il Comparto può investire fino al 25% del proprio Capitale in singole obbligazioni emesse da un istituto di credito con sede legale in uno Stato membro e soggetto per legge a speciale vigilanza pubblica volta a tutelare i titolari di obbligazioni. In particolare, le somme derivanti dall'emissione di tali obbligazioni saranno investite, in conformità alla legge applicabile, in attività che, per tutto il periodo di validità delle obbligazioni, siano in grado di coprire i crediti connessi alle obbligazioni e che, in caso di fallimento dell'emittente, verrebbero utilizzate in via prioritaria per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi maturati.
- 10.10 Il Comparto non può acquisire più del 30% delle quote o azioni di un singolo Fondo Target.
- 10.11 Nel caso in cui il Comparto violi i requisiti di diversificazione e la violazione sia al di fuori del controllo del Gestore del Portafoglio, quest'ultimo adotterà, entro un periodo di tempo adeguato, le misure necessarie per correggere la posizione, tenendo in debito conto gli interessi degli Investitori del Comparto.
- 10.12 Il limite di investimento del cinquantacinque per cento (55%) del capitale del Comparto in Attività di Investimento Ammissibili non si applicherà durante il Periodo di Incremento del Portafoglio e oltre la scadenza del Comparto, una volta che il Comparto avrà iniziato a vendere le attività. Nel corso della durata del

Comparto è inoltre possibile sospendere temporaneamente, per un massimo di dodici mesi, i limiti di investimento nel caso in cui il Comparto raccolga capitale aggiuntivo o riduca il proprio capitale esistente (ossia nel caso in cui il Comparto accetti nuove sottoscrizioni o rimborsi Azioni), cosicché il Comparto potrebbe non soddisfare temporaneamente (pienamente) i propri requisiti di diversificazione, come descritto nella Sezione 10.8 della presente Sezione Speciale. Tale sospensione sarà limitata nel tempo al minimo indispensabile, tenendo conto degli interessi degli Investitori.

10.13 A causa della sua natura a lungo termine, il Comparto non farà quanto segue:

- vendere allo scoperto le proprie attività;
- assumere un'esposizione diretta o indiretta alle materie prime;
- effettuare operazioni di prestiti/concessione di prestiti/riacquisti, se ciò interessa più del dieci per cento (10%) delle attività del Comparto; e
- fare uso di strumenti derivati, tranne nel caso in cui l'uso di tali strumenti serva esclusivamente a coprire i rischi inerenti ad altri investimenti del Comparto, come ulteriormente descritto nella Sezione 11 "*Copertura*" della presente Sezione Speciale.

10.14 Al termine del Periodo di Incremento del Portafoglio, il valore complessivo delle quote o azioni di STS non supererà il 20% del valore del Capitale del Comparto.

10.15 Al termine del Periodo di Incremento del Portafoglio, l'esposizione aggregata al rischio di una controparte del Comparto derivante da operazioni in derivati over-the-counter (OTC), contratti di riacquisto o contratti di riacquisto inverso non supererà il 10% del valore del Capitale del Comparto.

Restrizioni agli Investimenti nella Concessione di Prestiti

10.16 Il Comparto non avrà come strategia di investimento prevalente quella di concedere prestiti, né di concedere prestiti in misura tale che il valore nozionale dei prestiti concessi rappresenti almeno il 50% del suo Valore Patrimoniale Netto, qualificandosi così come "*FIA concedente prestiti*" ai sensi della Direttiva GEFIA.

10.17 Il Comparto può svolgere attività di Concessione di Prestiti, *a condizione che* la sua strategia d'investimento non consista principalmente nella concessione di prestiti, oppure che il valore nozionale dei prestiti concessi dal Comparto rappresenti meno del 50% del suo Valore Patrimoniale Netto. Qualora un Comparto svolga attività di Concessione di Prestiti, si applicheranno le restrizioni e i requisiti specifici previsti per tale attività, compresi quelli previsti dalla Legge del 2013, ivi inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelli elencati di seguito.

10.18 Il valore nozionale dei prestiti concessi dal Comparto ad un singolo debitore non potrà superare complessivamente il 20% del Capitale del Comparto qualora il debitore sia:

- (a) un'impresa finanziaria quale definita all'articolo 13, punto 25, della direttiva 2009/138/CE;
- (b) un FIA; oppure

(c) un OICVM.

10.19 Tale limite di investimento del 20% (i) si applica entro e non oltre 24 mesi dalla data della prima sottoscrizione di Azioni del Comparto, (ii) cessa di applicarsi una volta che il Comparto inizia a vendere attività al fine di rimborsare Azioni nell'ambito della liquidazione del Comparto e (iii) viene temporaneamente sospeso in caso di aumento o riduzione del Capitale del Comparto. La sospensione di cui al punto (iii) sarà limitata al periodo strettamente necessario, tenendo debitamente conto degli interessi degli Investitori del Comparto, e in ogni caso non potrà durare più di 12 mesi, salvo proroghe per un periodo aggiuntivo non superiore a 12 mesi in circostanze eccezionali e previa approvazione della CSSF.

10.20 Il Comparto non concederà prestiti ai seguenti soggetti:

- (a) il GEFIA o il personale del GEFIA;
- (b) il Depositario o i soggetti a cui il Depositario ha delegato le funzioni in relazione al Comparto;
- (c) un soggetto al quale il GEFIA ha delegato funzioni ai sensi della Sezione 5.9 della Parte Generale del Prospetto o il personale di tale soggetto;
- (d) un soggetto appartenente allo stesso gruppo del GEFIA (per "gruppo" si intende un'impresa madre e tutte le sue imprese figlie, come definito all'articolo 2, punto 11, della direttiva 2013/34/UE), tranne nel caso in cui tale soggetto sia un'impresa finanziaria che finanzia esclusivamente debitori non indicati ai precedenti punti (a)-(c).

10.21 I proventi dei prestiti concessi dal Comparto, al netto di eventuali commissioni ammissibili per la loro amministrazione, saranno attribuiti integralmente al Comparto.

10.22 Il Comparto non concederà prestiti ai consumatori (definiti all'articolo 3, lettera a), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio come persone fisiche che, nelle operazioni contemplate dalla direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, agiscono per scopi estranei alla loro attività commerciale, imprenditoriale o professionale).

10.23 Il Comparto non perseguirà una strategia volta a concedere prestiti al solo scopo di trasferire tali prestiti o esposizioni a terzi (strategia "*originate-to-distribute*").

10.24 Il Comparto tratterrà il 5% del valore nozionale di ciascun prestito da esso concesso e successivamente trasferito a terzi. Tale percentuale di ciascun prestito è trattenuta:

- (a) fino alla scadenza, per i prestiti con scadenza fino a otto anni; e
- (b) per un periodo di almeno otto anni per gli altri prestiti.

10.25 In deroga a quanto sopra, l'obbligo di trattenere il 5% non si applica nei casi in cui:

- (a) il Comparto inizia a vendere attività al fine di rimborsare le Azioni nell'ambito della liquidazione del Comparto;

- (b) la cessione è necessaria ai fini della conformità alle misure restrittive adottate ai sensi dell'Articolo 215 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE) o ai requisiti normativi, compresi i requisiti relativi ai prodotti, imposti al Fondo, al Comparto e/o al GEFIA;
- (c) la vendita del prestito è necessaria per consentire al GEFIA di attuare la strategia di investimento del Comparto nel migliore interesse degli Investitori; oppure
- (d) la vendita del prestito è dovuta a un peggioramento del rischio associato al prestito, rilevato dal GEFIA nell'ambito delle proprie attività di *due diligence* e di gestione del rischio, e l'acquirente è informato di tale peggioramento al momento dell'acquisto del prestito.

10.26 Le restrizioni di cui sopra non pregiudicano eventuali requisiti più rigorosi previsti dal regolamento ELTIF o da altre leggi e normative applicabili.

Periodo di Incremento del Portafoglio

10.27 Le Restrizione di Investimento del Comparto, le Restrizione di Investimento di Partners Group, le allocazioni target ai settori, le aree geografiche target degli investimenti del Comparto e l'allocazione target per Investimenti Diretti non si applicheranno durante il Periodo di Incremento del Portafoglio.

10.28 Il Periodo di Incremento del Portafoglio del Comparto inizierà a partire dalla data di autorizzazione del Comparto, a partire dalla quale il Comparto potrà iniziare a effettuare Investimenti, e terminerà al più tardi ventiquattro (24) mesi dopo la prima data di emissione delle Azioni.

10.29 Il Periodo di Incremento del Portafoglio può essere interrotto, in anticipo, dal Consiglio di Amministrazione e previa consultazione del Gestore del Portafoglio.

Periodo di Incremento dei Prestiti

10.30 I limiti di prestito del Comparto non si applicano durante il Periodo di Incremento dei Prestiti (come definito nella Sezione 10.31 della presente Sezione Speciale).

10.31 Il Periodo di Incremento dei Prestiti inizierà a partire dalla data di inizio della commercializzazione del Comparto e terminerà al più tardi trentasei (36) mesi dopo l'avvio della commercializzazione del Comparto. Il Periodo di Incremento dei Prestiti può essere interrotto, in anticipo, dal Consiglio di Amministrazione e previa consultazione del Gestore del Portafoglio.

10.32 A partire dalla fine del Periodo di Incremento dei Prestiti, il limite di prestito del Comparto per la liquidità è pari al massimo al 50% del Valore Patrimoniale Netto. Per i dettagli sull'assunzione di prestiti dopo il Periodo di Incremento dei Prestiti, gli Investitori devono fare riferimento alla Sezione 12 "*Prestito*".

Periodo di Liquidazione

10.33 Il Periodo di Liquidazione inizierà alla data di cinque (5) anni prima della Scadenza, ossia al novantacinquesimo anniversario dell'autorizzazione del Comparto.

10.34 Durante il Periodo di Liquidazione, le attività residue del Comparto saranno smaltite in modo ordinato. La CSSF sarà informata della dismissione ordinata degli attivi al più tardi un (1) anno prima della Scadenza, in conformità all'Articolo 21 del Regolamento ELTIF. Su richiesta, sarà presentato alla CSSF un programma dettagliato per la dismissione ordinata delle attività residue del Comparto. Le attività del Comparto possono essere cedute prima dell'inizio del Periodo di Liquidazione.

11. COPERTURA

11.1 Il Gestore del Portafoglio, il GEFIA o le loro Affiliate possono, a loro esclusiva discrezione e ove ritenuto opportuno, utilizzare strumenti derivati a fini di copertura, anche per ridurre i rischi di cambio, di tasso d'interesse e altri rischi correlati a livello del Comparto e/o di un Veicolo di Partecipazione.

11.2 Copertura Valutaria: A seconda delle circostanze prevalenti, il Comparto può coprire o meno, in toto o in parte, la propria esposizione ai cambi. Non ha l'obbligo di coprire alcuna esposizione in valuta estera.

11.3 Copertura della Classe di Azioni: Il Comparto intende coprire le Classi di Azioni il cui nome contiene la lettera "H" e che sono denominate in una valuta diversa dalla Valuta di Riferimento del Comparto. A seconda delle circostanze prevalenti, il Comparto può o meno coprire interamente o parzialmente tali Classi di Azioni e non ha alcun obbligo di coprire tali Classi di Azioni.

11.4 Altre operazioni di copertura: Il Comparto può, ma non è obbligato, a stipulare altre operazioni finanziarie derivate in relazione ai relativi Investimenti. Tali operazioni saranno finalizzate alla copertura dei rischi a livello di Comparto e/o di Veicolo di Partecipazione.

12. PRESTITO

12.1 Durante e dopo il Periodo di Incremento dei Prestiti, il Comparto può ottenere linee di credito tramite istituti specializzati, banche, il Consulente per gli Investimenti, il GEFIA o entità gestite o controllate dal Consulente per gli Investimenti, dal GEFIA o relative Affiliate.

12.2 A partire dalla fine del Periodo di Incremento dei Prestiti fino alla Scadenza, tale prestito è limitato al 50% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto. Questo limite di prestito può essere temporaneamente sospeso nel caso in cui il Comparto riduca il proprio capitale esistente o raccolga capitale aggiuntivo (cioè nel caso in cui il Comparto accetti nuove sottoscrizioni o rimborsi di Azioni), in modo che il Comparto possa temporaneamente superare il proprio limite di prestito. Tale sospensione sarà limitata nel tempo al minimo indispensabile, tenendo conto degli interessi degli Investitori, e non potrà in alcun caso superare i dodici mesi.

12.3 Qualsiasi prestito (compreso il finanziamento ponte) può essere utilizzato solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- (a) serve a effettuare investimenti o a fornire liquidità, anche per pagare costi e spese, a condizione che le disponibilità in contanti o equivalenti in contanti del Comparto non siano sufficienti per effettuare l'investimento in questione;

- (b) è stipulato nella stessa valuta delle attività da acquistare con il denaro preso a prestito, o in un'altra valuta se l'esposizione valutaria è stata adeguatamente coperta; e
- (c) ha una scadenza non superiore alla Scadenza del Comparto.

12.4 Le attività del Comparto possono essere utilizzate come garanzia in relazione a qualsiasi prestito.

- (a) Leva Finanziaria massima prevista con il metodo lordo: 400%.
- (b) Leva Finanziaria massima prevista utilizzando il metodo di impegno: 300%.

Per ulteriori dettagli sul metodo lordo e sul metodo di impegno, consultare la Sezione 4.15 della Parte Generale.

12.5 Ulteriori informazioni riguardanti in particolare le circostanze in cui il Comparto è autorizzato a utilizzare la Leva Finanziaria, i tipi e le fonti della Leva Finanziaria, qualsiasi diritto di riutilizzare il collaterale o qualsiasi garanzia concessa nell'ambito dell'accordo di leva finanziaria, nonché qualsiasi modifica al suddetto livello massimo di Leva Finanziaria, saranno divulgate presso la sede legale del GEFIA. La frequenza o la tempistica di tale comunicazione è disponibile anche presso la sede legale del GEFIA.

12.6 Il rispetto del limite di indebitamento sarà calcolato sulla base di (i) informazioni aggiornate almeno trimestralmente e, qualora tali informazioni non siano disponibili, sulla base delle più recenti informazioni disponibili e (ii) combinando il prestito in contanti e le attività del Comparto e dei Fondi Target in cui il Comparto ha investito in conformità all'Articolo 10 (2) del Regolamento ELTIF.

13. BENCHMARK UTILIZZATO

13.1 Il Comparto è gestito attivamente. Non è gestito in riferimento a un benchmark.

14. PROFILO DELL'INVESTITORE

14.1 Le Azioni dei Comparti sono riservate esclusivamente agli Investitori Idonei. Il Fondo non emetterà, né darà corso ad alcun trasferimento di Azioni a favore di un Investitore che non sia un Investitore Idoneo.

14.2 Un investimento nel Comparto comporta un grado di rischio sostanziale e dovrebbe essere preso in considerazione solo da Investitori le cui risorse finanziarie siano sufficienti a consentire loro di assumersi tale rischio. Questo Comparto non è concepito per gli Investitori che non possono permettersi la potenziale perdita di tutto o parte dell'investimento nel Comparto. La perdita non può superare l'importo investito.

14.3 Questo Comparto è destinato a Investitori che abbiano una conoscenza e/o un'esperienza sufficiente in materia di Investimento nel Mercato Privato, la cui situazione finanziaria, compresa la capacità di sopportare perdite, consenta la perdita totale di tutto il capitale investito, i cui obiettivi di investimento, compresa la tolleranza al rischio in relazione a un investimento nel Comparto, siano conformi a tale profilo di rischio, che abbiano un orizzonte di investimento conforme alla natura a lungo termine di questo Comparto e in ogni caso di cinque (5) anni o più e che siano disposti e in grado di accettare che le Azioni di questo

Comparto siano soggette a restrizioni sui rimborsi, compreso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un Periodo di Blocco dei Rimborsi come descritto nella Sezione 18.19 della presente Sezione Speciale, un Periodo di Preavviso di Rimborso come descritto nella Sezione 18.20 della presente Sezione Speciale e altri strumenti di gestione della liquidità, come il meccanismo di gating descritto nella Sezione 18.41 e seguenti e l'estensione del Periodo di Preavviso di Rimborso descritto nella Sezione 18.50 e seguenti.

15. UTILIZZO DI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI, SWAP A RENDIMENTO TOTALE

- 15.1 Ad eccezione di quanto consentito nella Sezione 11 "*Copertura*" di cui sopra, il Comparto non effettuerà investimenti in strumenti finanziari derivati.
- 15.2 Il Comparto non utilizzerà Operazioni di Finanziamento tramite Titoli e Swap a Rendimento Totale.

16. DURATA DEL COMPARTO

La durata del Comparto terminerà al centesimo (100°) anniversario dell'autorizzazione del Comparto ("**Scadenza**"), a meno che tale durata non venga prorogata per un periodo massimo di tre (3) periodi di un anno a discrezione del Consiglio di Amministrazione, o si concluda prima con il rimborso integrale di tutte le Azioni del Comparto in conformità alle Sezioni 18.18 e seguenti della presente Sezione Speciale.

17. AZIONI, INVESTITORI IDONEI E NEGOZIAZIONE

- 17.1 Il Consiglio di Amministrazione può decidere di creare diverse Classi di Azioni all'interno del Comparto, che possono essere soggette a termini e condizioni differenti. Le attività delle Classi di Azioni saranno comunemente investite in base alla strategia di investimento del Comparto, ma a ciascuna Classe di Azioni può essere applicata una struttura commissionale specifica, una valuta di denominazione o altre caratteristiche specifiche.
- 17.2 Il Consiglio di Amministrazione può decidere, a sua esclusiva discrezione, di offrire Classi di Azioni in valute diverse dalla Valuta di Riferimento del Comparto. Per ogni Classe di Azioni sarà calcolato un Valore Patrimoniale Netto per Azione separato, che può differire a causa dei fattori variabili delle Classi di Azioni. Se offerte in una valuta diversa dalla Valuta di Riferimento del Comparto, le Classi di Azioni possono coprire il rischio di cambio se previsto dalle caratteristiche della Classe di Azioni in questione.
- 17.3 Il Consiglio di Amministrazione ha la piena e assoluta discrezionalità di accettare o rifiutare le sottoscrizioni da parte degli Investitori per qualsiasi motivo, in tutto o in parte, anche nel caso in cui gli Investitori non soddisfino i criteri di idoneità di una Classe di Azioni come indicato nel presente Prospetto, comprese, a titolo esemplificativo, le caratteristiche delle Classi di Azioni (come indicato nella sezione 19 "*Panoramica delle Classi di Azioni*") o come altrimenti indicato nella presente Sezione Speciale.
- 17.4 Le Azioni possono essere emesse in forma nominativa o al portatore.

Se le Azioni sono emesse come Azioni nominative, il registro degli Azionisti costituisce la prova definitiva della proprietà di tali Azioni. Il registro degli Azionisti

è gestito dall'Agente di Registrazione e Trasferimento. Le Azioni Nominative sono emesse senza certificati azionari. Invece di un certificato azionario, gli Azionisti ricevono una conferma della loro partecipazione.

Il Consiglio di Amministrazione può decidere di emettere Azioni al portatore rappresentate da uno o più certificati globali. Questi certificati globali sono emessi a nome del Fondo, che agisce per conto del Comparto, e depositati presso gli agenti di compensazione.

Gli Investitori ricevono le Azioni al portatore, rappresentate da un certificato globale, al momento della loro registrazione sui conti titoli dei loro Intermediari Finanziari, che a loro volta sono detenuti direttamente o indirettamente presso gli agenti di compensazione. Tali Azioni al portatore rappresentate da un certificato globale sono trasferibili secondo e in conformità alle disposizioni contenute nel presente Prospetto, ai regolamenti applicabili nella rispettiva borsa valori e/o ai regolamenti del rispettivo agente di compensazione. Gli Investitori che non partecipano a tale sistema possono sottoscrivere, rimborsare e trasferire le Azioni al portatore rappresentate da un certificato globale solo tramite un Intermediario Finanziario che partecipa al sistema di regolamento del corrispondente agente di compensazione.

I pagamenti delle distribuzioni per le Azioni al portatore rappresentate da certificati globali avvengono mediante accredito sui conti presso il relativo agente di compensazione degli Intermediari Finanziari degli Investitori.

- 17.5 Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a emettere frazioni di Azioni. Le frazioni di Azioni saranno emesse fino a quattro (4) cifre decimali (si applica l'arrotondamento matematico). Tali Azioni frazionate avranno diritto a partecipare su base proporzionale all'Attivo Netto attribuibile al Comparto o alla Classe di Azioni cui appartengono, in conformità ai relativi termini, come indicato nel presente Prospetto. Le frazioni di Azioni non conferiscono alcun diritto di voto ai relativi titolari. Tuttavia, se la somma delle frazioni di Azioni detenute dallo stesso Azionista nella stessa Classe di Azioni rappresenta una o più Azioni intere, tale Azionista beneficerà del corrispondente diritto di voto legato al numero di Azioni intere.
- 17.6 Le Azioni danno diritto a partecipare all'Attivo Netto assegnato al Comparto o alla Classe di Azioni secondo i relativi termini, come indicato nella presente Sezione Speciale. Salvo diversamente indicato nella presente Sezione Speciale, le Azioni saranno emesse in corrispondenza di ciascuna data specificata nella Sezione 22 "*Giorno di Valutazione, Giorni di Negoziazione, Orari Limite, Periodi di Pagamento di Sottoscrizioni, Rimborsi, Conversioni*" e daranno diritto a partecipare all'Attivo Netto del Comparto o della Classe di Azioni in quel momento, come descritto più dettagliatamente nella presente Sezione Speciale e, in particolare, nella Sezione 18 "*Sottoscrizioni, Rimborsi e Conversioni di Azioni*". Salvo diversamente indicato nella presente Sezione Speciale, le Azioni saranno riscattate in ciascun Giorno di Rimborso e danno diritto a partecipare all'Attivo Netto del Comparto o della Classe di Azioni fino a quel momento, come descritto più dettagliatamente nelle Sezioni da 18.18 "*Rimborsi*" a 18.39 "*Liquidazione dei Rimborsi*".
- 17.7 Le Azioni non conferiscono alcun diritto preferenziale o di prelazione. Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato, senza limitazioni, a emettere in qualsiasi momento e per qualsiasi periodo un numero illimitato di Azioni interamente liberate in qualsiasi data indicata nella presente Sezione Speciale, senza

concedere agli Investitori esistenti un diritto preferenziale o di prelazione per la sottoscrizione delle Azioni da emettere.

- 17.8 Si informano gli Investitori che non tutti i Distributori/Sub-Distributori offrono Azioni di tutte le Classi di Azioni.
- 17.9 Le informazioni sugli scenari di performance delle Classi di Azioni sono contenute nel KID (se si tratta di Classi di Azioni retail).
- 17.10 Il Fondo (e l'Agente di Registrazione e Trasferimento che agisce per conto del Fondo) si riserva il diritto di richiedere le informazioni necessarie per verificare l'identità di un Investitore e il suo status in relazione alla qualifica di Investitore Idoneo. In caso di ritardo o di mancata presentazione da parte dell'Investitore di qualsiasi informazione richiesta a fini di verifica, il Fondo (e l'Agente di Registrazione e Trasferimento che agisce per conto del Fondo) può rifiutare di accettare la sottoscrizione di Azioni.
- 17.11 Azioni Run-Off

In caso di rimborsi, il Consiglio di Amministrazione, a sua esclusiva discrezione, può offrire agli Azionisti l'opzione di designare una parte o la totalità delle Azioni oggetto di una Richiesta di Rimborso come Azioni run-off ("**Azioni Run-Off**"). Gli Azionisti che richiedono il rimborso possono decidere di accettare tale offerta a propria discrezione. In tali casi, la quota *proporzionale* di tutte le attività e passività sottostanti della Classe di Azioni applicabile (su base look-through, a prescindere da qualsiasi veicolo intermedio) attribuibili alle Azioni Run-Off ("**Portafoglio Monitorato**") sarà assegnata alle Azioni Run-Off, che seguiranno solo il reddito, gli utili e le perdite del Portafoglio monitorato attribuito a tali Azioni Run-Off.

A scanso di equivoci, le Azioni Run-Off non parteciperanno a nessun nuovo investimento effettuato al momento o successivamente alla designazione delle Azioni Run-Off. Gli Investitori devono tenere presente che le Restrizioni di Investimento, le Restrizioni di Investimento di Partners Group, le allocazioni target ai settori, le ubicazioni geografiche target degli Investimenti del Comparto e l'allocazione target per gli Investimenti Diretti, come meglio specificato nella presente Sezione Speciale, non si applicheranno al Portafoglio Monitorato.

Una volta designate come Azioni Run-Off, gli importi ricevuti dal Portafoglio Monitorato (sia a titolo di realizzo che di distribuzione) saranno distribuiti agli Investitori che detengono Azioni Run-Off su base proporzionale nel momento in cui il Comparto riceverà tali proventi. Ciò continuerà fino a quando tutti i debiti, gli obblighi e le passività del Portafoglio Monitorato non saranno saldati e le Azioni Run-Off non saranno completamente liquidate. Verrà mantenuta un'adeguata riserva di liquidità per garantire una gestione appropriata delle Azioni Run-Off e per coprire i costi, le commissioni e le spese associate.

Gli Azionisti che detengono Azioni Run-Off rimarranno soggetti agli stessi tassi di Commissione di Gestione del Portafoglio, Commissione di Consulenza per gli Investimenti e Commissione di Performance a cui erano soggetti prima di tale designazione fino a quando tutte le attività delle relative Azioni Run-Off non saranno state liquidate. A scanso di equivoci, ai fini del calcolo della Commissione di Gestione del Portafoglio e della Commissione di Consulenza per gli Investimenti, verrà applicato il Valore Patrimoniale Netto delle Azioni Run-Off. Ai fini del calcolo della Commissione di Performance, si applicherà il Valore Patrimoniale Netto per Azione delle Azioni Run-Off, rettificato per le distribuzioni

e i proventi di rimborso che si verificano dopo la designazione delle Azioni Run-Off.

18. SOTTOSCRIZIONI, RIMBORSI E CONVERSIONI DI AZIONI

Negoziazione via e-mail

18.1 Le richieste di sottoscrizione/rimborso/conversione di Azioni possono essere presentate via e-mail, per posta, via fax, tramite SWIFT o altri mezzi elettronici (comprese le richieste di sottoscrizione/rimborso/conversione presentate in formato PDF (Portable Document Format) come allegato a un messaggio di posta elettronica inviato all'indirizzo e-mail indicato nella richiesta) indirizzate all'Agente Amministrativo, conformemente alle istruzioni degli Investitori sulla richiesta. Ogni richiesta sarà soggetta ad adeguate procedure di autorizzazione di sicurezza per proteggere gli interessi degli Investitori. Il Fondo, il GEFIA, il Consulente per gli Investimenti, l'Agente Amministrativo e qualsiasi Distributore non rispondono di rischi associati all'uso e al fatto di fare affidamento sulle e-mail, ad esempio errori di rete, intercettazioni o corruzioni da parte di persone non autorizzate, errori di comunicazione, destinazione errata, guasto dell'infrastruttura tecnica o qualsiasi altro rischio legato alla comunicazione elettronica.

Sottoscrizione di Azioni - Aspetti generali

18.2 Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a decidere (i) la frequenza e (ii) i termini e le condizioni di emissione delle Azioni del Comparto.

18.3 Il Consiglio di Amministrazione o i suoi delegati debitamente autorizzati accetteranno le sottoscrizioni di Azioni da parte degli Investitori al Dettaglio solo se il Periodo di Ripensamento è scaduto entro l'Orario Limite.

18.4 Il Consiglio di Amministrazione può delegare a qualsiasi agente, Amministratore, dirigente o funzionario debitamente autorizzato il potere di accettare le sottoscrizioni e di ricevere il pagamento delle Azioni da emettere.

18.5 Il Consiglio di Amministrazione può respingere le richieste di sottoscrizione in tutto o in parte a sua esclusiva discrezione.

18.6 Per ogni Classe di Azioni, il Prezzo di Sottoscrizione sarà pari al Valore Patrimoniale Netto di un'Azione al corrispondente Giorno di Valutazione, specificato nella Sezione 22 "*Giorni di Valutazione, Giorni di Negoziazione, Orari Limite, Periodi di Pagamento di Sottoscrizioni, Rimborsi e Conversioni*", più le spese descritte per il Comparto nella presente Sezione Speciale.

18.7 La sottoscrizione di Azioni del Comparto o di una Classe di Azioni sarà sospesa:

(a) ogni volta che la determinazione del Valore Patrimoniale Netto per Azione del Comparto o della Classe di Azioni è sospesa dal Fondo, come descritto nella Sezione 8 "*Sospensione del Calcolo del Valore Patrimoniale netto*" della Parte Generale;

(b) ogni volta che il rimborso delle Azioni del Comparto o della Classe di Azioni è sospeso; e

(c) in altri casi eccezionali in cui le circostanze e il miglior interesse degli Investitori lo richiedano.

- 18.8 Gli Investitori devono tenere conto degli Orari Limite del Comparto e della Classe di Azioni, nonché del Periodo di Ripensamento (se applicabile) e degli Orari Limite applicati dai loro Intermediari Finanziari che eseguono le richieste di sottoscrizione per tali Investitori.

Importi Minimi di Investimento

- 18.9 La sottoscrizione di Azioni può essere soggetta a un Importo Minimo di Investimento, come specificato per ciascuna Classe di Azioni nella Sezione 19 "*Panoramica delle Classi di Azioni*" della presente Sezione Speciale. Il Fondo può respingere qualsiasi richiesta di sottoscrizione o conversione in Azioni di una Classe di Azioni che non soddisfi l'Importo Minimo di Investimento applicabile per quella Classe di Azioni.
- 18.10 Il Fondo può decidere di trattare qualsiasi richiesta di rimborso o conversione di una parte della partecipazione in una Classe di Azioni come una richiesta di rimborso o conversione dell'intera partecipazione dell'Investitore che richiede il rimborso in quella Classe di Azioni se, a seguito di tale richiesta, il Valore Patrimoniale Netto delle Azioni detenute dall'Investitore in quella Classe di Azioni scende al di sotto dell'Importo Minimo di Investimento applicabile. Il Fondo può concedere un periodo di grazia agli Investitori per consentire loro di aumentare la propria partecipazione almeno fino all'Importo Minimo di Investimento o di rinunciare agli Importi di Investimento Minimo per tutti gli Investitori che richiedono il rimborso o la conversione.
- 18.11 Il Fondo può inoltre respingere la richiesta di un Investitore di trasferimento di Azioni se, a seguito di tale trasferimento, il Valore Patrimoniale Netto delle Azioni detenute dal Cedente in una Classe di Azioni scenderebbe al di sotto dell'Importo Minimo di Investimento per quella Classe di Azioni, o se il Valore Patrimoniale Netto delle Azioni acquisite dal Cessionario in una Classe di Azioni sarebbe inferiore all'Importo Minimo di Investimento, a seconda dei casi. In tali casi, il Fondo comunicherà al Cedente che non darà corso al trasferimento delle Azioni.
- 18.12 In alternativa, il Fondo può, a sua ragionevole discrezione, rinunciare all'Importo Minimo di Investimento applicabile, a condizione che gli Investitori della stessa Classe di Azioni siano trattati equamente.
- 18.13 Nel caso in cui le Classi di Azioni siano offerte anche agli Investitori al Dettaglio, tutti gli Investitori all'interno della/e stessa/e Classe/i di Azioni devono beneficiare della parità di trattamento e non possono essere concessi trattamenti preferenziali o vantaggi economici specifici a singoli Investitori o gruppi di Investitori in tali Classi di Azioni.

Diritto di annullare la sottoscrizione

- 18.14 Ai sensi dell'articolo 30 (7) del Regolamento ELTIF, gli Investitori al Dettaglio possono, durante un periodo di due (2) settimane dalla firma dell'impegno iniziale o del contratto di sottoscrizione delle Azioni del Comparto ("**Periodo di Ripensamento**"), annullare la loro sottoscrizione e farsi restituire il denaro senza penali, se applicabile. Nel caso in cui non venga utilizzato un impegno scritto o un contratto di abbonamento, il Periodo di Ripensamento inizierà il giorno della richiesta di sottoscrizione. Qualsiasi richiesta di sottoscrizione può essere accettata solo se ricevuta dal Consiglio di Amministrazione o dai suoi delegati debitamente autorizzati entro l'Orario Limite e solo se il Periodo di Ripensamento, se applicabile, è scaduto entro tale Orario Limite. Ciò significa che gli Investitori

al Dettaglio devono consegnare le loro richieste di sottoscrizione entro e non oltre due (2) settimane prima dell'Orario Limite.

Consegna nei sistemi di compensazione

- 18.15 Possono essere presi accordi per la detenzione delle Azioni in conti gestiti da camere di compensazione. Per ulteriori informazioni sulle procedure da seguire, contattare l'Agente di Registrazione e Trasferimento.
- 18.16 Gli Investitori dovranno fornire le informazioni richieste dalle Normative AML/KYC.

Accordi supplementari

- 18.17 Solo nell'ambito della/e Classe/i di Azioni degli Investitori Professionali, il Fondo, il GEFIA o una delle sue Affiliate possono stipulare accordi integrativi ("**Accordi Integrativi**") con uno o più Investitori che hanno l'effetto di stabilire diritti e obblighi tra il Fondo, il GEFIA o una delle sue Affiliate (che agiscono nella loro capacità) e l'Investitore o gli Investitori interessati che possono comportare per alcuni Investitori benefici aggiuntivi (tra cui, diritti di rendicontazione e di informazione supplementari, alcuni diritti relativi ai coinvestimenti e diritti economici speciali, quali l'esonero o la riduzione delle Commissioni del GEFIA, delle Commissioni di Gestione del Portafoglio, delle Commissioni di Consulenza per gli Investimenti o delle Commissioni di Performance dovute da o in relazione a tali Investitori), che altri Investitori non riceveranno.

Rimborsi - Aspetti generali

- 18.18 Gli Investitori possono presentare Richieste di Rimborso per ogni Giorno di Rimborso. Ogni primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo all'ultimo Giorno di Valutazione di ciascun trimestre solare è un "**Giorno di Rimborso**".
- 18.19 Non vi saranno Giorni di Rimborso nei primi 36 mesi successivi alla prima data di emissione delle Azioni del Comparto ("**Periodo di Blocco dei Rimborsi**"). Il primo Giorno di Rimborso sarà pertanto il primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo al primo Giorno di Valutazione della fine del trimestre dopo il Periodo di Blocco dei Rimborsi. Tuttavia, le Richieste di Rimborso possono già essere presentate nel rispetto del Periodo di Preavviso di Rimborso di dodici mesi durante il Periodo di Blocco dei Rimborsi, ma le Azioni non saranno rimborsate fino al primo Giorno di Rimborso successivo al Periodo di Blocco dei Rimborsi.
- 18.20 Ai sensi della Sezione 18.21, per essere valida per uno specifico Giorno di Rimborso, una Richiesta di Rimborso completa deve essere ricevuta dall'Agente di Registrazione e Trasferimento entro l'Orario Limite per quel Giorno di Rimborso (il che significa che le Richieste di Rimborso devono essere ricevute almeno dodici mesi prima del relativo Giorno di Rimborso) ("**Periodo di Preavviso di Rimborso**").
- 18.21 Il Consiglio di Amministrazione può decidere, a sua esclusiva discrezione, di accettare le Richieste di Rimborso per il relativo Giorno di Rimborso presentate dall'Investitore interessato entro l'Orario Limite, ma ricevute dall'Agente di Registrazione e Trasferimento dopo l'Orario Limite, alle condizioni indicate sotto in 0.

- 18.22 Il Giorno di rimborso, l'Orario Limite e il Periodo di Regolamento del Rimborso per ciascun Comparto o Classe di Azioni sono specificati nella Sezione 22 "*Giorni di Valutazione, Giorni di Negoziazione, Orari Limite, Periodi di Pagamento di Sottoscrizioni, Rimborsi e Conversioni*".
- 18.23 Nessuno tra Fondo, del GEFIA, Gestore del Portafoglio o Consulente per gli Investimenti (e ciascuno dei loro delegati, agenti e rappresentanti) sarà ritenuto responsabile per la mancata liquidazione di una Richiesta di Rimborso per motivi derivanti da circostanze che sono al di fuori del controllo del Fondo, del GEFIA, del Gestore del Portafoglio o del Consulente per gli Investimenti, che limiterebbero tale liquidazione o la renderebbero impossibile, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le leggi e le normative AML/KYC applicabili.
- 18.24 Le Azioni rimborsate saranno annullate.
- 18.25 I Rimborsi possono essere finanziati interamente o parzialmente attraverso prestiti.
- 18.26 Se un Investitore detiene meno di un'Azione, il Consiglio di Amministrazione si riserva il diritto di rimborsare obbligatoriamente tale frazione di Azione.

Richieste di Rimborso

- 18.27 Gli Investitori che desiderano riscattare le proprie Azioni, in parte o nella loro totalità, devono presentare una Richiesta di Rimborso all'Agente di Registrazione e Trasferimento in conformità con i requisiti previsti dalla procedura di rimborso, come stabilito nella presente Sezione Speciale.
- 18.28 Gli Investitori devono tenere conto degli Orari Limite del Comparto e della Classe di Azioni, nonché degli orari limite applicati dai loro Intermediari Finanziari che eseguono le Richieste di Rimborso per tali Investitori.
- 18.29 Ad eccezione di quanto stabilito nelle Sezioni 18.47, 18.48 e 18.75, gli Investitori non possono annullare una Richiesta di Rimborso.
- 18.30 Il Fondo elaborerà solo le Richieste di Rimborso che ritiene chiare e complete. Le richieste saranno considerate complete solo se il Fondo avrà ricevuto tutte le informazioni e la documentazione di supporto ritenute necessarie per elaborare la Richiesta di Rimborso. Richieste di Rimborso non chiare o incomplete possono comportare ritardi nella loro esecuzione. Il Fondo non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite subite dai richiedenti a causa di Richieste di Rimborso poco chiare o incomplete.
- 18.31 Le Richieste di Rimborso ricevute dopo l'Orario Limite saranno trattate come Richieste di Rimborso ricevute entro l'Orario Limite per il Giorno di Rimborso successivo. Tuttavia, come descritto nella Sezione 18.21, il Fondo può accettare le Richieste di Rimborso ricevute dopo l'Orario Limite a determinate condizioni, come indicato nella Sezione 0 "*Negoziazione tardiva, market timing e altre pratiche vietate*".

Prezzo di Rimborso

- 18.32 Le Richieste di Rimborso saranno evase, se accettate, al Prezzo di Rimborso (ossia il Valore Patrimoniale Netto per Azione applicabile nel relativo Giorno di Rimborso). Il Prezzo di Rimborso al quale verrà elaborata una Richiesta di

Rimborso non è pertanto noto agli Investitori al momento della presentazione delle loro Richieste di Rimborso.

18.33 Il Comparto non addebiterà una Commissione di Rimborso sui rimborsi di Azioni.

Liquidazione delle Richieste di Rimborso

18.34 Il Prezzo di Rimborso sarà normalmente pagato entro la fine del Periodo di Regolamento del Rimborso specificato nella Sezione 22 "*Giorni di Valutazione, Giorni di Negoziazione, Orari Limite, Periodi di Pagamento di Sottoscrizioni, Rimborsi, Conversioni*". In alcune giurisdizioni in cui le Azioni sono distribuite possono essere applicate procedure di liquidazione diverse in base alle leggi e ai regolamenti locali applicabili. Il Fondo non si assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o spese sostenute dalla banca ricevente o dal sistema di compensazione.

18.35 Il pagamento del Prezzo di Rimborso sarà effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente dell'Investitore che richiedono il rimborso, a suo rischio e spese. Il Prezzo di Rimborso sarà pagato nella Valuta di Riferimento della Classe di Azioni.

18.36 Il Fondo si riserva il diritto di rinviare il pagamento del Prezzo di Rimborso dopo la fine del normale Periodo di Regolamento del Rimborso in caso di liquidità insufficiente. Se il Prezzo di Rimborso non può essere pagato entro la fine del Periodo di Regolamento del Rimborso, il pagamento sarà effettuato non appena ragionevolmente possibile.

18.37 Il Fondo può anche ritardare la liquidazione delle Richieste di Rimborso fino al ricevimento da parte dell'Investitore che richiede il rimborso di tutte le informazioni e la documentazione di supporto necessarie per elaborare il rimborso, come descritto sopra. Il pagamento del Prezzo di Rimborso può anche essere ritardato fino a quando l'Investitore non avrà fornito la documentazione completa AML/KYC al Fondo o all'Agente di Registrazione e Trasferimento o al suo Intermediario Finanziario (a seconda dei casi) e tale documentazione sarà in regola.

18.38 Si ricorda agli Investitori che le Azioni avranno diritto a partecipare all'Attivo Netto del Comparto o della Classe di Azioni solo fino al Giorno di Rimborso applicabile, anche se il pagamento del Prezzo di Rimborso è sospeso o ritardato come descritto di seguito.

18.39 Non saranno corrisposti interessi agli Investitori sul Prezzo di Rimborso pagato dopo la fine del Periodo di Regolamento del Rimborso.

Limite di rimborso ai sensi del Regolamento ELTIF

18.40 In conformità all'Articolo 18 (2) (d) del Regolamento ELTIF e all'Articolo 5 (5) delle Norme Tecniche di Regolamentazione ELTIF, i rimborsi sono limitati al 100% delle Attività Ammissibili OICVM del Comparto.

Strumenti di Gestione della Liquidità

Meccanismo di gating

18.41 Subordinatamente alle condizioni specificate nelle Sezioni da 18.44 a 18.47 di seguito, agli Investitori che hanno presentato una Richiesta di Rimborso può

essere applicato un meccanismo di gating. Ciò significa che le Azioni presentate per il rimborso saranno rimborsate su *base proporzionale*, come ulteriormente descritto nelle Sezioni 18.47 e seguenti.

- 18.42 Per ogni Giorno di Negoziazione, il NAV del totale dei Rimborsi Netti (e relative conversioni), unitamente a qualsiasi proposta di distribuzione effettuata ai sensi della Sezione 20 "*Politica di distribuzione*", è generalmente limitato al 7,5% del NAV (in aggregato per tutte le Classi di Azioni del Comparto) alla fine del trimestre precedente, a meno che il Consiglio di Amministrazione non rinunci a tale restrizione in parte (determinando una percentuale più elevata) o nella sua interezza, sulla base della valutazione della liquidità disponibile, salvo in caso di circostanze eccezionali descritte nel Prospetto.
- 18.43 Nonostante quanto sopra, il NAV dei Rimborsi Netti totali (e delle relative conversioni) non può generalmente superare il 20% *annuo* del NAV delle Azioni in circolazione (in aggregato per tutte le Classi di Azioni del Comparto) alla fine del trimestre precedente, a meno che il Consiglio di Amministrazione non rinunci a tale restrizione in parte (determinando una percentuale più elevata) o nella sua interezza, sulla base della valutazione della liquidità disponibile, salvo in caso di circostanze eccezionali descritte nel Prospetto.
- 18.44 Gli Investitori saranno informati della decisione del Consiglio di Amministrazione di attivare e disattivare il meccanismo di gating tramite un avviso pubblicato sul sito web del GEFIA.
- 18.45 In circostanze eccezionali, il Fondo può rinunciare, modificare o sospendere, in toto o in parte, il meccanismo di *gating* (anche imponendo un limite più severo del limite di rimborso trimestrale del 7,5% o del limite di rimborso annuale del 20% o determinando una percentuale più elevata), se il Consiglio di Amministrazione o il GEFIA ritengono ragionevolmente che tale azione sia nel migliore interesse del Comparto e degli Investitori del Comparto nel loro complesso. Tali circostanze eccezionali si verificano, tra l'altro, se: (i) il contesto economico e di mercato è insolitamente volatile o incerto; (ii) i rimborsi di Azioni comporterebbero un onere eccessivo per la liquidità del Comparto, inciderebbero negativamente sulle operazioni del Comparto e/o rischierebbero di avere un impatto negativo sul Comparto che supererebbe i benefici per gli Investitori che richiedono il rimborso derivanti dal rimborso delle loro Azioni (anche, ad esempio, in circostanze in cui l'esecuzione delle Richieste di Rimborso richiederebbe la vendita o il realizzo di attività sotto valore); e/o (iii) tale azione è necessaria a seguito di modifiche legali, regolamentari o fiscali (comprese le future modifiche legali, regolamentari o fiscali), anche per tenere conto di eventuali rimborsi obbligatori nei confronti di Soggetti Vietati (come descritto più avanti). In tali circostanze, le modifiche a questo meccanismo di gating saranno prontamente comunicate agli Investitori che richiedono il rimborso e il Consiglio di Amministrazione o il GEFIA dovranno valutare su base trimestrale se le continue modifiche a questo meccanismo di gating siano nel migliore interesse del Comparto e degli Investitori del Comparto.
- 18.46 Il Consiglio di Amministrazione può disapplicare il meccanismo di *gating* solo a condizione che la piena esecuzione delle Richieste di Rimborso sia compatibile con la struttura di liquidità del Comparto, che si applichi in egual misura a tutti gli Investitori che richiedono il rimborso e che sia preservato l'interesse degli Investitori che non richiedono il rimborso.
- 18.47 Nel caso in cui, in base alle limitazioni di cui sopra, non vengano rimborsate tutte le Azioni presentate per il rimborso nel corso di un determinato trimestre o

esercizio finanziario, le Azioni presentate per il rimborso nel corso di tale trimestre o esercizio finanziario saranno rimborsate su base proporzionale. Tutte le Richieste di Rimborso che non sono state interamente soddisfatte saranno automaticamente riportate al successivo Giorno di Rimborso disponibile (per il rimborso insieme a qualsiasi altro Investitore che richieda un rimborso in tale successivo Giorno di Rimborso), a meno che tale Richiesta di Rimborso non sia annullata da un Investitore prima di tale Giorno di Rimborso secondo le modalità descritte nella Sezione 18.48. Gli Investitori che non sono stati rimborsati integralmente in un determinato Giorno di Rimborso non devono aspettarsi un rimborso prioritario in un Giorno di Rimborso successivo rispetto ad altri Investitori che desiderano essere rimborsati in tale Giorno di rimborso successivo.

- 18.48 In caso di gating come sopra descritto, un Investitore può annullare la propria Richiesta di Rimborso, in relazione a qualsiasi Richiesta di Rimborso non soddisfatta e che viene automaticamente ripresentata per il successivo Giorno di Rimborso disponibile (come sopra descritto) in modo parziale o totale, mediante comunicazione scritta all'Agente di Registrazione e Trasferimento. Tale comunicazione sarà efficace solo se ricevuta prima dell'Orario Limite di rimborso. Gli Investitori devono tenere conto degli Orari Limite del Comparto e della Classe di Azioni, nonché degli orari limite applicati dai loro Intermediari Finanziari che eseguono gli avvisi di ritiro dei rimborsi per tali Investitori.

Estensione del Periodo di Preavviso di Rimborso

- 18.49 In circostanze normali, le Richieste di Rimborso devono essere presentate nel rispetto del Periodo di Preavviso di Rimborso descritto nella Sezione 18.20 della Sezione Speciale, ossia almeno dodici mesi prima del relativo Giorno di Rimborso.

- 18.50 Il Consiglio di Amministrazione può estendere il Periodo di Preavviso di Rimborso di altri tre (3) o sei (6) mesi ("**Periodo di Preavviso Esteso**").

Nel caso di un Periodo di Preavviso Esteso di tre (3) mesi, la Richiesta di Rimborso deve essere presentata quindici (15) mesi prima del relativo Giorno di Rimborso.

Nel caso di un Periodo di Preavviso Esteso di sei (6) mesi, la Richiesta di Rimborso deve essere presentata diciotto (18) mesi prima del relativo Giorno di Rimborso.

- 18.51 Il Periodo di Preavviso di Rimborso e il Periodo di Preavviso Esteso si applicano a tutti gli Investitori del Comparto e a tutte le Classi di Azioni.

- 18.52 In caso di proroga del Periodo di Preavviso Esteso, il Consiglio di Amministrazione non accetterà le Richieste di Rimborso presentate dopo l'attivazione del Periodo di Preavviso Esteso e che non rispettano i termini del medesimo.

- 18.53 Il Consiglio di Amministrazione può applicare il Periodo di Preavviso Esteso a un numero predefinito di Giorni di Rimborso.

- 18.54 Eventuali Richieste di Rimborso pendenti al momento in cui il Consiglio di Amministrazione delibera di attivare il Periodo di Preavviso Esteso non saranno soggette al medesimo, cosicché il relativo Giorno di Rimborso sarà determinato sulla base del Periodo di Preavviso di Rimborso.

- 18.55 Gli Investitori saranno informati della decisione del Consiglio di Amministrazione di attivare e disattivare un Periodo di Preavviso Esteso tramite un avviso pubblicato sul sito web del GEFIA.

Sospensione del Rimborso

- 18.56 Il rimborso delle Azioni di un Comparto o di una Classe di Azioni sarà sospeso ogniqualvolta la determinazione del Valore Patrimoniale Netto per Azione del Comparto o della Classe di Azioni in questione sia sospesa dal Fondo. Ulteriori dettagli sono disponibili nelle successive Sezioni 0 e seguenti "*Sospensione dell'emissione, del rimborso o della conversione di Azioni*".

Conversione di Azioni

- 18.57 Le richieste di conversione di Azioni di qualsiasi Classe di Azioni ("**Azioni Originali**") in Azioni di un'altra Classe di Azioni dello stesso Comparto ("**Nuove Azioni**") possono essere presentate per ogni Giorno di Conversione, a condizione che la richiesta di conversione debitamente compilata sia presentata entro l'Orario Limite per quel Giorno di Conversione.
- 18.58 Il numero di Nuove Azioni emesse a seguito di una conversione si baserà sui rispettivi Valori Patrimoniali Netti per Azione delle Azioni Originali e delle Nuove Azioni per il Giorno di Conversione (che, a scanso di equivoci, può essere un giorno diverso per le Azioni Originali e le Nuove Azioni). Le Azioni Originali saranno rimborsate e le Nuove Azioni saranno emesse nel Giorno di Conversione. Tuttavia, a causa delle specifiche disposizioni fiscali applicabili nella residenza fiscale di un Investitore, su richiesta di quest'ultimo possono essere applicate nei suoi confronti disposizioni diverse. La procedura di conversione è descritta più avanti. Non è possibile effettuare una conversione tra Azioni Nominative e Azioni al portatore rappresentate da un certificato azionario globale.
- 18.59 Gli Investitori che desiderano convertire le proprie Azioni in tutto o in parte devono presentare una richiesta di conversione all'Agente di Registrazione e Trasferimento in conformità con i requisiti previsti dalla procedura di conversione, come stabilito nella presente Sezione Speciale.
- 18.60 Gli Investitori devono tenere conto degli Orari Limite del Comparto e della Classe di Azioni, nonché degli Orari Limite applicati dai loro Intermediari Finanziari che eseguono le richieste di conversione per tali Investitori.

Richiesta di conversione

- 18.61 Il diritto di convertire le Azioni Originali è soggetto al rispetto dei requisiti di idoneità dell'Investitore applicabili alle Nuove Azioni. Inoltre, le richieste di conversione sono soggette alle disposizioni sull'Importo Minimo di Investimento applicabili alle Nuove Azioni. A scanso di equivoci, le Azioni per le quali è stata inoltrata una Richiesta di Rimborso al Fondo non possono essere offerte per la conversione.
- 18.62 Il numero di Nuove Azioni emesse a seguito di una conversione si baserà sui rispettivi Valori Patrimoniali Netti delle Azioni Originali e delle Nuove Azioni per il Giorno di Conversione. Questi Valore Patrimoniale Netto non sono noti agli Investitori al momento della richiesta di conversione.

- 18.63 Il Fondo elaborerà solo le richieste di conversione che ritiene chiare e debitamente compilate. Le richieste saranno considerate complete solo se il Fondo avrà ricevuto tutte le informazioni e la documentazione di supporto ritenute necessarie per l'elaborazione della richiesta. Il Fondo può ritardare l'accettazione di richieste poco chiare o incomplete fino alla ricezione di tutte le informazioni necessarie e della documentazione di supporto in una forma soddisfacente per il Fondo. Il Fondo non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite subite da un richiedente a causa di richieste poco chiare o incomplete.
- 18.64 Le richieste ricevute dopo l'Orario Limite saranno considerate come richieste di conversione ricevute entro l'Orario Limite per il Giorno di Conversione successivo.
- 18.65 Il Fondo si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di respingere qualsiasi richiesta di conversione di Azioni in Nuove Azioni, in tutto o in parte, compreso, a titolo esemplificativo, il caso in cui il Fondo decida di chiudere il Comparto o la relativa Classe di Azioni alle sottoscrizioni o ai nuovi Investitori.
- 18.66 La conversione delle Azioni sarà sospesa ogniqualvolta la determinazione del Valore Patrimoniale Netto per Azione delle Azioni Originali o delle Nuove Azioni sia sospesa dal Fondo in conformità alla Sezione 8 "*Sospensione del Calcolo del Valore Patrimoniale Netto*" della Parte Generale, o quando il rimborso delle Azioni Originali o la sottoscrizione di Nuove Azioni sono sospesi in conformità allo Statuto e al presente Prospetto.

Tasso di Conversione

- 18.67 Il tasso al quale le Azioni Originali sono convertite in Nuove Azioni è determinato sulla base della seguente formula:

$$A = (B \times C \times D) / E,$$

dove:

A è il numero di Nuove Azioni da allocare;

B è il numero di Azioni Originali da convertire in Nuove Azioni;

C è il Valore Patrimoniale Netto per Azione delle Azioni Originali per il Giorno di Conversione;

D è il tasso di cambio, determinato dal Fondo, tra la Valuta di Riferimento delle Azioni Originali e quella delle Nuove Azioni. Quando le Valute di Riferimento sono uguali, D è uguale a uno (1); ed

E è il Valore Patrimoniale Netto per Azione delle Nuove Azioni per il Giorno di Conversione.

- 18.68 Non si applica alcuna Commissione di Conversione.

Trasferimento delle Azioni

Condizioni e limitazioni al Trasferimento di Azioni

- 18.69 Le Azioni sono, di norma, liberamente trasferibili. Tuttavia, il Fondo può negare l'esecuzione di qualsiasi trasferimento di Azioni se, tra l'altro, (i) determina che

tale trasferimento comporterebbe la detenzione delle Azioni da parte, per conto o a beneficio di Soggetti Vietati, (ii) il trasferimento comporterebbe una violazione di qualsiasi legge e/o regolamento applicabile, (iii) il trasferimento comporterebbe conseguenze fiscali, legali o normative negative per il Fondo, il Comparto e gli altri Investitori, o (iv) il trasferimento assoggetterebbe il Fondo e/o il/i Comparto/i a requisiti di registrazione in qualsiasi giurisdizione che non sono stati considerati e/o approvati dal Fondo e/o dal GEFIA.

- 18.70 Il trasferimento di Azioni nominative avviene mediante registrazione del trasferimento nel registro degli Azionisti da parte dell'Agente di Registrazione e Trasferimento, dopo aver ricevuto la documentazione necessaria e dopo aver soddisfatto tutti gli altri requisiti per il trasferimento richiesti dall'Agente di Registrazione e Trasferimento.
- 18.71 La trasferibilità delle Azioni al portatore rappresentate da un certificato globale è soggetta alle leggi rispettivamente applicabili e ai regolamenti e alle procedure dell'agente di compensazione che effettua il trasferimento. Gli Investitori che non partecipano a tale sistema possono trasferire le Azioni al portatore rappresentate da un certificato globale solo tramite un Intermediario Finanziario che partecipa al sistema di regolamento del corrispondente agente di compensazione.
- 18.72 Il Fondo darà corso solo ai trasferimenti che riterrà chiari e debitamente completati. L'Agente di Registrazione e Trasferimento può richiedere al Cedente e/o al Cessionario tutte le informazioni e la documentazione di supporto che ritiene necessarie per rendere effettivo il trasferimento, compresa la documentazione completa AML/KYC del Cessionario. Si consiglia agli Investitori di contattare l'Agente di Registrazione e Trasferimento prima di richiedere un trasferimento per assicurarsi che sia stata fornita tutta la documentazione corretta per l'operazione. Il Fondo può ritardare l'accettazione di un ordine di trasferimento non chiaro o incompleto fino a quando non avrà ricevuto tutte le informazioni necessarie e della documentazione di supporto in una forma soddisfacente per il Fondo. Il Fondo non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite subite dai Cedenti e/o dai Cessionari a causa di ordini di trasferimento poco chiari o incompleti.

Nessun abbinamento e nessun mercato secondario

- 18.73 Gli Investitori devono essere consapevoli che per il Comparto non sarà offerto alcun meccanismo di abbinamento. Per meccanismo di abbinamento si intende un processo attraverso il quale il GEFIA può abbinare le Richieste di Rimborso degli Investitori che vogliono uscire dal Comparto con le richieste di sottoscrizione di quegli Investitori nuovi o esistenti che vogliono sottoscrivere Azioni del Comparto. Non esiste un mercato pubblico o un mercato secondario attivo per le Azioni emesse dal Comparto e gli Investitori non devono aspettarsi lo sviluppo di un mercato secondario.

Considerazioni speciali

Sospensione dell'emissione, del rimborso o della conversione di Azioni

- 18.74 Le sottoscrizioni, i rimborsi o le conversioni di Azioni di una Classe di Azioni saranno sospesi ogniqualvolta la determinazione del Valore Patrimoniale Netto per Azione di tale Classe di Azioni sia sospesa dal Fondo in conformità alla Sezione 8 "*Sospensione del Calcolo del Valore Patrimoniale Netto*" della Parte Generale e in altre circostanze specificate nello Statuto e nel presente Prospetto.

Le sospensioni delle sottoscrizioni si applicano contemporaneamente, e per lo stesso periodo di tempo, alle sospensioni dei rimborsi di Azioni.

- 18.75 Le Richieste di Rimborso e di conversione sospese saranno considerate come Richieste di Rimborso o di conversione in relazione al primo Giorno di Rimborso o di Conversione successivo alla fine del periodo di sospensione e rimarranno valide per un periodo di tre (3) anni a partire dalla data della relativa richiesta, a meno che gli Investitori non abbiano annullato le loro Richieste di Rimborso o di conversione mediante notifica ricevuta dall'Agente di Registrazione e Trasferimento prima della fine del periodo di sospensione. Gli Investitori che desiderano ritirare le proprie Richieste di Rimborso o di conversione, in tutto o in parte, devono presentare una richiesta di ritiro all'Agente di Registrazione e Trasferimento in conformità con i requisiti previsti dalla procedura di ritiro per i rimborsi e le conversioni, come stabilito nella presente Sezione Speciale. Le sottoscrizioni ricevute saranno annullate automaticamente.
- 18.76 Gli Investitori devono tenere conto degli Orari Limite del Comparto e della Classe di Azioni, nonché degli Orari Limite applicati dai loro intermediari finanziari che eseguono le richieste di prelievo per tali Investitori.
- 18.77 L'inizio e la fine di un periodo di sospensione vengono comunicati alla CSSF. L'avviso di sospensione del calcolo del NAV per Azione sarà pubblicato sul sito web del GEFIA.

Negoziazione fuori orario, market timing e altre pratiche vietate

- 18.78 Il Fondo non consente pratiche di negoziazione fuori orario, in quanto tali pratiche possono pregiudicare gli interessi degli Investitori. In generale, per negoziazione fuori orario si intende l'accettazione di una richiesta di sottoscrizione, conversione o rimborso dopo l'Orario Limite di un Giorno di Sottoscrizione, di un Giorno di Rimborso o di un Giorno di Conversione e l'esecuzione di tale richiesta a un prezzo basato sul Valore Patrimoniale Netto applicabile lo stesso giorno. Tuttavia, il Fondo può accettare le richieste di sottoscrizione, conversione o rimborso ricevute dopo l'Orario Limite, in circostanze in cui le richieste di sottoscrizione, conversione o rimborso sono trattate sulla base di un Valore Patrimoniale Netto sconosciuto, a condizione che ciò sia nell'interesse del Comparto e che gli Investitori siano trattati equamente.
- 18.79 Le sottoscrizioni, i rimborsi e le conversioni di Azioni devono essere effettuati esclusivamente a scopo di investimento. Il Fondo non consente il market timing o altre pratiche di trading eccessivo. Per market timing si intende un metodo di arbitraggio con il quale un Investitore sottoscrive e riscatta o converte sistematicamente Azioni del Comparto o della Classe di Azioni in questione entro un breve periodo di tempo, sfruttando le differenze di orario e/o imperfezioni o carenze nel metodo di determinazione del Valore Patrimoniale Netto. Pratiche di excessive trading e a breve termine (market timing) possono destabilizzare le strategie di gestione del portafoglio e danneggiare la performance del fondo. Per ridurre al minimo i danni al Fondo e agli altri Investitori, il Fondo ha il diritto di rifiutare qualsiasi richiesta di sottoscrizione, conversione o rimborso da parte di un Investitore che si impegni o sia sospettato di essere impegnato in un'attività di excessive trading, o che abbia una storia di excessive trading, o se l'attività di un Investitore, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, è stata o potrebbe destabilizzare il Fondo. Nell'esprimere tale giudizio, il Consiglio di Amministrazione può prendere in considerazione le negoziazioni effettuate su più conti di proprietà o controllo comune.

- 18.80 Il Fondo ha inoltre la facoltà di rimborsare obbligatoriamente tutte le Azioni detenute da, per conto o a beneficio di, un Investitore che sia o sia stato impegnato, o sia sospettato di essere impegnato in attività di late trading, market timing o altre attività di excessive trading, in conformità alla procedura stabilita nelle Sezioni 18.86 e seguenti della Sezione Speciale. Il Consiglio di Amministrazione considera tali persone come Soggetti Vietati.
- 18.81 Il Fondo non può essere ritenuto responsabile di eventuali perdite derivanti da ordini respinti o rimborsi obbligatori.

Soggetti Vietati

- 18.82 Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato, ai sensi dello Statuto, a limitare o impedire la proprietà legale o effettiva delle Azioni o a vietare determinate pratiche quali il late trading e il market timing da parte di qualsiasi soggetto (persona fisica, società, partnership o altra entità), qualora, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, tale proprietà o tali pratiche possano (i) comportare una violazione delle disposizioni dello Statuto, del Prospetto o delle leggi o dei regolamenti di qualsiasi giurisdizione, inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, una violazione delle sanzioni attuali e/o future dell'UE, degli Stati Uniti o di qualsiasi altra giurisdizione, ente o organizzazione determinata dal Consiglio di Amministrazione, (ii) richiedere al Fondo o al GEFIA di essere registrato ai sensi di leggi o regolamenti, sia come fondo di investimento che in altro modo, o far sì che al Fondo venga richiesto di ottemperare a qualsiasi requisito di registrazione in relazione a una qualsiasi delle sue Azioni, sia negli Stati Uniti d'America che in qualsiasi altra giurisdizione, o (iii) causare al Fondo, al GEFIA o agli Investitori qualsiasi effetto negativo significativo, qualsiasi responsabilità fiscale o subire qualsiasi svantaggio pecuniario che non avrebbero altrimenti sostenuto o subito.
- 18.83 Il Consiglio di Amministrazione ha deciso che qualsiasi soggetto non qualificabile come Investitore Idoneo sarà considerato un Soggetto Vietato.
- 18.84 Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha deciso che qualsiasi persona che sia o sia stata coinvolta o sia sospettata di essere coinvolta, direttamente o indirettamente, in attività di negoziazione fuori orario, market timing o altre pratiche di *excessive trading*, come descritto nelle Sezioni da 18.79 a 18.82 "*Negoziazione fuori orario, market timing e altre pratiche vietate*", sarà considerata un Soggetto Vietato.
- 18.85 Il Fondo può rifiutare l'emissione di Azioni e l'accettazione di trasferimenti, qualora risulti che tale emissione o trasferimento comporti o possa comportare l'acquisto o la detenzione di Azioni da parte, per conto o a beneficio di Soggetti Vietati. Il Fondo può richiedere in qualsiasi momento a qualsiasi Investitore o potenziale Investitore di fornire al Fondo qualsiasi dichiarazione, garanzia o informazione, unitamente alla documentazione di supporto, che il Fondo può ritenere necessaria al fine di determinare se l'emissione o il trasferimento comporti la detenzione di Azioni da parte, per conto o a beneficio di un Soggetto Vietato.
- 18.86 Il Fondo può rimborsare obbligatoriamente tutte le Azioni detenute da, per conto o a beneficio di, Soggetti Vietati o Investitori che abbiano violato, o non abbiano fornito tempestivamente, le dichiarazioni, garanzie o informazioni di cui sopra. In tali casi, il Fondo comunicherà all'Investitore le ragioni che giustificano il rimborso obbligatorio delle Azioni, il numero di Azioni da rimborsare e il Giorno di Rimborso indicativo in cui avverrà il rimborso obbligatorio. Nella misura in cui ciò sia

consentito in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili, il Prezzo di Rimborso sarà determinato sulla base dell'ultimo Valore Patrimoniale Netto e/o di eventuali altre commissioni, costi e spese sostenuti per soddisfare tale rimborso obbligatorio. Le Azioni rimborsate saranno annullate.

18.87 Il Fondo può, a sua esclusiva discrezione, concedere all'Investitore un periodo di grazia per rimediare alla situazione che ha causato il rimborso obbligatorio, ad esempio trasferendo le Azioni a uno o più Investitori che non sono Soggetti Vietati e non agiscono per conto o a beneficio di Soggetti Vietati, e/o proporre di convertire le Azioni detenute da un Investitore che non soddisfa i requisiti di idoneità per una Classe di Azioni in Azioni di un'altra Classe di Azioni disponibile per tale Investitore.

18.88 Il Fondo si riserva il diritto di richiedere all'Investitore di indennizzare il Fondo da eventuali perdite, costi e spese (compresi costi fiscali, imposte, ecc.) derivanti dal fatto che le Azioni siano detenute da, per conto o a beneficio di un Soggetto Vietato o di Investitori che risultino aver violato, o non abbiano fornito tempestivamente, le suddette dichiarazioni, garanzie o informazioni. Il Fondo può pagare tali perdite, costi o spese attingendo ai proventi di qualsiasi rimborso obbligatorio sopra descritto e/o rimborsare tutte o parte delle altre Azioni dell'Investitore, se del caso, al fine di pagare tali perdite, costi o spese.

19. PANORAMICA DELLE CLASSI DI AZIONI

Caratteristica delle Classi di Azioni				
	Classe di Azioni	Valuta	Accumulo o distribuzione	Importo Minimo di Investimento
1.	EBLC	EUR	acc	N/D
2.	EBLC500	EUR	acc	EUR 500k
3.	EBLC5000	EUR	acc	EUR 5m
4.	LC	EUR	acc	EUR N/A
5.	LC500	EUR	acc	EUR 500k
6.	LC5000	EUR	acc	EUR 5m
7.	DPMC	EUR	acc	EUR N/A

Commissioni e spese per Classi di Azioni ¹									
Classe di Azioni		Commissione di Gestione e Totale ²	di cui Commissione di Gestione e del Portafoglio	di cui Commissione di Consulenza per gli Investimenti	di cui Commissione di Collocamento	di cui Commissione del GEFIA ³	Altri costi ⁴	Tasso del Costo Complessivo ⁵	Percentuale della Commissione di Performance
1.	EBLC	Per i primi tre anni ⁶ : 1,575% successivamente : 1,775%	min 0,75%	0,20%	inizialmente 0,50% max. 0,70%	0,125%	0,3%	Per i primi tre anni: 1,88% successivamente : 2,08%	15%
2.	EBLC500	Per i primi tre anni: 1,375% successivamente : 1,575%	min 0,75%	0,20%	inizialmente 0,30% max. 0,50%	0,125%	0,3%	Per i primi tre anni: 1,68% successivamente : 1,88%	15%
3.	EBLC5000	Per i primi tre anni: 1,175% successivamente : 1,375%	min 0,75%	0,20%	inizialmente 0,10% max. 0,30%	0,125%	0,3%	Per i primi tre anni: 1,48% successivamente : 1,68%	15%
4.	LC	1,775%	min 0,75%	0,20%	max. 0,70%	0,125%	0,3%	2,08%	15%
5.	LC500	1,575%	min 0,75%	0,20%	max. 0,50%	0,125%	0,3%	1,88%	15%

¹ "Max" e "min" indicano che, in caso di adeguamento delle commissioni nel corso della durata del Comparto, l'importo massimo della Commissione di Consulenza per gli Investimenti non potrà superare e la Commissione di Gestione del Portafoglio non potrà scendere al di sotto degli importi indicati per Classe di Azioni e, in ogni caso, il totale della Commissione di Consulenza per gli Investimenti e della Commissione di Gestione del Portafoglio rimane invariato. Gli Investitori possono richiedere al proprio distributore l'attuale Commissione di Consulenza per gli Investimenti e di Gestione del Portafoglio.

² La "Commissione di Gestione Totale" comprende la Commissione di Consulenza per gli Investimenti, la Commissione di Collocamento, la Commissione di Gestione del Portafoglio e la Commissione del GEFIA.

³ Il GEFIA è soggetto a una riduzione incrementale a seconda dell'entità del Valore Patrimoniale Netto, come descritto nella Sezione 21.3 a) che segue.

⁴ Gli "Altri Costi" comprendono gli altri costi descritti nella Sezione 21.5 che segue, nonché i costi relativi all'acquisizione di attività e i costi di costituzione del Fondo/Comparto.

⁵ Il tasso del costo complessivo è calcolato in conformità alla Sezione 21.6, sulla base di un Valore Patrimoniale Netto presunto del Comparto di 750.000.000 EUR. Questa ipotesi è stata fatta solo a scopo di calcolo e non implica che le dimensioni del Comparto o la performance di un investimento nel Comparto siano garantite.

⁶ "Per i primi tre anni" significa per i primi tre anni dal Giorno di Valutazione iniziale del Comparto.

6.	LC5000	1,375%	min 0,75%	0,20%	max. 0,30%	0,125%	0,3%	1,68%	15%
7.	DPMC	0,875%	0,75%	0,00%	0,00%	0,125%	0,3%	1,18%	7,5%

Panoramica delle Classi di Azioni che possono essere offerte e relative caratteristiche

Il Comparto può offrire agli Investitori varie Classi di Azioni.

Nome	Caratteristiche principali
"EB"	<p>Le Classi di Azioni il cui nome contiene "EB" sono Classi di Azioni "early bird". Le Classi di Azioni early bird saranno chiuse alle sottoscrizioni una volta raccolti nel Comparto 250 milioni di euro o un importo maggiore determinato dal Consiglio di Amministrazione a propria esclusiva discrezione. Lo sconto early bird sulle commissioni descritto nella Sezione 19 "<i>Panoramica delle Classi di Azioni</i>" sarà applicato per i primi tre (3) anni dalla prima data di emissione delle Azioni del Comparto.</p> <p>Salvo diversa decisione del Fondo, il prezzo di emissione iniziale di queste Azioni ammonta a 100,00 EUR.</p>
"I"	<p>Le Classi di Azioni il cui nome contiene la lettera "I" saranno disponibili per essere acquistate da investitori istituzionali ai sensi dell'articolo 174 (2) (c) della Legge del 2010 che investono nel Comparto.</p> <p>Salvo diversa decisione del Fondo, il prezzo di emissione iniziale di queste Azioni ammonta a 100,00 EUR.</p>
"LC"	<p>Le Classi di Azioni il cui nome contiene "LC" saranno disponibili esclusivamente per gli Investitori che hanno stipulato un contratto di gestione del portafoglio, un contratto di consulenza o qualsiasi altro contratto simile relativo alla gestione degli investimenti o delle attività con il Consulente per gli Investimenti o con una Affiliata. Le Azioni degli Investitori che non soddisfano più le condizioni di cui sopra possono essere rimborsate obbligatoriamente al Valore Patrimoniale Netto prevalente o scambiate con un'altra Classe di Azioni del Comparto.</p> <p>Salvo diversa decisione del Fondo, il prezzo di emissione iniziale di queste Azioni ammonta a 100,00 EUR.</p>
"DPMC"	<p>Le Classi di Azioni il cui nome contiene "DPMC" sono riservate esclusivamente agli Investitori che hanno stipulato (1) un contratto di consulenza a pagamento o (2) un accordo di gestione discrezionale con il Consulente per gli Investimenti o una delle sue Affiliate. Il contratto individuale basato sulle commissioni può vietare la ricezione e/o il trattenimento di qualsiasi commissione a livello di prodotto da parte del Consulente per gli Investimenti e/o delle sue Affiliate, incluse, a titolo esemplificativo, commissioni di gestione, di consulenza o di performance o retrocessioni.</p>

Nome	Caratteristiche principali
	<p>Le Azioni degli Investitori che non soddisfano più le condizioni di cui sopra possono essere rimborsate obbligatoriamente al Valore Patrimoniale Netto prevalente o scambiate con un'altra Classe di Azioni del Comparto.</p> <p>Nelle Classi di Azioni il cui nome contiene "DPMC", il Consulente per gli Investimenti non applica alcuna Commissione di Consulenza per gli Investimenti o Commissione di Performance. Le commissioni del GEFIA e del Gestore del Portafoglio si applicano a tali Classi di Azioni.</p> <p>Salvo diversa decisione del Fondo, il prezzo di emissione iniziale di queste Azioni ammonta a 100,00 EUR.</p>

Caratteristiche aggiuntive delle Classi di Azioni:

Valuta	Le Classi di Azioni possono essere denominate, senza limitazioni, in valute diverse dall'EUR, ad esempio USD, GBP o CHF. Le sottoscrizioni devono essere pagate nella valuta della relativa Classe di Azioni.
"H"	<p>Per le Classi di Azioni il cui nome contiene la lettera "H", le cui Valute di Riferimento non sono identiche alla Valuta di Riferimento del Comparto, il rischio di oscillazione del prezzo della Valuta di Riferimento di tali Classi di Azioni può essere o non essere coperto integralmente o parzialmente rispetto alla Valuta di Riferimento del Comparto.</p> <p>La copertura descritta non ha alcun effetto sui possibili rischi valutari derivanti da investimenti denominati in una valuta diversa dalla Valuta di Riferimento del Comparto.</p>
"acc"	Per le Classi di Azioni il cui nome contiene "-acc", il reddito non viene distribuito a meno che il Fondo non decida diversamente.
"dist"	Per le Classi di Azioni il cui nome contiene "-dist", il reddito viene distribuito a meno che il Fondo non decida diversamente.
"R"	Le Classi di Azioni il cui nome contiene la lettera "R", si qualificano come Azioni Run-off.
Serie di Azioni	L'indicazione "500", "5000", ecc. nel nome di una Classe di Azioni si riferisce al fatto che le Azioni fanno parte della stessa serie, ma con un Importo Minimo di Investimento all'interno della categoria di classi di azioni corrispondente. I termini e le condizioni di ciascuna Classe di Azioni all'interno di una serie possono differire.

Ulteriori Classi di Azioni con le caratteristiche sopra descritte possono essere lanciate senza aggiornare la presente Sezione Speciale. Informazioni aggiornate sulle Classi di Azioni lanciate sono disponibili sul sito web del GEFIA.

Gli investitori con investimenti in Classi di Azioni denominate in una valuta diversa dalla Valuta di Riferimento del Comparto dovrebbero tener presente che il Valore Patrimoniale Netto per Azione di tali Classi di Azioni è calcolato nella Valuta di Riferimento del

Comparto e quindi convertito nella valuta della Classe di Azioni pertinente al tasso di cambio della Valuta di Riferimento del Comparto e della valuta della Classe di Azioni pertinente in vigore al momento della calcolo del Valore Patrimoniale Netto per Azione.

Le oscillazioni dei tassi di cambio non sono sistematicamente coperte dal Comparto e possono influenzare la performance delle Classi di Azioni, che è distinta dalla performance degli Investimenti.

Gli investitori con investimenti in Classi di Azioni denominate in una valuta diversa dalla Valuta di Riferimento del Comparto dovrebbero tener presente il possibile impatto di effetti valutari sul Valore Patrimoniale Netto per Azione. Tali effetti sono collegati all'elaborazione e alla registrazione degli ordini di Azioni in valute diverse dalla Valuta di Riferimento del Comparto, nonché ai pertinenti ritardi nelle varie fasi previste, passibili di comportare oscillazioni dei tassi di cambio. In particolare, ciò si applica alle Richieste di Rimborso. I possibili effetti sul Valore Patrimoniale Netto per Azione possono essere sia positivi che negativi e non limitarsi alla Classe di Azioni denominata in una valuta diversa dalla Valuta di Riferimento del Comparto interessata; pertanto, tali effetti potrebbero ripercuotersi sul Comparto e su tutte le sue Classi di Azioni.

Copertura

Le Classi di Azioni possono inoltre prevedere una copertura contro i rischi di cambio:

(i) Copertura valutaria

La copertura valutaria è fornita da un agente di copertura (un fornitore di servizi esterno o internamente) sulla base di norme specifiche. La copertura valutaria non rientra nella politica d'investimento del Comparto e viene effettuata separatamente dalla gestione del portafoglio del Comparto. Eventuali costi di copertura valutaria sono addebitati alla rispettiva Classe di Azioni (si veda la sezione "Commissioni e oneri").

(ii) Copertura della Classe di Azioni

Se la Valuta di Riferimento del Comparto differisce dalla Valuta di Riferimento della rispettiva Classe di Azioni coperte, la copertura è mirata a ridurre il rischio per la Classe di Azioni derivante dalle oscillazioni del tasso di cambio tra la Valuta di Riferimento della Classe di Azioni coperte e la Valuta di Riferimento del Comparto (designata con la lettera "H").

In determinate circostanze, la copertura contro i rischi di cambio non può essere effettuata o può esserlo solo in parte (ad esempio, piccoli volumi di Classi di Azioni o piccole posizioni valutarie residue del Comparto) o può essere imperfetta (ad esempio, alcune valute non possono essere negoziate in qualsiasi momento o devono essere approssimate da un'altra valuta). In tali casi, la copertura può non proteggere o proteggere solo in parte da variazioni del rendimento dell'Investimento sottostante. Inoltre, in relazione all'elaborazione e registrazione di ordini per Classi di Azioni coperte o altre Classi di Azioni del Comparto, i ritardi nel processo di copertura possono comportare oscillazioni dei tassi di cambio che non sono sistematicamente coperte.

(iii) Classi di Azioni non coperte

Le Classi di Azioni non designate con la lettera "H" non sono coperte contro i rischi di cambio.

20. POLITICA DI DISTRIBUZIONE

- 20.1 Il Comparto effettuerà distribuzioni solo nelle eventuali Classi di Azioni a distribuzione. Eventuali distribuzioni dei proventi in contanti del Comparto o dei proventi in contanti attribuibili a tali Classi di Azioni a distribuzione e la relativa frequenza, nonché l'importo di tali distribuzioni, saranno effettuate a esclusiva discrezione del Consiglio di Amministrazione ai sensi delle disposizioni della Legge del 2010 e della Legge del 1915. Le distribuzioni possono essere composte da reddito (ad es. dividendi e interessi) o capitale e possono includere o escludere commissioni e spese.
- 20.2 Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di decidere se pagare acconti sui dividendi e se sospendere i pagamenti delle distribuzioni. Il fatto che le Classi di Azioni siano ad accumulazione o a distribuzione è determinato per ciascuna Classe di Azioni nella Sezione 19 "*Panoramica delle Classi di Azioni*" della presente Sezione Speciale.

21. COMMISSIONI E SPESE⁷

21.1	<i>Costi di costituzione del Fondo/Comparto</i>	I costi e le spese sostenuti in relazione alla costituzione del Fondo e del Comparto, compresi tutti i costi amministrativi, normativi, di deposito, di custodia, professionale, di revisione contabile, fiscali e di altro tipo relativi alla costituzione del Fondo e del Comparto, non dovranno superare l'importo massimo di 1.250.000 EUR più IVA, che sarà in aggiunta a carico dal Comparto (questo importo massimo include tutti i costi e le spese del GEFIA, del Gestore del Portafoglio, del Consulente per gli Investimenti e di qualsiasi loro Affiliata per la costituzione del Fondo e del Comparto, e che saranno rimborsati dal Comparto). Tali costi e spese relativi alla creazione della struttura del Fondo multicomparto e del Comparto iniziale saranno sostenuti dal Fondo, rispettivamente dal Comparto e potranno essere ammortizzati in un periodo massimo di cinque (5) anni dalla data di costituzione del Fondo. I costi e le spese di costituzione di ogni nuovo comparto saranno a carico di tale comparto e potranno essere ammortizzati su un periodo massimo di cinque (5) anni. I nuovi comparti creati dopo la costituzione e il lancio del Fondo parteciperanno ai costi di costituzione non ammortizzati e alle spese di costituzione del Fondo.
21.2	<i>Costi relativi all'acquisizione di attività</i>	Il Comparto sostiene tutti i costi e le spese (compresi quelli del GEFIA, del Gestore del Portafoglio e del Consulente per gli Investimenti o delle loro Affiliate) derivanti dall'approvvigionamento, valutazione, acquisizione, detenzione, gestione, amministrazione, elaborazione, monitoraggio e/o vendita delle attività del portafoglio (compresi gli Investimenti effettivi o potenziali), sostenuti o meno, e dalla stipula di altre

⁷ Per maggiore chiarezza, si precisa che gli importi e le percentuali delle commissioni indicate si intendono al netto di ritenuta d'acconto, IVA e altre Imposte. Nel caso in cui si applichino delle Imposte, queste ultime saranno dovute in aggiunta a tali importi/percentuali delle commissioni.

		<p>transazioni in titoli o altri strumenti finanziari, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tutti i costi amministrativi, legali, di deposito, custodia, servizi professionali, revisione e altri costi relativi all'acquisizione delle attività del Comparto; • tutti i costi e le spese associati all'approvvigionamento/introduzione, valutazione, negoziazione, esecuzione, valutazione, acquisizione, strutturazione, finanziamento, rifinanziamento, copertura, detenzione, gestione, cessione, realizzazione, valutazione e monitoraggio degli Investimenti e dei potenziali Investimenti, sostenuti o meno, ivi compresi, a titolo esemplificativo, viaggi e alloggi (in conformità alla politica di viaggio del Gestore del Portafoglio, del Consulente per gli Investimenti o di una qualsiasi delle loro Affiliate, come di volta in volta aggiornata), organizzazione o partecipazione a conferenze o eventi di settore, vitto e alloggio correlati, e i servizi di fornitori terzi di servizi e altri consulenti o servizi di consulenza relativi a ricerca economica, ricerca sui segmenti di mercato, conformità con le normative AML/KYC o best practice, due diligence commerciale, legale e fiscale; • commissioni di intermediazione e tutte le altre commissioni, spese, tariffe, oneri, premi e interessi pagati a banche, broker, agenti di esecuzione o agenti di prestito titoli e/o sostenuti per la partecipazione a programmi di prestito titoli, riacquisto e acquisto-rivendita di titoli, commissioni di gestione delle garanzie e costi e oneri associati, tracciamento dati, commissioni di cambio, Imposte, tasse e imposte di bollo addebitabili in relazione a transazioni in titoli o altri strumenti finanziari; • tutti i costi e le spese derivanti dalla costituzione, acquisizione, detenzione, monitoraggio, amministrazione e dismissione, diretta o indiretta, di qualsiasi veicolo attraverso il quale il Comparto effettua Investimenti (compresi, ma non solo, Veicolo di Partecipazione) o Investimenti; • il costo dell'assicurazione di qualsiasi Investimento, di qualsiasi veicolo attraverso il quale il Comparto effettua Investimenti (inclusi, ma non solo, Veicoli di Partecipazione) o del consiglio di amministrazione di tali veicoli; e
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> qualsiasi altro costo e spesa relativi a transazioni, compresi costi e spese relativi a investimenti potenziali (sostenuti o meno) e spese di transazioni interrotte, <p>nella misura in cui tali costi e spese non siano direttamente sostenuti da uno dei veicoli attraverso i quali il Comparto effettua Investimenti (compresi, ma non solo, Veicoli di Partecipazione), Investimenti o potenziali investimenti di entrate operative proprie.</p>
21.3	<i>Commissioni di gestione e performance</i>	
a)	<i>Commissione del GEFIA (annua)</i>	<p>Il GEFIA ha diritto a ricevere una commissione basata sul NAV della Classe di Azioni in questione, calcolata mensilmente al netto di eventuali ritenute o altre imposte lussemburghesi e pagata trimestralmente in via posticipata dal Comparto.</p> <p>La struttura tariffaria a scaglioni è la seguente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Per un NAV fino a 1 miliardo di euro incluso: 0,125% annuo 2) Per un NAV superiore a 1 miliardo di euro fino a 2 miliardi di euro inclusi: <ul style="list-style-type: none"> • 0,125% annuo per la quota fino a 1 miliardo di euro incluso e • 0,115% all'anno per la parte eccedente 1 miliardo di euro fino a 2 miliardi di euro inclusi 3) Per NAV superiori a 2 miliardi di euro: <ul style="list-style-type: none"> • 0,125% annuo per la quota fino a 1 miliardo di euro incluso, • 0,115% annuo per la parte eccedente 1 miliardo di euro fino a 2 miliardi di euro inclusi e • 0,095% all'anno per quote superiori a 2 miliardi di euro. <p>Il calcolo prevede le seguenti fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alla fine di ogni mese viene valutato il NAV della Classe di Azioni in questione. 2. La percentuale di commissione applicabile (ovvero 1/12 della percentuale annua, ad esempio per un NAV fino a 1 miliardo di euro incluso è pari al 0,01042% al mese) viene quindi

		<p>applicata al NAV di quel mese per calcolare la commissione mensile.</p> <p>3. Queste commissioni mensili vengono poi sommate nel corso del trimestre e pagate posticipatamente alla fine di ogni trimestre.</p>
b)	<i>Commissione del Gestore del Portafoglio</i>	<p>Il Gestore del Portafoglio ha diritto a ricevere dal Comparto una Commissione di Gestione del Portafoglio pari a una percentuale del NAV annuo della Classe di Azioni interessata, calcolata mensilmente al netto di eventuali ritenute o altre imposte lussemburghesi e pagata trimestralmente in via posticipata. La Commissione di Gestione del Portafoglio per ciascuna Classe di Azioni è descritta nella Sezione 19 "<i>Panoramica delle Classi di Azioni</i>".</p> <p>Il Gestore del Portafoglio può avere diritto a ricevere Commissioni per i Servizi Patrimoniali da qualsiasi Investimento Diretto e Investimento Secondario. Tutte le Commissioni per i Servizi Patrimoniali, diverse dalle commissioni di interruzione, possono essere trattenute dal Gestore del Portafoglio o da una delle sue Affiliate e non saranno compensate dalla Commissione di Gestione del Portafoglio applicabile. Eventuali commissioni di interruzione o simili ricevute da terzi (ad esempio in relazione alla cessazione di un'operazione da parte di tali terzi) ricevute dal Gestore del Portafoglio e dalle sue Affiliate in relazione alla gestione del portafoglio del Comparto saranno compensate dalla Commissione di Gestione del Portafoglio applicabile.</p> <p>Il Gestore del Portafoglio e le sue Affiliate non riceveranno alcuna commissione di gestione o di performance in aggiunta alla Commissione di Gestione del Portafoglio e alla Commissione di Performance qui descritte, a livello di qualsiasi investimento del comparto in Fondi Target gestiti dal Gestore del Portafoglio o dalle sue Affiliate, nonché di qualsiasi Investimento Diretto, Investimenti Primari e Investimenti Secondari acquisiti dal Gestore del Portafoglio o dalle sue Affiliate (sia che siano guidati dal Gestore del Portafoglio sia che siano un Investimento di minoranza).</p> <p>Inoltre, in caso di risoluzione del Contratto di Gestione del Portafoglio, il Gestore del Portafoglio potrà avere diritto a una commissione di risoluzione a valere sul Comparto e pari al doppio dell'importo più elevato tra (i) la Commissione di Gestione del Portafoglio e la Commissione di Performance ricevute da o dovute al Gestore del Portafoglio nei dodici (12) mesi precedenti la data di efficacia della risoluzione del Contratto di Gestione del Portafoglio e (ii) il totale delle Commissioni di Gestione del Portafoglio e delle Commissioni di Performance ricevute da o dovute al Gestore del Portafoglio nei tre (3) anni precedenti la data di efficacia della risoluzione del Contratto di Gestione del</p>

		Portafoglio, diviso per tre (3) (" Commissione di Risoluzione ").
c)	<i>Commissione di Consulenza per gli Investimenti (annua)</i>	Il Consulente per gli Investimenti ha diritto a ricevere dal Comparto una commissione di consulenza per gli investimenti pari a una percentuale del NAV annuo della Classe di Azioni interessata, calcolata mensilmente al netto di eventuali ritenute o altre imposte lussemburghesi e pagata trimestralmente in via posticipata. La Commissione di Consulenza per gli Investimenti è descritta per ciascuna Classe di Azioni nella precedente Sezione 19 " <i>Panoramica delle Classi di Azioni</i> ".
d)	<i>Commissione di Performance del Gestore del Portafoglio e del Consulente per gli Investimenti</i>	<p>Nelle Classi di Azioni il cui nome contiene "LC", la Commissione di Performance è suddivisa in parti uguali tra il Gestore del Portafoglio e il Consulente per gli Investimenti (entrambi, a seconda dei casi, "Destinatari della Commissione di Performance"). Nelle Classi di Azioni il cui nome contiene "DPMC", la Commissione di Performance sarà pagata solo al Gestore del Portafoglio.</p> <p>Lo scopo della Commissione di Performance è ricompensare i Destinatari della Commissione di Performance (a seconda dei casi) per la performance positiva soggetta a un Tasso di Rendimento Minimo e all'High Watermark durante il relativo Periodo di Calcolo (tutti i termini sono definiti di seguito).</p> <p>La Commissione di Performance è calcolata, maturata e pagata come segue:</p> <p>Descrizione del modello di Commissione di Performance.</p> <p><i>Periodo di Calcolo</i></p> <p>La performance del Comparto è misurata su ogni esercizio finanziario del Fondo ("Periodo di Calcolo"). Se una Classe di Azioni introduce una Commissione di Performance o viene lanciata durante un esercizio finanziario, il primo Periodo di Calcolo relativo a quella Classe di Azioni sarà il periodo che inizia nel Giorno di Valutazione utilizzato come riferimento per il lancio di quella Classe di Azioni o per l'introduzione di una Commissione di Performance relativa a quella Classe di Azioni e che termina all'ultima Data di Valutazione (cioè il 31 dicembre) dell'esercizio finanziario successivo (cioè questo periodo è più lungo di un anno solare).</p> <p>La performance del Comparto sarà determinata in ogni Giorno di Valutazione e una Commissione di Performance maturerà in ogni Giorno di Valutazione (ove applicabile). Qualsiasi Commissione di Performance maturata viene presa in considerazione</p>

		<p>nel Valore Patrimoniale Netto della Classe di Azioni rilevante.</p> <p>Per ogni Periodo di Calcolo, la Commissione di Performance per ogni Classe di Azioni sarà pari alla percentuale indicata nella precedente Sezione 19 "<i>Panoramica delle Classi di Azioni</i>", moltiplicata per l'incremento del NAV di Performance per Azione (come di seguito definito). Il "NAV di Performance" è pari al Valore Patrimoniale Netto per Azione più eventuali distribuzioni effettive o presunte e prima della maturazione o del pagamento di qualsiasi Commissione di Performance. Poiché le diverse Classe di Azioni del Comparto hanno solitamente Valori Patrimoniali Netti diversi, la Commissione di Performance effettiva applicata varierà spesso a seconda della Classe di Azioni.</p> <p>La Commissione di Performance è pagabile solo se è stata conseguita una performance positiva durante il Periodo di Calcolo.</p> <p>La Commissione di Performance è stata concepita in modo tale che non venga pagata una Commissione di Performance se durante il Periodo di Calcolo viene compensata solo una precedente sottoperformance.</p> <p>La Commissione di Performance dovuta dal Comparto in un esercizio finanziario non è rimborsabile negli esercizi successivi.</p> <p>Il periodo di riferimento della performance corrisponde all'intera durata del Comparto.</p> <p><i>High Watermark e Tasso di Rendimento Minimo</i></p> <p>Il Comparto applica un High Watermark soggetto a un Tasso di Rendimento Minimo e a un catch-up. Una Commissione di Performance maturerà in ogni Giorno di Valutazione solo se il NAV di Performance per Azione della Classe di Azioni pertinente soddisfa le seguenti condizioni cumulative:</p> <ul style="list-style-type: none"> • supera un Tasso di Rendimento Minimo annuo del 5% rispetto al NAV per Azione della Classe di Azioni pertinente all'inizio del Periodo di Calcolo pertinente, calcolato su base proporzionale per Giorno di Valutazione ("Tasso di Rendimento Minimo"); e • è superiore a (i) il Prezzo di Sottoscrizione iniziale e, (ii) il NAV per Azione della Classe di Azioni pertinente per il periodo per il quale la Commissione di Performance è stata pagata l'ultima volta ("High Watermark").
--	--	--

		<p>Il Tasso di Rendimento Minimo viene fissato nuovamente per ogni Periodo di Calcolo e inizia un nuovo Periodo di Calcolo, indipendentemente dal fatto che sia stata pagata o maturata una Commissione di Performance.</p> <p>Se non viene pagata alcuna Commissione di Performance alla fine di un Periodo di Calcolo, l'High Watermark rimane invariato.</p> <p>Qualsiasi sottoperformance rispetto all'High Watermark sarà riportata per l'intera durata del Comparto e non sarà pagata una Commissione di Performance solo per aver recuperato una precedente sottoperformance rispetto all'High Watermark.</p> <p><i>Il meccanismo di Catch-up</i></p> <p>Una volta raggiunto il Tasso di Rendimento Minimo, i Destinatari della Commissione di Performance (a seconda dei casi) hanno diritto al 100% della performance positiva della Classe di Azioni fino a quando non avranno ricevuto congiuntamente una Commissione di Performance pari alla percentuale indicata nella Sezione 19 "<i>Panoramica delle Classi di Azioni</i>". Successivamente, i Beneficiari della Commissione di Performance (a seconda dei casi) continueranno ad avere diritto a una Commissione di Performance pari alla percentuale indicata nella precedente Sezione 19 "<i>Panoramica delle Classi di Azioni</i>". Questo meccanismo di recupero mira a garantire ai Destinatari della Commissione di Performance (a seconda dei casi) una Commissione di Performance pari alla percentuale indicata nella precedente Sezione 19 "<i>Panoramica delle Classi di Azioni</i>" durante il Periodo di Calcolo. Il meccanismo di catch-up garantisce che la Commissione di Performance si basi sul rendimento positivo totale o sulla performance della Classe di Azioni interessata e non solo sul rendimento superiore al Tasso di Rendimento Minimo.</p> <p><i>Quando sarà pagata la Commissione di Performance?</i></p> <p>Una Commissione di Performance diventa esigibile (cioè si cristallizza) nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'ultimo Giorno di Valutazione dell'esercizio finanziario del Fondo (il che significa che la Commissione di Performance (ad eccezione dei due punti seguenti) non sarà esigibile più di una volta all'anno); • in caso di rimborsi (ma questo vale solo per le Azioni interessate); e
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> • se il Comparto o, a seconda dei casi, una Classe di Azioni viene fusa o chiusa. <p>Gli Investimenti (compresi i Fondi Target e gli Investimenti effettuati tramite i Fondi Target) possono essere soggetti a commissioni separate basate sulla performance degli Investimenti sottostanti. La Commissione di Performance pagabile in relazione alle Classi di Azioni sarà calcolata sulla base dei rendimenti della Classe di Azioni pertinente dopo aver tenuto conto di tutte le commissioni e spese applicabili, comprese le commissioni di gestione pagate a livello di Fondo Target e le commissioni legate alla performance sostenute in relazione agli Investimenti.</p> <p>In sintesi, una Commissione di Performance è dovuta se il NAV di Performance per Azione alla fine del Periodo di Calcolo pertinente supera l'High Watermark e il Tasso di Rendimento Minimo.</p> <p>La Commissione di Performance è pari alla percentuale indicata nella Sezione 19 "<i>Panoramica delle Classi di Azioni</i>" per ciascuna Classe di Azioni, al di sopra di un Tasso di Rendimento Minimo del 5% con un catch-up del 100% (vale a dire che gli Investitori ricevono il primo 5% dei rendimenti (meno tutti i costi, le commissioni e le spese)). Una volta che la performance supera il Tasso di Rendimento Minimo annualizzato, i Beneficiari della Commissione di Performance (a seconda dei casi) hanno diritto al 100% dei rendimenti fino a quando non avranno ricevuto un importo pari alla percentuale indicata nella precedente Sezione 19 "<i>Panoramica delle Classi di Azioni</i>" per ciascuna Classe di Azioni ("Catch-Up"). Dopodiché, la percentuale indicata nella precedente Sezione 19 "<i>Panoramica delle Classi di Azioni</i>" per ciascuna Classe di Azioni dei restanti rendimenti in eccesso va ai Destinatari delle Commissioni di Performance (a seconda dei casi) e il resto (ossia l'85% o il 92,5%, a seconda della Classe di Azioni) agli Investitori.</p> <p>Il Comparto pagherà la Commissione di Performance senza ritardi ingiustificati al momento dell'approvazione della Relazione Annuale certificata del Fondo.</p> <p>Il Comparto non è gestito in riferimento a un indice di riferimento.</p> <p>Alla fine della tabella sono riportati esempi di diversi scenari di Commissione di Performance.</p>
21.4	<i>Costi di distribuzione</i>	<p>Il Distributore interessato ha diritto a ricevere dal Comparto una commissione di collocamento pari a una percentuale del NAV annuo della Classe di Azioni interessata, calcolata mensilmente al netto di eventuali ritenute o altre imposte lussemburghesi e pagata trimestralmente in via posticipata. La commissione di</p>


		collocamento è descritta per ciascuna Classe di Azioni nella precedente Sezione 19 " <i>Panoramica delle Classi di Azione</i> ".
21.5	<i>Altri costi</i>	La percentuale complessiva di questi costi è riportata nella precedente Sezione 19 " <i>Panoramica delle Classi di Azioni</i> " come percentuale del valore patrimoniale netto del Comparto su un periodo di un anno.
a)	<i>Commissioni di Servizio (annua)</i>	<p>Le Commissioni di Servizio pagabili trimestralmente in via posticipata a valere sulle attività del Comparto non supereranno i 10 bps annui del NAV del Comparto. Le Commissioni di Servizio massime indicate rappresentano una stima dei costi massimi a luglio 2025. Le Commissioni di Servizio possono essere soggette a revisione da parte del Fornitore di Servizi del Fondo e del Fondo (in stretta collaborazione con il GEFIA) di volta in volta.</p> <p>Le Commissioni di Servizio sono definite nella Parte Generale e comprendono le commissioni pagate dal Comparto al Depositario, all'Agente Amministrativo e all'Agente di Registrazione e Trasferimento.</p>
b)	<i>Spese Operative e Amministrative</i>	<p>Il Comparto sosterrà la propria quota proporzionale delle Spese Operative e Amministrative elencate nella Sezione 9.13 della Parte Generale.</p> <p>Il GEFIA, il Gestore del Portafoglio, il Consulente per gli Investimenti o le loro Affiliate saranno responsabili delle rispettive spese generali ordinarie, compresi canone di affitto, utenze, spese di segreteria e compensi e benefici dei rispettivi dipendenti.</p>
c)	<i>Commissione di Sottoscrizione</i>	Il Fondo non applicherà alcuna Commissione di Sottoscrizione, ma agli Investitori potrà essere addebitato un premio di emissione fino al cinque per cento (5%) del prezzo di emissione a beneficio del Distributore.
d)	<i>Commissione di Rimborso</i>	Il Comparto non addebiterà alcuna Commissione di Rimborso.
21.6	<i>Tasso di costo complessivo del Comparto</i>	<p>Si veda la precedente Sezione 19 "<i>Panoramica delle Classi di Azioni</i>". Il "tasso di costo complessivo" è il rapporto tra i costi totali e il Valore Patrimoniale Netto annuo del Comparto ed è calcolato come segue:</p> <p>(a) il tasso di costo complessivo del Comparto sarà espresso in percentuale con due cifre decimali;</p> <p>(b) il tasso di costo complessivo del Comparto si baserà sui calcoli dei costi più recenti effettuati dal GEFIA e sarà calcolato e aggiornato su base annuale;</p>

		(c) i costi saranno valutati sulla base di "tutte le tasse incluse".
21.7	Valuta di Riferimento del Comparto	La Valuta di Riferimento del Comparto è l'EUR.

Eventuali costi che possono insorgere in relazione alla copertura valutaria delle Classi di Azioni con copertura valutaria sono addebitati alla rispettiva Classe di Azioni. I costi possono variare a seconda della Classe di Azioni.

Esempi di calcolo della Commissione di Performance

Gli esempi sono puramente illustrativi e non intendono riflettere alcuna performance passata o potenziale futura.



<p>Anno 1: La Classe di Azioni realizza una <i>performance</i> positiva che supera sia il Tasso di Rendimento Minimo che l'HWM ⁽¹⁾.</p> <p>È prevista una Commissione di <i>Performance</i>.</p> <p>Poiché il rendimento della Classe di Azioni è superiore al <i>Catch-Up</i>, i beneficiari della Commissione di <i>Performance</i> ricevono congiuntamente il 15% della <i>performance</i> positiva della Classe di Azioni nell'anno 1.</p> <p>Il NAV della Classe di Azioni alla fine dell'Anno 1 diventa il nuovo HWM. Inizia un nuovo Periodo di Calcolo.</p>	<p>Anno 4: La Classe di Azioni realizza una <i>performance</i> positiva che supera il Tasso di Rendimento Minimo ma è inferiore all'HWM.</p> <p>Non è prevista alcuna Commissione di <i>Performance</i>.</p> <p>Poiché la <i>performance</i> della Classe di Azioni è inferiore al <i>Catch-Up</i>, i Beneficiari della Commissione di <i>Performance</i> ricevono una Commissione di <i>Performance inferiore al 15%</i> della <i>performance</i> positiva della Classe di Azioni nel 2° anno.</p> <p>Il NAV della Classe di Azioni alla fine del 2° anno rimane comunque l'HWM. Inizia un nuovo Periodo di Calcolo.</p>	<p>Anno 3: La Classe di Azioni ha una <i>performance</i> negativa inferiore sia al Tasso di Rendimento Minimo che all'HWM.</p> <p>Non è prevista alcuna Commissione di <i>Performance</i>.</p> <p>L'HWM non verrà adeguato. Il NAV della Classe di Azioni alla fine del 2° anno rimane l'HWM. Inizia un nuovo Periodo di Calcolo.</p>	<p>Anno 4: La Classe di Azioni realizza una <i>performance</i> positiva che supera sia il Tasso di Rendimento Minimo che l'HWM.</p> <p>È prevista una Commissione di <i>Performance</i>.</p> <p>L'HWM non verrà adeguato. La Classe di Azioni NAV alla fine del 2° anno diventa il nuovo HWM. Inizia un nuovo Periodo di Calcolo.</p>
---	--	--	--

⁽¹⁾ HWM = High Watermark (performance di riferimento)

22. GIORNI DI VALUTAZIONE, GIORNI DI NEGOZIAZIONE, ORARI LIMITE, PERIODI DI PAGAMENTO DI SOTTOSCRIZIONI, RIMBORSI E CONVERSIONI

<p><i>Giorno di Negoziazione</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sottoscrizioni: il primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo a un Giorno di Valutazione di ogni mese solare (ciascun giorno in questione è un Giorno di Sottoscrizione). • Rimborsi: il primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo a un Giorno di Valutazione in ogni trimestre solare (ciascun giorno in questione è un Giorno di Rimborso). • Conversioni: come da definizione di "Giorno di Conversione". <p>Il Consiglio di Amministrazione può stabilire un Periodo di Sottoscrizione Iniziale a sua esclusiva discrezione. Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale non dovrebbe superare un periodo di nove (9) mesi dall'inizio della commercializzazione del Comparto da parte del Distributore. Durante il Periodo di Sottoscrizione Iniziale, il Consiglio di Amministrazione può raccogliere le richieste di sottoscrizione fino a quando non avrà ricevuto un importo che ritiene sufficiente (e tale importo è determinato dal Consiglio di Amministrazione a sua esclusiva discrezione) per avere una prima Data di Valutazione e accettare le richieste di sottoscrizione raccolte durante il Periodo di Sottoscrizione Iniziale. Nel Periodo di Sottoscrizione Iniziale non si applicano orari e date previste nella presente Sezione 22 "<i>Giorni di Valutazione, Giorni di Negoziazione, Orari Limite, Periodi di Pagamento di Sottoscrizioni, Rimborsi, Conversioni</i>".</p>
<p><i>Giorno di Valutazione</i></p>	<p>L'ultimo giorno di calendario di ogni mese di calendario</p>

<i>Punto di Valutazione</i>	La chiusura delle attività del relativo Giorno di Valutazione.
<i>Orario Limite</i>	<ul style="list-style-type: none"> Sottoscrizioni: alle 15:00 (ora del Lussemburgo) del Giorno Lavorativo che precede di due (2) Giorni lavorativi il relativo Giorno di Sottoscrizione. Rimborsi: alle ore 15:00 (ora del Lussemburgo) del Giorno Lavorativo che precede di dodici mesi il relativo Giorno di Rimborso. Conversioni: alle 15:00 (ora del Lussemburgo), il Giorno Lavorativo che precede di due (2) Giorni Lavorativi il relativo Giorno di Conversione, salvo diversa decisione del Consiglio di Amministrazione a sua discrezione. <p>Si avvisano gli Investitori al Dettaglio di quanto segue: Le richieste di sottoscrizione possono essere accettate solo se pervenute al Consiglio di Amministrazione o ai suoi delegati autorizzati entro e non oltre l'Orario Limite e solo se il Periodo di Ripensamento - ove applicabile - è scaduto entro tale Orario Limite.</p>
<i>Disponibilità del NAV per Azione</i>	Di solito il quarto (4°) Giorno Lavorativo successivo al relativo Giorno di Negoziazione. Ai fini del calcolo del Valore Patrimoniale Netto per Azione, il Comparto utilizzerà le ultime informazioni disponibili, che spesso non coincideranno con un Giorno di Valutazione e che potrebbero differire dalle informazioni ricevute successivamente per la preparazione del bilancio del Fondo. Il Fondo non rettificherà retrospettivamente i Valori Patrimoniali Netti pubblicati in un Giorno di Valutazione a seguito di bilanci certificati pubblicati successivamente.
<i>Periodi di Liquidazione</i>	<ul style="list-style-type: none"> Periodo di Liquidazione della Sottoscrizione: al più tardi sette (7) Giorni Lavorativi dal rispettivo Giorno di Sottoscrizione. Periodo di Regolamento del Rimborso: al più tardi sette (7) Giorni Lavorativi dal rispettivo Giorno di Rimborso. Periodo di Liquidazione della Conversione: al più tardi sette (7) Giorni Lavorativi dal rispettivo Giorno di Conversione.

23. INFORMATIVE SULLA SOSTENIBILITÀ

Descrizione del modo in cui i Rischi di Sostenibilità sono integrati nelle decisioni di investimento

La valutazione e l'integrazione dei Rischi di Sostenibilità fanno parte del processo decisionale di investimento del Gestore del Portafoglio per il Comparto, durante la due diligence, la proprietà e al momento dell'uscita. Il Gestore del Portafoglio vaglia i potenziali Investimenti attraverso il proprio strumento di due diligence di sostenibilità che tiene conto dei Rischi di Sostenibilità basati, tra l'altro e a seconda dei casi, sui fattori di rischio legati alla sostenibilità del Sustainability Accounting Standards Board (SASB)⁸; e

⁸ Il SASB è un'organizzazione indipendente senza scopo di lucro che stabilisce standard specifici e che aiuta le aziende a divulgare agli investitori informazioni sulla sostenibilità finanziariamente rilevanti e utili per le decisioni.

- a seconda della classe di attività dell'Investimento - del questionario di due diligence pertinente prodotto dall'iniziativa "Principi di Investimento Responsabile" ("**PRI**"), un'iniziativa di investitori in collaborazione con l'Iniziativa Finanziaria del Programma Ambientale delle Nazioni Unite ("**UNEP FI**") e il Global Compact delle Nazioni Unite (questa iniziativa di investitori è anche denominata "**UN PRI**").

I fattori di rischio rilevanti per la sostenibilità applicati dal SASB possono variare da settore a settore e da società a società. I fattori di rischio legati alla sostenibilità di un'azienda possono riguardare - a seconda delle attività svolte da un'azienda all'interno di un particolare settore - ad esempio (i) l'ambiente (ad esempio le emissioni di gas a effetto serra, la gestione dell'acqua e delle acque reflue, la gestione dell'energia), (ii) il capitale sociale (ad esempio i diritti umani, la sicurezza dei dati, l'accesso e l'accessibilità), (iii) il capitale umano (ad es. pratiche di lavoro, salute e sicurezza dei dipendenti, diversità, inclusione) e/o (iv) la governance di un'azienda (ad es. etica aziendale, condotta concorrenziale).

L'UN PRI ha sviluppato questionari di due diligence per gli investimenti responsabili che coprono una serie di classi di attività. Questi questionari sono strumenti che aiutano, tra l'altro, a valutare l'investimento previsto in termini di standard di investimento responsabile.

Per ciascuno degli Investimenti del Comparto, le considerazioni chiave relative ai Rischi di Sostenibilità sono incluse nel documento di raccomandazione sugli investimenti presentato al comitato di investimento competente a livello di Gestore del Portafoglio. Maggiori dettagli sull'integrazione dei Rischi di Sostenibilità nel processo decisionale di investimento da parte del Gestore del Portafoglio sono contenuti nella "Direttiva sulla Sostenibilità Globale", un documento prodotto dal Gestore del Portafoglio e disponibile su richiesta presso la sede legale del GEFIA.

Descrizione dei risultati della valutazione dei probabili impatti dei Rischi di Sostenibilità sui rendimenti del Comparto

Il Gestore del Portafoglio ritiene che i Rischi di Sostenibilità siano rilevanti per i rendimenti del Comparto. I Rischi di Sostenibilità che potrebbero verificarsi e che potrebbero potenzialmente influire sulla performance del Comparto possono variare da un Investimento all'altro e, non è possibile fornire un elenco esaustivo, inoltre, tali rischi varieranno di volta in volta. I Rischi di Sostenibilità non sono rilevanti solo come rischi a sé stanti, ma possono anche essere correlati o manifestarsi attraverso altri rischi che potrebbero essere rilevanti per gli investimenti del Comparto (cfr. la seguente Sezione 27.6). Non si può escludere che, qualora si verifichi un evento contemplato nelle informazioni sui Rischi di Sostenibilità, questo possa influire sul valore degli Investimenti del Comparto, anche causando l'intera perdita di valore degli Investimenti in questione, e sui rendimenti del Comparto, con conseguente impatto negativo sull'investimento dell'Investitore.

Mancata considerazione dei Principali Impatti Negativi sui Fattori di Sostenibilità

Sebbene il GEFIA e il Gestore del Portafoglio, a livello di entità, considerino generalmente i principali impatti negativi delle loro decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità ai sensi dell'Articolo 4 (1) (a) SFDR in tutti i fondi che gestiscono, si è deciso di non considerare i principali impatti negativi a livello del Comparto stesso come elementi vincolanti della strategia di investimento del Comparto, a causa delle specificità della strategia di investimento del Comparto, in particolare, ma non solo, dell'ampia gamma di Investimenti in cui il Comparto può investire. Pertanto, nella relazione annuale del Comparto non saranno fornite ulteriori informazioni sulla considerazione dei principali

impatti negativi. Il GEFIA e il Gestore del Portafoglio si riservano il diritto di riconsiderare la propria decisione e possono decidere di considerare in futuro i principali impatti negativi a livello di Comparto.

Dichiarazione ai sensi dell'Articolo 7 della Tassonomia UE

Gli investimenti alla base di questo prodotto finanziario (ossia il Comparto) non tengono conto dei criteri UE per le attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale.

24. WAREHOUSED INVESTMENTS

24.1 Il Gestore del Portafoglio o le sue Affiliate possono: (a) acquisire *Warehoused Investments* e/o (b) rendere disponibili prestiti per sostenere l'acquisizione di tali *Warehoused Investments*.

Il Comparto può acquistare *Warehoused Investments* (o un'entità holding che possiede tali *Warehoused Investments*) dal Gestore del Portafoglio o da eventuali Affiliate per un importo pari al costo di acquisizione pagato per un *Warehoused Investment* dal Gestore del Portafoglio o da una sua Affiliata più, a seconda dei casi, le Spese di *Warehoused Investment*.

A scanso di equivoci, la parte pertinente delle Spese di *Warehoused Investments* costituirà un costo del Comparto e non sarà compensata dalla Commissione di Gestione del Portafoglio. La valutazione dei *Warehoused Investments* acquisiti dal Comparto può essere effettuata (ai fini della determinazione del prezzo di acquisto) dal Gestore del Portafoglio o dalle sue Affiliate e non coinvolge necessariamente un valutatore indipendente terzo. Ogni *Warehoused Investment* acquisito dal Comparto sarà trasferito in conformità alle procedure messe in atto per mitigare i conflitti di interesse e altri problemi correlati. I *Warehoused Investments* possono anche essere strutturati in modo alternativo che fornisca un risultato economico equivalente a quello sopra descritto (incluso, a titolo esemplificativo, il Comparto che investe in un veicolo di investimento costituito allo scopo di acquisire e detenere *Warehoused Investments*).

24.2 Gli Investitori devono essere consapevoli che il Comparto può acquistare alcuni o tutti *Warehoused Investments* dal Gestore del Portafoglio o dalle sue Affiliate secondo le modalità sopra descritte, e che il Gestore del Portafoglio può utilizzare qualsiasi struttura alternativa che fornisca un risultato economico equivalente a quello sopra descritto.

25. MODIFICHE ALLA PRESENTE SEZIONE SPECIALE

Nei limiti del Regolamento ELTIF e della Legge del 2010, il Consiglio di Amministrazione può, a sua discrezione e dopo aver consultato il Gestore del Portafoglio, modificare il contenuto della presente Sezione Speciale, a condizione che qualsiasi modifica sostanziale dei termini del Comparto sia notificata agli Investitori prima dell'attuazione di tali modifiche e che la presente Sezione Speciale sia aggiornata di conseguenza in conformità ai requisiti normativi lussemburghesi applicabili. In conformità alle leggi e ai regolamenti lussemburghesi applicabili, gli Investitori del Comparto o della Classe di Azioni, ove richiesto, saranno informati delle modifiche sostanziali proposte almeno un mese prima dell'entrata in vigore di tali modifiche e riceveranno un preavviso di almeno un mese per richiedere il rimborso gratuito delle proprie Azioni in caso di disaccordo. In tal caso, il Periodo di Preavviso di Rimborso non si applica al

rimborso in questione. Le Azioni a cui si riferisce la Richiesta di Rimborso saranno invece rimborsate prima che venga attuata la modifica sostanziale proposta.

26. CONFLITTO DI INTERESSE

Gestione generale dei Conflitti di Interesse relativi al Fondo e al Comparto

- 26.1 In relazione a un Investimento del Comparto possono sorgere conflitti di interesse. Nel rispetto della legge applicabile, il Fondo e il Comparto possono effettuare operazioni che possono innescare o determinare un potenziale conflitto di interesse. I singoli conflitti di interesse sono descritti nella Sezione 27.4 *“Rischi legati a Conflitto di Interesse”*.
- 26.2 Nel corso della durata del Fondo e del Comparto si prevedono diversi tipi di conflitti di interesse.
- 26.3 Il GEFIA ha implementato una politica sui conflitti di interesse, in base alla quale i conflitti di interesse rilevanti vengono identificati, gestiti e comunicati al Fondo. La politica sui conflitti di interesse del GEFIA è disponibile su richiesta presso la sede legale del Fondo e del GEFIA.
- 26.4 Il GEFIA ha attuato disposizioni organizzative e amministrative adeguate per identificare e gestire i conflitti di interesse effettivi e potenziali, al fine di mitigare il rischio che tali conflitti di interesse abbiano un impatto negativo sul Fondo e sul Comparto.
- 26.5 Il Consiglio di Amministrazione e/o il GEFIA avranno il potere di risolvere i conflitti di interesse per conto del Fondo e del Comparto e tale risoluzione sarà vincolante per il Comparto. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che tali conflitti si risolvano favorevolmente per il Fondo e il Comparto o che gli investimenti del Comparto non ne risentano negativamente.
- 26.6 In caso di conflitti che possono essere risolti in conformità alle politiche sui conflitti di interesse del Gestore del Portafoglio, né il Consiglio di Amministrazione, né il GEFIA, né il Consulente per gli Investimenti, a seconda dei casi, saranno responsabili di tale conflitto nella misura massima consentita dalla legge e si riterrà che abbiano adempiuto ai loro obblighi fiduciari, se del caso, nella misura massima consentita dalla legge. Possono essere intraprese azioni da parte del Gestore del Portafoglio per risolvere tale conflitto che includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, (i) cessione dell'Investimento che ha dato origine al conflitto di interesse; (ii) il fatto di non procedere con un Investimento proposto che ha dato origine al conflitto di interesse; (iii) la nomina di un fiduciario o un terzo indipendente che agisca in relazione alla questione che dà origine al conflitto di interesse; (iv) la comunicazione di informazioni sufficienti per consentire la divulgazione del conflitto di interesse agli Investitori; o (v) l'attuazione di determinate politiche e procedure volte a identificare, monitorare e attenuare o risolvere (a seconda dei casi) tale conflitto di interesse. Non vi è alcuna garanzia che il Consiglio di Amministrazione, il GEFIA, il Gestore del Portafoglio o il Consulente per gli Investimenti, a seconda dei casi, identifichino, monitorino, attenuino o risolvano tutti i conflitti di interesse in modo favorevole al Comparto o agli Investitori. A scanso di equivoci, nessuna azione del Consiglio di Amministrazione, del GEFIA, del Gestore del Portafoglio o delle loro Affiliate intrapresa in conformità alla presente Sezione impedirà al Consulente per gli Investimenti o alle sue Affiliate di seguire i propri processi e le proprie procedure nel corso ordinario della propria attività.

- 26.7 Il Fondo e il Comparto effettueranno tutte le transazioni a condizioni di mercato.
- 26.8 Nessun contratto o altra transazione tra il Comparto e qualsiasi altra società o impresa sarà influenzato o invalidato dal fatto che i membri del Consiglio di Amministrazione, il GEFIA, il Gestore del Portafoglio, il Consulente per gli Investimenti o uno o più di ciascuno dei loro dirigenti, associati, funzionari, dipendenti o azionisti sia interessato a, o sia un dirigente, associato, funzionario, dipendente o azionista di tale altra società o impresa.
- 26.9 Il Fondo e il Comparto dipenderanno dai Fornitori di Servizi per l'identificazione e la gestione di tutti questi conflitti di interesse. I Fornitori di Servizi si adopereranno in modo commercialmente opportuno per gestire le questioni materiali che comportano conflitti di interesse significativi effettivi o potenziali. In caso di conflitti di interesse, i Fornitori di Servizi garantiranno che il Fondo e/o il Comparto siano trattati in modo giusto ed equo e si adopereranno per garantire che eventuali conflitti di interesse siano risolti in modo equo e nel migliore interesse degli Investitori, tenendo conto degli accordi pertinenti in base ai quali tale Fornitore di Servizi è vincolato in relazione al Fondo o al Comparto. Ciò può includere la divulgazione di tale conflitto di interesse potenziale o effettivo, a meno che il Fornitore di Servizi non sia stato avvisato da un consulente legale che tale divulgazione è o può essere ragionevolmente vietata per motivi normativi o legali (in tal caso, se il conflitto non può essere risolto in modo soddisfacente, la transazione applicabile non può essere effettuata).
- 26.10 Fatti salvi i particolari conflitti di interesse delineati di seguito, qualsiasi conflitto di interesse effettivo o potenziale relativo a situazioni specifiche delineate di seguito dei Fornitori di Servizi o delle loro Affiliate che riguardano il Fondo e/o un Comparto sarà discusso e risolto tra il Fornitore di Servizi interessato e il GEFIA caso per caso.
- 26.11 Qualora si verifichi una questione o un'operazione che il Consiglio di Amministrazione ritenga in buona fede costituire un conflitto di interesse effettivo o potenziale ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili, compresi gli eventi descritti all'articolo 12 del Regolamento ELTIF, il Consiglio di Amministrazione e/o il GEFIA intraprenderanno le azioni che riterranno in buona fede necessarie o appropriate per identificare, prevenire, gestire e monitorare il conflitto.
- 26.12 I conflitti di interesse individuati nel corso di un esercizio finanziario (se esistenti) saranno descritti nel bilancio annuale certificato del Fondo.

Alcuni conflitti d'interesse del Gestore del Portafoglio

- 26.13 Il Gestore del Portafoglio può essere soggetto a conflitti di interesse nel prestare i propri servizi al GEFIA a beneficio del Comparto. Questo è in particolare il caso in cui il Gestore del Portafoglio venda o acquisisca Investimenti per conto del Comparto a o da un'Affiliata, un Veicolo di Partners Group o un Programma Prioritario di Partners Group.
- 26.14 Il Gestore del Portafoglio gestirà i propri conflitti di interesse in conformità alla propria politica sui conflitti di interesse. La politica sui conflitti di interesse del Gestore del Portafoglio è disponibile su richiesta presso la sede legale del Fondo e del GEFIA.
- 26.15 Il Gestore del Portafoglio cercherà di allocare le opportunità di investimento presentate al Gestore del Portafoglio e alle sue Affiliate tra il Comparto, i Veicoli

di Partners Group e i Programmi Prioritari di Partners Group in modo equo e ragionevole.

- 26.16 Le operazioni specifiche in cui il Gestore del Portafoglio agisce contemporaneamente per conto del Comparto e per conto di una Società Affiliata, di un Veicolo di Partners Group o di un Programma Prioritario di Partners Group comprendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, (i) gli Investimenti del Comparto in classi di azioni non onerose (commissioni di gestione e commissioni di performance) di altri fondi di investimento gestiti o consigliati dal Gestore del Portafoglio o dalle sue Società Affiliate, (ii) i *Warehoused Investments*, (iii) le Sindacazioni Consentite e (iv) le Operazioni di Risottoscrizione. Il Gestore del Portafoglio (i) assicura che il GEFIA sia informato di tale operazione e, nella misura in cui ciò sia rilevante, della sua classificazione, (ii) su richiesta del GEFIA fornisce tutte le informazioni che quest'ultimo può ragionevolmente richiedere in relazione a tali operazioni e (iii) coopera con il GEFIA al fine di assicurare che tali operazioni siano in linea con le politiche di conflitto di interesse del Gestore del Portafoglio. (i) *Warehoused Investments*, (ii) Sindacati Consentiti e (iii) Operazioni di Risottoscrizione sono definiti nella Sezione 1 "*Definizioni applicabili alla Sezione Speciale*" e i *Warehoused Investments* sono specificamente descritti nella precedente Sezione 24 "*Warehoused Investments*". In queste situazioni specifiche, il GEFIA si adopererà per garantire una soluzione equa in conformità alle politiche sul conflitto di interesse del Gestore del Portafoglio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che tali conflitti si risolvano favorevolmente per il Fondo e il Comparto o che gli investimenti del Comparto non ne risentano negativamente.
- 26.17 Fatta eccezione per (i) gli investimenti del Comparto in classi di azioni di Veicoli di Partners Group che non prevedono commissioni (nessuna commissione di gestione e nessuna commissione di performance) o che prevedono il rimborso totale di tali commissioni, (ii) i *Warehoused Investments*, (iii) le Sindacazioni Consentite o (iv) le Operazioni di Risottoscrizione, il Gestore del Portafoglio non è autorizzato ad acquistare o vendere Investimenti per conto del Comparto da/verso il Gestore del Portafoglio, le sue Affiliate o i Veicoli di Partners Group (compresi i Programmi Prioritari di Partners Group) senza la previa approvazione del Consiglio di Amministrazione.
- 26.18 Fatte salve le altre condizioni e disposizioni del presente Prospetto, il Comparto, le sue controllate e relativi Investimenti possono stipulare contratti con il Gestore del Portafoglio, o con le sue Affiliate o con qualsiasi Società Operativa Correlata, a condizione che le condizioni di tali contratti siano eque e ragionevoli per il Comparto e non siano meno favorevoli per il Fondo rispetto alle condizioni che potrebbero essere ottenute in una trattativa a condizioni di mercato con terzi non correlati. In particolare, il Comparto, le sue controllate o i suoi Investimenti possono (i) prendere in prestito fondi dal Gestore del Portafoglio, o da una delle sue Affiliate, a condizioni di mercato e (ii) incaricare una o più società operative correlate di svolgere servizi di acquisizione, gestione patrimoniale, leasing, gestione dello sviluppo, supervisione dello sviluppo e servizi analoghi, a condizione che tali condizioni siano rese note in modo esaustivo in occasione della successiva riunione del comitato di investimento responsabile (o equivalente) del Gestore del Portafoglio.
- 26.19 Il Comparto può partecipare a operazioni riguardanti uno o più Investimenti che, in base a criteri di selezione, si prevede siano adatti a periodi di detenzione più lunghi, come stabilito dal Gestore del Portafoglio o da una delle sue Affiliate e di conseguenza richiedono una nuova sottoscrizione (in ogni caso come stabilito dal Gestore del Portafoglio o da una delle sue Affiliate). Tali criteri selezionati sono

le dinamiche del settore, un piano aziendale a lungo termine, il potenziale di creazione di valore e le stime di maturità. Tali operazioni possono includere l'acquisizione o la vendita parziale o completa di tali Investimenti da parte del Comparto a o da altri Programmi Prioritari di Partners Group da entrambi i lati della transazione (ciascuna una "**Operazione di Risottoscrizione**"), a condizione che la partecipazione del Comparto a tale Operazione di Risottoscrizione sia conforme alle politiche e alle procedure interne concepite dal Gestore del Portafoglio e dalle sue Affiliate per garantire che gli interessi delle parti coinvolte siano affrontati in modo giusto ed equo nella loro partecipazione a una determinata Operazione di Risottoscrizione; a condizione, inoltre, che qualsiasi conflitto di interessi sostanziale che non sia divulgato né risolvibile ai sensi delle politiche e procedure interne, come ragionevolmente ritenuto dal Gestore del Portafoglio o da una delle sue Affiliate, sia riferito dal Gestore del Portafoglio e/o da una delle sue Affiliate al GEFIA.

26.20 Ciascun Investitore deve inoltre essere consapevole di quanto segue:

- (a) il Gestore del Portafoglio e/o una delle sue Affiliate determineranno il prezzo di tale Operazione di Risottoscrizione (a) ottenendo una o più offerte da parte di terzi in relazione a tale operazione attraverso un'asta/processo competitivo, oppure (b) negoziando il prezzo di tale operazione con un potenziale acquirente terzo nell'ambito di un processo bilaterale, che può essere supportato, a discrezione del Gestore del Portafoglio e/o delle sue Affiliate, da una valutazione indipendente effettuata da un rinomato agente di valutazione che abbia familiarità con la classe di attività o l'Investimento;
- (b) il Gestore del Portafoglio e/o una delle sue Affiliate possono, a loro esclusiva e assoluta discrezione, strutturare un'Operazione di Risottoscrizione come un'uscita totale o parziale da un Investimento seguita da un reinvestimento totale o parziale da parte del Comparto nell'attività in questione attraverso un nuovo Investimento. Tale uscita totale o parziale porterebbe a trattare l'Investimento iniziale come un Investimento realizzato, con la conseguenza che il Gestore del Portafoglio e/o una delle sue Affiliate potrebbero ricevere o guadagnare una commissione di performance o importi che non sarebbero stati ricevuti o guadagnati in quel momento (o potenzialmente in tutti) se non si fosse verificata l'Operazione di Risottoscrizione e se l'Investimento in questione (o una sua porzione) avesse continuato a essere detenuto dal Comparto;
- (c) in quanto strutturata come Operazione di Risottoscrizione, tale operazione può avere un impatto sostanziale e negativo sul Comparto e/o su uno o più Investitori dal punto di vista fiscale, incluso, senza limitazione, come risultato o rispetto a:
 - (i) la mancanza di disponibilità di regimi di "roll-over" esenti da imposte o a imposta differita per il Comparto;
 - (ii) la caratterizzazione fiscale del reddito (ad es. plusvalenza rispetto a reddito ordinario o da dividendi) derivante dai proventi attribuibili al Comparto; e/o
 - (iii) la ripartizione dell'imposta sul trasferimento immobiliare, dell'imposta di bollo o di imposte simili tra il Comparto e gli altri Programmi Prioritari di Partners Group che partecipano su fronti

opposti a un'Operazione di Risottoscrizione che comporta un Investimento in immobili, a seconda che tale Investimento sia strutturato come una vendita di attività o una vendita di azioni; e

- (d) il Gestore del Portafoglio e/o una delle sue Affiliate forniscono servizi di gestione degli investimenti ad altri Programmi Prioritari di Partners Group. Quando il Comparto partecipa a Operazioni di Risottoscrizione che coinvolgono altri Programmi Prioritari di Partners Group, tali altri Programmi Prioritari di Partners Group (e in determinate circostanze, se applicabile, i loro investitori sottostanti) che hanno detenuto un investimento prima dell'Operazione di Risottoscrizione riceveranno la priorità rispetto al Comparto nell'allocazione di un'opportunità di investimento risultante da tale Operazione di Risottoscrizione (il Comparto riceverà analogamente tale priorità quando ha detenuto una parte dell'investimento in questione prima dell'Operazione di Risottoscrizione), e di conseguenza possono sorgere conflitti nel determinare l'importo di un investimento e/o di un eventuale disinvestimento da allocare tra gli altri Programmi Prioritari di Partners Group e il Comparto in un'Operazione di Risottoscrizione e le rispettive condizioni, e non vi è alcuna garanzia che una parte di tale opportunità di investimento venga allocata al Comparto. Fermo restando quanto sopra, il Gestore del Portafoglio cercherà di allocare le opportunità di investimento presentate alle sue Affiliate tra il Comparto e gli altri Programmi Prioritari di Partners Group in un modo che il Gestore del Portafoglio ritiene giusto ed equo nel tempo e comunque nel rispetto delle politiche di allocazione del Gestore del Portafoglio e/o delle sue Affiliate, come di volta in volta modificate.

- 26.21 I conflitti di interesse individuati nel corso di un esercizio finanziario (se esistenti) saranno descritti nel bilancio annuale certificato del Fondo.
- 26.22 Ai fini della presente Sezione 26, la definizione del termine "**Affiliata**", quando utilizzata in riferimento al Gestore del Portafoglio, include qualsiasi funzionario, amministratore, dirigente o dipendente del Gestore del Portafoglio o di una qualsiasi delle sue Affiliate.
- 26.23 Ogni Investitore deve essere consapevole dell'esistenza o della risoluzione di qualsiasi conflitto di interesse effettivo, apparente e/o potenziale descritto nel presente Prospetto. Qualora si verifichi una questione o un'operazione che il Consiglio di Amministrazione ritenga in buona fede costituire un effettivo conflitto di interessi ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili, compresi gli eventi descritti all'articolo 12 del Regolamento ELTIF, il Consiglio di Amministrazione adotterà le misure che riterrà in buona fede necessarie o opportune per risolvere il conflitto.
- 26.24 Nel caso in cui si verifichi una questione o un'operazione che, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, costituisca in buona fede un effettivo conflitto di interesse, il Consiglio di Amministrazione, nella misura consentita dalla legge, adotterà le azioni che, in buona fede, riterrà necessarie o opportune per migliorare o risolvere o attenuare il conflitto (se e ove applicabile) e, una volta adottate tali azioni, il Consiglio di Amministrazione sarà sollevato da qualsiasi responsabilità per tale conflitto nella misura massima consentita dalla legge e si riterrà che abbia adempiuto ai doveri fiduciari applicabili in materia nella misura massima consentita dalla legge.

Alcuni conflitti d'interesse del Gruppo DB

26.25 Altre attività e investimenti del Gruppo DB

Il GEFIA e il Consulente per gli Investimenti fanno parte del Gruppo DB, un'istituzione finanziaria globale. Il Gruppo DB, insieme alle sue affiliate, ai suoi funzionari, dipendenti e agenti, è impegnato a livello mondiale in un'ampia gamma di attività finanziarie e di investimento, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attività bancarie all'ingrosso e al dettaglio, prestiti, investimenti azionari, consulenza finanziaria e in materia di fusioni e acquisizioni, sottoscrizione, gestione degli investimenti, gestione degli attivi, servizi di collocamento e distribuzione e attività di intermediazione, amministrazione fiduciaria, custodia e simili (comprese le attività di investment banking correlate agli investimenti). Nel corso di queste attività, il Gruppo DB è e può essere in futuro un concorrente del Comparto o può essere impegnato in altre attività in relazione agli Investimenti e gli interessi del Gruppo DB possono entrare in conflitto con gli interessi del Comparto e dei suoi Investitori. Questi conflitti potrebbero includere, tra l'altro, i casi in cui il Gruppo DB sia un investitore (o i clienti del Gruppo DB siano impegnati) in investimenti concorrenti, negli Investimenti o possono finanziare tali Investimenti. Il Gruppo DB non avrà alcun obbligo di segnalare opportunità al Comparto o di astenersi dall'investire in esse, finanziarle o segnalarle ad altri clienti. Nel caso in cui il Comparto e una delle altre linee di business del Gruppo DB (in qualità di mandante o per conto dei clienti) cerchino di acquisire o finanziare lo stesso bene (o di assistere un cliente nell'acquisizione), a nessuno dei due sarà impedito di farlo.

26.26 Assegnazione di opportunità di investimento e co-investimento con appartenenti al Gruppo DB

Il Consulente per gli Investimenti e altre entità del Gruppo DB intendono sponsorizzare, gestire o consigliare altri portafogli di investimento e piattaforme di investimento nella durata del Comparto con obiettivi e focus di investimento che possono essere simili a quelli del Comparto. Ciò può includere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi fondo successivo che possa effettuare investimenti nello stesso momento del Comparto. Di conseguenza, possono verificarsi conflitti di interesse nell'allocazione dei potenziali investimenti, che potrebbero comportare l'allocazione di investimenti adeguati, in tutto o in parte, al di fuori del Comparto. Alcune Affiliate del GEFIA o altre piattaforme o portafogli sponsorizzati da membri del Gruppo DB possono competere direttamente con il Comparto per potenziali opportunità di investimento, il che potrebbe influire sugli Investimenti e sull'attività di investimento del Comparto. Di conseguenza, non è possibile garantire che al Comparto vengano offerte opportunità di investimento potenzialmente idonee di cui il Consulente per gli Investimenti e altre divisioni del Gruppo DB possono venire a conoscenza, né vi è alcuna garanzia che le attività idonee non vengano acquisite, in tutto o in parte, da altre piattaforme di investimento sponsorizzate, gestite o consigliate dal Gruppo DB o da altri clienti del Gruppo DB.

26.27 Commissioni per i servizi

Deutsche Bank AG e qualsiasi membro del Gruppo DB possono essere incaricati dal Comparto di svolgere determinati servizi separati che non rientrano nella gestione del Comparto e in tal caso avranno diritto a ricevere le commissioni abituali di Deutsche Bank dal Comparto. Inoltre, Deutsche Bank AG e qualsiasi membro del Gruppo DB possono ricevere altre commissioni abituali di Deutsche

Bank dagli Investimenti o da altre parti coinvolte nelle operazioni in cui il Comparto investe. Le commissioni abituali di Deutsche Bank non saranno condivise con il Comparto e non saranno utilizzate per ridurre la Commissione del GEFIA, la Commissione di Consulenza per gli Investimenti o la Commissione di Performance altrimenti esigibili. Le commissioni abituali di Deutsche Bank saranno determinate a condizioni di mercato e, nella misura in cui ciò sia ragionevolmente opportuno e praticabile, saranno confrontate con commissioni, costi e spese comparabili di terzi sul mercato.

Ai fini di quanto sopra, per "**Commissioni Abituali di Deutsche Bank**" si intende qualsiasi onere per operazioni abituali, operazioni di banca di investimento, banca commerciale, consulenza, attività di depositario, di amministrazione o altre spese, commissioni o sconti addebitati o percepiti dal Gruppo DB o dalle sue Affiliate in relazione agli Investimenti o agli Investimenti proposti, anche in merito alla vendita o alla cessione degli Investimenti, o ai prestiti, alle acquisizioni e alle emissioni di titoli effettuati dagli Investimenti o dalle loro Affiliate.

I membri del Gruppo DB possono essere incaricati e remunerati dal Comparto o da altre parti coinvolte in operazioni in cui il Comparto investe per fornire servizi di consulenza finanziaria, strutturazione del debito, collocamento, sottoscrizione e altri servizi di investment banking o attività di trading o altri servizi del tipo tipicamente fornito da terzi (compresi i servizi relativi all'acquisizione, alla cessione, alla proprietà e/o alla gestione di attività). Inoltre, il Gruppo DB può ricevere commissioni di investment banking o di altro tipo dai suoi investimenti o da altre parti coinvolte nelle operazioni in cui il Comparto investe. Il Comparto non parteciperà a tali commissioni e le stesse non saranno compensate o applicate alle commissioni altrimenti esigibili in conformità al presente Prospetto, o comunque a beneficio degli Investitori del Comparto.

26.28 Operazioni tra il Comparto e il Gruppo DB

In determinate circostanze, al Comparto può essere offerta l'opportunità di effettuare un investimento in relazione a un'operazione in cui si prevede che il Gruppo DB o i suoi clienti partecipino o in una società in cui il Gruppo DB o uno dei suoi clienti abbia già effettuato o effettuerà un investimento. Ad esempio, il Comparto può investire insieme a un'entità del Gruppo DB nello stesso Investimento (compresi gli Investimenti obbligazionari) e il Gruppo DB può vendere o acquisire gli Investimenti in tutto o in parte (anche attraverso la sindacazione degli Investimenti obbligazionari) al/dai Comparto.

In relazione a tali investimenti, il Comparto e il Gruppo DB possono avere interessi e obiettivi di investimento contrastanti. Ad esempio, in alcune circostanze, l'investimento del Comparto può essere una parte dell'investimento complessivo necessario per portare a termine l'intera transazione. Il Comparto può anche trovarsi di fronte a conflitti di interesse in relazione a qualsiasi operazione di acquisto o vendita (che comporti un investimento da parte del Comparto) con il Gruppo DB, anche per quanto riguarda il corrispettivo offerto da e gli obblighi del Gruppo DB. Possono sorgere conflitti anche nel caso in cui il Comparto effettui un investimento i cui proventi siano utilizzati per liquidare un investimento del Gruppo DB. In tal modo, il Comparto ridurrebbe o eliminerebbe l'esposizione del Gruppo DB, ma aumenterebbe l'esposizione del Comparto e dei suoi Investitori.

26.29 Ristrutturazioni del debito

Se un emittente in cui il Comparto e/o un membro del Gruppo DB detiene investimenti, o a cui il Comparto o un membro del Gruppo DB ha concesso prestiti, riscontra problemi finanziari, le decisioni sui termini di qualsiasi operazione di ristrutturazione possono sollevare conflitti di interesse (inclusi conflitti sulle proposte di rinuncia e modifica degli accordi sul debito). Ad esempio, un debitore potrebbe essere più avvantaggiato da una liquidazione dell'emittente in cui sarà pagato per intero, mentre un titolare di azioni potrebbe preferire una riorganizzazione che potrebbe creare valore per i titolari di azioni. Questi conflitti di interesse possono o meno essere risolti in modo favorevole al Comparto.

26.30 Attività di intermediazione

Il Gruppo DB sarà autorizzato a effettuare operazioni in cui il Gruppo DB funge da broker per il Comparto e per un altro soggetto che è una controparte dell'operazione. In ogni caso, il Gruppo DB può ricevere commissioni da entrambe le parti di questo tipo di transazioni e avere una divisione potenzialmente conflittuale di lealtà e responsabilità nei loro confronti.

26.31 Transazioni sui titoli

Il Comparto può effettuare operazioni in prestiti, titoli, strumenti derivati o altri investimenti in cui un membro del Gruppo DB funge da controparte, mandante o agente. Il Gruppo DB può, di volta in volta, fungere da mandante per conto proprio o come agente in relazione alle operazioni di investimento del Comparto, compresa la vendita e l'acquisto di titoli come mandante al/dal Comparto. Il Gruppo DB può trattenere qualsiasi profitto, commissione o remunerazione che possa ottenere in tali transazioni. Il Comparto può anche eseguire l'acquisto e la vendita di titoli tramite il Gruppo DB in qualità di agente e può pagare commissioni al Gruppo DB. Il Gruppo DB può trattenere eventuali commissioni, compensi o altri profitti realizzati in tali operazioni. Il Comparto non è in grado di prevedere il volume di tali operazioni che potrebbero essere effettuate.

26.32 Commissioni di intermediazione assicurativa

Il GEFIA e il Consulente per gli Investimenti possono acquistare coperture assicurative in relazione ai servizi che svolgono per il Comparto. È possibile che l'acquisto di tali coperture assicurative venga effettuato con l'assistenza di terzi o di un broker assicurativo, che può essere di proprietà diretta o indiretta e/o essere membro del Gruppo DB. Tale terzo o broker assicurativo può ricevere una commissione o un compenso in relazione a tale transazione.

26.33 Commissioni

I membri del Gruppo DB possono avere diritto a ricevere commissioni d'impegno in contanti o meno, di interruzione, di monitoraggio, di amministrazione, organizzative, di costituzione, di consulenza, di investment banking, di sottoscrizione, di sindacazione e altre commissioni simili, in contanti e non, in relazione all'acquisto, al monitoraggio o alla cessione di Investimenti da parte del Comparto o da operazioni non effettuate, incluse warrant, opzioni, derivati e altri diritti relativi a titoli di proprietà del Comparto. Né il Comparto né gli Investitori riceveranno il beneficio di tali commissioni.

26.34 Delegati del GEFIA

I delegati del GEFIA possono essere Affiliate del medesimo, il che significa che possono sorgere alcuni conflitti di interesse. Il GEFIA cerca di gestire i conflitti di interesse reali o potenziali in modo opportuno ed equo. In primo luogo, il GEFIA attenua i conflitti derivanti da tali accordi separando le linee di gestione e di rendicontazione del personale e delle entità coinvolte. Ad esempio, gli amministratori del GEFIA e del delegato sono diversi e sono consapevoli dei doveri fiduciari nei confronti delle loro singole società e dei loro obblighi normativi. In questo modo si garantisce che ogni entità sia gestita separatamente, in conformità ai propri obblighi e nell'interesse degli Investitori. Inoltre, laddove applicabile, i delegati del GEFIA hanno l'obbligo di svolgere il proprio ruolo in conformità alla legislazione locale. Ciò garantisce che, indipendentemente dal loro rapporto con il GEFIA, tali delegati debbano rispettare determinati standard nello svolgimento del loro ruolo. Il GEFIA ritiene che ciò attenui i potenziali conflitti di interesse.

I potenziali conflitti di interesse associati alle attività del Gruppo DB sopra descritte non costituiscono un elenco esaustivo e non vi è alcuna garanzia che gli investimenti effettuati dal Gruppo DB o dai suoi clienti non influiscano negativamente sul Comparto o sui suoi investimenti.

27. FATTORI DI RISCHIO

Prima di investire, i potenziali Investitori devono assicurarsi di (i) comprendere i rischi associati a un investimento nel Comparto e in particolare agli Investimenti nel Mercato Privato, che comprendono i rischi materiali descritti di seguito, e (ii) avere la capacità finanziaria e la volontà di accettare tali rischi.

Un investimento nel Comparto comporta il rischio della perdita totale dell'intero importo investito, incluse le commissioni di transazione.

A causa della natura specialistica del Comparto, un investimento nel Comparto potrebbe non essere adatto ad alcuni Investitori e, in ogni caso, un investimento nel Comparto dovrebbe costituire solo una piccola parte del portafoglio di investimento complessivo dell'Investitore.

Non vi è alcuna garanzia o dichiarazione che il Fondo e il Comparto o uno qualsiasi dei suoi investimenti raggiungano i rispettivi obiettivi o - per le Classi di Azioni a distribuzione - effettuino distribuzioni.

L'investimento nel Fondo e nel Comparto è speculativo e comporta alcuni rischi che i potenziali Investitori devono considerare attentamente prima di sottoscrivere le Azioni.

Più di un fattore di rischio può avere effetti simultanei in relazione a un investimento nel Comparto, cosicché l'effetto di un particolare fattore di rischio non è prevedibile. Inoltre, più di un fattore di rischio può avere un effetto combinato che può non essere prevedibile. Non è possibile fornire alcuna garanzia in merito all'effetto che qualsiasi combinazione di fattori di rischio possa avere sul valore delle Azioni.

A scanso di equivoci, qualsiasi riferimento al Fondo nella presente Sezione 27 deve essere letto come riferimento al Fondo stesso e al Comparto, a seconda dei casi.

L'investimento nel Fondo comporta complesse considerazioni fiscali sul reddito e di altro tipo che variano per ogni potenziale Investitore. Ogni potenziale Investitore deve

esaminare la Sezione 12 "*Tassazione*" della Parte Generale, nonché i rischi fiscali descritti di seguito e consultare il proprio consulente fiscale in merito alle conseguenze fiscali sul reddito e di altro tipo di un investimento nel Comparto.

Gli investimenti nel Comparto non sono depositi o altre passività di Deutsche Bank AG o di qualsiasi altra entità del Gruppo DB, compresa DWS Group, e sono soggetti al rischio di investimento, ivi inclusi eventuali ritardi nel rimborso e la perdita del reddito e del capitale investito. Nessuna delle società Deutsche Bank AG, DWS Group, o qualsiasi altra entità del Gruppo DB o delle rispettive affiliate garantisce un particolare tasso di rendimento o la performance del Comparto, né il rimborso del capitale agli Investitori.

27.1 Rischi dell'investitore

Più livelli di spesa

Il Comparto e i suoi Investimenti sosterranno e/o imporranno ciascuno Commissione del GEFIA, Commissione di Gestione del Portafoglio, Commissione di Consulenza per gli Investimenti, Commissione di Performance e/o commissioni amministrative, nonché altre commissioni e spese. Tali costi non hanno la pretesa di essere definitivi e costituiscono una stima basata sull'esperienza del GEFIA. I Fornitori di Servizi del Comparto addebitano le commissioni in base ai tassi di mercato. Gli Investitori dovranno sostenere la loro quota proporzionale di tali commissioni, costi e spese. Analogamente, poiché il Comparto investe in Aggregatori, Veicoli di Partecipazione e Fondi Target, potrebbero essere applicati diversi livelli di commissioni e spese. Ciò comporterà per gli Investitori spese maggiori rispetto a quelle che avrebbero dovuto sostenere se avessero investito direttamente negli Investimenti (compresi i Fondi Target) del Comparto.

Il Gestore del Portafoglio può ricevere commissioni di mercato e rimborsi spese a livello degli investimenti del Comparto (anche nei Fondi Target) sotto forma di Importo dei Servizi Operativi, Commissioni per Società Operative Correlate e Proventi da Operazioni. Il Gestore del Portafoglio può anche avere diritto a ricevere Commissioni per i Servizi Patrimoniali da qualsiasi Investimento Diretto e Investimento Secondario. Le Commissioni per i Servizi Patrimoniali possono essere trattenute dal Gestore del Portafoglio o da una delle sue Affiliate e non saranno compensate dalla Commissione di Gestione del Portafoglio applicabile.

Tuttavia, non vi è una doppia imputazione delle commissioni di gestione del portafoglio e delle commissioni di performance in relazione agli Investimenti (compresi i Fondi Target) per i quali il Gestore del Portafoglio o le sue Affiliate agiscono in qualità di gestore degli investimenti o società di gestione.

I potenziali Investitori devono pertanto essere consapevoli che il totale delle commissioni e dei costi è probabilmente superiore alle commissioni e ai costi che sarebbero tipicamente sostenuti in relazione a un investimento che non sia a sua volta un investimento in Fondi Target.

Questi maggiori costi possono ridurre il rendimento dell'Investitore dal suo investimento nel Comparto.

Manca di trasferibilità delle Azioni del Comparto

Qualsiasi trasferimento di Azioni da parte di un Investitore è soggetto alle restrizioni al trasferimento indicate nella Sezione 18.69 della presente Sezione Speciale. Il Fondo può rifiutare una richiesta di trasferimento se non sono soddisfatte tutte le condizioni necessarie. Il Fondo non offrirà alcun meccanismo di compensazione. Non esiste un

mercato pubblico o un mercato secondario attivo per le Azioni emesse dal Comparto e gli Investitori non devono aspettarsi lo sviluppo di un mercato secondario.

Gli Investitori devono tenere presente che il prezzo che gli Investitori potrebbero ottenere potrebbe essere significativamente inferiore all'importo originariamente pagato dagli Investitori. Se un Investitore al dettaglio desidera trasferire le proprie Azioni a un altro Investitore, può farlo presentando un'istruzione di trasferimento opportunamente eseguita all'Intermediario Finanziario pertinente o al GEFIA, a condizione che il Consiglio di Amministrazione abbia approvato tale trasferimento e che il cessionario sia un Investitore Idoneo.

Sussiste pertanto il rischio che un Investitore non sia in grado di trasferire le proprie Azioni come previsto o solo a un prezzo inferiore a quello previsto. Tutto ciò può comportare un minor rendimento dell'investimento dell'Investitore nel Comparto.

Gli Investitori dovrebbero richiedere una consulenza legale, fiscale e finanziaria prima di trasferire le proprie Azioni.

Rischi di tassazione

Un investimento nel Comparto comporta complesse considerazioni di carattere fiscale e di altro tipo che varieranno per ogni potenziale Investitore. Ogni potenziale Investitore dovrebbe esaminare le informazioni contenute nella sezione 12 "Tassazione" della Parte Generale e nella successiva Sezione 27.5 "Rischi fiscali", e prendere in considerazione la possibilità di consultare il proprio consulente fiscale in merito alle tipologie di reddito e di utili derivanti da, e alle conseguenze fiscali di, un investimento nel Comparto.

Distribuzioni

In relazione a qualsiasi Classe di Azioni a distribuzione, non vi è alcuna garanzia che il Comparto paghi i dividendi sulle Azioni. Tutte le distribuzioni dipenderanno dagli utili e dalle condizioni finanziarie del Comparto e da altri fattori che il Consiglio di Amministrazione riterrà di volta in volta rilevanti, comprese le limitazioni previste dalle leggi applicabili e le eventuali restrizioni imposte dai termini di qualsiasi prestito contratto dal Comparto. Non è possibile garantire che il Comparto sia in grado di pagare le distribuzioni in qualsiasi periodo o al livello previsto.

Il Comparto non prevede la possibilità di rimborsi in natura a valere sulle attività dell'ELTIF.

Rischi relativi a prestiti

Se gli Investitori si affidano a un prestito per sottoscrivere le Azioni, dovranno comunque pagare gli interessi e i premi su tale prestito anche se il Comparto non dovesse versare denaro o attività a tale Investitore. Di conseguenza, in questi casi gli Investitori possono subire perdite superiori al capitale investito, con conseguente rischio di insolvenza.

Rischi connessi a questioni di voto

Se gli Investitori investono nel Comparto tramite Intermediari Finanziari (come banche, gestori di investimenti, ecc.) che detengono le Azioni del Comparto per conto o in qualità di fiduciari di tali Investitori, i diritti di voto potrebbero essere esercitati solo dagli Intermediari Finanziari e gli Investitori Sottostanti potrebbero non essere in grado di esercitare i diritti di voto a livello del Fondo o del Comparto.

Gli Investitori che investono in azioni al portatore potrebbero anche non essere in grado di esercitare effettivamente i loro diritti di voto.

Gli Investitori potrebbero quindi non avere alcuna influenza sull'esercizio dei diritti di voto a livello del Fondo e del Comparto.

Rischi relativi alla posticipazione della liquidazione di rimborso

Il pagamento del Prezzo di Rimborso può essere posticipato dal Fondo dopo la fine del normale Periodo di Regolamento del Rimborso in caso di liquidità insufficiente o se il Fondo non ha ricevuto tutte le informazioni e la documentazione di supporto necessarie per elaborare il rimborso (compresa la documentazione completa AML/KYC).

A causa delle disposizioni di posticipazione, vi è il rischio che le Azioni non possano essere rimborsate al momento desiderato dall'Investitore durante la posticipazione del rimborso, che le Azioni possano perdere valore durante questo periodo e che l'Investitore riceva il Prezzo di Rimborso più tardi di quanto previsto.

Rischio di attivazione del meccanismo di gating

Se si attiva il meccanismo di gating, le Azioni presentate per il rimborso saranno rimborsate su base proporzionale, ma solo fino al limite della soglia di rimborso applicabile. Per l'Investitore che ha richiesto il rimborso, ciò implica che l'intera Richiesta di Rimborso potrebbe non essere elaborata entro il periodo di tempo previsto dal medesimo e che potrebbe essere necessario più tempo per ricevere il Prezzo di Rimborso per tutte le Azioni detenute da tale Investitore. Tali Prezzi di Rimborso potrebbero quindi variare anche alla luce del Rimborso delle Azioni protratto. L'Investitore non può quindi contare sulla disponibilità del Prezzo di Rimborso entro il periodo di tempo desiderato.

Rischio di attivazione di un Periodo di Preavviso Esteso

Se si attiva il Periodo di Preavviso Esteso, il Periodo di Preavviso di Rimborso viene prorogato di altri tre (3) o sei (6) mesi. Per l'Investitore che desidera richiedere un rimborso, ciò implica che l'intera Richiesta di Rimborso potrebbe non essere elaborata entro il periodo di tempo previsto dal medesimo e che potrebbero essere necessari tre (3) o sei (6) mesi in più per ricevere il Prezzo di Rimborso per le Azioni detenute da tale Investitore. L'Investitore non può quindi contare sulla disponibilità del Prezzo di Rimborso entro il periodo di tempo desiderato.

Rischio di sospensione di emissione, rimborso e conversione delle Azioni

Inoltre, il Comparto può sospendere la sottoscrizione, il rimborso e la conversione delle Azioni se non è possibile calcolare il NAV o se si verificano circostanze eccezionali che rendono necessaria la sospensione, tenendo conto degli interessi degli Investitori.

Una sospensione temporanea dei rimborsi può portare a una sospensione permanente dei rimborsi, che può anche portare alla liquidazione del Comparto. Le circostanze straordinarie in questo senso possono essere, ad esempio: crisi economiche o politiche, richieste di rimborso di portata eccezionale, catastrofi naturali che rendono impossibile la valutazione del NAV, nonché la chiusura di borse o mercati, restrizioni di negoziazioni o altri fattori che incidono sulla determinazione del valore delle Azioni.

Ciò significa che gli Investitori non possono riscattare le proprie Azioni durante questo periodo.

A causa delle disposizioni di sospensione, sussiste il rischio che le Azioni non possano essere rimborsate al momento desiderato dall'Investitore durante la sospensione del rimborso, che le Azioni possano perdere valore durante questo periodo e che l'Investitore riceva il Prezzo di rimborso più tardi di quanto previsto.

La sospensione della conversione delle Azioni può far sì che un Investitore rimanga investito per un periodo di tempo più lungo in una Classe di Azioni con condizioni meno vantaggiose rispetto alla Classe di Azioni in cui l'Investitore in questione voleva convertire le proprie Azioni. Ciò può influire negativamente sulla performance dell'investimento dell'Investitore nel Comparto.

Rischi relativi alle fluttuazioni nel valore dell'Azione

Il valore delle Azioni dipende dal valore delle attività detenute e dall'ammontare delle passività del Comparto. Le fluttuazioni derivano, tra l'altro, da variazioni dei tassi di interesse, variazioni della liquidità, dell'ammortamento e/o variazioni delle ipotesi di valutazione rilevanti. Per questi motivi sono possibili diminuzioni del valore delle Azioni. Se il valore delle attività diminuisce o le passività aumentano, il valore dell'Azione diminuisce. Il Comparto non garantisce un'evoluzione positiva del valore delle Azioni del Comparto o il raggiungimento di un determinato valore in futuro.

Rischi relativi al Periodo di Blocco dei Rimborsi e al Periodo di Preavviso di Rimborso per gli Investitori

In linea di principio, gli Investitori possono riscattare le proprie Azioni del Comparto con un Periodo di Preavviso di Rimborso di 12 mesi. Le Azioni saranno rimborsate per la prima volta al primo Giorno di Rimborso dopo la fine del Periodo di Blocco dei Rimborsi, che termina 36 mesi dopo il primo Giorno di Sottoscrizione in cui le Azioni del Comparto sono state emesse per la prima volta.

Gli Investitori possono quindi reagire a variazioni delle condizioni generali (ad esempio perdite di valore delle Azioni dovute a variazioni dei tassi d'interesse, eventi straordinari come disastri ambientali o disordini politici, modifiche retroattive del quadro normativo, variazioni della redditività dovute a costi imprevisi o a perdite di ricavi) solo dopo la scadenza del Periodo di Blocco dei Rimborsi e nel rispetto del Periodo di Preavviso di Rimborso e reagire solo con un certo ritardo.

Sussiste pertanto il rischio che le Azioni non possano essere rimborsate al momento desiderato dall'Investitore, che possano perdere valore durante questo periodo e che l'Investitore riceva il Prezzo di Rimborso più tardi di quanto previsto.

Rischio di variazione del prezzo speciale

Durante il Periodo di Blocco dei Rimborsi e il Periodo di Preavviso di Rimborso, possono verificarsi perdite di valore delle Azioni, a causa della riduzione del valore di mercato delle attività del Comparto rispetto al Prezzo di Sottoscrizione. Pertanto, sussiste il rischio che il rispetto di tali requisiti riduca il Prezzo di Rimborso e che il Prezzo di Rimborso sia inferiore al Prezzo di Sottoscrizione al momento della sottoscrizione delle relative Azioni.

In questo caso, gli Investitori riceveranno una somma inferiore a quella pagata al momento della sottoscrizione delle Azioni e inferiore a quella che potevano aspettarsi al momento della presentazione della Richiesta di Rimborso.

Rischi associati a un ritardo nella presentazione di una Richiesta di Rimborso

Gli Investitori devono tenere presente che il rimborso delle Azioni entro il periodo di tempo desiderato dall'Investitore è possibile solo se la Richiesta di Rimborso viene presentata in tempo per il Giorno di Rimborso richiesto. I dettagli relativi agli Orari Limite e al Periodo di Preavviso di Rimborso sono riportati nella Sezione 18.18 e segg. "Rimborsi" e nella Sezione 22 "Giorni di Valutazione, Giorni di Negoziazione, Orari Limite, Periodi di Pagamento di Sottoscrizioni, Rimborsi e Conversioni" di questa Sezione Speciale. Se una Richiesta di Rimborso non viene presentata in tempo prima dell'Orario Limite, si applicherà un Giorno di Rimborso successivo e l'Investitore si assume i rischi di variazione del valore delle Azioni di cui al paragrafo precedente ("*Rischio di variazione del prezzo speciale*") per il periodo più lungo.

Ciò significa che, a causa di questo ritardo nel rimborso delle Azioni, sussiste il rischio che il Prezzo di Rimborso sia inferiore al Prezzo di Sottoscrizione al momento della sottoscrizione delle Azioni o al momento della presentazione della Richiesta di Rimborso. In questo caso, gli Investitori subiranno una perdita.

Rischi relativi all'impatto degli aspetti fiscali sul risultato individuale degli Investitori

Il trattamento fiscale delle distribuzioni e dei proventi derivanti da rimborsi o liquidazioni dipende dalle circostanze individuali del rispettivo Investitore e potrebbe essere soggetto a modifiche in futuro. Per questioni individuali - tenendo conto, in particolare, della situazione fiscale individuale dell'Investitore in questione - gli Investitori devono rivolgersi al proprio consulente fiscale personale.

Rischi relativi ai proventi di rimborso/rischi di prezzo

Il Prezzo di Rimborso pagato dal Comparto a un Investitore che sceglie di riscattare le Azioni può essere inferiore al NAV per Azione di tali Azioni al momento della Richiesta di Rimborso, a causa delle fluttuazioni del NAV del Comparto tra la data della richiesta e il Giorno di Rimborso applicabile e/o la data di effettivo rimborso delle Azioni, in quanto il Periodo di Preavviso di Rimborso, il Periodo di Preavviso Esteso, l'attivazione del meccanismo di gating (come descritto nella presente Sezione Speciale) o la sospensione dei rimborsi possono essere differiti in conformità ai termini della Sezione Speciale.

Rischi connessi a rimborsi obbligatori

Il Comparto ha il diritto di obbligare qualsiasi Investitore al rimborso integrale se, a giudizio esclusivo e conclusivo del Consiglio di Amministrazione, (i) tale Investitore è un Soggetto Vietato o (ii) in altre circostanze indicate nella Parte Generale o nella presente Sezione Speciale. Gli Investitori potrebbero pertanto non essere in grado di detenere le proprie Azioni e partecipare ai potenziali guadagni per tutto il periodo di tempo inizialmente desiderato. Il rimborso obbligatorio può avvenire in un momento in cui il valore delle Azioni è diminuito, cosicché gli Investitori le cui Azioni sono rimborsate obbligatoriamente potrebbero subire una perdita sul proprio investimento nel Comparto.

In caso di risoluzione e rimborso anticipato delle Azioni, l'Investitore si assume il rischio di un reinvestimento. Il rischio di reinvestimento è il rischio che l'importo ricevuto dall'Investitore in seguito a tale risoluzione e all'eventuale rimborso anticipato possa essere reinvestito da tale Investitore per una durata paragonabile a quella prevista del Comparto solo a condizioni di mercato meno favorevoli (come un rendimento inferiore o un rischio maggiore) rispetto a quelle prevalenti al momento dell'acquisto delle Azioni.

Di conseguenza, i rendimenti ottenuti da questo reinvestimento, ossia da un nuovo investimento, nel corso del rispettivo periodo possono essere significativamente inferiori al rendimento atteso dall'Investitore con l'investimento nel Comparto. Inoltre, a seconda delle condizioni di mercato prevalenti al momento del nuovo investimento, la probabilità di perdita di tali importi reinvestiti potrebbe essere aumentata in modo significativo.

Rischi legati alla mancanza di riserve di liquidità/alla limitata capacità di rimborso

Il Comparto può disporre di riserve di liquidità limitate e qualsiasi rimborso di Azioni o pagamento di distribuzioni, se del caso, potrebbe incidere negativamente su tali riserve. Il Comparto può chiedere un prestito ai fini delle distribuzioni o per soddisfare le richieste di rimborso. Tuttavia, in condizioni sfavorevoli, tali prestiti potrebbero essere insufficienti a coprire le carenze di liquidità; inoltre, i prestiti potrebbero causare l'illiquidità ed eventualmente l'insolvenza del Comparto, causando agli Investitori la perdita del capitale investito.

Rischi relativi al volume delle Richieste di Rimborso

Le Richieste di Rimborso sostanziale in un periodo di tempo limitato potrebbero richiedere al Comparto di cercare di liquidare le posizioni più rapidamente di quanto sarebbe altrimenti auspicabile, il che potrebbe influire negativamente sul valore sia delle Azioni da rimborsare sia delle Azioni in circolazione. Inoltre, indipendentemente dal periodo di tempo in cui si verificano i rimborsi, la conseguente riduzione del Valore Patrimoniale Netto del Comparto potrebbe rendere più difficile per il Comparto generare profitti o recuperare le perdite. Il Fondo può imporre restrizioni sull'importo delle Azioni che possono essere rimborsate in un qualsiasi Giorno di Rimborso, come indicato nella presente Sezione Speciale.

Il Comparto può imporre restrizioni sul numero di Azioni che possono essere rimborsate in un qualsiasi Giorno di Rimborso, come indicato nella Sezione Speciale. Gli Investitori potrebbero pertanto dover detenere le proprie Azioni e sopportare il rischio di fluttuazioni di valore e, di conseguenza, di una perdita di valore delle proprie Azioni.

Rischi relativi alla sospensione dell'emissione di Azioni

Il numero di Azioni emesse non è generalmente limitato. Tuttavia, il Fondo si riserva il diritto di interrompere temporaneamente o completamente l'emissione di Azioni del Comparto - anche con riferimento a singole Classi di Azioni - e dovrà sospendere l'emissione di Azioni se il NAV non può essere calcolato o se i rimborsi sono sospesi. Gli Investitori devono quindi aspettarsi di non poter acquistare ulteriori Azioni del Comparto - almeno temporaneamente - dopo il loro investimento iniziale. La limitata disponibilità di Azioni del Comparto che ne consegue può anche far sì che un Investitore non sia in grado di acquistare ulteriori Azioni del Comparto da terzi (se tali offerte di terzi esistono) o solo a un prezzo significativamente superiore al NAV dell'Azione.

Rischi di liquidazione o fusione

Il Fondo, il Comparto e le Classi di Azioni possono essere liquidati o fusi con il patrimonio di un altro fondo o comparto o con un'altra Classe di Azioni, in conformità alle disposizioni dello Statuto e alle Sezioni 10.29 e 10.41 della Parte Generale. La decisione di fondere o liquidare il Fondo, il Comparto o una Classe di Azioni può essere presa dall'assemblea generale degli Azionisti e/o dal Consiglio di Amministrazione e ogni singolo Investitore potrebbe non poter influire su tale decisione. Per gli Investitori ciò comporta il rischio che il periodo di detenzione previsto non sia rispettato e che essi debbano rimborsare le loro

Azioni o accettare i nuovi termini e condizioni del fondo, del comparto e delle classi di Azioni in cui sono stati fusi.

Rischi relativi ad Azioni Run-off

La concentrazione sulla liquidazione delle attività esistenti può limitare il potenziale di rivalutazione del capitale e di generazione di reddito, mentre le fluttuazioni del valore delle attività sottostanti dovute a condizioni di mercato avverse possono rendere difficile la vendita di tali attività a prezzi favorevoli, con potenziali ripercussioni negative sulla performance complessiva. Se le Azioni Run-Off sono concentrate in un numero limitato di Investimenti o settori, una cattiva performance in uno qualsiasi di questi specifici Investimenti potrebbe incidere ulteriormente sulla performance complessiva. A causa del fatto che non esiste un orizzonte temporale definito per il processo di liquidazione delle Azioni Run-Off, gli Investitori potrebbero essere vincolati per un numero considerevole e sconosciuto di anni. Inoltre, i costi associati alla gestione del processo di deflusso possono comportare sfide operative, che possono comportare costi aggiuntivi e/o ritardi nei tempi.

Rischi relativi al Periodo di Sottoscrizione Iniziale

Durante il Periodo di Sottoscrizione Iniziale, il Consiglio di Amministrazione può discostarsi dagli orari e dalle date previste nella presente Sezione 22 "*Giorni di Valutazione, Giorni di Negoziazione, Orari Limite, Periodi di Pagamento di Sottoscrizioni, Rimborsi e Conversioni*". Di conseguenza, per gli Investitori che hanno sottoscritto Azioni del Comparto durante il Periodo di Sottoscrizione Iniziale, potrebbe essere necessario più tempo prima che la loro richiesta di sottoscrizione venga liquidata (cioè, la sottoscrizione sarà esigibile e le relative Azioni saranno emesse successivamente) rispetto a quanto avverrebbe dopo il Periodo di Sottoscrizione Iniziale.

Rischi relativi alla sottoscrizione di Azioni da parte dei clienti del Gruppo DB con gestione discrezionale del portafoglio

Il Gruppo DB può decidere di investire nel Comparto per conto dei suoi mandati di gestione discrezionale del portafoglio ("**DPM**"). Ciò implica che una singola decisione presa dal Gruppo DB (ad es. una sottoscrizione o un rimborso per conto dei suoi clienti DPM) potrebbe comportare afflussi o deflussi significativi di capitale verso o dal Comparto, potenzialmente nello stesso momento. La conseguenza sarebbe un aumento del rischio di attivazione degli strumenti di gestione della liquidità del Comparto (ad es. il gating e l'estensione del periodo di preavviso) e una minore disponibilità di liquidità per i rimborsi. Di conseguenza, per il singolo Investitore del Comparto, i rimborsi potrebbero non essere possibili per l'importo o nei tempi previsti. I rischi di un investimento nel Comparto potrebbero dover essere sostenuti per un periodo più lungo di quello inizialmente previsto.

Inoltre, afflussi o deflussi significativi di capitale dal Comparto possono richiedere la sospensione temporanea dei limiti di investimento o del limite di prestito in conformità alle Sezioni 10.12 o 12.2 della presente Sezione Speciale. Ciò può influire sulla diversificazione del portafoglio e aumentare i rischi di controparte, con conseguente impatto negativo sulla performance del Comparto e sull'investimento dell'Investitore.

27.2 Rischi di investimento

27.2.1 *Rischi generali di investimento*

Poiché il Comparto effettuerà Investimenti nel Mercato Privato, gli Investitori del Comparto devono essere consapevoli dei rischi associati e dei fattori speciali di questa classe di attività che non sono correlati agli investimenti in strumenti quotati tradizionali.

Il Comparto prevede che alcuni o tutti gli Investimenti nel Mercato Privato in cui investe possano utilizzare tecniche di investimento altamente speculative, portafogli altamente concentrati, posizioni di controllo e non di controllo e Investimenti illiquidi. Il Gestore del Portafoglio, il GEFIA o una delle relative Affiliate possono avere la capacità di condurre o influenzare la gestione degli Investimenti del Comparto.

Non vi è alcuna garanzia che il Comparto realizzi utili o che la liquidità sia disponibile per la distribuzione. Se il Comparto riceve distribuzioni in natura da uno qualsiasi dei suoi Investimenti, può incorrere in costi e rischi aggiuntivi per smaltire tali attività. Inoltre, le spese del Comparto possono superare i suoi proventi. Infine, il Valore Patrimoniale Netto del Comparto può diminuire e non vi è alcuna garanzia contro le perdite derivanti da un investimento nel Comparto.

Qualora gli Investimenti del Comparto non abbiano un andamento favorevole, gli Investitori rischiano di perdere, in tutto o in parte, il capitale investito.

Rischi connessi alla mancanza di storia operativa

Il Comparto ha iniziato a operare solo di recente e pertanto ha una storia operativa limitata o nulla sulla quale i potenziali Investitori possono valutare la sua performance. Non vi è alcuna garanzia che il Comparto raggiunga il proprio obiettivo di investimento.

Rischio fondo cieco

Il Comparto è un "fondo cieco", in quanto alla data del Prospetto non sono state acquisite attività. Di conseguenza, i rischi connessi agli Investimenti sono al momento valutabili solo in misura limitata. Gli Investitori non hanno la possibilità di analizzare e farsi un'idea personale sugli investimenti finali prima di un investimento da parte del Comparto.

Rischi relativi alla mancanza di trasparenza

Il Gestore del Portafoglio, il GEFIA e/o le rispettive Affiliate non controllano alcuni degli Investimenti, alcune delle operazioni di alcune delle Società del Portafoglio e i Fondi Target. Tutti questi soggetti possono impiegare strategie di investimento che differiscono dalle rispettive pratiche passate e possono non essere pienamente divulgate al Gestore del Portafoglio, al GEFIA e/o alle rispettive Affiliate e possono comportare rischi non previsti dal Gestore del Portafoglio, dal GEFIA e/o dalle rispettive Affiliate. I general partner o i gestori di alcuni Investimenti possono avere una storia operativa limitata e alcuni possono avere un'esperienza limitata nell'esecuzione di una o più strategie di investimento da impiegare per un Investimento. Inoltre, non vi è alcuna garanzia che le informazioni fornite al Gestore del Portafoglio, al GEFIA e/o alle rispettive Affiliate e le relazioni fornite al Gestore del Portafoglio, al GEFIA e/o alle rispettive Affiliate in relazione agli Investimenti sottostanti non siano fraudolente, imprecise o incomplete. Ciò significa che una due diligence iniziale o in corso sul Portafoglio e sul Fondo Target può basarsi su informazioni errate o incomplete e può comportare una perdita a livello di Comparto e di Investitore a causa di una decisione di investimento basata su informazioni errate o incomplete che altrimenti non sarebbe stata presa o eseguita in

quel modo. Inoltre, le perdite potrebbero essere mitigate troppo tardi. Questi fattori possono causare una perdita a livello di Comparto e quindi una perdita per l'Investitore.

Rischi relativi a risultati precedenti non indicativi di performance futura

La performance attuale o passata degli altri fondi di investimento del Gestore del Portafoglio, del GEFIA e/o delle rispettive Affiliate, nonché dei Fondi Target e delle Società del Portafoglio non sono predittivi della performance futura del Comparto. Il Gestore del Portafoglio può far sì che il Comparto acquisisca investimenti diversi da quelli precedenti o da altri fondi di investimento gestiti dal Gestore del Portafoglio, dal GEFIA e/o dalle loro Affiliate, anche a causa di eventuali restrizioni esistenti o future all'investimento nei mercati privati, delle attuali condizioni di mercato, di termini e obiettivi diversi, ecc. Di conseguenza, il Comparto può generare rendimenti sostanzialmente inferiori rispetto ai precedenti o ad altri fondi di investimento gestiti dal Gestore del Portafoglio, dal GEFIA e/o dalle rispettive Affiliate, oppure nessun rendimento, con conseguente perdita per gli Investitori.

Rischi relativi all'identificazione delle opportunità e delle spese di investimento

Il successo del Comparto dipende dalla disponibilità e dall'individuazione di opportunità di investimento adeguate. La disponibilità di opportunità di investimento sarà soggetta alle condizioni di mercato e ad altri fattori al di fuori del controllo del Gestore del Portafoglio, del GEFIA e/o delle rispettive Affiliate. Le industrie e i settori in cui il Comparto investe sono altamente competitivi. Il Gestore del Portafoglio, il GEFIA e/o le rispettive Affiliate sono in concorrenza per gli Investimenti con altre società operative, istituzioni finanziarie e altri investitori istituzionali, nonché con fondi di private equity, hedge, altri fondi di investimento e gestori di fondi di investimento alternativi. Tale concorrenza potrebbe avere un impatto negativo sulla disponibilità di investimenti e sulle condizioni alle quali il Gestore del Portafoglio, il GEFIA e/o le rispettive Affiliate effettuano operazioni di acquisto, vendita e/o finanziamento o rifinanziamento di tali Investimenti. Non vi è alcuna garanzia che il Comparto sia in grado di identificare e selezionare un numero sufficiente di opportunità di investimento interessanti per raggiungere il proprio obiettivo di investimento. Di conseguenza, il Comparto potrebbe non generare profitti sufficienti e, a causa dei costi che ne derivano (comprese le commissioni di gestione), gli Investitori potrebbero subire una perdita in relazione al proprio investimento nel Comparto.

Rischi normativi e legali

Il contesto normativo per i fondi di investimento privati, compresi il Regolamento ELTIF, le Norme Tecniche di Regolamentazione ELTIF e la relativa interpretazione, è in continua evoluzione e i cambiamenti normativi possono influire negativamente sul valore degli Investimenti e sulla capacità del Comparto di perseguire con successo il proprio obiettivo di investimento. Potrebbero verificarsi cambiamenti normativi, fiscali e/o legali che potrebbero influire negativamente sul Comparto e/o su uno o più Investitori. In ciascuna delle giurisdizioni in cui il Comparto opera, esso - o i suoi Investimenti - deve/devono attenersi a leggi, regolamenti e politiche amministrative che riguardano, tra l'altro, quotazione, imposte, contabilità finanziaria, pianificazione, sviluppo, edilizia, uso di terreni, incendi, salute e sicurezza, ambiente e occupazione. Questi regolamenti spesso lasciano ampia discrezionalità alle autorità amministrative. Ogni aspetto del contesto normativo in cui opera il Comparto è soggetto a variazioni, che possono essere retroattive, e le modifiche alle normative potrebbero incidere sui costi operativi. Il Comparto e i rendimenti per gli Investitori potrebbero pertanto risentirne.

È impossibile determinare l'entità dell'impatto di qualsiasi nuova legge, regolamento o iniziativa che potrebbe essere proposta, o se una qualsiasi delle proposte diventi legge. La conformità a eventuali nuove leggi o regolamenti potrebbe essere più difficile e costosa e potrebbe influire sul modo in cui il Comparto conduce le proprie attività. Nuove leggi o normative possono inoltre assoggettare il Comparto, alcuni o tutti i suoi Investimenti o Investitori a un aumento delle imposte o di altri costi. L'effetto di qualsiasi futura modifica normativa sul Comparto potrebbe essere sostanziale e negativo.

Inoltre, un'entità potenziale in cui il Comparto può investire può essere organizzata in modo tale che, come risultato dei documenti organizzativi di tale entità o a causa di limitazioni normative, fiscali o legali applicabili a tale entità, un investimento da parte del Comparto non sia consentito o sia altrimenti limitato. Al Comparto può essere impedito di acquisire partecipazioni in alcuni potenziali obiettivi.

Rischi legati al volume dei rimborsi a livello di Fondo Target

Rimborsi sostanziali di azioni, quote o interessi di un Fondo Target da parte del Comparto e/o di qualsiasi altro investitore in tale Fondo Target in un breve periodo di tempo potrebbero richiedere al gestore del portafoglio di tale Fondo Target di liquidare le posizioni più rapidamente di quanto sarebbe altrimenti auspicabile, il che potrebbe influire negativamente sul valore di azioni, quote o interessi di tale Fondo Target. La conseguente riduzione delle attività del Fondo Target potrebbe rendere più difficile generare un tasso di rendimento positivo o recuperare le perdite dovute alla riduzione della base azionaria.

Riserve di investimento

Il Comparto può costituire riserve per investimenti, spese operative del Comparto, passività e altro. Stimare l'ammontare appropriato di tali riserve è difficile. Riserve inadeguate o eccessive potrebbero compromettere i rendimenti degli investimenti per gli Investitori. Se le riserve sono inadeguate, il Comparto potrebbe non essere in grado di cogliere interessanti opportunità di investimento. Se le riserve sono eccessive, il Comparto può rifiutare interessanti opportunità di investimento.

Rischi legati agli strumenti finanziari derivati OTC

In generale, la regolamentazione e la supervisione delle transazioni nei mercati OTC è minore rispetto a quella delle transazioni effettuate in borse organizzate. I derivati OTC vengono stipulati e negoziati direttamente con la controparte piuttosto che in una borsa e una *clearing house*. Le controparti dei derivati OTC non godono delle stesse tutele che possono essere applicate a chi opera su mercati riconosciuti, come la garanzia di adempimento fornita da una *clearing house*.

Il rischio principale quando si opera con derivati OTC (come opzioni non negoziate in borsa, forward, swap o contratti per differenza) è il rischio di inadempienza da parte di una controparte insolvente o che comunque non sia in grado o si rifiuti di onorare i propri obblighi come previsto dai termini dello strumento. I derivati OTC possono esporre il Comparto al rischio che la controparte non esegua una transazione secondo i suoi termini, o ritardi l'esecuzione della transazione, a causa di una controversia sui termini del contratto (indipendentemente dalla buona fede o meno) o a causa dell'insolvenza, del fallimento o di altri problemi di natura creditizia o di liquidità della controparte. Il valore di eventuali garanzie a favore del Comparto può fluttuare e può essere difficile liquidare tali garanzie, pertanto non si può garantire che il valore delle garanzie sia sufficiente a coprire l'importo dovuto al Comparto.

La compensazione centrale è concepita per ridurre il rischio di controparte (counterparty risk) e aumentare la liquidità rispetto ai derivati OTC compensati bilateralmente, ma non elimina tali rischi. La controparte centrale richiederà un margine all'intermediario di compensazione che a sua volta richiederà un margine al Comparto. Esiste il rischio di perdita da parte del Comparto dei suoi depositi di margine iniziale e di variazione in caso di inadempienza dell'intermediario di compensazione con il quale il Comparto ha una posizione aperta o se il margine non viene identificato e comunicato correttamente al particolare Comparto, in particolare se il margine è detenuto in un conto unico mantenuto dall'intermediario di compensazione con la controparte centrale. In caso di insolvenza dell'intermediario di compensazione, il Comparto potrebbe non essere in grado di trasferire o "portare" le proprie posizioni a un altro intermediario di compensazione.

Gli Investitori devono essere consapevoli che i cambiamenti normativi derivanti dall'EMIR e da altre leggi applicabili che richiedono la compensazione centrale dei derivati OTC possono influire negativamente sulla capacità del Comparto di conseguire il proprio obiettivo di investimento e quindi incidere negativamente sull'investimento dell'Investitore.

Gli investimenti in derivati OTC possono essere soggetti al rischio di valutazioni divergenti derivanti da diversi metodi di valutazione consentiti. Le operazioni possono essere complesse e la valutazione può essere fornita solo da un numero limitato di operatori di mercato che possono anche agire da controparte delle operazioni. Una valutazione imprecisa può comportare un'imprecisa rilevazione di utili o perdite e dell'esposizione della controparte, con conseguenti effetti negativi sugli Investimenti e quindi un impatto negativo sull'investimento dell'Investitore.

A differenza dei derivati negoziati in borsa, che sono standardizzati per quanto riguarda i termini e le condizioni, i derivati OTC sono generalmente stabiliti attraverso la negoziazione con l'altra parte dello strumento. I derivati OTC possono comportare un rischio legale maggiore rispetto agli strumenti negoziati in borsa, in quanto si può incorrere nel rischio di perdita se l'accordo non è ritenuto legalmente esecutivo o non è documentato correttamente. Inoltre, può sussistere il rischio legale o documentale che le parti non siano d'accordo sulla corretta interpretazione dei termini dell'accordo. Questi rischi potrebbero avere un effetto negativo sostanziale sugli Investimenti e quindi incidere negativamente sull'investimento dell'Investitore.

Utilizzo di tecniche e strumenti relativi a valori mobiliari, strumenti finanziari o valute

L'utilizzo di tecniche e strumenti relativi a valori mobiliari, strumenti finanziari o valute, come derivati, comporta rischi particolari generati dalla Leva Finanziaria che possono implicare tali tecniche e strumenti. A causa di tale Leva Finanziaria, il Comparto può esporsi a impegni finanziari elevati a fronte di risorse che possono essere limitate. Ciò potrebbe avere un effetto negativo sostanziale sul Comparto e quindi incidere negativamente sull'investimento dell'Investitore.

Rischi relativi all'assenza di supervisione regolamentare

Le Azioni non sono state registrate, e non si prevede che lo saranno, ai sensi della Legge del 1933 o di altre leggi statali o di altre leggi statunitensi e non in materia di titoli. Il Comparto non sarà registrato ai sensi della Legge 1940. Di conseguenza, le disposizioni della Legge 1940 applicabili agli investitori in una società di investimento registrata (che mirano a fornire alcune garanzie normative a tali investitori) non sono applicabili agli investitori nel Comparto. La conformità ai requisiti per l'esenzione dalla Legge 1940 potrebbe indurre il Comparto a effettuare particolari operazioni che potrebbero essere sfavorevoli al Comparto stesso. Inoltre, se il Comparto fosse considerato una società di

investimento e quindi fosse obbligato a registrarsi ai sensi della Legge 1940 in assenza di esenzione applicabile, ciò potrebbe impedire al Comparto di operare nel modo previsto e ciò potrebbe avere un effetto negativo sostanziale sul medesimo e quindi influire negativamente sull'investimento dell'Investitore.

Rischi relativi a contabilità, revisione e rendicontazione finanziaria, ecc

Gli standard legali, normativi, divulgativi, contabili, di revisione e di rendicontazione in alcuni dei Paesi in cui il Comparto investe (sia direttamente che indirettamente) possono essere meno severi e non garantire agli investitori lo stesso grado di protezione o di informazione che si applicherebbe in genere presso il luogo di domicilio degli Investitori. Sebbene il Comparto stesso rediga i propri conti in conformità a una serie di principi contabili riconosciuti, le attività, le passività, i profitti e le perdite che appaiono nei bilanci pubblicati degli Investimenti potrebbero non riflettere la loro posizione finanziaria o i risultati operativi così come risulterebbero in base ai principi contabili generalmente accettati presso il luogo di domicilio degli Investitori. Di conseguenza, l'Attivo Netto del Comparto pubblicato di volta in volta potrebbe non riflettere accuratamente un valore realistico per alcuni o tutti gli Investimenti, con conseguente impatto negativo sul rendimento degli Investitori.

Inoltre, alcuni degli Investimenti possono essere effettuati in Società del Portafoglio che non tengono una contabilità gestionale interna o non adottano procedure di budgeting finanziario o di revisione interna secondo gli standard normalmente previsti per le società con sede presso il luogo di domicilio degli Investitori. Di conseguenza, le informazioni fornite al Comparto possono risultare incomplete, imprecise e/o in forte ritardo, con conseguente impatto negativo sul rendimento degli Investitori.

Rischi di valutazione

Gli Investimenti sono illiquidi e possono essere difficili da valutare. Il Comparto intende iscrivere gli Investimenti al valore di mercato o, se il valore di mercato non è prontamente disponibile, al fair value determinato dal GEFIA, in conformità alla politica di valutazione del GEFIA. Non esiste un mercato pubblico o un mercato secondario attivo per alcune o tutte le attività che il Comparto intende acquisire. Piuttosto, molti degli Investimenti possono essere negoziati solo su un mercato secondario fuori borsa con negoziazioni private per gli investitori istituzionali. Di conseguenza, il Comparto valuterà queste attività al fair value determinato in buona fede dal GEFIA e dalle relative affiliate in conformità alla sua politica di valutazione (che può essere richiesta presso la sede legale del GEFIA). La determinazione del fair value, e quindi dell'importo delle perdite non realizzate che il Comparto può subire in un anno, è in una certa misura soggettiva e il Gestore di fondi di investimento alternativi ha un conflitto di interesse nell'effettuare tale determinazione. Poiché tali valutazioni, e in particolare le valutazioni di titoli e società private, sono intrinsecamente incerte, possono fluttuare in brevi periodi di tempo e possono basarsi su stime, le determinazioni del fair value da parte del Comparto possono differire sostanzialmente dai valori che sarebbero stati utilizzati se fosse esistito un mercato pronto per questi titoli non negoziati. A causa di questa incertezza, le determinazioni del fair value da parte del Comparto possono far sì che il Valore patrimoniale netto del Comparto a una certa data sottovaluti o sovrastimi materialmente il valore che il Comparto potrebbe in ultima analisi realizzare alla vendita di uno o più Investimenti primari o Investimenti secondari, con conseguente impatto negativo sul rendimento degli Investitori.

Rischi di prestito

Il Comparto stesso può ricorrere all'indebitamento e ciò può avere un effetto negativo sui rendimenti, in quanto il ricorso all'indebitamento amplifica gli effetti sfavorevoli sui valori azionari degli Investimenti (sia diretti che indiretti).

È probabile che molte Società del Portafoglio abbiano o acquisiscano strutture di capitale ad elevata leva finanziaria, aumentando la propria esposizione a fattori economici avversi quali l'aumento dei tassi di interesse, la riduzione dei flussi di cassa, le fluttuazioni dei tassi di cambio, l'inflazione, contrazioni dell'economia o deterioramento delle condizioni della società o del suo settore.

Inoltre, una società o attività con un'elevata leva finanziaria sarà spesso soggetta ad accordi restrittivi nei contratti di prestito che ne limitano l'attività, o sarà limitata nella concessione di finanziamenti strategici, e avrà una maggiore esposizione a fattori economici avversi, quali contrazioni dell'economia o deterioramento delle condizioni della Società del Portafoglio o del relativo settore. Inoltre, le entità o le attività con leva finanziaria sono spesso soggette a restrizioni sul pagamento degli interessi e su altre distribuzioni. Se si verifica un evento che impedisce a una Società del Portafoglio di effettuare distribuzioni per un certo periodo, ciò potrebbe influire sui livelli e sulla tempistica dei rendimenti del Comparto.

L'assunzione di prestiti potrebbe comportare conseguenze negative più gravi per tali società o attività nel caso in cui si verificano tali fattori o eventi rispetto a quanto accadrebbe per gli Investimenti con minore leva finanziaria. Se le società o le attività in cui il Comparto ha investito diventano insolventi, il Comparto potrebbe decidere, di concerto con altri investitori o autonomamente, di ricorrere, totalmente o in parte a spese del Comparto, a consulenti e altri esperti in materia.

Il Comparto può stipulare contratti di prestito che possono contenere accordi finanziari che potrebbero, tra l'altro, richiedere il mantenimento di determinati indici finanziari. Nel caso in cui il Comparto non rispetti gli accordi finanziari o di altro tipo contenuti in uno di tali contratti di prestito, gli potrà essere richiesto di rimborsare immediatamente tali prestiti, in tutto o in parte, unitamente ai relativi costi. Se il Comparto non dispone di risorse di cassa sufficienti per effettuare tali rimborsi, potrebbe essere costretto a vendere alcune o tutte le attività del proprio portafoglio. Inoltre, il mancato rimborso di tali prestiti o, in determinate circostanze, altre violazioni dei vincoli previsti dagli accordi di prestito del Comparto potrebbero comportare la necessità per il Comparto di sospendere il pagamento delle proprie distribuzioni. Durante il Periodo di Incremento dei Prestiti non si applica alcun limite alla capacità del Comparto di contrarre prestiti, per cui in questo periodo i rischi descritti nella presente Sezione "*Rischi di prestito*" aumentano a causa di prestiti potenzialmente più elevati.

Rischi di liquidazione

Il Comparto effettuerà regolarmente investimenti che vengono regolati al di fuori dei sistemi di compensazione stabiliti. Ad esempio (i) investimenti effettuati in società non quotate, (ii) investimenti basati solo su accordi e per i quali l'investitore non dispone di alcun titolo di prova dell'investimento, o (iii) investimenti in titoli in cui la consegna dei titoli non avviene in concomitanza con il pagamento del prezzo di acquisto. Tali transazioni offrono una minore certezza rispetto agli Investimenti effettuati attraverso sistemi di compensazione consolidati, il che può potenzialmente avere un effetto negativo rilevante sul Comparto e quindi influire negativamente sull'investimento dell'Investitore.

Inoltre, il regolamento degli Investimenti o dei dividendi e/o dei realizzi può essere più difficile o diventare impossibile a causa di circostanze che non sono in potere del Comparto (problemi tecnici, restrizioni sovrane, cause di forza maggiore, ecc.) La mancata liquidazione di tali investimenti può avere un effetto negativo rilevante sul Comparto e quindi influire negativamente sull'investimento dell'Investitore.

Rischio di cambio

Gli Investimenti possono essere effettuati in diverse valute. I rendimenti e il valore di tali Investimenti possono pertanto essere influenzati negativamente da fluttuazioni dei tassi di cambio, dai controlli locali sui cambi, dalla limitata liquidità dei mercati valutari pertinenti, dalla mancata/difficile convertibilità delle valute in questione e/o da altri fattori. Un calo del valore delle valute in cui sono indicati gli Investimenti rispetto alla Valuta di riferimento del Comparto può comportare una diminuzione del valore dell'Attivo Netto del Comparto e delle Azioni in termini di Valuta di Riferimento del Comparto. Di conseguenza, la performance del Comparto e degli Investimenti potrebbe essere influenzata negativamente da tali fluttuazioni valutarie e quindi incidere negativamente sull'investimento dell'Investitore.

Le Classi di Azioni denominate in una valuta diversa dalla Valuta di Riferimento del Comparto potrebbero essere esposte a effetti valutari positivi o negativi e gli investitori potrebbero essere impattati negativamente da tali oscillazioni.

Rischio legato alla copertura del rischio di cambio valuta e tasso d'interesse e derivati, copertura del rischio di controparte

Il Comparto può impiegare tecniche di copertura volte a proteggersi da fluttuazioni sfavorevoli di valuta e tassi d'interesse o a ridurre alcuni rischi potenziali a cui il portafoglio del Comparto può essere esposto. Tali operazioni possono comportare determinati rischi e spese di transazione associate alla copertura. Ad esempio, l'uso di questi strumenti derivati comporta il rischio che le perdite sulle posizioni di copertura riducano gli utili e i proventi disponibili per la distribuzione agli Investitori, e che anzi tali perdite possano superare l'importo investito in tali strumenti derivati. Pertanto, variazioni impreviste dei tassi d'interesse, dei prezzi dei titoli, dei tassi di cambio o di altri fattori possono comportare per il Comparto una performance complessivamente inferiore a quella che si sarebbe avuta se non avesse effettuato tali operazioni di copertura, incidendo negativamente sull'investimento dell'Investitore.

Sebbene sia possibile per il Comparto utilizzare strumenti derivati e stipulare operazioni a termine in valuta estera con l'obiettivo di coprire i tassi di cambio, tutti gli Investimenti possono essere soggetti a fluttuazioni di mercato o valutarie. Non esiste una copertura perfetta per un investimento e una copertura potrebbe non raggiungere lo scopo previsto di compensare le perdite su un determinato investimento. Pertanto, non è possibile garantire che l'uso di strumenti di copertura possa escludere rischi di cambio valuta. Gli strumenti derivati sono strumenti altamente specializzati che richiedono tecniche di investimento e analisi del rischio diverse da quelle associate ai prestiti o ad altri strumenti di debito. L'uso di uno strumento derivato richiede una comprensione non solo dell'attività sottostante ma anche dello strumento derivato stesso, senza il vantaggio di osservare la performance dello strumento derivato in tutte le possibili condizioni di mercato. La sottoscrizione di operazioni in derivati, ad esempio accordi di swap, può esporre il Comparto al rischio che la controparte non adempia ai propri obblighi ai sensi del contratto in questione. In caso di fallimento o insolvenza di una controparte, il Comparto potrebbe subire ritardi nella liquidazione della posizione e subire perdite significative. Sussiste anche la possibilità che tali accordi e tecniche derivate vengano

risolti a causa, ad esempio, di fallimenti, di valutazioni e divieti legali o di modifiche alle leggi fiscali o contabili entrate in vigore dopo la data di stipula dell'accordo.

Il Comparto è gestito attivamente e pertanto può essere soggetto a rischi di gestione. Il Gestore del Portafoglio applicherà la propria strategia di investimento (comprese le tecniche di investimento e l'analisi del rischio) nell'adozione di decisioni di investimento per il Comparto, ma non si può garantire che le decisioni di investimento conseguano i risultati desiderati. In alcuni casi il Gestore del Portafoglio può anche decidere di non ricorrere a tecniche di investimento, come strumenti derivati, oppure questi potrebbero non essere disponibili, anche in condizioni di mercato in cui il loro utilizzo potrebbe risultare vantaggioso per il Comparto, il che può potenzialmente avere un effetto negativo rilevante sul Comparto e quindi influire negativamente sull'investimento dell'Investitore.

Rischi connessi alla risoluzione di contratti di copertura

In generale, se il Comparto dovesse stipulare accordi di copertura, potrebbe ridurre l'importo coperto di tali accordi in relazione alle distribuzioni di Azioni agli Investitori. In caso di riduzione dell'importo coperto o di risoluzione anticipata di un accordo di copertura, al Comparto potrebbe essere richiesto di effettuare un pagamento a una controparte di copertura e gli importi che il Comparto dovrebbe pagare per stipulare accordi di copertura sostitutivi ridurrebbero gli importi disponibili per i pagamenti sulle Azioni. Se ciò dovesse accadere, non vi è alcuna sicurezza che i pagamenti rimanenti sul collaterale siano sufficienti per effettuare le distribuzioni sulle Azioni.

Rischi relativi agli investimenti illiquidi

Gli Investimenti saranno generalmente soggetti a restrizioni di legge o di altro tipo al trasferimento o saranno Investimenti per i quali non esiste un mercato liquido. Di conseguenza, il Comparto potrebbe non essere in grado di vendere i propri Investimenti quando lo desidera o di realizzare quello che ritiene essere il loro fair value in caso di vendita. In genere non si prevede che gli Investimenti vengano venduti prima di alcuni anni dalla loro realizzazione. Di conseguenza, l'investimento nel Comparto è adatto solo agli Investitori che sono disposti e in grado di detenere le loro Azioni nel Comparto per una durata sostanziale e che sono consapevoli di poter perdere tutto o una parte significativa del capitale investito.

Rischi legati alla possibile mancanza di diversificazione

Non vi è alcuna garanzia sul grado di diversificazione che sarà raggiunto dal Comparto, in particolare durante il Periodo di Incremento del Portafoglio.

Inoltre, il portafoglio di investimenti del Comparto può concentrarsi su un numero limitato di settori o aree geografiche. In periodi di condizioni di mercato difficili o di rallentamento in determinate aree geografiche, l'effetto negativo sul Comparto potrebbe essere aggravato dalle geografie o dalla concentrazione settoriale degli investimenti.

Se il Gestore del Portafoglio o le sue Affiliate non sono in grado di vendere, assegnare o sindacare in altro modo le posizioni negli Investimenti che sono superiori alle posizioni target del Comparto, quest'ultimo sarà costretto a mantenere la propria partecipazione in eccesso in tale Investimento per un periodo di tempo indeterminato.

La concentrazione degli investimenti del Comparto potrebbe amplificare gli altri rischi qui descritti. Il Comparto può partecipare a un numero limitato di investimenti e, di

conseguenza, il rendimento aggregato del Comparto può essere sostanzialmente influenzato negativamente dalla performance sfavorevole anche di un solo investimento.

Cessione dei rischi sugli investimenti

In relazione alla cessione di un Investimento, il Comparto può essere tenuto a rilasciare dichiarazioni e garanzie in merito ai propri affari finanziari. Il Comparto può anche essere tenuto a indennizzare gli acquirenti di tali Investimenti nella misura in cui tali dichiarazioni e garanzie siano inesatte o fuorvianti. Questi accordi possono comportare passività per il Comparto.

La cessione degli Investimenti da parte del Comparto può anche dare luogo a determinati obblighi fiscali. Tali obblighi potrebbero avere un effetto negativo sostanziale sul Comparto e quindi incidere negativamente sull'investimento dell'Investitore.

Rischi di transazioni rapide

Le analisi e le decisioni di investimento da parte del Gestore del Portafoglio possono spesso richiedere di essere effettuate rapidamente per sfruttare le opportunità di investimento. In tali casi, le informazioni a disposizione del Gestore del Portafoglio nel momento in cui vengono prese tali decisioni possono essere limitate e il Gestore del Portafoglio potrebbe non avere accesso a informazioni dettagliate relative a un Investimento. Pertanto, non è possibile garantire che il Gestore del Portafoglio sia a conoscenza di tutte le circostanze che possono influire negativamente su tale investimento e che possono a loro volta influire negativamente sull'investimento dell'Investitore.

Rischi di volatilità

Il valore degli attivi del Comparto può fluttuare significativamente in un breve periodo di tempo. Di conseguenza, gli Investitori devono essere consapevoli che i risultati di un determinato periodo non saranno necessariamente indicativi dei risultati di periodi futuri. La variazione del grado di volatilità del mercato rispetto alle aspettative del Comparto può produrre perdite significative per il Comparto e, di conseguenza, per l'investimento dell'Investitore.

Rischi di contenzioso

Il Comparto sarà soggetto a una serie di rischi di contenzioso, in particolare se uno (1) o più degli Investimenti in cui investe incontra difficoltà finanziarie o di altro tipo nella durata del Comparto. Controversie legali che coinvolgono uno o più Comparti, il Gestore del Portafoglio, il GEFIA o le relative Affiliate, possono derivare dalle attività e dagli investimenti del Comparto e potrebbero avere un effetto negativo rilevante sul Comparto e, di conseguenza, sull'investimento dell'Investitore.

Rischi relativi all'incertezza dei risultati futuri; dichiarazioni previsionali; opinioni

Il presente Prospetto contiene alcune proiezioni finanziarie o economiche, stime e altre informazioni previsionali. Queste informazioni sono state preparate dal Fondo, dal GEFIA, dal Gestore del Portafoglio e/o dalle relative Affiliate sulla base della propria esperienza e di ipotesi basate su fatti o opinioni in merito a eventi futuri che abbiano ritenuto ragionevoli. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che le ipotesi formulate siano accurate, che i risultati finanziari e di altro tipo previsti o stimati saranno raggiunti o che il Comparto possa ottenere risultati simili. Le prestazioni passate non possono essere considerate indicative di prestazioni o esiti futuri.

Le dichiarazioni contenute nel presente Prospetto (comprese quelle relative alle condizioni e alle tendenze di mercato attuali e future), che non siano fatti storici, si basano su aspettative, stime, proiezioni, opinioni e/o convinzioni attuali del Fondo, del GEFIA, del Gestore del Portafoglio e/o delle rispettive Affiliate. Tali dichiarazioni implicano rischi noti e ignoti, incertezze e altri fattori, e non si dovrebbe fare eccessivo affidamento su di esse. Inoltre, alcune informazioni contenute nel presente Prospetto costituiscono dichiarazioni "previsionali", che possono essere identificate dall'uso di terminologia previsionale come "può", "potrebbe", "sarà", "sarebbe", "cerca", "dovrebbe", "ci si aspetta", "si anticipa", "si proietta", "si stima", "si intende", "continua", "obiettivo", "si ritiene", relative negazioni, altre varianti della stessa o terminologia simile. A causa di vari rischi e delle incertezze, tra cui quelli indicati nel presente documento, gli eventi o i risultati effettivi o la performance reale del Comparto potrebbero differire sostanzialmente da quelli riportati o contemplati in tali dichiarazioni previsionali, il che potrebbe avere un effetto negativo sostanziale sul Comparto e quindi sull'investimento dell'Investitore.

Rischi di continuità aziendale

Pandemie, instabilità politica, conflitti militari, attacchi terroristici o altre crisi improvvise possono inoltre sovraccaricare l'infrastruttura dei sistemi finanziari, politici e tecnologici globali, il che potrebbe comportare rischi per la capacità del GEFIA, del Gestore del Portafoglio, del Depositario, dell'Agente Amministrativo, di altri Fornitori di servizi del Fondo e del Comparto e/o delle rispettive Affiliate di svolgere le funzioni necessarie per la fornitura di servizi di investimento al Comparto.

Rischi relativi agli investimenti tramite società offshore

Il Comparto può investire in Società del Portafoglio operanti in un determinato Paese indirettamente attraverso società holding organizzate al di fuori di tale Paese. La normativa governativa del primo Paese potrebbe limitare la capacità della Società del Portafoglio di pagare dividendi o effettuare altri pagamenti a una società holding estera. Inoltre, qualsiasi trasferimento di fondi da una società holding a una società controllata operativa, sia come finanziamento soci che come aumento di capitale, è di volta in volta soggetto alla registrazione o all'approvazione delle autorità governative del paese in questione. Tali restrizioni potrebbero limitare materialmente e negativamente la capacità di qualsiasi holding estera in cui il Comparto investe di crescere o di effettuare investimenti o acquisizioni che potrebbero essere vantaggiosi per l'azienda, di pagare dividendi o di finanziare e condurre in altro modo la propria attività. Ciò potrebbe avere un effetto negativo sostanziale sul Comparto e, di conseguenza, sull'investimento dell'Investitore.

Rischi di due diligence

Prima di effettuare gli investimenti, il Gestore del Portafoglio condurrà la due diligence che riterrà ragionevole e opportuno in base ai fatti e alle circostanze applicabili a ciascun investimento. Il Gestore del Portafoglio può essere chiamato a valutare importanti e complesse questioni commerciali, finanziarie, fiscali, contabili, ambientali e legali. Il Gestore del Portafoglio può selezionare gli Investimenti sulla base delle informazioni e dei dati depositati dagli emittenti di tali titoli presso vari organismi di regolamentazione o messi direttamente a disposizione del Gestore del Portafoglio dagli emittenti dei titoli e di altri strumenti o attraverso fonti diverse dagli emittenti. Consulenti esterni, consulenti legali, contabili e banche di investimento possono essere coinvolti nel processo di due diligence in misura variabile a seconda del tipo di Investimento. Sebbene il Gestore del Portafoglio valuti tutte le informazioni e i dati in questione e chiedi una conferma indipendente ove lo ritenga opportuno e ove risulti ragionevolmente possibile, il Gestore

del Portafoglio non è in grado di confermare la completezza, la genuinità o l'accuratezza di tali informazioni e dati. L'indagine di due diligence che il Gestore del Portafoglio svolgerà in relazione a qualsiasi opportunità di investimento potrebbe non rivelare o evidenziare fatti che potrebbero influire negativamente sul valore dell'investimento. Ciò potrebbe avere un effetto negativo sostanziale sul Comparto e, di conseguenza, sull'investimento dell'Investitore.

Rischio di sicurezza informatica

Gli incidenti di sicurezza informatica e gli attacchi informatici a livello globale sono sempre più frequenti, gravi e probabilmente continueranno ad aumentare in futuro. I sistemi informatici e tecnologici possono essere vulnerabili a danni o interruzioni causati da virus informatici e altri codici maligni, guasti alla rete, guasti a computer e telecomunicazioni, infiltrazioni da parte di persone non autorizzate e violazioni della sicurezza, errori di utilizzo da parte dei rispettivi professionisti o Fornitori di servizi, interruzioni di corrente elettrica, comunicazioni o da altri servizi ed eventi catastrofici come incendi, tornado, inondazioni, uragani e terremoti. I soggetti non autorizzati che eventualmente accedessero a tali informazioni e sistemi tecnologici, potrebbero rubare, pubblicare, cancellare o modificare informazioni private e sensibili. Sebbene il Comparto, il Gestore del Portafoglio, il GEFIA, le rispettive Affiliate, gli altri Fornitori di servizi e le Società del Portafoglio abbiano implementato varie misure per gestire i rischi relativi a questo tipo di eventi, tali sistemi potrebbero rivelarsi inadeguati e, se compromessi, potrebbero diventare inutilizzabili per lunghi periodi di tempo, cessare di funzionare correttamente o non riuscire a proteggere adeguatamente le informazioni private. Poiché le tecniche utilizzate per un accesso non autorizzato o per sabotare i sistemi cambiano frequentemente e generalmente non vengono riconosciute fino a quando non vengono utilizzate contro un obiettivo, il Comparto e le rispettive strutture di hosting di terzi potrebbero non essere in grado di anticipare tali tecniche o di implementare opportune misure preventive. Violazioni come quelle che comportano l'introduzione occulta di malware, il furto d'identità di utenti autorizzati e lo spionaggio industriale, governativo o di altro tipo possono non essere individuate anche con sistemi sofisticati di prevenzione e rilevamento, causando potenzialmente ulteriori danni e impedendo di affrontarli in modo opportuno. Il Comparto e le Società del Portafoglio potrebbero dover effettuare investimenti significativi per riparare o sostituire tali sistemi. Il malfunzionamento di questi sistemi e/o dei piani di disaster recovery, per qualsiasi motivo, potrebbe causare interruzioni operative significative e l'impossibilità di mantenere la sicurezza, la riservatezza o la privacy dei dati sensibili, comprese le informazioni personali relative agli Investitori (e ai loro beneficiari effettivi), alla proprietà intellettuale e ai segreti commerciali del Comparto o delle Società del Portafoglio. Ciò potrebbe danneggiare la reputazione del Comparto o delle Società del Portafoglio, comportare rivendicazioni legali e pubblicità negativa e compromettere in altro modo la loro attività e performance finanziaria. Inoltre, le piattaforme gestite dal Comparto possono salvare dati sensibili e alcune violazioni della sicurezza potrebbero influire negativamente sulla capacità del Comparto e delle sue controllate di adempiere ai propri obblighi in relazione alle rispettive attività. Oltre al rischio di perdita di dati personali e ai rischi reputazionali, i costi di prevenzione di tali incidenti possono incidere negativamente sulla performance del Comparto e quindi sul rendimento degli Investitori.

27.2.2 Rischi di Investimenti di Private Equity

Rischi generali di private equity

Gli Investimenti di Private Equity rappresentano generalmente la maggiore "junior position" nella struttura di capitale di un emittente e sono quindi soggetti a un rischio di perdita più elevato. I rendimenti target rifletteranno il livello di rischio assunto, ma non vi

è alcuna garanzia che il Comparto venga opportunamente compensato per i rischi assunti. In genere il Comparto non riceve dividendi intermedi in contanti o altre distribuzioni sui propri Investimenti di Private Equity durante il periodo di detenzione, ma realizza l'intero rendimento solo al momento dell'eventuale rimborso o vendita. I tempi di realizzazione definitiva sono ampiamente incerti, in quanto non vi è alcuna garanzia che l'emittente sia in grado di generare liquidità sufficiente a riscattarli e questi Investimenti non avranno un mercato prontamente disponibile per la liquidità. Di conseguenza, il periodo di detenzione di tali Investimenti potrebbe risultare lungo. Ciò potrebbe avere un impatto negativo sulla liquidità disponibile per le distribuzioni, il che significa che il Comparto potrebbe non essere in grado di rimborsare tutte le Azioni entro i tempi previsti.

Rischi legati a investimenti illiquidi sottostanti

Si prevede che gli investimenti in private equity siano principalmente illiquidi e non vi è alcuna garanzia che tali investimenti siano in grado di generare rendimenti, che i rendimenti siano adeguati al rischio o che l'attuazione della strategia di investimento raggiunga gli obiettivi degli Investimenti di Private Equity. In alcuni casi, al Comparto può essere vietato di uscire da alcuni Investimenti di Private Equity per un certo periodo di tempo. Il valore realizzabile di un Investimento in un determinato momento potrebbe risultare inferiore al proprio costo intrinseco. Inoltre, alcuni Investimenti di Private Equity effettuati potrebbero richiedere un periodo di tempo significativo per poterne uscire.

Rischi connessi all'affidamento riposto sulla gestione delle Società del Portafoglio

I team di gestione delle Società del Portafoglio in cui il Comparto può investire saranno responsabili delle regolari operazioni delle società del portafoglio. Questi team possono includere rappresentanti di altri investitori finanziari con i quali il Comparto non è affiliato e potrebbero verificarsi conflitti di interesse. Non è possibile garantire che il team di gestione esistente di una società del portafoglio sia in grado di gestire tale società in base alle aspettative del Comparto.

Rischi connessi alla natura delle Società del Portafoglio

Gli investimenti comprendono esposizioni dirette e indirette in varie società, imprese e attività. Tra queste possono figurare Società del Portafoglio nelle prime fasi di sviluppo, che possono essere altamente rischiose a causa della mancanza di una storia operativa significativa, di linee di prodotti completamente sviluppate, di un management esperto o di un mercato comprovato per i relativi prodotti. Gli Investimenti possono anche includere Società del Portafoglio che si trovano in difficoltà, hanno un bilancio negativo e/o sono in fase di ristrutturazione o di cambiamento di gestione, e non vi è alcuna garanzia che tali ristrutturazioni o cambiamenti abbiano successo. La gestione di tali Società del Portafoglio può dipendere da uno o pochi individui chiave e la perdita dei servizi di uno di questi individui può influire negativamente sulla performance di tali Società del Portafoglio. Ciò avrebbe a sua volta un impatto negativo sul valore del Comparto e delle sue Azioni, e di conseguenza sull'investimento dell'Investitore.

Rischi legati ad approvazioni normative e licenze governative

In alcune giurisdizioni, le Società del Portafoglio dipendono dalla concessione, dal rinnovo o dal mantenimento in vigore di opportuni contratti, licenze, permessi, approvazioni normative e consensi. In genere sono validi solo per un periodo di tempo definito, sono soggetti a limitazioni o prevedono il ritiro in determinate circostanze. Non vi è alcuna garanzia che una Società del Portafoglio oggetto del Comparto sia in grado di: (i) ottenere tutte le approvazioni normative e le licenze richieste che non ha ancora o

di cui necessiti in futuro; (ii) ottenere le modifiche necessarie alle approvazioni normative e alle licenze esistenti; o (iii) mantenere le approvazioni normative e le licenze richieste. Il ritardo nell'ottenimento o il mancato ottenimento e mantenimento in vigore di contratti, licenze, permessi, approvazioni e consensi normativi, o relative modifiche, il ritardo o il mancato soddisfacimento di condizioni normative o altri requisiti applicabili, potrebbero impedire l'esercizio di una struttura di proprietà di una Società del Portafoglio, il completamento di un'acquisizione precedentemente annunciata o la vendita a terzi, limitare la capacità della Società del Portafoglio di impegnarsi in determinate attività regolamentate o altrimenti comportare costi aggiuntivi per una Società del Portafoglio. Inoltre, i governi e le altre autorità di regolamentazione spesso impongono requisiti sulle operazioni e sulle attività di una Società del Portafoglio quale condizione di approvazione o per soddisfare i requisiti normativi. Tali requisiti, che potrebbero essere di natura statutaria o commerciale, potrebbero limitare la capacità di una Società del Portafoglio di investire in settori concorrenti o di acquisire un significativo potere di mercato su un particolare mercato, o disincentivarla a farlo. Inoltre, le agenzie governative impongono di volta in volta condizioni di proprietà continuativa o requisiti equivalenti a una Società del Portafoglio in relazione ai progetti sottostanti. Ciò potrebbe includere l'obbligo che determinate attività rimangano gestite da una Società del Portafoglio, dal Gestore del Portafoglio, dal GEFIA o dalle rispettive Affiliate in assenza di ulteriore approvazione. Tali condizioni sono soggette a revisione o annullamento e i ricorsi legali potrebbero essere incerti o ritardati. Non è possibile garantire che le joint venture, le licenze, le richieste di licenza o altri accordi legali non siano influenzati negativamente dalle azioni di autorità governative o di altri soggetti e non è possibile garantire l'efficacia e l'applicazione di tali accordi. Di conseguenza, l'Investitore potrebbe subire una perdita relativa al proprio investimento nel Comparto.

Rischi relativi all'attuazione di miglioramenti nelle operazioni

Il successo della strategia di investimento in private equity del Comparto può dipendere, in parte, dalla capacità del gestore interessato di ristrutturare e implementare miglioramenti nelle operazioni di una società del portafoglio. Non è possibile garantire che il gestore sia in grado di identificare e attuare con successo tali misure.

Rischio relativo a questioni ambientali

Il regolare funzionamento o il verificarsi di un incidente in relazione a una società del portafoglio o alle sue attività potrebbe causare gravi danni ambientali, che potrebbero comportare significative difficoltà finanziarie per tale società del portafoglio o per le sue attività, se non coperte da assicurazione. Nuove e più severe leggi, normative e requisiti di autorizzazione in materia ambientale, di salute e sicurezza potrebbero imporre costi aggiuntivi sostanziali a una società del portafoglio.

Anche nei casi in cui il Comparto venga indennizzato dal venditore in relazione a un Investimento contro le passività derivanti da violazioni di leggi e regolamenti ambientali, non sussiste alcuna garanzia circa la solidità finanziaria del venditore nel soddisfare tali indennizzi o la capacità del Comparto di ottenere l'applicazione di tali indennizzi.

Rischio relativo a strutture di capitale a leva

Si prevede che il Comparto includa società del portafoglio la cui struttura patrimoniale può presentare un significativo indebitamento. Gli investimenti in società con leva finanziaria offrono l'opportunità di apprezzamento di capitale, ma comportano anche un elevato grado di rischio. La struttura di capitale con leva finanziaria di tali società del portafoglio aumenta l'esposizione delle società del portafoglio a fattori economici avversi, quali l'aumento dei tassi di interesse, contrazioni economiche o deterioramento delle

condizioni delle società del portafoglio, e tali società del portafoglio potrebbero essere soggette ad accordi finanziari e operativi restrittivi. Questo prestito può comportare conseguenze negative più gravi per tali società del portafoglio. Inoltre, l'aumento dei tassi di interesse potrebbe avere un effetto significativo sulla redditività o sulla sopravvivenza di tali società.

27.2.3 Rischi di Investimenti in Infrastrutture Private

Rischi di progetto

Gli Investimenti in Infrastrutture Private sono esposti a numerosi rischi, tra cui rischi di costruzione, ambientali, normativi, di autorizzazione, di messa in servizio, di avvio, operativi, economici, commerciali, politici e finanziari. I progetti in fase di sviluppo iniziale comportano rischi di mancato ottenimento o ritardi sostanziali nell'ottenimento di: (i) autorizzazioni o permessi normativi, ambientali o di altro tipo; (ii) finanziamenti; (iii) leasing; e (iv) opportuni contratti di fornitura, gestione e acquisto di attrezzature. Inoltre, non vi è alcuna garanzia che questi progetti siano redditizi o generino un flusso di cassa sufficiente ad estinguere il proprio debito o a generare un rendimento o un recupero degli importi investiti. Ciò avrebbe a sua volta un impatto negativo sul valore del Comparto e delle sue Azioni, e di conseguenza sull'investimento dell'Investitore.

Rischio di controparte contrattuale

I progetti di Investimenti in Infrastrutture Private possono avere una clientela ristretta. Se uno dei clienti o delle controparti non dovesse adempiere ai propri obblighi contrattuali, o se il governo dovesse espropriare le attività sottostanti, significativi ricavi potrebbero cessare e divenire insostituibili. Nella misura in cui gli Investimenti in Infrastrutture Private sono disciplinati da contratti di concessione con autorità governative, sussiste il rischio che tali autorità non siano o non possano essere in grado di adempiere ai propri obblighi ai sensi del rispettivo contratto, soprattutto nel lungo periodo. Sussiste anche il rischio che le controparti contrattuali, come operatori, appaltatori di sviluppo, fornitori di attrezzature o acquirenti o qualsiasi altro subappaltatore, non riescano ad adempiere ad alcuni o a tutti gli obblighi previsti dai contratti che sono essenziali per le operazioni. Un'inadempienza contrattuale di questo tipo può influire negativamente sulla redditività e, di conseguenza, generare un effetto negativo rilevante. Ciò avrebbe a sua volta un impatto negativo sul valore del Comparto e delle sue Azioni, e di conseguenza sull'investimento dell'Investitore.

Rischi di costruzione

Gli Investimenti in infrastrutture private possono comportare un rischio di costruzione significativo, incluso il rischio di ritardo sostanziale o di aumento dei costi a causa di una serie di fattori imprevisi, quali: opposizione politica; ritardi normativi e di autorizzazione; ritardi nell'approvvigionamento di siti, manodopera e materiali; scioperi; controversie; questioni ambientali; cause di forza maggiore; o il mancato adempimento tempestivo degli impegni contrattuali, finanziari o di altro tipo da parte di uno o più partecipanti agli Investimenti in Infrastrutture Private. Un ritardo significativo o un aumento dei costi non assorbiti potrebbero compromettere in modo significativo la redditività finanziaria di un investimento in infrastrutture private e causare un effetto negativo significativo. Ciò avrebbe a sua volta un impatto negativo sul valore del Comparto e delle sue Azioni, e di conseguenza sull'investimento dell'Investitore.

Rischi operativi e tecnici

Gli Investimenti in Infrastrutture Private possono essere soggetti a rischi operativi e tecnici, tra cui il rischio di guasti meccanici, la carenza di pezzi di ricambio, il mancato rispetto delle specifiche di progetto, scioperi dei lavoratori, controversie sindacali, interruzioni del lavoro e altri eventi imprevedibili che influiscono negativamente sulle operazioni. Non vi è alcuna garanzia che tali rischi possano essere mitigati o che tali parti, se presenti, adempiano ai propri obblighi o che risulti disponibile un'assicurazione a condizioni commercialmente ragionevoli. Un guasto operativo può portare a multe, espropri, cessazioni o perdite di licenze, concessioni o contratti da cui dipendono gli Investimenti in Infrastrutture Private. Inoltre, la redditività a lungo termine degli Investimenti in Infrastrutture Private dipende in parte dall'efficienza di funzionamento e manutenzione. Operazioni e manutenzione inefficienti o limitazioni nelle competenze, nell'esperienza o nelle risorse delle società operative possono ridurre i rendimenti. Ciò avrebbe a sua volta un impatto negativo sul valore del Comparto e delle sue Azioni, e di conseguenza sull'investimento dell'Investitore.

Rischi ambientali

Gli Investimenti in Infrastrutture Private saranno fattori importanti nei rispettivi contesti locali e potranno avere un impatto significativo su tali contesti o essere particolarmente suscettibili a eventi o cambiamenti in tali contesti o a requisiti di autorità politiche o amministrative in relazione al loro impatto ambientale. Il proprietario o gestore di un Investimento in Infrastrutture Private potrebbe rispondere di danni passati, presenti e futuri causati da inquinanti ambientali localizzati, emessi o comunque attribuibili al progetto, nonché dei costi di bonifica e, in alcune circostanze, di multe o altre sanzioni. Tali passività potrebbero superare il valore degli Investimenti in Infrastrutture Private e comportare richieste di risarcimento nei confronti del proprietario o del gestore, con conseguente perdita di altri progetti del proprietario o dell'operatore, o perdita di licenza, concessione o contratto da cui dipende una società del portafoglio. Obblighi ambientali potrebbero derivare da un gran numero di fattori, inclusa la modifica di leggi o regolamenti e condizioni non note o non previste al momento dell'acquisizione o della gestione. Ciò avrebbe a sua volta un impatto negativo sul valore del Comparto e delle sue Azioni, e di conseguenza sull'investimento dell'Investitore.

Documentazione e altri rischi legali

Gli Investimenti in Infrastrutture Private sono spesso disciplinati da una complessa serie di documenti legali. Di conseguenza, i rischi di controversia sull'interpretazione o sull'applicabilità della documentazione e relativi costi e ritardi potrebbero risultare maggiori rispetto ad altri Investimenti. Tali rischi potrebbero aumentare per incertezza di leggi e relativa applicazione. Gli Investimenti in Infrastrutture Private possono essere influenzati negativamente da future modifiche di leggi e regolamenti.

Altri rischi legali relativi ad azioni da parte di gruppi di interesse speciali e azioni e/o controversie relative all'acquisizione, proprietà, gestione e dismissione di un Investimento in infrastrutture private possono avere un effetto negativo rilevante. Ciò avrebbe a sua volta un impatto negativo sul valore del Comparto e delle sue Azioni, e di conseguenza sull'investimento dell'Investitore.

Risoluzione di accordi di progetto

I contratti di progetto per Investimenti in Infrastrutture Private potrebbero essere risolti in determinate circostanze. In alcuni casi (ad esempio in caso di risoluzione per cause di forza maggiore) l'indennizzo esigibile può coprire solo il debito e può non includere

importi sufficienti a rimborsare l'Investimento. In altri casi (ad esempio, risoluzione per inadempienza della società di portafoglio), l'importo dell'indennizzo esigibile può non coprire né l'intero ammontare del debito né il valore nominale dell'Investimento (o l'importo pagato sul mercato per tale Investimento). In genere, i prestatori dispongono di proventi derivanti da sovracompensazione di sicurezza. In altre circostanze, le compensazioni dovrebbero coprire il debito e il rendimento originario dell'Investimento, ma non necessariamente gli importi pagati per l'acquisizione. Ciò avrebbe a sua volta un impatto negativo sul valore del Comparto e delle sue Azioni, e di conseguenza sull'investimento dell'Investitore.

Rischi patrimoniali strategici

Gli Investimenti in Infrastrutture Private possono assumere un valore strategico significativo per gli enti pubblici o governativi. I progetti strategici sono beni che hanno un profilo nazionale o regionale e possono avere caratteristiche monopolistiche. La natura stessa di questi progetti potrebbe generare rischi aggiuntivi non comuni ad altri settori industriali. Dato il profilo nazionale o regionale e/o la loro natura insostituibile, gli asset strategici possono costituire un obiettivo a più alto rischio per atti terroristici o azioni politiche. Data la natura essenziale dei servizi forniti dai progetti di infrastrutture pubbliche, è anche più probabile che i servizi forniti siano costantemente richiesti e sempre più regolamentati. Se un titolare di tali progetti non rende disponibili tali servizi o non rispetta la loro regolamentazione, gli utenti di tali servizi potrebbero subire danni significativi e, a causa delle caratteristiche del progetto strategico, potrebbero non essere in grado di sostituire la fornitura o di mitigare tali danni, il che potrebbe comportare perdite dovute a reclami di terzi o a potenziali azioni normative. Ciò avrebbe a sua volta un impatto negativo sul valore del Comparto e delle sue Azioni, e di conseguenza sull'investimento dell'Investitore.

Questioni normative in relazione a Investimenti in Infrastrutture Private

Gli Investimenti in Infrastrutture Private possono essere soggetti a regolamentazione sostanziale da parte di agenzie governative a più livelli di governo. Inoltre, le loro attività si basano e possono basarsi su permessi, licenze, concessioni, locazioni o contratti governativi che sono generalmente molto complessi e possono dar luogo a controversie sull'interpretazione o sull'applicabilità. Se un Investimento in Infrastrutture Private non rispetta tali normative o obblighi contrattuali, potrebbe essere soggetto a sanzioni pecuniarie o perdere i relativi diritti di operare, o entrambe le cose. Quando la capacità operativa di un Investimento in Infrastrutture Private è soggetta a una concessione o contratto di locazione da parte del governo, la concessione o la locazione possono limitare la capacità del progetto di operare in modo da massimizzare i flussi di cassa e la redditività.

Le locazioni o le concessioni potrebbero anche contenere clausole più favorevoli a qualsiasi controparte che sia un ente, unità o agenzia governativa e/o un'altra entità correlata rispetto a quelle previste nei tipici contratti commerciali. Ad esempio, un contratto di locazione o di concessione può consentire all'ente, unità o agenzia governativa di porre fine al contratto di locazione o di concessione in determinate circostanze senza dover pagare un adeguato risarcimento.

Inoltre, una controparte che sia un ente, unità o agenzia governativa può avere la discrezionalità di modificare o aumentare la regolamentazione delle operazioni di un Investimento in Infrastrutture Private, o di implementare leggi o regolamenti con effetto sulle operazioni, indipendentemente da qualsiasi diritto contrattuale applicabile. I governi hanno una notevole discrezionalità nell'implementazione delle normative che potrebbero avere un impatto su queste attività e, poiché gli Investimenti in Infrastrutture Private

forniscono servizi di base e quotidiani e devono far fronte a una concorrenza limitata, i governi potrebbero essere influenzati da considerazioni politiche e prendere decisioni che potrebbero avere effetti negativi rilevanti. I processi decisionali governativi sono spesso macchinosi e lunghi. Questo processo decisionale può quindi richiedere molto tempo e causare ritardi significativi. L'adozione di nuove leggi o regolamenti, o cambiamenti nell'interpretazione di leggi o regolamenti esistenti o avvicendamenti del personale addetto alla supervisione politica di tali leggi o regolamenti, potrebbe avere un effetto negativo rilevante e richiedere nuovi modelli di business e la ristrutturazione di un Investimento in Infrastrutture Private al fine di soddisfare i requisiti normativi, il che potrebbe risultare costoso e/o richiedere tempo. Tali cambiamenti potrebbero anche richiedere la cessione di un Investimento in Infrastrutture Private a condizioni meno vantaggiose. Ciò avrebbe a sua volta un impatto negativo sul valore del Comparto e delle sue Azioni, e di conseguenza sull'investimento dell'Investitore.

Rischio sovrano

Qualsiasi concessione a una Società del Portafoglio da parte di un'agenzia governativa sarà soggetta a rischi particolari, compreso il rischio che un'agenzia governativa eserciti diritti sovrani e intraprenda azioni contrarie ai diritti dell'Investimento in Infrastrutture Private, ai sensi del relativo contratto di concessione. Non vi è alcuna garanzia che l'ente governativo non legiferi, imponga regolamenti o modifichi le leggi applicabili o agisca contrariamente alla legge provocando un effetto negativo sostanziale. Ciò avrebbe a sua volta un impatto negativo sul valore del Comparto e delle sue Azioni, e di conseguenza sull'investimento dell'Investitore.

Rischi di sviluppo

Un Investimento in Infrastrutture Private può acquisire interessi in terreni non sviluppati, che non produrranno reddito fino a quando lo sviluppo non sarà completato e il progetto non sarà operativo. Di conseguenza, sarà soggetta ai rischi normalmente associati a tali progetti e attività di sviluppo. Tali rischi includono rischi relativi alla disponibilità, alle spese e all'ottenimento tempestivo di autorizzazioni urbanistiche, permessi e altre approvazioni normative, il costo e il completamento tempestivo della costruzione (inclusi rischi quali condizioni meteorologiche, condizioni di lavoro, carenze di materiali e superamento dei costi) e la disponibilità di finanziamenti per la costruzione di progetti permanenti e/o ponte a condizioni favorevoli. Questi rischi potrebbero comportare ritardi o spese sostanziali e, in alcune circostanze, impedire il completamento delle attività di sviluppo. Se il superamento dei costi derivanti dallo sviluppo dei progetti risulta significativo, essi possono ridurre i rendimenti e la disponibilità di capitale per altri Investimenti in Infrastrutture Private. Le proprietà in fase di sviluppo o quelle acquisite per lo sviluppo potrebbero ricevere un flusso di cassa minimo o nullo dalla data di acquisizione fino alla data di completamento dello sviluppo e potrebbero ancora subire deficit operativi ben oltre la data di completamento. Inoltre, nel corso dello sviluppo, le condizioni di mercato potrebbero cambiare e rendere tali Investimenti in Infrastrutture Private meno attraenti per i potenziali locatari o acquirenti rispetto al momento in cui sono stati avviati, il che potrebbe ridurre sia il flusso di cassa che i prezzi di vendita. Ciò avrebbe a sua volta un impatto negativo sul valore del Comparto e delle sue Azioni, e di conseguenza sull'investimento dell'Investitore.

Ulteriori rischi infrastrutturali

Gli investimenti nel settore delle infrastrutture possono essere soggetti a una serie di rischi aggiuntivi, non tutti prevedibili o quantificabili. Tali rischi possono includere, a titolo esemplificativo e non esaustivo: (i) rischio che la tecnologia impiegata non risulti efficace o efficiente, (ii) rischio di guasti alle apparecchiature, interruzione nella fornitura di

carburante, perdita di contratti di vendita e fornitura, diminuzione o aumento dei prezzi di contratti di fornitura di energia o carburante, fallimento di clienti o fornitori chiave, responsabilità civile superiore alla copertura assicurativa, (iii) rischio di variazioni del valore degli Investimenti in Infrastrutture Private nel settore infrastrutturale, le cui operazioni sono influenzate da variazioni dei prezzi e delle forniture di combustibili (compresi i cambiamenti nella politica internazionale, stoccaggio dell'energia, esito dei progetti di esplorazione, politiche fiscali e normative di vari governi e crescita economica dei Paesi grandi consumatori di energia, nonché altri fattori), (iv) rischi associati all'impiego di personale e manodopera sindacalizzata e (v) rischio che i governi decidano di non effettuare la vendita di attività oppure operazioni di privatizzazione.

Il Gestore del Portafoglio presterà la massima attenzione a individuare, esaminare e selezionare gli Investimenti in Infrastrutture Private al fine di conseguire l'obiettivo del Comparto. Tuttavia, non è possibile garantire che si trovino Investimenti in Infrastrutture Private e che essi si sviluppino come previsto, soprattutto alla luce delle mutevoli condizioni di mercato.

Il Comparto effettuerà solo Investimenti in Infrastrutture Private offerti/raccomandati da gestori che ritiene più diligenti nella ricerca, esame e negoziazione dell'acquisizione di Investimenti in Infrastrutture Private al fine di raggiungere l'obiettivo dell'Investimenti in Infrastrutture Private in questione. Tuttavia, in questa sede non è possibile garantire che i gestori agiscano come previsto o, in particolare, che trovino adeguati Investimenti in Infrastrutture Private che si sviluppino come previsto, soprattutto alla luce delle mutevoli condizioni di mercato.

Nell'esaminare i gestori degli Investimenti in Infrastrutture Private, il Gestore del Portafoglio si baserà sulle informazioni scritte e verbali fornite o consegnate da essi. Questi vengono esaminati a campione, ma non sono confermati da un revisore esterno, anche se di solito esistono documenti contabili certificati di passati Investimenti in Infrastrutture Private gestiti da tali gestori.

L'esperienza e la conoscenza dei project manager risultano di grande importanza per una riuscita selezione e gestione degli Investimenti in Infrastrutture Private e della relativa performance. Gli investimenti di valore intrinseco dipendono spesso dalle attività di singole persone. Non è possibile garantire che tali persone agiscano per conto del gestore in questione per l'intera durata dell'Investimento in Infrastrutture Private e che, se necessario, venga trovato un sostituto equivalente. Decisioni errate da parte dei gestori possono determinare una mancanza di flussi di rendimento per il Comparto.

Il Gestore del Portafoglio non ha alcuna influenza sulle decisioni dei gestori di Investimenti in Infrastrutture Private in merito all'acquisizione di opzioni e partecipazioni azionarie o alla vendita di quote negli Investimenti in Infrastrutture Private, né sulla selezione di parti contraenti che potrebbero essere in gran parte responsabili del valore aggiunto dei progetti e abbiano un'influenza diretta sul potenziale guadagno del progetto. Tali decisioni saranno adottate dagli stessi responsabili del progetto.

Poiché lo sviluppo di Investimenti in Infrastrutture Private e quindi i pagamenti da effettuare per il loro finanziamento sono soggetti a svariati fattori di influenza rilevanti, non è possibile una previsione affidabile dell'andamento dei flussi di cassa del progetto e quindi anche dell'andamento dei pagamenti di tale Investimento in modo completo e certo. Nel complesso, non si può escludere che il fallimento possa ridurre o erodere completamente il valore del finanziamento di singoli o più Investimenti in Infrastrutture Private o i relativi flussi di cassa. L'eventuale insolvenza di diversi Investimenti in Infrastrutture Private del Comparto può portare, in casi estremi, alla perdita totale degli investimenti effettuati dagli Investitori nel Comparto.

I costi per l'acquisizione e la gestione degli Investimenti in Infrastrutture Private possono essere superiori a quelli previsti, ad esempio se si aggiungono nuove tipologie di costi o se i costi previsti o noti superano gli importi considerati.

Gli Investimenti in Infrastrutture Private sono spesso fortemente influenzati dal debito. Non è possibile garantire che i tassi di interesse rimangano invariati e che sia possibile ottenere i necessari finanziamenti successivi, in particolare in caso di variazione del contesto macroeconomico e/o delle condizioni di mercato dopo l'Investimento.

La valutazione degli Investimenti in Infrastrutture Private può discostarsi notevolmente e in modo permanente dalla valutazione iniziale nel corso del tempo a causa della situazione generale e specifica di mercato. Gli sviluppi negativi possono portare alla cancellazione parziale o totale di Investimenti in Infrastrutture Private. Ciò comporterà perdite nel Comparto. Un investimento nel Comparto è pertanto adatto solo a Investitori in grado di gestire una perdita in caso di sviluppi negativi inattesi.

Se altri investitori in Investimenti in Infrastrutture Private non rispettano i propri obblighi di contribuzione, potrebbe essere necessario che gli Investitori rimanenti compensino tale inadempienza mediante prelievo anticipato. Nella misura in cui ciò comporti che il Comparto possa effettuare meno Investimenti in Infrastrutture Private, un andamento non previsto di un singolo Investimento in Infrastrutture Private esistente avrà un impatto significativo sulla performance delle attività del Comparto (rischio di diversificazione). Se in questo momento il Comparto ha già assunto obblighi di sottoscrizione di Investimenti in Infrastrutture Private con tutti i fondi disponibili a scopo di investimento, il Comparto potrebbe risultare inadempiente rispetto agli Investimenti in Infrastrutture Private e, in tal caso, sarebbe soggetto alle regole di inadempienza spesso sfavorevoli (in alcuni casi fino all'esclusione) degli Investimenti in Infrastrutture Private (rischio di sanzione).

La liquidità degli investimenti del Comparto in Investimenti in Infrastrutture Private è fortemente limitata in termini legali ed economici. In particolare, gli Investimenti di solito non sono negoziati pubblicamente e quindi possono essere venduti solo durante l'Investimento in Infrastrutture Private con uno sconto sostanziale. Non è garantito che si sviluppi un mercato adeguato a questo investimento. Pertanto, è necessario considerare un impegno di capitale di lungo termine.

Non si può escludere che il Comparto debba vendere singoli o tutti gli Investimenti in Infrastrutture Private durante o alla fine della durata del Comparto, ad esempio se la durata di un Investimento in Infrastrutture Private supera la durata del Comparto. In questo caso, il prezzo di vendita da raggiungere dipende fortemente dalla situazione generale e specifica di mercato. Se gli Investimenti finanziati non possono essere venduti o possano esserlo solo con ritardo o perdita, ciò influirà sulla performance del Comparto.

Si prevede che gli Investimenti in Infrastrutture Private raramente saranno soggetti alla legge del Granducato di Lussemburgo. Il quadro giuridico può quindi discostarsi anche notevolmente dallo standard europeo. Questo può ridurre la certezza legale, ad esempio nel recupero crediti.

Nel caso di Investimenti nel settore delle infrastrutture, potrebbero verificarsi costi aggiuntivi, in particolare a causa del rifiuto parziale o totale delle concessioni e dei permessi governativi necessari, nonché della loro modifica sfavorevole o revoca, dell'eliminazione di errori di costruzione e di difetti strutturali negli impianti infrastrutturali, del guasto o uso inefficiente di impianti infrastrutturali per motivi tecnici, nonché dell'aumento dei prezzi delle materie prime richieste dagli impianti infrastrutturali e dell'eliminazione dei danni ambientali causati da impianti infrastrutturali.

Inoltre, gli impianti infrastrutturali possono essere esposti a particolari rischi incontrollabili, quali disastri naturali (terremoti, inondazioni, tempeste, fulmini, incendi, ecc.), controversie di lavoro, guerre, guerre civili o terrorismo. In alcune circostanze, questi rischi potrebbero non essere assicurati pienamente oppure potrebbero esserlo a specifiche condizioni economiche. Il verificarsi di tale rischio avrebbe un impatto sul valore degli investimenti nel Comparto.

Il concretizzarsi di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto negativo sulla performance del Comparto e quindi sull'investimento dell'Investitore.

27.2.4 Rischi di Investimenti di Credito Privato (Private Credit)

Rischi relativi agli investimenti illiquidi

La natura illiquida di alcuni degli Investimenti di Credito Privato del Comparto potrebbe influire negativamente sulla capacità del Comparto di recuperare liquidità o di variare i propri Investimenti di Credito Privato per adattarsi a prezzi e condizioni mutevoli e portare a un calo della performance del Comparto e/o del valore dei propri Investimenti di Credito Privato. Inoltre, il Comparto può acquisire alcuni Investimenti di Credito Privato per i quali la domanda o le informazioni sono limitate, il che potrebbe influire sul valore del portafoglio. Gli Investimenti di Credito Privato illiquidi possono essere scambiati con uno sconto rispetto a Investimenti simili più liquidi. Inoltre, il Comparto può effettuare Investimenti di Credito Privato collocati che possono o meno essere liberamente trasferibili ai sensi delle leggi della giurisdizione applicabile o a causa di restrizioni contrattuali sulla rivendita, e anche se tali Investimenti di Credito Privato collocati sono trasferibili, i prezzi realizzati dalla loro vendita potrebbero essere inferiori a quelli originariamente pagati dal Comparto o inferiori a quello che può essere considerato il fair value di tali Investimenti di Credito Privato. Ciò avrebbe a sua volta un impatto negativo sul valore del Comparto e delle sue Azioni, e di conseguenza sull'investimento dell'Investitore.

Rischi relativi a Investimenti in società con elevata leva finanziaria

Gli investimenti possono includere investimenti in entità la cui struttura di capitale prevede un prestito significativo. Tali Investimenti sono intrinsecamente più sensibili a cali dei ricavi, a pressioni concorrenziali e all'aumento delle spese e dei tassi di interesse, a riduzione dei flussi di cassa, a fluttuazioni dei tassi di cambio, inflazione, flessione dell'economia o deterioramento delle condizioni della società o del relativo settore, e aumentano al contempo la propria esposizione a fattori economici avversi. Tale prestito può comportare conseguenze negative più gravi per tali entità nel caso in cui si verificano questi fattori o eventi rispetto a quanto accadrebbe per società con una leva finanziaria inferiore. Se un'entità non è in grado di generare un flusso di cassa adeguato per far fronte all'indebitamento, potrebbe risultare inadempiente rispetto ai contratti di finanziamento o essere costretta al fallimento, con conseguente ristrutturazione della struttura di capitale o liquidazione dell'entità.

Inoltre, nella misura in cui le società in cui il Comparto ha investito diventano insolventi, il Comparto può decidere, in collaborazione con altri detentori di debito o autonomamente, di ricorrere, totalmente o in parte a spese del Comparto, a consulenti e altri esperti in materia.

Rischio di credito

Il Comparto può fare Investimenti di Credito Privato, compresi gli Investimenti di Credito Privato con rating inferiore al grado di investimento o equivalente senza rating. Come

altri strumenti di debito ad alto rendimento, tali prestiti sono soggetti a un maggiore rischio di inadempienza nel pagamento di capitale e interessi. Sebbene alcuni prestiti possano essere garantiti da garanzie reali, il Comparto o i Fondi Target potrebbero subire ritardi o limitazioni nella realizzazione di tali garanzie o vedere i propri interessi subordinati ad altri debiti del debitore. I prestiti sono soggetti al sentiment del mercato, per cui le condizioni economiche o altri eventi possono ridurre la domanda di prestiti e causare una rapida e imprevedibile diminuzione del loro valore. Per alcuni dei prestiti potrebbe non esistere un mercato di negoziazione attivo e alcuni prestiti potrebbero essere soggetti a restrizioni sulla rivendita. L'incapacità di smaltire tempestivamente i prestiti potrebbe comportare perdite per il Comparto.

In genere, gli Investimenti di Credito Privato non sono titoli registrati e non sono quotati in nessuna borsa valori nazionale. Di conseguenza, potrebbero essere disponibili meno informazioni pubbliche sugli Investimenti di Credito Privato del Comparto e il mercato di alcuni Investimenti di Credito Privato potrebbe essere soggetto a un'attività di negoziazione irregolare, ad ampi spread bid/ask e a lunghi periodi di liquidazione delle negoziazioni.

Quando il Comparto o un Fondo Target acquisisce un Investimento di Credito Privato, il Comparto o il Fondo Target può stipulare un rapporto contrattuale con il prestatore o la terza parte che vende tale Investimento di Credito Privato, ma non con il mutuatario. In tal caso, il Comparto o il Fondo Target si assume il rischio di credito del venditore dell'Investimento di Credito Privato e di qualsiasi altra parte interposta tra il Comparto o il Fondo Target e il mutuatario. Il Comparto non può beneficiare direttamente della garanzia a sostegno dell'investimento nel credito privato.

Il concretizzarsi di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto negativo sulla performance del Comparto e quindi sull'investimento dell'Investitore.

Rischi relativi a debito subordinato

Le strutture di capitale degli Investimenti di Credito Privato del Comparto, sia che derivino da attività di finanza strutturata o dall'acquisizione sul mercato secondario di tali attività, possono includere un debito di grado superiore al capitale investito del Comparto o del Fondo Target. Lo strumento in cui il Comparto o il Fondo Target hanno investito all'interno della rispettiva struttura di capitale del mutuatario sottostante amplierà la loro esposizione a fattori economici avversi, contrazioni economiche o deterioramento delle condizioni delle attività in questione con conseguenze negative per il Comparto e i suoi Investitori, in particolare se l'investimento del Comparto o del Fondo Target è di grado inferiore rispetto ad altre obbligazioni nella struttura di capitale del mutuatario sottostante. Di conseguenza, il Comparto o il Fondo Target potrebbe non essere in grado di adottare le misure necessarie a proteggere il proprio investimento oppure di farlo in modo tempestivo. In caso di inadempienza del mutuatario nell'ambito dell'attività sottostante, i prestatori di prestiti di grado superiore avranno diritto ai pagamenti in via prioritaria rispetto al Comparto o al Fondo Target. Alcuni degli investimenti garantiti da attività del Comparto o del Fondo Target possono anche avere caratteristiche strutturali che garantiscono che i pagamenti degli interessi e/o del capitale vengano effettuati in via prioritaria a classi di grado superiore di prestiti o titoli garantiti dalle stesse attività quando i tassi di perdita o di morosità superano determinati livelli. Ciò potrebbe interrompere le entrate che il Comparto riceve dai propri investimenti, per cui il Comparto potrebbe avere meno entrate da distribuire agli investitori.

Rischi legati all'indebitamento e Leva Finanziaria incorporata

In generale, il Comparto o i Fondi Target prevedono di investire in Investimenti di Credito Privato il cui tasso di rendimento non dipende da un ulteriore indebitamento a fronte delle attività del portafoglio al fine di raggiungere l'obiettivo di investimento.

Inoltre, a causa del tipo di Investimenti di Credito Privato che il Comparto o i Fondi Target intendono effettuare, le attività che il Comparto o il Fondo Target possiedono possono in alcuni casi contenere una Leva Finanziaria incorporata. Sebbene tale Leva Finanziaria incorporata consenta di rivalersi solo sullo specifico Investimento e non sull'intero Comparto o sul Fondo Target, i rischi tipicamente associati all'indebitamento possono influire sugli Investimenti ed essere percepiti indirettamente a livello di Comparto. Si ricorda ai potenziali Investitori che l'indebitamento può aumentare il livello dei rendimenti di tali Investimenti, ma potrebbe anche comportare perdite sostanziali, maggiori rispetto a quelle che potrebbero sorgere in assenza di indebitamento. Inoltre, la Leva Finanziaria incorporata significa che i titoli in cui il Comparto o il Fondo Target investe aumentano l'esposizione del Comparto a condizioni economiche avverse, come un aumento dei tassi di interesse, un deterioramento delle condizioni di mercato e di credito e una flessione dell'economia. Inoltre, se il mutuatario degli Investimenti di Credito Privato non riesce a rimborsare il capitale e gli interessi maturati alla scadenza del debito, il ricorso contro gli Investimenti può comportare per gli Investitori la perdita totale di qualsiasi importo investito in relazione a quello specifico Investimento.

Rischi relativi a prime broker, clearing house, broker, controparte e custode

Il Comparto o i Fondi Target sono a rischio in caso di inadempienza di un prime broker, di una clearing house, di un broker, di una controparte (incluse, senza limitazioni, le controparti di operazioni in derivati e/o di operazioni di riacquisto) e/o di un custode (ciascuno, "**Entità Inadempiente**"), anche in circostanze in cui l'Entità inadempiente o una sua Affiliata entrino in una procedura di insolvenza, mentre anche in caso di inadempienza dell'Entità Inadempiente, le attività del Comparto o del Fondo Target dovrebbero essere sicure in quanto detenute in un conto segregato per legge. Qualsiasi procedura di insolvenza di questo tipo può essere prolungata e può causare perturbazioni significative dell'operatività del Comparto o del Fondo Target e/o di qualsiasi entità di partecipazione agli investimenti, nonché interrompere o limitare la capacità del Comparto o del Fondo Target di attuare la strategia di investimento e/o il processo di investimento, così come di raggiungere l'obiettivo di investimento.

Rischio di credito

Esiste il rischio che gli emittenti o i mutuatari non effettuino i pagamenti su titoli, prestiti o altri Investimenti detenuti dal Comparto o da un Fondo Target. Tali inadempienze potrebbero comportare perdite per il Comparto o il Fondo Target. Inoltre, la qualità del credito degli Investimenti di Credito Privato del Comparto o del Fondo Target può diminuire se le condizioni finanziarie di un emittente o di un mutuatario si deteriorano. Una minore qualità del credito può causare un aumento della volatilità del valore degli Investimenti di Credito Privato del Comparto o del Fondo Target, nonché influire sulla liquidità e rendere difficile per il Comparto o il Fondo Target vendere l'Investimento in questione. Ciò avrebbe a sua volta un impatto negativo sul valore del Comparto e delle sue Azioni, e di conseguenza sull'investimento dell'Investitore.

Rischi connessi all'acquisizione di portafogli di Investimenti

Il Comparto o il Fondo Target può cercare di acquistare interi portafogli o porzioni sostanziali di portafogli di Investimenti di Credito Privato da istituzioni finanziarie che

necessitano di liquidità o che sono sottoposte a pressioni normative per ridurre l'esposizione al rischio. Tali portafogli possono subire un ulteriore deterioramento dopo l'acquisto da parte del Comparto o del Fondo Target prima che sia possibile diminuire tale rischio. Di conseguenza, esiste il rischio sostanziale che il Comparto o il Fondo Target non sia in grado di valutare adeguatamente determinati rischi o che i movimenti di mercato o altri sviluppi negativi causino al Comparto o al Fondo Target perdite sostanziali su tali operazioni.

Rischi connessi alle fluttuazioni dei mercati finanziari

Le fluttuazioni generali dei prezzi di mercato delle attività e dei tassi d'interesse possono influire sul valore degli investimenti detenuti dal Comparto. La volatilità e l'instabilità dei mercati degli Investimenti di Credito Privato possono inoltre aumentare i rischi inerenti agli Investimenti di Credito Privato del Comparto. Ciò avrebbe a sua volta un impatto negativo sul valore del Comparto e delle sue Azioni, e di conseguenza sull'investimento dell'Investitore.

Rischi connessi a strategie di uscita incerte

A causa della natura illiquida di molti degli Investimenti di Credito Privato che il Comparto o il Fondo Target ha intenzione di effettuare, è impossibile prevedere con certezza se le strategie di uscita saranno disponibili per una determinata posizione. Le strategie di uscita che sembrano fattibili al momento dell'avvio di un Investimento di Credito Privato potrebbero essere precluse, a causa di una serie di fattori esterni, quando l'Investimento di Credito Privato è pronto per essere realizzato. Maggiore è l'entità dell'operazione a cui partecipa il Comparto o il Fondo Target, più incerta tende a diventare la strategia di uscita del Comparto o del Fondo Target. Ciò avrebbe a sua volta un impatto negativo sul valore del Comparto e delle sue Azioni, e di conseguenza sull'investimento dell'Investitore.

Rischi relativi a prestiti o titoli privi di rating e con rating non investment grade

Gli Investimenti di Credito Privato del Comparto o del Fondo Target, o una o più componenti o tranche di Investimenti di Credito Privato, di norma saranno privi di rating o riceveranno un rating inferiore a investment grade da parte delle agenzie di rating. Tali attività sono soggette a rischi aggiuntivi, tra cui un maggiore rischio di insolvenza e limitate opportunità sul mercato secondario per la loro cessione. Ciò avrebbe a sua volta un impatto negativo sul valore del Comparto e delle sue Azioni, e di conseguenza sull'investimento dell'Investitore.

Considerazioni sull'insolvenza degli emittenti o dei mutuatari degli Investimenti di Credito Privato

Il Comparto o i Fondi Target intendono diversificare i propri Investimenti di Credito Privato. Tuttavia, l'insolvenza o altre difficoltà aziendali di uno o più degli Investimenti di Credito Privato del Comparto o del Fondo Target possono avere un effetto negativo sulla performance del Comparto e sulla sua capacità di raggiungere il proprio obiettivo. In particolare, possono verificarsi i seguenti rischi legati all'insolvenza:

- Gli Investimenti di Credito Privato del Comparto o del Fondo Target possono essere soggetti a varie leggi per la tutela dei creditori emanate nei Paesi di emissione o di origine. Queste considerazioni sull'insolvenza variano a seconda del Paese in cui ciascun emittente o mutuatario è situato o domiciliato e possono differire a seconda che l'emittente o il mutuatario sia un'entità non sovrana o sovrana.

- Il rischio per il Comparto o il Fondo Target di potenziali difficoltà aziendali è maggiore in relazione a determinate giurisdizioni in cui la divulgazione finanziaria o la sua applicazione sono meno rigorose rispetto ai Paesi più sviluppati. La limitata disponibilità di alternative di finanziamento può aumentare il rischio di difficoltà aziendali.
- Il Comparto o i Fondi Target possono essere oggetto di un trattamento meno favorevole da parte di altri creditori nell'ambito di diversi regimi di insolvenza. In particolare, gli investimenti obbligazionari effettuati dal Comparto o dai Fondi Target possono essere (ove applicabile) subordinati ai creditori garantiti, non garantiti e generali del mutuatario.
- Gli Investimenti di Credito Privato del Comparto o del Fondo Target possono essere soggetti alle leggi emanate in varie giurisdizioni a tutela dei creditori. In particolare, gli investimenti obbligazionari possono essere subordinati ai creditori garantiti, non garantiti e generali. Le norme che riguardano la sicurezza, le ristrutturazioni o l'insolvenza possono essere soggette a variazioni. Di conseguenza, i rendimenti target degli Investimenti potrebbero essere inferiori a quelli previsti.
- Anche le leggi che riguardano la sicurezza, le ristrutturazioni o l'insolvenza in generale possono cambiare. Di conseguenza, i rendimenti target degli Investimenti di Credito Privato potrebbero essere inferiori a quelli previsti.
- In caso di insolvenza di un Investimento di Credito Privato, i pagamenti precedenti al Comparto o al Fondo Target e le conseguenti distribuzioni agli Investitori possono essere reclamati se si stabilisce che tali pagamenti precedenti sono stati un pagamento "privilegiato" o un trasferimento fraudolento, ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di insolvenza e correlati.

Il concretizzarsi di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto negativo sulla performance del Comparto e quindi sull'investimento dell'Investitore.

Rischi di valutazione

Le valutazioni degli Investimenti di Credito Privato del Comparto o del Fondo Target possono comportare incertezze e richiedere decisioni discrezionali; non vi è inoltre alcuna garanzia che i dati di valutazione contenuti nelle relazioni fornite agli Investitori riflettano accuratamente il valore che potrebbe essere realizzato con la vendita del relativo Investimenti di Credito Privato. Pertanto, gli Investitori non devono fare affidamento sulle relazioni di valutazione come indicazione definitiva del valore di "uscita" degli Investimenti. Esiste il rischio che il prezzo effettivo realizzato alla vendita del relativo Investimento di Credito Privato possa essere inferiore al valore indicato nelle relazioni per gli Investitori. Ciò avrebbe un impatto negativo sulla performance del Comparto e quindi sull'investimento dell'Investitore.

Rischio reputazionale

Se il Comparto o un Fondo Target deve far valere i propri diritti nei confronti di un Investimento di Credito Privato o se un Investimento di Credito Privato agisce in modo non conforme alle leggi e ai regolamenti applicabili o intraprende azioni che gettano discredito su di esso, tali azioni possono influire negativamente sul Comparto o sul Fondo Target, in quanto prestatore dell'Investimento di Credito Privato, e possono di conseguenza danneggiare la reputazione del Comparto; ciò potrebbe a sua volta influire negativamente sulla capacità del Comparto o del Fondo Target di completare gli

Investimenti in altri Investimenti di Credito Privato e sulla capacità del Comparto di conseguire il proprio obiettivo di investimento. Ciò avrebbe a sua volta un impatto negativo sul valore del Comparto e delle sue Azioni, e di conseguenza sull'investimento dell'Investitore.

Rischio di applicazione

Gli Investimenti di Credito Privato e il collaterale sottostante saranno soggetti a varie leggi a tutela dei creditori nelle giurisdizioni di costituzione degli emittenti o dei mutuatari che detengono il collaterale sottostante e, se diverse, nelle giurisdizioni in cui tali emittenti o mutuatari svolgono la loro attività e in cui detengono attività (come la giurisdizione dei debitori sottostanti in relazione agli Investimenti di Credito Privato). Pertanto, l'esercizio della garanzia può essere limitato dalle leggi locali sull'insolvenza, compresi, ad esempio, eventuali periodi di moratoria previsti dalla legge durante i quali è impedito l'esercizio dei diritti di garanzia, il che può influire negativamente sulla capacità dell'emittente o del mutuatario di effettuare il pagamento per intero o tempestivamente. Queste considerazioni sull'insolvenza variano a seconda del Paese in cui si trova il debitore o le sue attività e possono differire a seconda dello status giuridico del debitore.

27.2.5 Rischi degli Investimenti Immobiliari Privati

Liquidità

Gli Investimenti Immobiliari Privati sono illiquidi, soprattutto in periodi di crisi economica. Il Gestore del Portafoglio ha una capacità limitata di variare gli investimenti del Comparto in risposta ai cambiamenti delle condizioni economiche e di altro tipo. I valori degli immobili possono essere influenzati da una serie di fattori, tra cui i cambiamenti del clima economico generale; i cambiamenti delle condizioni economiche locali; i cambiamenti delle condizioni del mercato immobiliare locale che portano a un eccesso di offerta di spazi o a una riduzione della domanda da parte dei locatari per un particolare tipo di immobile in un determinato mercato; tali fluttuazioni del mercato possono anche dare origine a una sostanziale riduzione della disponibilità di finanziamenti e a un aumento dei costi di finanziamento; la qualità e la strategia degli immobili e della loro gestione; la concorrenza; la capacità del Gestore del Portafoglio di mantenere la recuperabilità degli oneri di servizio e di altre spese e di controllare il costo di tali voci; la regolamentazione da parte dei poteri pubblici; la disponibilità di finanziamenti a debito e il livello dei tassi di interesse; e la responsabilità nei confronti di cambiamenti nella legislazione e nella prassi ambientale, urbanistica e fiscale. Esiste il rischio che questi fattori riducano il valore degli investimenti del Comparto in Investimenti Immobiliari Privati, il che a sua volta avrebbe un impatto negativo sul valore del Comparto e delle sue Azioni, e di conseguenza sull'investimento dell'Investitore.

Rischi dell'investimento in Investimenti Immobiliari Privati

Oltre alle opportunità di investimento nel settore immobiliare, che generalmente derivano dalla proprietà e dalla gestione di immobili, gli Investimenti Immobiliari Privati sono anche soggetti a rischi che possono influire negativamente sul valore delle Azioni o sul possibile profitto del Comparto a causa di una variazione della redditività e dei valori di mercato degli immobili. Ciò vale anche per gli investimenti in immobili detenuti direttamente o indirettamente ai quali il Comparto può partecipare.

La realizzazione delle opportunità e dei rischi che possono generalmente derivare dagli Investimenti in Investimenti Immobiliari Privati dipende, tra l'altro, dai seguenti fattori:

- Clima economico generale e locale: condizioni economiche locali del mercato immobiliare, domanda e offerta di determinati spazi in affitto; qualità e strategia della gestione immobiliare; situazione della concorrenza; portata della regolamentazione da parte dei poteri pubblici; disponibilità di condizioni per le opzioni di (ri)finanziamento; livello dei tassi d'interesse; fluttuazione delle quote messe a reddito degli immobili; sviluppo delle leggi e delle prassi in materia di ambiente, pianificazione, locazione e fiscalità; situazione dell'energia e delle forniture; pressioni ambientali non a livello normativo; inflazione in generale o aumento dei costi di costruzione e manutenzione in particolare; gli eventi che portano a una sofferenza finanziaria degli acquirenti, dei venditori e/o degli affittuari di immobili possono avere conseguenze potenzialmente significative sul valore degli immobili.
- È possibile che il tasso di occupazione dei singoli immobili possa essere mantenuto o aumentato solo riducendo i canoni di locazione o effettuando reinvestimenti. Il deterioramento della situazione finanziaria di un numero elevato di locatari o di singoli grandi locatari può avere un effetto negativo duraturo sul valore degli immobili e di conseguenza sulla situazione finanziaria del Comparto.
- Oltre al cambiamento delle condizioni economiche generali, esistono rischi specifici del settore immobiliare, come immobili sfitti, canoni arretrati e perdite di affittuari o mancanza di locatari successivi, che possono derivare dal cambiamento della qualità dell'ubicazione o della solvibilità dell'inquilino e che possono anche avere un effetto negativo duraturo sul valore degli immobili. Le condizioni dell'edificio possono richiedere spese di manutenzione non sempre prevedibili. Nel caso di immobili residenziali, questi rischi sono limitati dal numero di inquilini diversi. Nel caso di immobili che non sono utilizzati solo per scopi residenziali, i rischi sono ridotti da un elevato livello di utilizzabilità da parte di terzi e dalla diversificazione del settore dei locatari. La competitività degli immobili deve essere mantenuta o migliorata attraverso la manutenzione continua e interventi di ammodernamento o ristrutturazione.
- I rischi di incendio e i rischi naturali abituali (inondazioni e acqua alta) sono coperti da assicurazione, a condizione che siano disponibili capacità assicurative adeguate e che ciò sia economicamente giustificabile e oggettivamente necessario. Tuttavia, non si può escludere che in singoli casi l'importo dell'indennizzo assicurativo non sia sufficiente o che il pagamento della somma assicurata venga ritardato a causa di circostanze imprevedibili.
- Gli immobili, soprattutto nelle aree metropolitane, possono essere a rischio di guerra e terrorismo. Anche senza essere colpito da un atto terroristico, una bene può essere svalutato economicamente se il mercato immobiliare dell'area interessata viene compromesso in modo permanente e la ricerca di inquilini è resa più difficile o impossibile. La stipula di un'assicurazione di questo tipo è solitamente considerata antieconomica per i complessi abitativi non particolarmente esposti.
- Quando si acquista un immobile al di fuori del Lussemburgo, occorre tenere conto dei rischi derivanti dal luogo in cui si trova l'immobile (ad esempio, sistemi giuridici e fiscali diversi, interpretazioni diverse delle convenzioni sulla doppia imposizione e variazioni dei tassi di cambio). Nel caso di immobili esteri, si deve tenere conto anche del maggior rischio amministrativo e di eventuali difficoltà tecniche, compreso il rischio di trasferimento dei redditi correnti o dei proventi della vendita.

- L'ampio finanziamento a debito del settore immobiliare riduce le possibilità di reperire i fondi necessari attraverso la vendita dei beni o l'assunzione di prestiti a breve termine in caso di carenze di liquidità nel corto periodo. Tuttavia, tale finanziamento del debito comporta per sua stessa natura alcuni rischi, come l'esposizione a prestatori terzi, e le conseguenze di un'inadempienza del Comparto su tale finanziamento del debito immobiliare possono essere gravi (compresa la perdita di beni concessi in garanzia ai sensi dei relativi accordi di finanziamento).
- In caso di vendita di un immobile, pur adottando la massima cura commerciale, possono sorgere richieste di garanzia da parte dell'acquirente o di altri terzi per le quali il Comparto è responsabile.
- Il Comparto può avere la necessità di rifinanziare i prestiti nel corso della sua durata. Esiste il rischio che (a) il settore bancario rifiuti il rifinanziamento in caso di variazioni delle condizioni di mercato, o (b) il tasso di interesse su tale rifinanziamento superi il tasso di interesse originariamente previsto.
- Se i prestiti utilizzati dal Comparto non possono essere rimborsati, ad esempio a causa di vincoli di liquidità, e gli immobili sono stati offerti in garanzia, l'escussione può comportare perdite per il Comparto.
- Le acquisizioni di immobili possono comportare costi significativi senza che l'acquisizione, la vendita, il finanziamento o l'affitto di un immobile vengano portati a termine con successo. Pertanto, in relazione a un acquisto immobiliare pianificato, il Comparto può sostenere costi per l'esecuzione di una due diligence e l'ottenimento di pareri ambientali e di altri esperti, anche se l'acquisto dell'immobile non viene effettivamente concluso. Esiste altresì il rischio che le transazioni vengano annullate a causa del mancato rispetto di determinate condizioni dopo che sono già state sostenute spese significative (comprese le commissioni di intermediazione), le quali sono sempre a carico del Comparto e possono ridurre il reddito che un Azionista riceverebbe altrimenti.
- Il Gestore del Portafoglio, il Consulente per gli Investimenti, il GEFIA o gli Amministratori non lavorano in via esclusiva per il Comparto, ma possono anche fornire consulenza o gestire altri fondi che non hanno un profilo di investimento identico e/o condurre operazioni. In particolare, oltre al Comparto, il Gestore del Portafoglio effettua acquisizioni immobiliari per conto proprio e per conto di terzi. Nell'ambito delle sue attività, il Gestore del Portafoglio può acquistare interi immobili o singole proprietà di questi portafogli. Altri immobili di questi portafogli possono essere venduti a terzi per conto del Gestore del Portafoglio. In questo contesto, non si possono escludere conflitti di interesse, in particolare nella determinazione del valore del contributo. Tali attività potrebbero talvolta influenzare il valore delle Azioni, ma i potenziali investitori devono essere consapevoli dell'esistenza di un possibile conflitto di interesse.

Esiste il rischio che questi fattori riducano il valore degli investimenti del Comparto in Investimenti Immobiliari Privati, il che a sua volta avrebbe un impatto negativo sul valore del Comparto e delle sue Azioni, e di conseguenza sull'investimento dell'Investitore.

Rischi specifici dello sviluppo di progetti immobiliari

Il Comparto può investire in immobili da sviluppare e/o in immobili da ristrutturare. I rischi dello sviluppo o della riqualificazione includono, in particolare, (i) ritardi nell'esecuzione tempestiva del progetto; (ii) superamento dei costi previsti; (iii) scarsa qualità delle

lavorazioni; e (iv) l'impossibilità di dare in locazione l'immobile o di affittarlo a fronte di un canone sufficiente a generare il livello di profitti necessario.

Nel caso di un progetto di sviluppo di immobili finanziati dal Comparto o da un Fondo Target, possono sorgere anche dei rischi, ad esempio, a causa di modifiche delle norme edilizie o di ritardi nella concessione della licenza edilizia. Esiste il rischio che le licenze edilizie o altri permessi non vengano concessi o vengano revocati. L'aumento dei costi di costruzione e i ritardi nel completamento possono verificarsi anche in caso di partner contrattuali accuratamente selezionati. Inoltre, il buon esito della locazione o della vendita (o della realizzazione in caso di garanzia) può dipendere dalla situazione della domanda al momento del completamento, per cui in questo caso può sussistere un rischio di previsione elevato.

Esiste il rischio che questi fattori riducano il valore degli investimenti del Comparto in Investimenti Immobiliari Privati, il che a sua volta avrebbe un impatto negativo sul valore del Comparto e delle sue Azioni, e di conseguenza sull'investimento dell'Investitore.

27.2.6 Rischi dell'investimento in Attività Ammissibili OICVM

Rischio relativo agli Strumenti di Liquidità

Gli investimenti in Attività Ammissibili OICVM possono produrre rendimenti significativamente inferiori a quelli che il Comparto si aspetta di ottenere quando il portafoglio del Comparto è interamente investito in Attività di Investimento Ammissibili in conformità all'obiettivo di investimento del Comparto.

Gli Strumenti di Liquidità possono perdere valore e i rendimenti di tali strumenti possono essere inferiori a quelli che gli Investitori avrebbero potuto ottenere se avessero detenuto o investito direttamente tali fondi nello stesso periodo.

Rischio relativo ai titoli a reddito fisso

L'investimento in titoli di emittenti di Paesi diversi e denominati in valute differenti offre potenziali vantaggi non ottenibili dagli Investimenti in titoli di emittenti di un unico Paese, ma comporta anche alcuni rischi significativi che non sono tipicamente associati all'investimento in titoli di emittenti situati in un unico Paese. Tra i rischi connessi vi sono le fluttuazioni dei tassi di cambio e l'eventuale imposizione di regolamenti sul controllo dei cambi o di altre leggi o restrizioni applicabili a tali Investimenti. Un deprezzamento di una particolare valuta rispetto alla Valuta di Riferimento del Comparto ridurrebbe il valore di alcuni titoli del portafoglio denominati nella prima valuta. Ai titoli a reddito fisso possono essere associati anche i seguenti rischi, che possono influire negativamente sulla performance del Comparto e quindi sull'investimento dell'Investitore:

- Gli emittenti sono generalmente soggetti a standard contabili, di revisione e di rendicontazione finanziaria diversi nei vari Paesi del mondo. Il volume delle negoziazioni, la volatilità dei prezzi e la liquidità degli emittenti possono differire tra i mercati dei diversi Paesi. Inoltre, il livello di supervisione e regolamentazione governativa delle borse valori, dei commercianti di titoli e delle società quotate e non quotate varia da un Paese all'altro. Le leggi di alcuni paesi possono limitare la capacità del Gestore del Portafoglio di investire in titoli di determinati emittenti.
- Mercati diversi hanno anche procedure di compensazione e regolamento differenti. Eventuali ritardi nella liquidazione potrebbero comportare periodi temporanei in cui una parte delle attività del Comparto non viene investita e non si ottiene alcun rendimento. L'incapacità del Gestore del Portafoglio di effettuare

gli acquisti di titoli previsti a causa di problemi di liquidazione potrebbe far perdere al Comparto interessanti opportunità di investimento. L'impossibilità di vendere i titoli in portafoglio a causa di problemi di liquidazione potrebbe comportare perdite per il Comparto a causa del successivo calo di valore del titolo in portafoglio oppure, se il Comparto ha stipulato un contratto di vendita del titolo, una possibile responsabilità nei confronti dell'acquirente.

- Un emittente di titoli può essere domiciliato in un Paese diverso da quello nella cui valuta è denominato lo strumento. I valori e i rendimenti relativi degli Investimenti nei mercati mobiliari di diversi Paesi, e i relativi rischi, possono fluttuare indipendentemente l'uno dall'altro.

Rischi legati alla detenzione di disponibilità liquide e mezzi equivalenti

Il Comparto può detenere disponibilità liquide e mezzi equivalenti per i pagamenti e i rimborsi e a fini gestionali, compresi, tra l'altro, strumenti del mercato monetario o investimenti in quote di fondi del mercato monetario su base accessoria. Il valore delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti del Comparto può essere influenzato negativamente dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse, dalle variazioni dei tassi d'inflazione, dalle fluttuazioni delle valute o dei tassi di cambio o dall'incapacità di una controparte o di un veicolo di investimento in cui il Comparto investe di adempiere ai propri obblighi ai sensi di un contratto o di un altro accordo. Inoltre, il Comparto potrebbe essere soggetto a perdite significative se detiene un'ampia posizione in un particolare Investimento che diminuisce di valore o subisce altri effetti negativi, compreso il default dell'emittente. Tali perdite avrebbero un impatto negativo sulla performance del Comparto e quindi sull'investimento dell'Investitore.

Rischio relativo all'equity

I rischi associati agli Investimenti in equity (e analoghi) includono fluttuazioni significative dei prezzi di mercato, informazioni negative sull'emittente o sul mercato e lo status subordinato dell'equity rispetto ai titoli di debito emessi dalla stessa società. Gli Investitori devono inoltre considerare il rischio legato alle fluttuazioni dei tassi di cambio, all'eventuale imposizione di controlli sui cambi e ad altre restrizioni. Questi rischi possono influire negativamente sulla performance del Comparto e quindi sull'investimento dell'Investitore.

Rischi relativi agli strumenti del mercato monetario

Il termine "strumenti del mercato monetario" si riferisce a una serie di Investimenti liquidi a breve termine, solitamente con scadenze pari o inferiori a 397 giorni. Alcuni tipi comuni sono i titoli di stato a breve e media scadenza, ossia titoli emessi da uno Stato; le carte commerciali, che sono cambiali emesse da grandi aziende o società finanziarie; le accettazioni bancarie, che sono strumenti di credito garantiti dalle banche; e i certificati di deposito negoziabili, che sono emessi dalle banche in grandi tagli. I titoli del mercato monetario possono pagare tassi di interesse fissi, variabili o fluttuanti. Il Comparto è soggetto al rischio di reddito, ossia alla possibilità che il reddito del Comparto diminuisca a causa del calo dei tassi d'interesse. Il reddito diminuisce quando i tassi d'interesse scendono, perché il Comparto deve investire in strumenti a minore rendimento. Poiché il reddito del Comparto si basa almeno in parte sui tassi d'interesse a breve termine, che possono subire notevoli fluttuazioni su brevi periodi, si prevede che il rischio di reddito sarà essere elevato. Questi rischi possono influire negativamente sulla performance del Comparto e quindi sull'investimento dell'Investitore.

Rischi connessi ai prestiti ampiamente sindacati

Nel rispetto degli obiettivi e della strategia di investimento, delle linee guida e delle restrizioni del Comparto, quest'ultimo può investire nei denominati prestiti ampiamente sindacati. Ove consentito, e in conformità alla legge applicabile, il Gestore del Portafoglio può di volta in volta far sì che il Comparto effettui operazioni incrociate in prestiti ampiamente sindacati con uno o più Programmi Prioritari di Partners Group, a condizione che il Gestore del Portafoglio e le sue Affiliate abbiano stabilito che ciò sia nel migliore interesse di tali clienti. Né il Gestore del Portafoglio né le sue Affiliate riceveranno alcuna commissione o altro compenso simile in relazione a tali operazioni incrociate.

Tali conflitti di interesse possono incentivare azioni che comportano un aumento dei costi e una sottoperformance per il Comparto. Pertanto, possono avere un effetto negativo rilevante sul Comparto e sull'investimento dell'Investitore.

27.2.7 Rischi dell'investimento in Fondi Target

Investire nei Fondi Target in generale

Non vi è alcuna garanzia che il Gestore del Portafoglio sia in grado di allocare le attività del Comparto ai Fondi Target in modo tale da essere redditizio per il Comparto. È difficile accedere ai Fondi Target gestiti da gestori di fondi di alto livello e non vi è alcuna garanzia che il Gestore del Portafoglio sia in grado di individuare sufficienti opportunità di investimento in tali Fondi Target. La concorrenza per le opportunità di investimento è intensa e il Comparto può competere con altri investitori che hanno a disposizione pool di capitale molto più ampi, una maggiore esperienza nell'investimento in Fondi Target e altre caratteristiche che possono renderli più interessanti per i gestori dei Fondi Target. Ciò avrebbe a sua volta un impatto negativo sul valore del Comparto e delle sue Azioni, e di conseguenza sull'investimento dell'Investitore.

Rischio di liquidità a livello dei Fondi Target

Le azioni, le quote o gli interessi dei Fondi Target non sono in genere liberamente negoziabili e un limited partner/azionista/detentore di quote dei Fondi Target (compreso il Comparto, a seconda dei casi) può in genere trasferire le proprie azioni, quote o interessi o ritirarsi dai Fondi Target sottostanti, in tutto o in parte, solo con il consenso del Consiglio di Amministrazione degli amministratori/general partner dei Fondi Target, che può essere negato a sua esclusiva discrezione. Pertanto, gli investitori (compreso il Comparto, se del caso) devono essere pronti a detenere le partecipazioni nei Fondi Target fino alla loro scadenza.

Il Comparto (e i Fondi Target in cui può investire) investirà, anche in misura significativa, in titoli (compresi titoli emessi da società veicolo o veicoli di cartolarizzazione) che sono soggetti a restrizioni legali o di altro tipo sul trasferimento o per i quali la liquidità del mercato può essere limitata. Gli eventuali prezzi di mercato di tali titoli tendono a essere volatili e potrebbero non essere facilmente accertabili, e il Comparto (o i relativi Fondi Target in cui il Comparto può investire) potrebbe non essere in grado di venderli quando lo desidera o di realizzare quello che percepisce come il loro valore equo (fair value) in caso di vendita. La vendita di titoli a circolazione limitata e illiquidi richiede spesso più tempo e comporta spese di intermediazione elevate o sconti per gli operatori e altre spese di vendita rispetto alla vendita di titoli ammessi alla negoziazione nelle borse valori nazionali o nei mercati over-the-counter.

Il Comparto (o i pertinenti Fondi Target in cui il Comparto può investire) potrebbe non essere in grado di disporre prontamente di tali Investimenti con liquidità limitata e, in alcuni casi, potrebbe essere contrattualmente vietato disporre di tali Investimenti per un determinato periodo di tempo. Il Comparto potrebbe pertanto non essere in grado di reagire rapidamente nel caso in cui un Investimento dovesse sottoperformare e potrebbe subire perdite che ridurrebbero il rendimento degli Investitori.

Valutazioni

Il Comparto e il Gestore del Portafoglio non sono generalmente coinvolti nel processo di valutazione dei Fondi Target gestiti da un Gestore degli Investimenti Terzo e non hanno l'autorità di nominare o revocare le persone responsabili delle valutazioni a livello dei Fondi Target. Esiste inoltre la possibilità che un Fondo Target non utilizzi la stessa metodologia di valutazione utilizzata per il Comparto nel contesto della valutazione dei rispettivi portafogli.

Il valore dei Fondi Target può essere determinato dal relativo gestore degli investimenti a intervalli periodici, utilizzando i principi e le procedure di valutazione del gestore degli investimenti di volta in volta in vigore.

Si prevede che molti degli investimenti dei Fondi Target saranno altamente illiquidi e potrebbero non essere negoziati pubblicamente o prontamente commerciabili. I rispettivi Fondi Target non hanno quindi accesso ai prezzi di mercato immediatamente disponibili quando vengono effettuate le valutazioni dei loro investimenti. Sebbene i gestori degli investimenti dei Fondi Target si sforzino di identificare e stabilire le relative valutazioni sulla base della loro stima dei valori di mercato di tali Fondi Target e dei principi di valutazione che considerano affidabili, l'illiquidità di una parte sostanziale di tali fondi impedisce di garantire che un particolare Fondo Target possa essere venduto a un prezzo corrispondente al valore di mercato attribuito a tale investimento in relazione alla valutazione del gestore degli investimenti del Fondo Target. Se i Fondi Target valutano i loro investimenti al di sotto del valore di mercato, ciò può influire negativamente sulla performance del Comparto e quindi sull'investimento dell'Investitore.

Assenza di un mercato consolidato per gli Investimenti Secondari in Fondi Target

Non esiste un mercato consolidato per gli Investimenti Secondari in Fondi Target e, sebbene si sia registrato un volume crescente di vendite di Investimenti Secondari in Fondi Target, non si prevede lo sviluppo di un mercato liquido per gli Investimenti Secondari in Fondi Target. Il Gestore del Portafoglio può acquisire partecipazioni in Fondi Target su base opportunistica da investitori esistenti in tali fondi. Non vi è alcuna garanzia che il Gestore del Portafoglio sia in grado di individuare sufficienti opportunità di investimento per gli Investimenti Secondari nei Fondi Target o che sia in grado di acquisire un numero sufficiente di Investimenti Secondari nei Fondi Target a condizioni interessanti. Ciò avrebbe a sua volta un impatto negativo sul valore del Comparto e delle sue Azioni, e di conseguenza sull'investimento dell'Investitore.

Due diligence incompleta

Non vi è alcuna garanzia che il processo di due diligence che i professionisti del GEFIA, del Gestore del Portafoglio, del Consulente per gli Investimenti e delle rispettive Affiliate intraprendono in relazione agli Investimenti in Fondi Target da parte del Comparto riveli tutte le circostanze che possono essere rilevanti in relazione a tale Investimento.

Le informazioni di due diligence potrebbero non essere disponibili per alcuni Fondi Target. Ciò può influire sulla capacità del GEFIA, del Gestore del Portafoglio e del

Consulente per gli Investimenti di condurre la fondamentale due diligence sul portafoglio di tali Fondi Target. Il Comparto potrebbe quindi investire in Fondi Target che ottengono risultati inferiori alle aspettative e ciò potrebbe influire negativamente sul valore del Comparto e delle sue Azioni, e di conseguenza sull'investimento dell'Investitore.

Cessazione della partecipazione del Comparto in un Fondo Target

Il general partner o il gestore di un Fondo Target può, tra l'altro, porre fine alla partecipazione del Comparto in tale Fondo Target se il Comparto non riesce a soddisfare una richiesta di capitale da parte di tale Fondo Target o se il general partner o il gestore di tale Fondo Target stabilisce che la continuazione della partecipazione del Comparto al Fondo Target avrebbe un effetto negativo sostanziale sul Fondo Target o sulle sue attività. In tal caso il Comparto potrebbe subire una perdita sul proprio investimento nel Fondo Target in questione, con conseguente impatto negativo sul valore del Comparto e delle sue Azioni, e di conseguenza sull'investimento dell'Investitore.

Limitazioni e affidamento sul management/personale chiave dei Fondi Target

Il Gestore del Portafoglio fa affidamento sul management e sul personale chiave associato a qualsiasi titolo ai Fondi Target su base giornaliera. Non vi è alcuna garanzia che il management dei Fondi Target continui ad operare con successo o che il personale chiave continui a dedicare tempo e attenzione sufficienti ai Fondi Target. La dipendenza dal management e dal personale chiave di un Fondo Target può avere un impatto negativo sulla performance del Comparto e di conseguenza sull'investimento dell'Investitore.

Limitazioni all'indebitamento

La struttura del capitale a leva di alcuni Fondi Target in cui il Comparto può investire direttamente o indirettamente aumenterà l'esposizione di tali investimenti a condizioni finanziarie o economiche avverse, quali un aumento significativo dei tassi di interesse, una grave recessione economica o un deterioramento delle condizioni dell'investimento o del mercato corrispondente. In tali condizioni, il valore dell'investimento diretto o indiretto del Comparto in un Fondo Target potrebbe ridursi significativamente o addirittura essere zero. In relazione a tali Fondi Target, è possibile che vi sia un notevole indebitamento. Negli ultimi anni i mercati finanziari globali hanno registrato una serie di cambiamenti nelle condizioni economiche e nella volatilità. Questi e ulteriori sviluppi, qualora si verificassero, potrebbero avere un effetto significativo sulla disponibilità e sui termini di finanziamento, nonché sul prezzo di acquisto e di vendita delle attività e, di conseguenza, potrebbero influire negativamente sulla capacità del Comparto o di un Fondo Target di effettuare o cedere investimenti, sul tipo di investimenti che possono essere effettuati e sui rendimenti ricevuti in relazione a tali investimenti. In assenza di accesso al credito, i Fondi Target potrebbero dover utilizzare una percentuale maggiore rispetto a quella prevista dell'impegno del Comparto per soddisfare determinati pagamenti, il che potrebbe comportare per i Fondi Target la necessità di effettuare un minor numero di investimenti rispetto al caso in cui avessero accesso al credito. Ciò potrebbe influire negativamente sulla performance del Comparto e di conseguenza sull'investimento dell'Investitore.

Livelli multipli di commissioni e spese

Il Comparto e i Fondi Target in cui investe impongono costi di gestione e/o amministrativi, spese e commissioni di performance. Ciò comporterà per gli Investitori spese maggiori rispetto a quelle che si avrebbero se il Comparto non addebitasse tali costi, spese e

allocazioni e se gli Investitori potessero investire direttamente nei Fondi Target in cui il Comparto investe o nel portafoglio di tali Fondi Target.

Ogni gestore degli investimenti di un Fondo Target può essere remunerato sulla base della performance di tale Fondo Target. Di conseguenza, una commissione di performance può essere in relazione a uno o più Fondi Target anche nel caso in cui la performance del portafoglio del Comparto sia complessivamente negativa o non raggiunga il livello che darebbe diritto al Gestore del Portafoglio di ricevere la Commissione di Performance.

La commissione di performance può incentivare i gestori degli investimenti dei Fondi Target a effettuare investimenti e operazioni più rischiosi e speculativi. Inoltre, la commissione di performance può essere calcolata sulla base dell'incremento non realizzato del valore del portafoglio del Fondo Target, il che può comportare un pagamento eccessivo non rimborsabile se tale reddito non realizzato, in seguito, non si concretizza come previsto.

Tali commissioni e costi possono influire negativamente sulla performance del Comparto e, di conseguenza, sull'investimento dell'Investitore.

Investimenti indipendenti da parte dei Fondi Target

I Fondi Target in cui il Comparto investirà generalmente investono in modo del tutto indipendente l'uno dall'altro e possono, a volte, detenere posizioni o perseguire strategie di investimento contrarie a quelle di un altro fondo. Il risultato può essere che gli Investimenti si compensino economicamente, in tal caso venendosi ad annullare qualsiasi guadagno che altrimenti andrebbe a beneficio del Comparto. Nella misura in cui tali Fondi Target detengono tali posizioni, considerati nel loro complesso potrebbero non conseguire alcun guadagno o perdita nonostante il sostenimento di commissioni e spese in relazione alle posizioni in questione. Inoltre, il gestore di tale Fondo Target può essere remunerato in base alla performance dei suoi investimenti. Di conseguenza, spesso può accadere che un determinato gestore riceva compensi di incentivazione in relazione ai suoi investimenti per un determinato periodo anche se il valore di tali Fondi Target si è complessivamente deprezzato durante tale periodo. Tali commissioni e costi possono influire negativamente sulla performance del Comparto e, di conseguenza, sull'investimento dell'Investitore.

Investitori senza partecipazioni dirette in un Fondo Target

Gli Investitori non avranno investimenti diretti nei Fondi Target in cui il Comparto può investire, non avranno alcuna partecipazione diretta in tali Fondi Target e non avranno alcun diritto di voto, né di legittimazione o di rivalsa nei confronti di tali Fondi Target. Inoltre, nessuno degli Investitori avrà il diritto di partecipare al controllo, alla gestione o alle operazioni di uno dei suddetti Fondi Target o di avere un potere discrezionale sulla gestione di tali Fondi Target in virtù del proprio investimento nel Comparto. Pertanto, in caso di cattiva gestione di un Fondo Target con conseguente sottoperformance, gli Investitori non potranno evitare una perdita sul loro investimento nel Comparto e - indirettamente - nel relativo Fondo Target.

27.3 Rischi di gestione

Affidamento sul Gestore del Portafoglio

Il Gestore del Portafoglio ha piena autorità discrezionale nell'identificare, strutturare, allocare, eseguire, amministrare, monitorare e liquidare gli Investimenti e, nel fare ciò,

non ha alcuna responsabilità di consultare gli Investitori. Di conseguenza, il GEFIA e un Investitore nel Comparto devono fare affidamento sulle capacità del Gestore del Portafoglio e nessun soggetto dovrebbe investire nel Comparto a meno di essere sia disposto ad affidare tutti gli aspetti delle decisioni di investimento e di gestione del Comparto al Gestore del Portafoglio. Le decisioni di investimento prese dal Gestore del Portafoglio potrebbero avere un effetto negativo rilevante sul Comparto e quindi sull'investimento dell'Investitore.

Rischi relativi alla risoluzione del Contratto di Gestione del Portafoglio

Il Contratto di Gestione del Portafoglio potrebbe venire risolto in base alle condizioni da esso previste. Tale eventualità potrebbe influire sul Comparto in diversi modi:

- La risoluzione del Contratto di Gestione del Portafoglio potrebbe interrompere la continuità della strategia di investimento del Comparto, in particolare nel caso in cui il Gestore del Portafoglio disponga di competenze uniche o modelli proprietari, con la conseguenza di una riduzione della performance del Comparto o ritardi nella presa di decisioni di investimento.
- Potrebbe non essere possibile, se non con significativo ritardo, identificare e incaricare un gestore del portafoglio sostitutivo che possieda la stessa reputazione, esperienza, conoscenza o pipeline di investimento. Una sostituzione del Gestore del Portafoglio potrebbe pertanto comportare una perdita di know-how, competenza, esperienza, processi o dati, nella misura in cui essi sono di proprietà e unici in relazione al Gestore del Portafoglio. Non è possibile garantire che il Comparto raggiungerà una performance analoga o superiore con un gestore del portafoglio sostitutivo.
- Al Gestore del Portafoglio potrebbe essere dovuta una Commissione di Risoluzione, la quale costituirebbe un costo aggiuntivo a carico del Comparto. In caso di cessazione del Gestore del Portafoglio potrebbero esservi ulteriori costi a carico del Comparto, tra cui i costi legali ed amministrativi del reperimento di un gestore del portafoglio sostitutivo, le spese per l'aggiornamento del presente Prospetto e i costi relativi alla negoziazione del nuovo accordo di gestione del portafoglio, i quali potrebbero influire negativamente sulla performance del Comparto.
- Un cambiamento di gestore potrebbe influire sulla fiducia degli investitori, con la conseguenza potenziale di un maggior numero di richieste di rimborso e pertanto di una riduzione della liquidità del Comparto.
- La risoluzione dell'Accordo di Gestione del Portafoglio potrebbe richiedere notifiche o approvazioni regolatorie (ad esempio, per la CSSF in Lussemburgo) e un'eventuale inadempienza potrebbe comportare sanzioni o ritardi nell'operatività del Fondo.
- Gli Investimenti del Comparto verranno effettuati in Veicoli di Partecipazione, nell'Aggregatore, in Fondi Target o in altre entità controllate da e/o gestite dal Gestore del Portafoglio e/o dalle sue Affiliate. La separazione del Comparto e dei suoi investimenti da tali strutture, e in generale la rimozione degli Investimenti del Comparto dalla gestione e dal controllo del Gestore del Portafoglio, nel caso di determinati asset potrebbe costituire una procedura lunga, costosa o persino impossibile da realizzare. In tali circostanze si potrebbe stabilire che gli asset in questione, anziché essere trasferiti a una struttura controllata dal Comparto o dal suo nuovo gestore del portafoglio, siano soggetti in seguito alla risoluzione a una

procedura di run-off sotto la gestione continuativa del Gestore del Portafoglio. Tale eventualità è probabile per quanto riguarda determinati Investimenti Diretti, Investimenti Primari e Investimenti Secondari e potrebbe riguardare una parte significativa degli Investimenti del Fondo. Esiste il rischio che, nel corso di questo periodo di run-off, gli Investimenti in questione non raggiungano la stessa performance rispetto al periodo precedente la risoluzione dell'Accordo di Gestione del Portafoglio.

Gli Investimenti potrebbero altresì essere soggetti, in seguito alla risoluzione dell'Accordo di Gestione del Portafoglio, ad accordi relativi alle commissioni meno favorevoli, con conseguenti aumenti dei costi e una riduzione della performance degli stessi Investimenti. Il Gestore del Portafoglio potrà applicare il proprio controllo e le proprie commissioni standard, e/o non soggette a riduzione e integrali, su tutti gli Investimenti Diretti del Comparto (ivi inclusi, per fugare qualsiasi dubbio, tutti gli Investimenti Diretti Principali, con l'esclusione degli Strumenti di Liquidità) acquisiti dal Comparto per tramite di un Veicolo di Investimento controllato e/o gestito dal Gestore del Portafoglio, nonché su tutti i Fondi Target gestiti dal Gestore del Portafoglio e/o dalle sue Affiliate.

Esiste anche un rischio di concentrazione, nel caso in cui gli asset non possano essere separati dalle strutture di investimento gestite o controllate dal Gestore del Portafoglio o qualora la separazione richieda tempi lunghi.

Tutti i fattori di cui sopra potrebbero influenzare negativamente la performance del Comparto e comportare maggiori costi, con un effetto negativo significativo sul Comparto e pertanto sull'investimento dell'Investitore.

Mancanza di controllo gestionale da parte degli Investitori

Gli Investitori non avranno la possibilità di controllare la l'ordinaria amministrazione del Comparto, comprese le decisioni di investimento e di disposizione. Il Gestore del Portafoglio avrà generalmente la discrezionalità di strutturare, negoziare e acquistare, finanziare ed eventualmente dismettere gli Investimenti per conto del Comparto. Di conseguenza, gli Investitori non saranno in grado di valutare autonomamente la bontà di determinati investimenti prima che il Comparto li effettui. Anche il GEFIA si affiderà al Gestore del Portafoglio nelle sue decisioni di investimento. Le decisioni di investimento prese dal Gestore del Portafoglio potrebbero avere un effetto negativo rilevante sul Comparto e quindi sull'investimento dell'Investitore.

Rischi connessi agli aspetti di controllo

In relazione alla gestione degli Investimenti, il Gestore del Portafoglio e le sue Affiliate possono esercitare il controllo su un'attività. L'esercizio del controllo impone rischi di responsabilità per danni ambientali, difetti di prodotto, mancata supervisione della gestione, violazione di norme emanate da enti pubblici e altri tipi di responsabilità in cui le caratteristiche di responsabilità limitata di una società potrebbero non avere effetto. Se tali passività dovessero emergere, il Comparto potrebbe subire una perdita significativa che potrebbe avere un effetto negativo rilevante sul Comparto e quindi sull'investimento dell'Investitore.

Rischi delle partecipazioni di minoranza

Qualora il Comparto acquisisca partecipazioni di minoranza in un Investimento, il Gestore del Portafoglio e le sue Affiliate potrebbero non avere il controllo o l'autorità per avere (i) il diritto di partecipare alla gestione, al controllo o al funzionamento degli

Investimenti, (ii) l'opportunità di valutare le informazioni economiche, finanziarie e di altro tipo che saranno utilizzate dai rispettivi gestori, o (iii) l'autorità di revocare la gestione di qualsiasi Investimento. Tale mancanza di influenza sulla gestione dell'Investimento potrebbe avere un effetto negativo rilevante sul Comparto e quindi sull'investimento dell'Investitore.

Gli Investitori nel Comparto non acquisiranno alcun interesse economico o di voto diretto negli Investimenti e non potranno pertanto influenzare le decisioni prese a livello di Investimenti. Tale mancanza di influenza sulla gestione dell'Investimento potrebbe avere un effetto negativo rilevante sul Comparto e quindi sull'investimento dell'Investitore.

Rischi relativi alla dipendenza dal Consiglio di Amministrazione, dal GEFIA e dal Gestore del Portafoglio

Gli Investitori non controllano la gestione o l'ordinaria amministrazione del Comparto e devono affidarsi interamente al Consiglio di Amministrazione, al GEFIA, al Gestore del Portafoglio e al rispettivo personale. Non vi è alcuna garanzia che il Consiglio di Amministrazione, il GEFIA e il Gestore del Portafoglio abbiano successo nella gestione del Comparto. Inoltre, la performance del Fondo può essere influenzata negativamente dalla perdita dei servizi del Consiglio di Amministrazione, del GEFIA e/o del Gestore del Portafoglio. Gli errori commessi dal Consiglio di Amministrazione, dal GEFIA e dal Gestore del Portafoglio, in particolare nella conclusione e nell'esecuzione degli accordi, sulla base di raccomandazioni di investimento o di decisioni di investimento errate relative a (potenziali) Investimenti del Comparto o di un'allocazione errata dei fondi degli Investitori, possono far sì che il reddito atteso del Comparto non venga generato. Non si può inoltre escludere che le decisioni di gestione si rivelino errate in un secondo momento. Soprattutto, non ci si può aspettare in generale che i decisori che hanno generato profitti finanziari in passato attraverso le loro decisioni di gestione prendano decisioni di gestione di successo anche in futuro. Gli Investitori non avranno alcuna influenza sulle decisioni di investimento prese dal Gestore del Portafoglio.

Servizi in outsourcing/insourcing

Il GEFIA, il Gestore del Portafoglio, il Consulente per gli Investimenti e altri Fornitori di Servizi del Fondo possono esternalizzare alcuni servizi, funzioni o processi in relazione all'erogazione di determinati servizi che forniscono o svolgono per conto del Comparto. In particolare, il GEFIA, il Gestore del Portafoglio, il Consulente per gli Investimenti e gli altri Fornitori di Servizi del Fondo possono, in ogni caso nel rispetto della legge applicabile, esternalizzare i servizi alle loro Affiliate o gestire internamente, ad esempio, i servizi di consulenza legale e di conformità, compresi i servizi che sarebbero altrimenti esternalizzati a terzi nel corso delle normali attività. L'insourcing o l'outsourcing possono dar luogo a conflitti di interesse, in particolare quando i servizi sono esternalizzati a Fornitori di Servizi affiliati, quando potrebbero essere potenzialmente forniti da altri Fornitori di Servizi terzi a condizioni commercialmente più vantaggiose per il Comparto. L'assunzione di Fornitori di Servizi affiliati in tali circostanze può aumentare i costi dei servizi, nonché influire negativamente sulle prestazioni dei servizi e/o sull'amministrazione del Comparto. Tale aumento dei costi e la sottoperformance possono avere un effetto negativo rilevante sul Comparto e, di conseguenza, sull'investimento dell'Investitore.

Affidamento su operatori terzi

Di tanto in tanto, il Comparto, le sue controllate o i suoi Investimenti possono stipulare contratti con società di gestione terze per la gestione, la supervisione e l'operatività quotidiana dei suoi Investimenti. È responsabilità del Gestore del Portafoglio fornire

indicazioni e supervisione a tali gestori, i quali contribuiscono sia alla supervisione del personale in loco che a quella dell'alta dirigenza. I team di gestione svolgono inoltre un ruolo importante nel controllo di molte spese, come quelle per il personale, la manutenzione, i servizi a contratto, il marketing, i costi amministrativi e le commissioni di gestione. Il gestore è responsabile dell'amministrazione degli investimenti sotto la direzione del Gestore del Portafoglio.

Sebbene il Gestore del Portafoglio cerchi di affidarsi a team di gestione altamente qualificati, fornisca strumenti di marketing, indicazioni e benchmark e si impegni a monitorare attentamente il controllo delle spese e la performance del gestore, non vi è alcuna garanzia che quest'ultimo o il Gestore del Portafoglio raggiungano gli obiettivi di reddito o di spesa preventivati. Una cattiva performance del gestore o del Gestore del Portafoglio avrà un impatto negativo sul valore di un determinato Investimento o portafoglio di Investimenti e inciderà negativamente sulla performance del Comparto.

27.4 Rischi di conflitto di interesse

Conflitti di interesse

Il GEFIA, il Gestore del Portafoglio, il Consulente per gli Investimenti e/o le loro Affiliate svolgono attività indipendenti da quelle del Comparto o dei suoi Investimenti, e possono di volta in volta entrare in conflitto con esse. In futuro, potrebbero verificarsi casi in cui gli interessi di tali Affiliate siano in conflitto con gli interessi del Comparto o dei suoi Investimenti.

I conflitti di interesse possono derivare anche dall'integrazione dei Rischi di Sostenibilità nei processi, nei sistemi e nei controlli interni del GEFIA, del Gestore del Portafoglio, del Consulente per gli Investimenti e delle loro Affiliate. Tali conflitti di interesse possono includere conflitti derivanti dalla retribuzione o da transazioni personali del personale coinvolto nel processo decisionale di investimento e conflitti di interesse tra diversi veicoli di investimento gestiti dal GEFIA, dal Gestore del Portafoglio e dalle loro Affiliate.

Il GEFIA, il Gestore del Portafoglio, il Consulente per gli Investimenti e le loro Affiliate possono fornire servizi a un Investimento, o a entità o veicoli di investimento associati a un Investimento, in cambio di un compenso separato (come le Commissioni per Società Operative Correlate); tale compenso può essere trattenuto dal GEFIA, dal Gestore del Portafoglio, dal Consulente per gli Investimenti e dalle loro Affiliate e non deve essere utilizzato in compensazione della Commissione del GEFIA, della Commissione di Gestione del Portafoglio o della Commissione di Consulenza per gli Investimenti.

Si verificherà un conflitto nel caso in cui un rappresentante del GEFIA, del Gestore del Portafoglio e/o del Consulente per gli Investimenti sia coinvolto, sia responsabile o influenzi la nomina di un'Affiliata, e le commissioni per tali servizi sono trattenute dal GEFIA, dal Gestore del Portafoglio, dal Consulente per gli Investimenti e/o da un'Affiliata e non accreditate o utilizzate in compensazione a beneficio del Comparto.

Conflitti che coinvolgono il Consulente per gli Investimenti

Il Consulente per gli Investimenti, nella sua funzione di Distributore del Comparto, può essere incentivato a distribuire Azioni del Comparto per (i) evitare di sostenere i costi di costituzione e (ii) generare commissioni per il Consulente per gli Investimenti, in particolare in quanto la Commissione di Consulenza per gli Investimenti dovuta dal Comparto può essere superiore alle commissioni che il Consulente per gli Investimenti riceve per i prodotti per i quali agisce solo in veste di Distributore.

Modifiche al rapporto con il Gruppo DB

Alla data del presente Prospetto, il Gruppo DB possiede oltre il 75% delle azioni di DWS Group, la quale gode di un forte legame con la rete generale e le risorse del Gruppo DB. Un apposito accordo tra Deutsche Bank e DWS Group disciplina le principali questioni di governance e supervisione. I servizi che DWS riceve da Deutsche Bank sono regolati da un contratto di servizio principale e da singoli contratti di livello di servizio. Tuttavia, questo rapporto potrebbe evolversi nel corso della durata del Comparto; il Gruppo DB potrebbe effettuare ulteriori cessioni in futuro, il che potrebbe comportare una modifica della struttura giuridica di DWS fino a renderla prevalentemente (o totalmente) indipendente dal Gruppo DB. Qualsiasi cambiamento nel rapporto tra DWS Group e il Gruppo DB che si verifichi durante il periodo di validità del Comparto potrebbe far sì che DWS Group non tragga più vantaggio da continuare ad accedere alla rete generale di Deutsche Bank e alle sue risorse, e potrebbe comportare conseguenze negative per il Comparto.

Leggi e regolamenti bancari

Il Comparto può essere soggetto alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti bancari statunitensi e tedeschi, oltre che a varie altre leggi e regolamenti applicabili alle banche e alle holding bancarie in generale, in conseguenza sia dell'investimento di DWS nel Comparto sia dello status del GEFIA e del Consulente per gli Investimenti come Affiliata di DWS e quindi di Deutsche Bank. Tali leggi e regolamenti potrebbero, tra le altre cose, imporre restrizioni sulla tipologia e l'importo degli investimenti che il Comparto può effettuare e sui tipi di attività in cui il Comparto può impegnarsi. In particolare, Deutsche Bank è una holding bancaria che ha presentato istanza per essere considerata una holding finanziaria ("**FHC**") ai sensi del Bank Holding Company Act del 1956 e successive modificazioni ("**BHCA**"), nonché delle norme e dei regolamenti promulgati ai sensi di tale legge, ed è soggetta alla regolamentazione e alla vigilanza del Consiglio dei Governatori del Federal Reserve System ("**Federal Reserve Board**"). Per conformarsi al BHCA, oltre che ad altre leggi e regolamenti, il Comparto può essere tenuto a investire in un modo che sarebbe meno vantaggioso rispetto al caso in cui l'entità non fosse soggetta a tali norme. Alcune di queste limitazioni possono essere applicate a Deutsche Bank, alle sue Affiliate e al Comparto su base aggregata. Di conseguenza, gli investimenti effettuati da Deutsche Bank nel corso della normale attività possono limitare gli Investimenti o l'entità degli Investimenti che il Comparto può effettuare o il grado di influenza e controllo che il Comparto può avere rispetto a tali Investimenti. In conseguenza di tali limitazioni, alcuni Investimenti altrimenti idonei potrebbero non essere disponibili per il Comparto. Anche eventuali modifiche alle leggi o ai regolamenti bancari applicabili o alla loro interpretazione o applicazione potrebbero influire negativamente sul Comparto.

Negli Stati Uniti, DWS è soggetta al BHCA, oltre che ad altre leggi e regolamenti. Di conseguenza, il Comparto potrebbe essere costretto a modificare gli Investimenti che effettua o ad agire in modo meno vantaggioso rispetto al caso in cui non fosse soggetto a tali leggi e regolamenti, e potrebbe essere obbligato a cedere gli investimenti in un momento, in ultima analisi, sfavorevole per gli Investitori del Comparto.

Eventuali cambiamenti nelle leggi o nei regolamenti bancari applicabili, o nella loro interpretazione o applicazione, potrebbero richiedere al Comparto di cedere alcuni o tutti gli Investimenti in condizioni di mercato sfavorevoli, causando così al Comparto una perdita che non avrebbe altrimenti sostenuto, e potrebbero indurre il GEFIA e/o il Consulente per gli Investimenti a interrompere alcune delle attività del Comparto. L'interruzione di tali attività da parte del GEFIA e/o del Consulente per gli Investimenti potrebbe avere un effetto negativo rilevante sul Comparto.

Commissioni per servizi delle Società Operative Correlate

Il Gestore del Portafoglio e/o le sue Affiliate effettuano investimenti in Società Operative Correlate. Una o più Società Operative Correlate possono essere mantenute e remunerate dal Comparto, dalle sue controllate o dagli Investimenti in relazione ai servizi da loro forniti in relazione al Comparto, alle sue controllate o agli Investimenti, del tipo tipicamente fornito da terzi (compresi, a titolo esemplificativo, servizi di acquisizione, gestione patrimoniale, locazione, gestione dello sviluppo, supervisione dello sviluppo e servizi simili); fermo restando che i termini di tali contratti o transazioni dovranno essere equi e ragionevoli per il Comparto e soddisfare almeno uno dei seguenti criteri: (i) le condizioni sono negoziate a condizioni di mercato prima dell'insorgere del conflitto di interesse, ossia prima dell'investimento del Gestore del Portafoglio e/o delle sue Affiliate nell'attività operativa; (ii) le condizioni sono negoziate da soggetti indipendenti (in assenza di conflitti), ossia per gli Investimenti di minoranza in Società Operative Correlate, i membri del consiglio di amministrazione del Gestore del Portafoglio e/o delle sue Affiliate sono esclusi dal coinvolgimento o, per gli investimenti di maggioranza in Società Operative Correlate, l'attività è operativamente indipendente con barriere informative in atto; (iii) le condizioni sono equivalenti a quelle offerte dalla Società Operativa Correlata applicabile ad altri clienti non affiliati al Gestore del Portafoglio e/o alle sue Affiliate, presupponendo che i servizi forniti siano sostanzialmente gli stessi; o (iv) le commissioni sono pari o inferiori alle tariffe ragionevolmente disponibili presso fornitori di servizi terzi non affiliati. Le commissioni riconosciute a una Società Operativa Correlata in relazione a tali servizi e gli eventuali proventi ottenuti dal Gestore del Portafoglio e/o dalle sue Affiliate in relazione al loro investimento in una Società Operativa Correlata non saranno rimborsati a fronte delle Commissioni di Gestione del Portafoglio pagate al Gestore del Portafoglio dagli Azionisti. Le commissioni riconosciute dal Comparto o dalle sue controllate o Investimenti a una Società Operativa Correlata saranno comunicate al comitato di investimento responsabile del Gestore del Portafoglio almeno su base annuale.

Competizione

Il GEFIA, il Gestore del Portafoglio, il Consulente per gli Investimenti e le loro Affiliate possono investire, consigliare, promuovere e/o agire come gestori di portafoglio di veicoli di investimento e altri soggetti o entità (compresi i potenziali Investitori negli Investimenti del Comparto) che possono avere strutture, obiettivi di investimento e/o politiche simili a (o diverse da) quelle del Comparto; che possono competere con il Comparto per le opportunità di investimento; e che possono coinvestire con il Comparto in determinate operazioni. Il GEFIA, il Gestore del Portafoglio, il Consulente per gli Investimenti e le loro Affiliate e i rispettivi clienti possono inoltre investire essi stessi in titoli che sarebbero appropriati per gli Investimenti del Comparto e possono competere con gli Investimenti per ottenere opportunità di investimento.

Conflitti di interesse riguardanti gli Amministratori

Se un Amministratore ha un interesse finanziario diretto o indiretto diverso dagli interessi del Comparto in una qualsiasi operazione del Comparto, l'Amministratore coinvolto dovrà comunicare al Consiglio di Amministrazione tale conflitto di interesse. L'Amministratore in questione non parteciperà a tali deliberazioni e votazioni.

Tali conflitti di interesse possono incentivare azioni che comportano un aumento dei costi e una sottoperformance per il Comparto. Pertanto, possono avere un effetto negativo rilevante sul Comparto e sull'investimento dell'Investitore.

Investimenti in soggetti affiliati

Il Comparto può investire in entità che sono Affiliate o gestite dal GEFIA, dal Gestore del Portafoglio o dal Consulente per gli Investimenti, anche in relazione alle quali esso o le sue Affiliate possono ricevere commissioni di gestione degli investimenti, di consulenza o di altro tipo, oltre a quelle dovute dal Comparto.

Tali conflitti di interesse possono incentivare azioni che comportano un aumento dei costi e una sottoperformance per il Comparto. Pertanto, possono avere un effetto negativo rilevante sul Comparto e sull'investimento dell'Investitore.

Operazione di Risottoscrizione

Il Gestore del Portafoglio e le sue Affiliate forniscono servizi di gestione degli investimenti ad Altri Clienti, che includono i Programmi Prioritari di Partners Group.

In particolare, il Comparto può partecipare a Operazioni di Risottoscrizione con Altri Clienti. In tali operazioni, il Gestore del Portafoglio e le sue Affiliate daranno priorità all'estensione dell'esposizione esistente degli Altri Clienti e/o del Comparto all'Investimento in questione, a seconda dei casi, come il Gestore del Portafoglio e le sue Affiliate hanno stabilito essere nel migliore interesse di tali Altri Clienti e/o del Comparto.

Possono sorgere conflitti nel determinare l'importo di un Investimento e/o di un eventuale disinvestimento da ripartire tra gli Altri Clienti e il Comparto in un'Operazione di Risottoscrizione e le rispettive condizioni, e non vi è alcuna garanzia che una parte di tale opportunità di investimento/disinvestimento venga assegnata al Comparto.

Il Gestore del Portafoglio e le sue Affiliate coinvolgeranno il Comparto in un'Operazione di Risottoscrizione solo se quest'ultima è in linea con i migliori interessi del Comparto e come previsto dalla direttiva di allocazione basata su regole del Gestore del Portafoglio e delle sue Affiliate di volta in volta in vigore (tale direttiva di allocazione, come di volta in volta modificata, rideterminata o integrata, viene denominata "**Direttiva di Allocazione**"). Nel determinare il miglior interesse del Comparto nel contesto di un'Operazione di Risottoscrizione, il Gestore del Portafoglio e le sue Affiliate prenderanno in considerazione la totalità delle circostanze dell'operazione, tra cui, ad esempio, l'obiettivo di investimento e l'orizzonte temporale del Comparto, le condizioni offerte da terzi acquirenti/venditori dell'Investimento e qualsiasi altro fattore specifico dell'operazione (ad esempio, aspetti fiscali e legali e la partecipazione di Altri Clienti) che influisca sui possibili risultati dell'operazione nei confronti del Comparto. Non vi è alcuna garanzia che il rendimento del Comparto su un particolare Investimento soggetto a un'Operazione di Risottoscrizione sia equivalente o superiore ai rendimenti ottenuti dagli Altri Clienti che partecipano all'operazione o che detengono tale Investimento.

Inoltre, in tale Operazione di Risottoscrizione può sorgere un conflitto perché Altri Clienti potrebbero agire dall'altra parte del Comparto e il Gestore del Portafoglio e le sue Affiliate potrebbero controllare l'Investimento prima e dopo l'Operazione di Risottoscrizione. Il Gestore del Portafoglio e le sue Affiliate hanno stabilito procedure basate su regole volte a garantire che si tenga conto in modo giusto ed equo degli interessi di tutti i clienti coinvolti attraverso la loro partecipazione a una determinata Operazione di Risottoscrizione. Ad esempio, il Gestore del Portafoglio e le sue Affiliate garantiranno per ogni Operazione di Risottoscrizione un prezzo di mercato in conformità ai requisiti della normativa applicabile. Gli Investitori nel Comparto devono tenere presente che non vi è alcuna garanzia che la risoluzione di eventuali conflitti si risolva in circostanze favorevoli al Comparto e che, in alcuni casi, la decisione del Gestore del Portafoglio e

delle sue Affiliate di intraprendere una determinata azione potrebbe avere l'effetto di avvantaggiare Altri Clienti (e potrebbe anche avere l'effetto di avvantaggiare il Gestore del Portafoglio e le sue Affiliate).

Detenzione e cessione di Investimenti

Gli Investimenti di proprietà del Comparto possono anche essere assegnati dal Gestore del Portafoglio ai Programmi Prioritari di Partners Group e tali investimenti saranno pertanto di proprietà dei Programmi Prioritari di Partners Group. Tali Programmi Prioritari di Partners Group possono avere obiettivi e strategie di investimento diversi, che comprendono i tempi previsti per la proprietà, la detenzione e l'eventuale cessione di tali Investimenti. È probabile che il Gestore del Portafoglio e/o le sue Affiliate decidano di cedere alcuni degli Investimenti posseduti dal Comparto e dai Programmi Prioritari di Partners Group nello stesso momento e agli stessi termini e condizioni; tuttavia, in determinate circostanze (ad esempio, la potenziale quotazione di un Investimento su un mercato azionario) è possibile che il Comparto cerchi di cedere un Investimento in un momento diverso (prima o dopo) rispetto ai Programmi Prioritari di Partners Group. Nella misura in cui tale decisione dia luogo a un conflitto di interesse sostanziale, il Gestore del Portafoglio sottoporrà la questione al comitato di investimento responsabile del Gestore del Portafoglio. In determinate circostanze, il Gestore del Portafoglio può tuttavia stabilire che tale situazione non dia necessariamente luogo a un conflitto di interesse, in considerazione delle diverse strategie di investimento del Comparto e dei Programmi Prioritari di Partners Group.

Servizi aggiuntivi

Il GEFIA, il Gestore del Portafoglio, il Consulente per gli Investimenti e le loro Affiliate (incluse le Società Operative Correlate rispetto al Gestore del Portafoglio) possono fornire servizi a un Investimento, ovvero a entità o veicoli di investimento associati a un Investimento, in cambio di un compenso separato; tale compenso può essere trattenuto dal GEFIA, dal Gestore del Portafoglio, dal Consulente per gli Investimenti e dalle loro Affiliate e non deve essere utilizzato in compensazione della Commissione del GEFIA, della Commissione di Gestione del Portafoglio o della Commissione di Consulenza per gli Investimenti. Ad esempio, le Commissioni per Società Operative Correlate non saranno compensate con la Commissione di Gestione del Portafoglio. Si verificherà un conflitto nel caso in cui un rappresentante del GEFIA, del Gestore del Portafoglio, del Consulente per gli Investimenti o delle loro Affiliate sia coinvolto, sia responsabile o influenzi la nomina di un'Affiliata del GEFIA, del Gestore del Portafoglio o del Consulente per gli Investimenti, e le commissioni per tali servizi siano trattenute dal GEFIA, dal Gestore del Portafoglio, dal Consulente per gli Investimenti o dalle loro Affiliate, e non accreditate o utilizzate in compensazione a beneficio del Comparto e degli Azionisti.

Il GEFIA, il Gestore del Portafoglio, il Consulente per gli Investimenti o le loro Affiliate possono anche fornire servizi al Comparto dietro compenso separato, che può essere indirettamente pagato dal Comparto come spesa. Ad esempio, tali servizi possono includere (i) i costi di finanziamento associati all'acquisizione di Investimenti o (ii) i costi di finanziamento associati al pagamento delle spese derivanti dalla valutazione e dal monitoraggio degli Investimenti (acquisiti o meno) o degli Strumenti di Liquidità. In tali circostanze può sorgere un conflitto nel caso in cui un'Affiliata del GEFIA, del Gestore del Portafoglio e del Consulente per gli Investimenti possa stabilire i costi dei propri servizi al Comparto (ad esempio, stabilendo il tasso di interesse applicato per i servizi di finanziamento sopra descritti). Partners Group ha stabilito processi di risoluzione dei conflitti per garantire che tali costi siano negoziati a condizioni di mercato e siano quindi pari o inferiori agli standard di mercato.

Rischi connessi ai Warehoused Investments

Il Gestore del Portafoglio e/o le sue Affiliate possono acquisire uno o più *Warehoused Investments* per il Comparto e/o mettere a disposizione prestiti per sostenerne l'acquisizione. Tale prestito può essere successivamente sindacato, o venduto in parte o interamente, al Comparto, ai coinvestitori, alle Affiliate, a soggetti correlati ai suddetti o ad altri terzi, ferma restando la disponibilità di capitale da parte degli Investitori e degli altri investitori o il prestito applicabile. Il trasferimento di tali *Warehoused Investments* (o di un'entità holding che li possiede) può essere effettuato al costo più le altre Spese per i *Warehoused Investments*, nonostante che il valore equo di mercato di tali *Warehoused Investments* possa essersi ridotto al di sotto del costo dalla data di acquisizione al momento del trasferimento. Il Gestore del Portafoglio può anche stabilire un'altra metodologia per la determinazione del prezzo di questi trasferimenti, compreso il valore equo di mercato al momento del trasferimento, o per il pagamento delle altre Spese per i *Warehoused Investments* in relazione alla concessione di prestiti per sostenere l'acquisizione effettiva o potenziale del *Warehoused Investment*. È possibile che il Gestore del Portafoglio e/o le sue Affiliate, un cliente del Gestore del Portafoglio o le sue Affiliate acquisiscano attività da trasferire a un valore superiore a quello equo di mercato e/o vendano separatamente attività a un valore inferiore a quello equo di mercato.

Il Gestore del Portafoglio o le sue Affiliate possono acquisire, prima della costituzione del Comparto e durante la sua operatività, una o più partecipazioni in ciascuno dei *Warehoused Investments*, nonché possono continuare ad aggiungere tali partecipazioni in relazione ad alcuni o a tutti i *Warehoused Investments* per un periodo di tempo ritenuto necessario per finalizzare l'attività e/o la costruzione del portafoglio. Tali *Warehoused Investments* (o un'entità holding che li possiede) possono, di conseguenza, essere trasferiti al Comparto nel corso di tale periodo di tempo e anche successivamente, ad un prezzo determinato ai sensi del paragrafo precedente.

Tutte le decisioni relative all'acquisizione di qualsiasi *Warehoused Investment* acquisito per e/o per conto del Comparto (comprese le modalità di finanziamento di tali acquisizioni) saranno a discrezione del Gestore del Portafoglio e gli Investitori non avranno la possibilità di valutare tali Investimenti o le loro condizioni.

Inoltre, il Gestore del Portafoglio determinerà, a sua discrezione, quando trasferire tali *Warehoused Investments* al Comparto, il che influirà sull'importo che sarà pagato al Gestore del Portafoglio, e/o alle sue Affiliate, al cliente del Gestore del Portafoglio e/o a qualsiasi sua Affiliata in occasione di tale trasferimento.

Poiché il valore dei *Warehoused Investments* può diminuire prima del loro trasferimento al Comparto, non vi è alcuna garanzia che il loro valore al momento del trasferimento non sia inferiore al loro costo per il Comparto.

Sebbene il valore dei *Warehoused Investments* possa diminuire prima del loro trasferimento al Comparto (o a un'entità holding che li possiede), il Comparto sarà tenuto a rimborsare alla controparte l'importo del capitale investito, più eventuali commissioni, costi e interessi concordati con la controparte (il Gestore del Portafoglio e/o le sue Affiliate, un cliente del Gestore del Portafoglio o una sua Affiliata pertinente).

I conflitti di interesse insiti nel *Warehoused Investment* possono incentivare azioni che comportano un aumento dei costi e una sottoperformance per il Comparto. Pertanto, possono avere un effetto negativo rilevante sul Comparto e sull'investimento dell'Investitore.

Investimenti con il proprio capitale (di avviamento)

Il Gestore del Portafoglio o una delle sue Affiliate può utilizzare il proprio bilancio ("**Bilancio**") come fonte significativa di capitale per crescere ed espandere ulteriormente la propria attività, aumentare la propria partecipazione in attività esistenti e migliorare il profilo di liquidità del Gestore del Portafoglio e/o delle sue Affiliate. Il Bilancio comprende le partecipazioni in equity, in veste di general partner e in veste di limited partner in alcuni clienti del Gestore del Portafoglio o di una sua Affiliate pertinente. Il Bilancio contiene altre attività utilizzate per lo sviluppo dell'attività del Gestore del Portafoglio o di una delle sue Affiliate, compreso il capitale di avviamento allo scopo di sviluppare, valutare e testare potenziali strategie o prodotti di investimento.

Tali conflitti di interesse possono incentivare azioni che comportano un aumento dei costi e una sottoperformance per il Comparto. Pertanto, possono avere un effetto negativo rilevante sul Comparto e sull'investimento dell'Investitore.

Seeding di nuovi prodotti

Il Gestore del Portafoglio o una delle sue Affiliate possono talvolta allocare capitale aziendale per costruire un portafoglio di investimenti per nuovi prodotti (direttamente o tramite i *Warehoused Investments*) al fine di stabilire un track record prima di immettere tali prodotti sul mercato. Il capitale necessario per la creazione di tale portafoglio di investimenti per i nuovi prodotti può essere fornito anche da terzi. Ciò crea un conflitto di interesse, in quanto il Gestore del Portafoglio o una delle sue Affiliate, fino a quando gli investitori esterni non acquisteranno interessi in tali prodotti, assegneranno gli Investimenti ai propri clienti o ai clienti di tali terzi, compreso il Comparto, nonché questi nuovi prodotti che inizialmente hanno solo capitale aziendale investito.

Tali conflitti di interesse possono incentivare azioni che comportano un aumento dei costi e una sottoperformance per il Comparto. Pertanto, possono avere un effetto negativo rilevante sul Comparto e sull'investimento dell'Investitore.

Opportunità di investimento

Non vi è alcuna garanzia che un'opportunità di investimento che rientra nell'obiettivo e nella strategia di investimento del Comparto sia appropriata per il Comparto stesso o che sia ad esso concernente.

Gli Investimenti saranno effettuati in conformità alla Direttiva di Allocazione. In conformità alla Direttiva di Allocazione, il Comparto è classificato come "Programma Prioritario". In conformità alla Direttiva di Allocazione, gli Investimenti vengono allocati ai Programmi Prioritari in base alla loro rispettiva domanda di opportunità di investimento. La domanda totale è tipicamente determinata in base alla dimensione tipica dell'investimento di ciascun Programma Prioritario, tenendo conto, tra gli altri fattori, dei rischi idiosincratici dell'opportunità di investimento, delle considerazioni sulla liquidità del portafoglio, del periodo di detenzione previsto dell'attività, delle conseguenze fiscali e/o legali e di una valutazione generale del rapporto rischio/rendimento rispetto all'opportunità di investimento.

Tali conflitti di interesse possono incentivare azioni che comportano un aumento dei costi e una sottoperformance per il Comparto. Pertanto, possono avere un effetto negativo rilevante sul Comparto e sull'investimento dell'Investitore.

Accordi su commissioni e spese

Ai clienti del Gestore del Portafoglio che partecipano a opportunità di investimento insieme al Comparto possono essere applicati accordi diversi in materia di commissioni e spese. Il Gestore del Portafoglio applica un approccio basato su regole nella ripartizione dei costi tra i clienti che partecipano alla stessa opportunità di investimento; tuttavia, non tutti i clienti del Gestore del Portafoglio potrebbero sostenere le spese associate a un determinato investimento. Analogamente, potrebbero esistere accordi diversi per altri investitori che partecipano al fianco del Comparto in opportunità di investimento. I clienti del Gestore del Portafoglio (compreso il Comparto) potrebbero inoltre sostenere spese per l'assunzione di prestiti anche quando non vi si fa ricorso, essendo tali spese imputate ai clienti che possono potenzialmente beneficiare del loro uso.

Tali conflitti di interesse possono incentivare azioni che comportano un aumento dei costi e una sottoperformance per il Comparto. Pertanto, possono avere un effetto negativo rilevante sul Comparto e sull'investimento dell'Investitore.

Allocazione delle spese e coinvestitori

Le spese sostenute in relazione agli Investimenti perfezionati sono generalmente ripartite tra gli investitori che partecipano a tali Investimenti. In relazione a ciascun Investimento in cui un coinvestitore coinveste con uno o più fondi o conti separati gestiti dal Gestore del Portafoglio e/o dalle sue Affiliate, le spese di investimento o gli obblighi di indennizzo relativi a tali Investimenti sono generalmente sostenuti da tali fondi o conti separati e da tali coinvestitori in proporzione al capitale impegnato da ciascuno nell'Investimento in questione.

Le spese di transazioni interrotte sono generalmente attribuite interamente ai fondi o ai conti separati gestiti discrezionalmente dal Gestore del Portafoglio e/o dalle sue Affiliate a cui verrebbe assegnato l'Investimento potenziale in questione, ma alla fine non effettuato, e non a qualsiasi coinvestitore assegnato a tale Investimento proposto. I fondi o i conti separati gestiti dal Gestore del Portafoglio e/o dalle sue Affiliate hanno di norma diritti prioritari di allocazione agli Investimenti, mentre i coinvestitori non hanno tali diritti, ma generalmente partecipano per consentire un'operazione ritenuta vantaggiosa per i fondi o i conti separati di Partners Group gestiti discrezionalmente che vi partecipano, in quanto la sola propensione collettiva al rischio di tali fondi e conti separati è di norma insufficiente per concludere le operazioni in questione. Di conseguenza, tra tali fondi discrezionali o conti separati gestiti dal Gestore del Portafoglio e/o dalle sue Affiliate, ciascuno di essi sosterrà l'intero importo delle spese di transazioni interrotte, in proporzione al capitale previsto da impegnare nell'Investimento non perfezionato, salvo alcune spese della fase iniziale di tale operazione che possono essere assegnate ai fondi e ai conti separati gestiti dal Gestore del Portafoglio e/o dalle sue Affiliate (e non ai coinvestitori) sulla base degli obiettivi di investimento di tali fondi e conti anziché di su un'allocazione pianificata a un Investimento.

Fermo restando quanto sopra, il Gestore del Portafoglio e/o le sue Affiliate possono stipulare accordi separati con i clienti e i coinvestitori in relazione al pagamento delle spese relative all'investimento (comprese le spese di transazioni interrotte).

Tali conflitti di interesse possono incentivare azioni che comportano un aumento dei costi e una sottoperformance per il Comparto. Pertanto, possono avere un effetto negativo rilevante sul Comparto e sull'investimento dell'Investitore.

Allocazione della performance

L'esistenza di un'allocazione della performance può creare un incentivo ad effettuare Investimenti più speculativi da parte del Gestore del Portafoglio o delle sue Affiliate per conto del Comparto rispetto a quelli che altrimenti verrebbero effettuati in assenza di tali accordi basati sulla performance.

Tali conflitti di interesse possono incentivare azioni che comportano un aumento dei costi e una sottoperformance per il Comparto. Pertanto, possono avere un effetto negativo rilevante sul Comparto e sull'investimento dell'Investitore.

Interessi differenti

Il Comparto, i veicoli *feeder* (come definiti dalla Direttiva GEFIA) e/o le entità di investimento ("**Entità di Partners Group**"), nonché i rispettivi investitori, possono avere interessi di investimento, fiscali e di altro tipo in conflitto con gli Investimenti effettuati dal Comparto. Possono sorgere conflitti di interesse in relazione alle decisioni prese dal Gestore del Portafoglio o dalle sue Affiliate, anche in relazione alla natura o alla strutturazione degli Investimenti, che possono essere più vantaggiose per una o più delle altre Entità di Partners Group e dei relativi investitori, da un lato, rispetto al Comparto e ai suoi Investitori, dall'altro. Ad esempio, il modo in cui è strutturato un particolare Investimento potrebbe produrre risultati fiscali favorevoli a una o più delle altre Entità di Partners Group, ma non al Comparto. Inoltre, il Comparto può trovarsi ad affrontare alcuni rischi fiscali in base alle posizioni assunte dal Comparto o dalle altre Entità di Partners Group, anche in qualità di sostituto d'imposta.

Si prevede che ciascuna Entità di Partners Group investirà generalmente su base sostanzialmente proporzionale in ogni Investimento che soddisfa i propri obiettivi e criteri di investimento, in proporzione ai rispettivi impegni. È possibile che, a causa delle allocazioni e degli obiettivi del portafoglio, della capacità di investimento e di considerazioni legali, fiscali, normative o di altro tipo, le Entità di Partners Group non investano su base proporzionale. Inoltre, la struttura e/o la forma giuridica degli Investimenti effettuati da un'Entità di Partners Group può differire dalla struttura e/o dalla forma giuridica utilizzata dal Comparto e/o da qualsiasi altra Entità di Partners Group. A causa di queste differenze, i rendimenti per gli Investitori del Comparto potrebbero differire da quelli degli investitori di qualsiasi altra Entità di Partners Group.

Analogamente, quando il Gestore del Portafoglio e/o le sue Affiliate stabiliscono che un Investimento beneficerebbe dall'apporto di capitale aggiuntivo, ad esempio per effettuare una fusione o un'acquisizione o per finanziare altre esigenze di liquidità, ogni Entità di Partners Group con un'esposizione esistente all'Investimento in questione contribuirà generalmente al capitale richiesto su base sostanzialmente proporzionale. Tuttavia, a causa di restrizioni di portafoglio, capacità di investimento e considerazioni legali, fiscali, normative o altre considerazioni pertinenti del Gestore del Portafoglio e/o delle sue Affiliate, tali Entità di Partners Group potrebbero non investire su base proporzionale o alcune di esse e/o il Comparto potrebbero non aggiungere capitale. Ciò può comportare una diluizione della partecipazione netta del Comparto nell'Investimento in questione, o in alternativa può avere l'effetto di aumentare la partecipazione netta del Comparto in tale Investimento.

Assenza di consulenti legali separati

Clifford Chance ha agito quale consulente legale speciale del Comparto in relazione alla sua costituzione e offerta e potrebbe intervenire in tale veste in futuro in relazione alle attività di investimento in corso. Non è stato incaricato un consulente legale separato di

agire per conto degli Investitori. Se gli Investitori desiderano ottenere consulenza legale in relazione al loro investimento nel Comparto, dovranno rivolgersi a un consulente di fiducia, a proprie spese.

27.5 Rischi di natura fiscale

Rischi generali di natura fiscale

Le normative fiscali sono complesse e spesso non del tutto chiare, e le conseguenze fiscali di una particolare struttura scelta potrebbero essere messe in discussione o essere oggetto di contestazione da parte dell'autorità fiscale competente del Paese interessato. Le norme fiscali possono inoltre essere soggette a variazioni (eventualmente con effetto retroattivo), cosicché le conseguenze fiscali di un particolare Investimento potrebbero cambiare negativamente dopo che è stato effettuato. Gli Investitori dei Comparti e/o i beneficiari effettivi delle Azioni possono essere soggetti a imposte sul reddito o di altro tipo in più giurisdizioni al di fuori del loro Paese e potrebbero pertanto essere soggetti a obblighi di conformità fiscale e di segnalazione in tali giurisdizioni. Inoltre, sugli utili di un Comparto derivanti da investimenti in tali giurisdizioni possono essere applicate ritenute o altre imposte. Le imposte locali sostenute in varie giurisdizioni da un Comparto o da entità attraverso le quali investe potrebbero non essere accreditabili o deducibili dagli Investitori e/o dai beneficiari effettivi delle Azioni. Il Fondo intende tenere conto delle conseguenze fiscali a livello del Comparto e degli Investimenti in cui investe al momento in cui viene effettuato un Investimento; tuttavia, poiché il Comparto non controlla gli Investimenti in cui investe, non si può escludere che si verifichino conseguenze fiscali negative, ad esempio a seguito di una ristrutturazione di un Investimento dopo che esso è stato effettuato o di successive modifiche legislative. Inoltre, il Fondo non sarà in grado di prendere in considerazione le conseguenze fiscali a livello di Investitori e/o beneficiari effettivi di Azioni dei diversi Comparti.

Gli Investitori devono essere altresì consapevoli che in alcune giurisdizioni vi è incertezza sulle modalità di applicazione delle norme fiscali al Fondo e, in particolare, se le norme fiscali debbano essere applicate a livello di singolo Comparto o al Fondo nel suo complesso. L'incertezza in questo ambito può portare a conseguenze fiscali impreviste e/o indesiderate per i Comparti, il Fondo e/o gli Investitori. In particolare, per quanto riguarda il Lussemburgo, nonostante l'esistenza di Comparti, il Fondo è attualmente considerato dalle autorità fiscali lussemburghesi come un unico contribuente. Di conseguenza, in caso di passività fiscali dovute dal Fondo, le autorità fiscali lussemburghesi potrebbero cercare di ignorare che tali passività fiscali derivano da uno specifico Comparto e richiederne la riscossione al Fondo nel suo complesso, cosicché tali passività fiscali potrebbero avere un impatto negativo su uno o più altri Comparti e sui relativi Investitori.

Strutture di investimento; Base Erosion and Profit Shifting e proposte di direttiva UE

Le modifiche alle leggi fiscali o alla loro interpretazione potrebbero comportare un aumento delle passività fiscali del Fondo, dei Comparti o delle sue controllate o di altre entità attraverso le quali investe e potrebbero influire sul previsto trattamento fiscale degli Investimenti. Il Comparto e/o le sue controllate probabilmente deterranno alcuni o tutti gli Investimenti tramite un Aggregatore, società holding intermediarie e/o società di partecipazione di attività ("**Società di Partecipazione**"). Le normative fiscali potrebbero cambiare o essere soggette a interpretazioni diverse, eventualmente con effetto retroattivo, o l'autorità fiscale competente potrebbe adottare un punto di vista diverso, cosicché le conseguenze fiscali di un particolare Investimento o struttura di Società di Partecipazione potrebbero variare dopo che l'investimento è stato effettuato o la Società di Partecipazione è stata costituita, con il risultato che le attività detenute dalle Società

di Partecipazione potrebbero essere soggette a ritenute alla fonte o le Società di Partecipazione stesse potrebbero diventare soggette a imposte. Ognuno dei casi sopra descritti potrebbe comportare una riduzione dei rendimenti al netto delle imposte del Comparto, con conseguente riduzione del NAV per Azione.

In particolare, ai sensi del progetto Base Erosion and Profit Shifting ("**BEPS**") dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ("**OCSE**"), le singole giurisdizioni stanno introducendo leggi nazionali che attuano alcune delle azioni BEPS. Diverse aree del diritto tributario (comprese le convenzioni sulla doppia imposizione) su cui si concentra il progetto BEPS sono rilevanti per la capacità del Comparto di realizzare in modo efficiente utili o plusvalenze e di rimpatriarli in modo efficiente dalle giurisdizioni in cui sorgono agli investitori e, a seconda della misura e del modo in cui le giurisdizioni pertinenti attuano le modifiche in tali aree del diritto tributario (comprese le convenzioni sulla doppia imposizione), la capacità del Comparto in tal senso potrebbe essere influenzata negativamente. Il Comparto può effettuare investimenti in giurisdizioni che hanno dichiarato di voler attuare lo strumento multilaterale dell'OCSE, il quale può modificare i termini delle convenzioni fiscali bilaterali esistenti tra i Paesi firmatari e introdurre disposizioni antiabuso rafforzate. Rimane un'incertezza significativa sul se e in che misura il Comparto o le sue controllate possano beneficiare delle protezioni altrimenti previste da tali trattati e se il Comparto possa rivolgersi ai propri investitori per ottenere i vantaggi previsti dal trattato fiscale o di altro tipo.

Le Disposizioni ATAD sono state attuate in Lussemburgo rispettivamente con la legge del 21 dicembre 2018 e con la legge del 20 dicembre 2019. La maggior parte delle Disposizioni ATAD è applicabile dal 1° gennaio 2019 e dal 1° gennaio 2020, mentre le restanti a partire dall'anno fiscale 2022. L'esatto impatto delle Disposizioni ATAD, così come attuate nell'Unione europea, dovrà essere monitorato regolarmente, in particolare alla luce di eventuali indicazioni future delle autorità fiscali. Data l'incertezza sull'applicazione pratica di queste disposizioni ai veicoli di fondi di investimento (comprese le Società di Partecipazione) e ai loro investimenti sottostanti, esse potrebbero comportare un onere fiscale imprevisto, che potrebbe a sua volta incidere sui rendimenti degli investimenti del Fondo. Ciò potrebbe inoltre comportare ulteriori oneri amministrativi per il team gestionale o per la gestione degli investimenti di portafoglio, al fine di valutare l'impatto di tali norme sugli investimenti del Fondo e, in ultima analisi, potrebbe comportare un aumento dei costi che potrebbe incidere negativamente sulla redditività.

Il 22 dicembre 2021, la Commissione europea ha proposto una nuova direttiva volta a prevenire l'uso improprio delle cosiddette entità "di comodo" a fini fiscali all'interno dell'UE (comunemente denominata "Proposta ATAD 3"). La proposta contiene nuove norme volte a contrastare l'uso improprio delle società di comodo e si applicherebbe principalmente alle entità dell'UE (i) che generano reddito passivo, (ii) che svolgono in transazioni transfrontaliere e (iii) che hanno esternalizzato la gestione dell'ordinaria amministrazione e il processo decisionale su funzioni significative. Le entità dell'UE che soddisfano queste tre condizioni dovranno indicare nelle loro dichiarazioni fiscali annuali se soddisfano gli indicatori di sostanza minima e fornire le relative prove documentali. Se non rispettano almeno uno di questi indicatori, si presume che non abbiano una sostanza sufficiente ai fini fiscali (a meno che sia possibile confutare tale presunzione fornendo la prova (i) delle attività commerciali che svolgono per generare il reddito passivo o (ii) del fatto che non si prefiggono di ottenere un vantaggio fiscale).

In questo caso, e in assenza di confutazione della presunzione, tali entità UE non potrebbero beneficiare delle disposizioni delle convenzioni contro la doppia imposizione o di alcune direttive UE (come quella sulle società madri e figlie), né avrebbero diritto a

un certificato di residenza fiscale nella misura in cui esso è funzionale a ottenere il beneficio delle suddette disposizioni.

Tuttavia, il 20 giugno 2025 il Consiglio europeo ha approvato formalmente un rapporto ECOFIN, confermando l'interruzione dei lavori alla Proposta ATAD 3. Si prevede invece che venga presa in esame la possibilità di modificare il DAC6 in modo da riformulare il regime di comunicazione, inserendo o modificando elementi distintivi specifici per le entità di comodo a fini fiscali. Questi sviluppi e i loro potenziali impatti sulla struttura dei fondi dovranno quindi essere monitorati man mano che le discussioni procedono a livello europeo.

Strumento multilaterale

Oltre alle misure internazionali contro l'evasione fiscale sopra menzionate, l'OCSE ha adottato il denominato strumento multilaterale ("**MLI**"), che ha attuato rapidamente una serie di misure relative ai trattati fiscali per aggiornare le norme fiscali internazionali e ridurre le opportunità di elusione fiscale da parte delle imprese multinazionali. I trattati fiscali esistenti possono essere ulteriormente modificati per riflettere gli standard minimi previsti dall'MLI. Il 14 febbraio 2019, il Parlamento lussemburghese ha approvato il disegno di legge sulla ratifica dell'MLI nel diritto tributario nazionale del Lussemburgo. L'applicazione delle disposizioni dell'MLI al Fondo dovrà essere monitorata caso per caso, a seconda della ratifica da parte degli altri Stati e del tipo di imposta in questione, ossia la ritenuta alla fonte o altre imposte.

FATCA e CRS

Il Comparto è un istituto finanziario domiciliato in Lussemburgo che deve rispettare i requisiti della Legge FATCA e, come risultato di tale conformità, il Comparto non dovrebbe essere soggetto a ritenute fiscali ai sensi del FATCA sui pagamenti ricevuti. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che in futuro il Comparto non sia tenuto ad applicare le ritenute fiscali previste dal FATCA sui pagamenti effettuati.

I potenziali Investitori devono fornire (anche indirettamente tramite l'intermediario distributore o il loro custode nominato) tutte le informazioni aggiuntive che potrebbero essere richieste di volta in volta dal Comparto ai fini della Legge FATCA e della Legge CRS, e la mancata presentazione di tali informazioni entro i termini previsti potrebbe far scattare una segnalazione alle autorità fiscali lussemburghesi (*Administration des contributions directes*) o estere, comportare l'applicazione di penali al Comparto che verrebbero successivamente ridistribuite agli Investitori interessati, o esporli in altro modo a responsabilità finanziarie, e/o far sì che il loro Investimento venga rifiutato o che le loro Azioni siano soggette a rimborso obbligatorio.

Potenziale tassazione degli investitori senza l'effettivo percepimento di redditi o utili, conseguenze fiscali di conversioni o fusioni

Gli Investitori, a seconda del loro status fiscale e/o del loro stato di residenza o domicilio, possono essere soggetti a imposte quando investono in Azioni senza aver ricevuto (o avere diritto a) distribuzioni o proventi per rimborsi basati, tra l'altro, su plusvalenze non realizzate o presunte, redditi non realizzati o presunti, determinati importi forfettari, aumenti di valore, redditi sottostanti, plusvalenze, profitti o presunti profitti del Fondo (o di entità detenute direttamente o indirettamente dal Fondo).

Un evento imponente a livello di investitori può verificarsi anche in caso di conversione di Azioni o di fusione del Fondo, del Comparto o di una Classe di Azioni con un altro fondo, comparto e/o classe di azioni o in caso di qualsiasi altro tipo di riorganizzazione.

In tal caso, gli investitori potrebbero dover pagare le imposte dovute utilizzando altri redditi disponibili (ad esempio, redditi da altri investimenti o da lavoro dipendente) o, qualora questi ultimi non siano sufficienti, gli investitori potrebbero essere tenuti a rimborsare o vendere la totalità o parte delle loro Azioni e utilizzare i proventi per adempiere agli obblighi di pagamento delle imposte, oppure utilizzare altre attività liquide o beni immobili.

Attribuzione degli oneri fiscali

Specifiche classi di azioni del Fondo possono sostenere il costo di eventuali imposte derivanti dalla partecipazione di uno o più particolari Investitori al Fondo; in questo caso tali imposte non rappresentano una spesa del Fondo nel suo complesso. Ciò può includere le ritenute d'acconto sui pagamenti effettuati dal Fondo, nonché le imposte societarie pagate dal Fondo o da una delle sue società collegate.

Conflitti fiscali

Gli Investitori del Comparto potranno avere di volta in volta interessi fiscali e di altro tipo in conflitto con i loro Investimenti nel Comparto. Gli interessi contrastanti degli Investitori possono riguardare o derivare, tra l'altro, dalla situazione fiscale di un Investitore, dalla natura degli Investimenti effettuati dal Comparto, dalla strutturazione o dall'acquisizione degli Investimenti e dai tempi di cessione degli Investimenti. Di conseguenza, di tanto in tanto sorgeranno conflitti di interesse in relazione alle decisioni prese dal GEFIA o dal Gestore del Portafoglio e dalle sue Affiliate, anche per quanto riguarda la natura o la strutturazione degli Investimenti che potrebbero essere più vantaggiosi per un determinato Investitore rispetto a un altro, soprattutto in relazione alla loro singola posizione fiscale. Nella strutturazione e nell'attuazione degli Investimenti del Comparto, il GEFIA, il Gestore del Portafoglio e le sue Affiliate terranno ragionevolmente conto delle conseguenze fiscali per il Comparto nel suo complesso e non per i singoli Investitori. In alcune circostanze il Comparto può essere tenuto a versare ulteriori ritenute o altre imposte in conseguenza del particolare status fiscale, normativo, societario o simile di uno o più Investitori. In tal caso, il GEFIA può, a sua esclusiva discrezione, stabilire se tali imposte debbano essere o meno a carico dell'Investitore o degli Investitori la cui partecipazione ha fatto scattare l'obbligo di pagamento. Ciò potrebbe avere un impatto sui rendimenti percepiti dagli Investitori, compresi quelli la cui partecipazione non ha comportato direttamente l'applicazione di tali imposte aggiuntive.

27.6 Rischi legati alla sostenibilità

Rischi normativi

La regolamentazione relativa agli aspetti della sostenibilità nel settore dei servizi finanziari è in rapida evoluzione e i requisiti normativi relativi alle procedure di investimento, di due diligence e di gestione del rischio legate alla sostenibilità e alla divulgazione di tali informazioni in relazione ai prodotti di investimento che gestiscono e forniscono sono soggetti a cambiamenti. Il volume e il ritmo degli sviluppi in questo settore possono causare incoerenze nei requisiti normativi tra le varie giurisdizioni, nonché differenze di interpretazione e di approccio all'applicazione da parte delle autorità di regolamentazione. In particolare, nell'UE, il regolamento SFDR e il regolamento sulla Tassonomia UE sono stati oggetto di molteplici revisioni, di una grande quantità di orientamenti normativi e di interpretazioni incoerenti e differenti da parte delle autorità di regolamentazione degli Stati membri, il che ha imposto al settore dei servizi finanziari di adeguare il proprio approccio alla conformità in questo settore, spesso con scarso preavviso o spiegazione. Inoltre, le recenti consultazioni pubblicate dalla Commissione

europea e i rapporti delle autorità di vigilanza europee dovrebbero indurre a modificare in modo significativo il quadro normativo in materia di sostenibilità nel prossimo futuro.

Rischi di sostenibilità

I Rischi di Sostenibilità, come indicato nella precedente Sezione 27.6, possono manifestarsi in varie forme (quanto segue può solo fornire un'illustrazione dei potenziali rischi di sostenibilità e non intende essere esaustivo) e influire negativamente sugli Investimenti del Comparto.

I rischi ambientali possono avere un impatto sul valore degli Investimenti del Comparto a causa di eventi o condizioni ambientali che interessano l'Investimento stesso, la catena di approvvigionamento o persino determinati settori, aree geografiche o aree politiche. I rischi ambientali possono includere eventi legati ai cambiamenti climatici (quali condizioni meteorologiche estreme, ondate di calore, siccità, incendi boschivi, inondazioni e innalzamento del livello del mare), l'accesso e la scarsità, nonché l'esaurimento delle risorse naturali, e/o misure governative o normative volte alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, alla riduzione dell'inquinamento e alla gestione dei rifiuti.

I rischi sociali possono avere un impatto sul valore degli Investimenti del Comparto a causa di fattori interni o esterni che riguardano l'Investimento, i suoi dipendenti, i suoi consumatori o clienti, la catena di approvvigionamento o le comunità locali. I rischi sociali possono includere questioni relative al capitale umano (ad esempio, violazioni dei diritti umani, schiavitù moderna, lavoro minorile), salute e sicurezza della forza lavoro, retribuzione adeguata e condizioni di lavoro eque, impegno della comunità locale e aspetti relativi alle minoranze sociali.

I rischi di governance possono influire sul valore degli investimenti del Comparto a causa della qualità e dell'efficacia delle pratiche di governance societaria e della supervisione dell'ordinaria amministrazione degli investimenti. Questi rischi possono derivare dall'Investimento stesso, dal suo consiglio di amministrazione o team di gestione o dalla sua catena di fornitura. I rischi di governance possono includere l'adeguatezza delle funzioni di revisione interna ed esterna, l'onestà e la conformità fiscale, l'efficacia dei controlli per individuare e prevenire episodi di corruzione e concussione, le garanzie dei diritti dei dipendenti o le misure di protezione dei dati personali.

I Rischi di Sostenibilità possono rappresentare un rischio a sé stante e diventare rilevanti come rischio autonomo, tuttavia possono anche manifestarsi attraverso altri rischi o avere un impatto su altri rischi che possono essere rilevanti per gli Investimenti del Comparto. Ad esempio, il verificarsi di un evento contemplato da un Rischio di Sostenibilità può dare origine a rischi finanziari e commerciali, anche attraverso un impatto negativo sul merito di credito di altre imprese. La crescente importanza attribuita agli aspetti di sostenibilità sia dalle imprese che dai consumatori significa che il verificarsi di un evento contemplato da un rischio di sostenibilità può comportare un significativo danno reputazionale per le imprese interessate. Inoltre, il verificarsi di un evento contemplato da un Rischio di Sostenibilità potrebbe dare origine a rischi di mercato, rischi operativi, rischi di liquidità, rischi di controparte, rischi di applicazione da parte di enti pubblici e autorità di regolamentazione e rischi di contenzioso.

I Rischi di Sostenibilità possono anche comportare la perdita di beni e/o perdite fisiche, compresi danni a beni immobili e infrastrutture. Anche l'utilità e il valore delle attività detenute dalle imprese verso cui il Comparto è esposto possono essere influenzati negativamente da un Rischio di Sostenibilità.

Gli eventi contemplati da un Rischio di Sostenibilità possono verificarsi e avere un impatto su un investimento specifico o più ampio su settori economici, regioni geografiche e/o giurisdizioni e aree politiche.

I Rischi di Sostenibilità, se concretizzati, possono portare a un significativo deterioramento del profilo finanziario, della liquidità, della redditività, dell'operatività o della reputazione degli Investimenti del Comparto. A meno che i Rischi di Sostenibilità siano già stati previsti e presi in considerazione nelle valutazioni degli Investimenti e/o mitigati durante il periodo di proprietà attraverso misure appropriate, possono avere un impatto negativo significativo sul prezzo di mercato previsto e/o sulla liquidità degli Investimenti e, quindi, sul rendimento del Comparto.

27.7 Altri rischi

Rischi economici, politici e legali

Il Comparto effettuerà Investimenti in diversi Paesi, compresi i mercati emergenti, esponendo gli Investitori a una serie di potenziali rischi economici, politici e legali che potrebbero avere un effetto negativo sul Comparto e/o sui suoi Investimenti e che possono includere, a mero titolo esemplificativo, cali della crescita economica, inflazione, deflazione, rivalutazione valutaria, nazionalizzazione, esproprio, tassazione confiscatoria, restrizioni governative, normative avverse, instabilità sociale o politica, sviluppi diplomatici negativi, conflitti militari, attacchi terroristici, epidemie e pandemie.

I potenziali Investitori devono tenere presente che i mercati privati dei Paesi in cui vengono effettuati gli Investimenti possono essere significativamente meno sviluppati di quelli dei Paesi di residenza degli Investitori. Alcuni investimenti possono essere soggetti a un'ampia regolamentazione da parte di governi nazionali e/o delle loro suddivisioni politiche che impediscono al Comparto di effettuare investimenti che altrimenti effettuerebbe, o che comportare a carico del Comparto la necessità di sostenere costi aggiuntivi o ritardi sostanziali che altrimenti non si verificherebbero.

Tali Paesi possono avere standard normativi diversi per quanto riguarda le norme sull'insider trading, le restrizioni alla manipolazione del mercato, i requisiti per il conferimento di deleghe da parte degli azionisti e/o la divulgazione di informazioni. Inoltre, le leggi di vari Paesi che regolano le organizzazioni aziendali, il fallimento e l'insolvenza possono rendere difficile l'azione legale e fornire poca, o nessuna, protezione legale agli investitori, compreso il Comparto. Tali leggi o regolamenti possono essere soggetti a variazioni imprevedibili in base agli sviluppi politici, economici, sociali e/o di mercato.

L'invasione russa in Ucraina

Il 24 febbraio 2022, la Russia ha lanciato un'invasione su larga scala dell'Ucraina, a seguito della quale diversi Paesi in tutto il mondo (tra cui gli Stati membri dell'Unione europea, gli Stati Uniti, il Regno Unito e la Svizzera) hanno sviluppato e continuano a sviluppare pacchetti coordinati di sanzioni e misure di controllo delle esportazioni. L'incertezza della natura, dell'entità e della durata dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e delle azioni intraprese dai Paesi occidentali e da altri Stati e organizzazioni multinazionali in risposta ad essa, ivi inclusi i potenziali effetti di sanzioni, misure di controllo delle esportazioni, travel bank, sequestri di beni, nonché di eventuali azioni di ritorsione russe, comprese, tra l'altro, le restrizioni alle esportazioni di petrolio e di gas e gli attacchi informatici, sull'economia e sui mercati mondiali, hanno contribuito ad aumentare la volatilità e l'incertezza dei mercati. Tali rischi geopolitici possono avere un impatto negativo rilevante sui fattori macroeconomici che influenzano l'attività del

Comparto, nonché sulle operazioni del GEFIA, del Gestore del Portafoglio, del Consulente per gli Investimenti e delle loro Affiliate. Inoltre, nella misura in cui il Comparto può avere un'esposizione agli Investimenti in Russia, in Ucraina o nelle regioni geografiche limitrofe, il valore degli Investimenti del Comparto può essere influenzato negativamente.

Condizioni economiche e di mercato generali

Il buon esito delle attività del Comparto sarà influenzato dalle condizioni economiche e di mercato generali, nonché da eventi economici, sociali, politici e/o ambientali che esulano dal controllo del Comparto. Eventi e condizioni quali tassi d'interesse, accesso al credito, inadempienze creditizie, tassi d'inflazione, incertezza economica, cambiamenti legislativi (comprese le leggi relative alla tassazione degli Investimenti del Comparto), barriere commerciali, controlli valutari e circostanze politiche nazionali e internazionali (comprese guerre, atti terroristici o operazioni di sicurezza) sono alcuni fattori che possono influire sul livello e sulla volatilità dei prezzi degli strumenti finanziari e di altri Investimenti, nonché sulla liquidità degli Investimenti del Comparto.

Inoltre, gli effetti dei cambiamenti climatici e l'aumento della frequenza di eventi meteorologici gravi possono comportare rischi per gli Investimenti del Comparto che sono situati o hanno collegamenti con una località geografica colpita da tali eventi o possono avere un impatto sulle condizioni generali del mercato aumentandone la volatilità, influenzando i prezzi degli strumenti finanziari e di altri Investimenti e impattando sulla liquidità degli Investimenti del Comparto.

La volatilità o l'illiquidità potrebbero compromettere la redditività del Comparto o causare perdite. Il Comparto può mantenere posizioni di trading sostanziali che possono essere influenzate negativamente dal livello di volatilità dei mercati finanziari: quanto più grandi sono le posizioni, tanto maggiore è la perdita potenziale. Le economie dei vari Paesi possono differire in modo favorevole o sfavorevole tra loro per quanto riguarda la crescita del prodotto interno lordo, il tasso di inflazione, il deprezzamento valutario, il reinvestimento di attività, l'autosufficienza delle risorse e la posizione della bilancia dei pagamenti. Inoltre, le economie dipendono fortemente dal commercio internazionale e, di conseguenza, sono state e possono continuare a essere influenzate negativamente da barriere commerciali, controlli sui cambi, aggiustamenti gestiti dei valori relativi delle valute e altre misure protezionistiche imposte o negoziate dai Paesi con cui commerciano. Le economie di alcuni Paesi possono essere basate prevalentemente su un numero limitato di settori industriali ed essere vulnerabili ai cambiamenti delle condizioni commerciali, nonché presentare livelli di debito o inflazione più elevati. Tale volatilità o illiquidità potrebbe compromettere la redditività del Comparto o comportare perdite per gli Investitori.

Impatto economico di un'epidemia di una malattia contagiosa

I ricavi e i risultati operativi dei Comparti potrebbero essere influenzati negativamente da eventi globali che esulano dal loro controllo. Un'epidemia di una malattia contagiosa come il COVID-19 ("**Coronavirus**") o qualsiasi altra patologia di tipo influenzale, soprattutto se dovesse persistere per un periodo di tempo prolungato, potrebbe influenzare materialmente l'economia mondiale e anche, direttamente o indirettamente, gli investimenti del Comparto, cosicché l'obiettivo di investimento del Comparto potrebbe non essere raggiunto e potrebbero verificarsi delle conseguenze negative per il suo rendimento.

Esito del referendum britannico per l'uscita dall'UE

Il 23 giugno 2016 il Regno Unito ha tenuto un referendum per decidere se lasciare o rimanere nell'Unione europea. L'esito del referendum è stato favorevole all'uscita dall'UE. Il Regno Unito si è ufficialmente ritirato dall'UE il 31 gennaio 2020 e ha perso tutti i suoi diritti e obblighi come Stato membro dell'UE il 1° gennaio 2021.

Sebbene l'UE e il Regno Unito abbiano concluso un accordo commerciale e di cooperazione che è stato applicato in via provvisoria a partire dal 1° gennaio 2021, questo accordo non crea necessariamente un insieme permanente di regole, ma costituisce una base per le loro relazioni in evoluzione, con la possibilità di una crescente divergenza o di una più stretta cooperazione che può variare tra le diverse aree. Di conseguenza, permangono numerose incertezze in relazione al futuro del Regno Unito e alle sue relazioni con l'UE. Date le dimensioni e l'importanza dell'economia del Regno Unito, la sua uscita dall'Unione europea e i connessi sviluppi delle sue relazioni legali, politiche ed economiche con l'Europa e con altri Paesi a livello globale potrebbero continuare a essere una fonte di instabilità, a creare significative fluttuazioni valutarie e/o a incidere negativamente sui mercati internazionali, sugli accordi commerciali o su altri accordi di cooperazione transfrontaliera (economici, fiscali, tributari, legali, normativi o di altro tipo) per il prossimo futuro. Altri rischi correlati possono includere una tendenza alla disgregazione del Regno Unito e le relative tensioni politiche ed economiche, l'incertezza giuridica relativa al raggiungimento della conformità alle leggi e ai regolamenti finanziari e commerciali applicabili e gli effetti di future divergenze tra i regimi legali, normativi e fiscali dell'UE e del Regno Unito.

In particolare, oltre all'impatto dei cambiamenti già avvenuti a seguito della cessazione dell'accesso del Regno Unito al mercato unico dell'Unione europea, ulteriori sviluppi nelle relazioni del Regno Unito con l'UE (inclusi, ad esempio, i confini tra l'Irlanda del Nord e la Repubblica d'Irlanda) o comunque connessi al ritiro del Regno Unito come Stato membro dell'Unione europea potrebbero avere un impatto negativo su società o attività con sede nel Regno Unito, che svolgono attività commerciali nel medesimo e/o nell'Unione europea, o che hanno servizi o altri rapporti significativi con il Regno Unito e/o l'Unione europea, anche per quanto riguarda le opportunità, i prezzi, la regolamentazione, il valore o l'uscita (oltre a aggravare gli effetti delle strozzature nell'approvvigionamento e della carenza di manodopera che sono state recentemente riscontrate a livello globale).

Il ritiro del Regno Unito come Stato membro dell'UE potrebbe inoltre avere un effetto negativo sul trattamento fiscale di qualsiasi investimento effettuato al suo interno. Le direttive dell'UE che impediscono l'imposizione di ritenute alla fonte su dividendi, interessi e royalties all'interno di un gruppo non si applicano più ai pagamenti effettuati in entrata e in uscita dal Regno Unito, il che significa che è necessario fare affidamento sulla rete di convenzioni contro la doppia imposizione del Regno Unito. Non tutte le convenzioni contro la doppia imposizione eliminano completamente la ritenuta alla fonte. Inoltre, potrebbero esserci modifiche all'applicazione dell'IVA (ora che il regime d'imposta del Regno Unito è diverso da quello dell'UE) e le implicazioni economiche potrebbero potenzialmente influire più ampiamente sulla politica fiscale nel Regno Unito, ad esempio sull'aliquota dell'imposta sulle società e su altre imposte. Per questi motivi, la decisione del Regno Unito di lasciare l'UE potrebbe avere conseguenze negative sul Comparto, sulla performance dei suoi Investimenti e sulla sua capacità di conseguire il proprio obiettivo di investimento e di attuare la propria strategia di investimento.

I rischi associati all'uscita del Regno Unito dall'UE includono anche potenziali effetti negativi per le imprese di servizi finanziari con sede nel Regno Unito che trattano con imprese nell'UE, come Partners Group (UK) Limited, e l'interruzione dei regimi normativi

relativi alle operazioni del Comparto e dei suoi consulenti e Fornitori di Servizi con sede nell'UE o nel Regno Unito. Non si può escludere che ulteriori cambiamenti normativi legati all'uscita del Regno Unito dall'UE possano richiedere una ridefinizione della nomina di Partners Group (UK) Limited come subdelegato del Gestore del Portafoglio, o di qualsiasi altra attività di servizi finanziari britannica nominata in relazione al Comparto.

Rischio connesso all'Eurozona

Il Comparto può investire di volta in volta, direttamente o indirettamente, in società e attività europee e in società e attività che possono essere influenzate dall'economia dell'Eurozona. Le continue preoccupazioni relative al debito sovrano di vari Paesi dell'Eurozona, compresa la possibilità che gli investitori subiscano svalutazioni sostanziali, riduzioni del valore nominale del debito sovrano e/o default sovrani, nonché la possibilità che uno o più Paesi escano dall'UE o dall'Eurozona, creano rischi che potrebbero incidere in modo sostanziale e negativo sugli Investimenti. I default del debito sovrano e le uscite dall'UE e/o dall'Eurozona potrebbero avere effetti negativi rilevanti sugli Investimenti in società e attività europee, tra cui, a titolo esemplificativo, la disponibilità di credito per sostenere le esigenze di finanziamento di tali società, l'incertezza e le perturbazioni in relazione ai finanziamenti, l'aumento del rischio valutario in relazione ai contratti denominati in euro e una più ampia perturbazione economica nei mercati serviti da tali società, mentre le misure di austerità e/o di altro tipo introdotte per limitare o contenere questi problemi potrebbero a loro volta portare a una contrazione economica e a conseguenti effetti negativi per il Comparto. L'incertezza giuridica sul finanziamento delle obbligazioni denominate in euro a seguito di un'eventuale disgregazione o uscita dall'Eurozona, in particolare nel caso di Investimenti in società e attività nei Paesi colpiti, potrebbe inoltre avere effetti negativi rilevanti sul Comparto e quindi incidere in modo sfavorevole sull'investimento dell'Investitore.

Dazi statunitensi, normative sull'importazione/esportazione e altre leggi in materia di sanzioni economiche

Si è discusso e commentato ampiamente di possibili modifiche significative alle politiche commerciali, ai trattati e al regime daziario degli Stati Uniti. Questi cambiamenti potrebbero creare una significativa incertezza sulle future relazioni tra gli Stati Uniti e altri Paesi in merito a tali politiche commerciali, trattati e oneri doganali. Eventuali dazi imposti sui prodotti importati negli Stati Uniti e altri cambiamenti nella politica commerciale statunitense possono provocare, e continuare a provocare, azioni di ritorsione da parte dei Paesi interessati. Questi sviluppi, o la percezione che uno di essi possa verificarsi, potrebbero avere un effetto negativo rilevante sulle condizioni economiche globali e sulla stabilità dei mercati finanziari, nonché ridurre significativamente il commercio mondiale e, in particolare, il commercio tra le nazioni colpite e gli Stati Uniti. Uno di questi fattori potrebbe deprimere l'attività economica e limitare l'accesso delle società in portafoglio del Comparto a fornitori o clienti, con effetti negativi rilevanti sulla loro attività, condizioni finanziarie e risultati operativi, che a loro volta avrebbero un impatto negativo sul Comparto e quindi sull'investimento dell'Investitore.

Le leggi sulle sanzioni economiche negli Stati Uniti e in altre giurisdizioni potrebbero inoltre vietare al Comparto o alle sue affiliate di effettuare transazioni con determinati Paesi, individui e società. Negli Stati Uniti, l'Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro ("**Tesoro**") amministra e applica leggi, ordini esecutivi e regolamenti che stabiliscono le sanzioni economiche e commerciali degli Stati Uniti, che vietano, tra l'altro, le transazioni e la fornitura di servizi a determinati Paesi, territori, entità e individui non statunitensi. Questi tipi di sanzioni possono limitare in modo significativo

o vietare del tutto le attività di investimento in determinate giurisdizioni, il che a sua volta avrebbe un impatto negativo sul Comparto e quindi sull'investimento dell'Investitore.

Anche il Foreign Corrupt Practices Act ("**FCPA**") e altre leggi e normative anticorruzione, nonché le normative antiboicottaggio, possono essere applicati e limitare gli Investimenti. Il governo statunitense ha dichiarato di essere particolarmente attento all'applicazione del FCPA, il che potrebbe aumentare il rischio che il Comparto diventi oggetto di tale applicazione, effettiva o possibile. Alcuni commentatori hanno altresì suggerito che le imprese di investimento private e i fondi da esse gestiti potrebbero essere sottoposti a maggiori controlli e/o responsabilità in relazione alle attività delle società in portafoglio sottostanti. Pertanto, una violazione del FCPA o di altre normative applicabili da parte del Comparto potrebbe avere un effetto sfavorevole sostanziale sugli Investimenti e quindi influire negativamente sull'investimento dell'Investitore.

ALLEGATO STATUTO

A.	DEFINIZIONI	210
B.	DENOMINAZIONE - OGGETTO SOCIALE - DURATA - SEDE LEGALE	215
	Articolo 1. Denominazione e forma giuridica	215
	Articolo 2. Oggetto sociale	215
	Articolo 3. Durata	216
	Articolo 4. Sede legale	216
C.	CAPITALE SOCIALE– AZIONI – VALORE PATRIMONIALE NETTO	216
	Articolo 5. Capitale sociale	216
	Articolo 6. Azioni	216
	Articolo 7. Registro delle Azioni - Trasferimento di Azioni	217
	Articolo 8. Classi di Azioni	217
	Articolo 9. Comparti	218
	Articolo 10. Emissione di Azioni	218
	Articolo 11. Rimborso di Azioni	220
	Articolo 12. Conversione di Azioni	222
	Articolo 13. Restrizioni e divieti al possesso di Azioni	222
	Articolo 14. Valore Patrimoniale Netto e sospensione del Valore Patrimoniale Netto	224
D.	ASSEMBLEE GENERALI DEGLI AZIONISTI	230
	Articolo 15. Poteri dell'assemblea generale degli Azionisti	230
	Articolo 16. Convocazione delle assemblee generali degli Azionisti	231
	Articolo 17. Svolgimento delle assemblee generali degli Azionisti	231
	Articolo 18. Quorum, maggioranza e voto	232
	Articolo 19. Modifiche del presente Statuto	232
	Articolo 20. Rinvio delle assemblee generali degli Azionisti	233
	Articolo 21. Verbali delle assemblee generali degli Azionisti	233
	Articolo 22. Assemblee generali di un Comparto o di una Classe di Azioni	233
E.	AMMINISTRAZIONE	233
	Articolo 23. Composizione e poteri del Consiglio di Amministrazione	233
	Articolo 24. Ordinaria amministrazione e delega dei poteri	234
	Articolo 25. Nomina, revoca e durata del mandato degli Amministratori	234
	Articolo 26. Sopravvenuta mancanza della carica di Amministratore	234
	Articolo 27. Convocazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione	235
	Articolo 28. Svolgimento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione	235

Articolo 29. Conflitto di interesse	236
Articolo 30. Verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione	236
Articolo 31. Rapporti con terzi	236
Articolo 32. Manleva	237
Articolo 33. Politica di investimento e restrizioni	238
F. REVISIONE E SUPERVISIONE	238
Articolo 34. Revisore	238
Articolo 35. Depositario	238
G. ESERCIZIO FINANZIARIO - BILANCIO D'ESERCIZIO - DESTINAZIONE DEGLI UTILI - DISTRIBUZIONI	238
Articolo 36. Esercizio finanziario	238
Articolo 37. Bilancio d'esercizio	238
Articolo 38. Distribuzioni	239
H. LIQUIDAZIONE - FUSIONE - RIORGANIZZAZIONE	239
Articolo 39. Cessazione e liquidazione di Comparti o Classi di Azioni	239
Articolo 40. Fusione, assorbimento e riorganizzazione	240
Articolo 41. Scioglimento e liquidazione della Società	242
I. DISPOSIZIONI FINALI - LEGGE APPLICABILE	242
Articolo 42. Legge applicabile	243

A. DEFINIZIONI

I seguenti termini utilizzati nel presente Statuto hanno il significato sotto riportato, a meno che le circostanze non indichino diversamente. Tutti i riferimenti al singolare si intendono comprensivi del plurale (e viceversa).

"Legge del 1915" indica la Legge lussemburghese del 10 agosto 1915 sulle società commerciali, e successive modificazioni.

"Legge del 1973" indica la Legge lussemburghese del 19 febbraio 1973 sulla vendita di stupefacenti e contro la tossicodipendenza, e successive modificazioni.

"Legge del 1993" indica la Legge lussemburghese del 5 aprile 1993 sul settore finanziario, e successive modificazioni.

"Legge del 2004" indica la legge lussemburghese del 12 novembre 2004 sulla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, e successive modificazioni.

"Legge del 2010" indica la legge lussemburghese del 17 dicembre 2010, relativa agli organismi di investimento collettivo, e successive modificazioni.

"Legge del 2013" indica la legge lussemburghese del 12 luglio 2013, relativa ai gestori di fondi di investimento alternativi, e successive modificazioni.

"Agente Amministrativo" indica il soggetto specificato nel Prospetto come agente amministrativo della Società.

"Affiliata" indica, in relazione a un'entità, qualsiasi entità direttamente o indirettamente controllante, controllata da, o sotto controllo comune con tale entità.

"FIA" indica un fondo di investimento alternativo ai sensi della Legge del 2013 e della Direttiva GEFIA.

"GEFIA" indica il soggetto indicato nel Prospetto come gestore di fondi di investimento alternativi della Società ai sensi della Legge del 2013 e della Direttiva GEFIA.

"Direttiva GEFIA" indica la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010, e successive modificazioni.

"AML/KYC" indica antiriciclaggio e conoscenza del cliente (know-your-client).

"Normative AML/KYC": ai sensi (i) della Legge del 1973, (ii) della Legge del 1993, (iii) della Legge del 2004, (iv) del Regolamento CSSF 12-02 e (v) delle pertinenti circolari e regolamenti CSSF, come modificati di volta in volta, di tutte le circolari e i regolamenti CSSF pertinenti, sono stati imposti obblighi a tutti gli operatori del settore finanziario per prevenire l'uso di organismi di investimento collettivo a fini di riciclaggio di denaro e/o finanziamento del terrorismo, come di volta in volta modificati.

"Relazione Annuale" indica la relazione emessa dalla Società alla fine dell'ultimo esercizio in conformità alla Legge del 2010.

"Statuto" indica il presente statuto della Società, come di volta in volta modificato.

"Consiglio di Amministrazione" indica il consiglio di amministrazione della Società.

"Giorno Lavorativo" indica qualsiasi giorno in Lussemburgo e a Francoforte sul Meno, in Germania in cui le banche sono aperte durante l'intera giornata per operazioni non automatizzate.

"Società" ha il significato attribuitogli nella Clausola 1.1 del presente documento.

"Giorno di Conversione" indica il giorno o i giorni in cui le Azioni possono essere convertite, come meglio specificato nel Prospetto.

"CSSF" indica la *Commission de Surveillance du Secteur Financier*, l'autorità lussemburghese di vigilanza del settore finanziario o l'autorità che le è succeduta.

"Regolamento CSSF 12-02" indica il Regolamento CSSF 12-02 del 14 dicembre 2012 sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, e successive modificazioni.

"Depositario" indica il soggetto indicato nel Prospetto come depositario della Società.

"Gruppo Deutsche Bank" indica Deutsche Bank AG, unitamente alle sue Affiliate.

"Amministratori" indica gli amministratori della Società, ciascuno dei quali è un **"Amministratore"**.

"Distributore" indica l'entità del Gruppo Deutsche Bank che offre, raccomanda o vende un prodotto e un servizio di investimento a un cliente.

"Attività di Investimento Ammissibili" indica le attività di investimento ammissibili descritte nell'articolo 10 (1) del Regolamento ELTIF.

"Investitore idoneo" indica un potenziale Investitore che soddisfa tutti i requisiti di idoneità per un determinato Comparto o Classe di Azioni, come specificato per il Comparto o la Classe di Azioni nella relativa Sezione Speciale.

"ELTIF" indica un fondo di investimento europeo a lungo termine disciplinato dal Regolamento ELTIF.

"Regolamento ELTIF" indica il Regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine, e successive modificazioni.

"UE" indica l'Unione Europea e, laddove il contesto lo richieda, l'UE si riferisce agli Stati membri dell'UE che hanno recepito la Direttiva GEFIA.

"EUR" o **"euro"** indica la valuta legale degli Stati membri dell'Unione Europea che adottano la moneta unica in conformità al Trattato che istituisce la Comunità Europea, come modificato dal Trattato sull'Unione Europea.

"Fair Value" indica il valore equo (o fair value) di un Investimento, come indicato nel Prospetto.

"Soggetto Manlevato" ha il significato di cui all'Articolo 32 del presente Statuto.

"Promotore" indica Deutsche Bank AG nel ruolo di promotore della Società e dei suoi Comparti.

"Investimento" indica qualsiasi tipo di investimento della Società, effettuato direttamente o indirettamente (anche attraverso un Veicolo di Partecipazione), tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, partecipazioni o impegni in qualsiasi fondo di investimento (compreso il Fondo Target), azioni, obbligazioni, prestiti convertibili in azioni, opzioni, warrant, attività immobiliari, proprietà, materie prime e attività correlate alle materie prime, strumenti derivati o altri titoli di, nonché prestiti (garantiti o non garantiti) concessi a qualsiasi persona.

"Consulente per gli Investimenti" indica un consulente per gli investimenti che può essere nominato in relazione al relativo Comparto, come descritto nella relativa Sezione Speciale, ove applicabile.

"Veicolo di Partecipazione" indica, se non diversamente definito in una Sezione Speciale, qualsiasi struttura giuridica costituita dal Gestore del Portafoglio interessato o da una delle sue Affiliate allo scopo di investire nelle attività sottostanti.

"Restrizione di Investimento" indica, per ciascun Comparto, le restrizioni di investimento applicabili alla Società indicate nel Prospetto, come eventualmente modificate o integrate per quello specifico Comparto nella relativa Sezione Speciale.

"Investitore" indica l'investitore o gli investitori che hanno acquistato Azioni o che sono diventati investitori nella Società in conformità ai termini del Prospetto e del presente Statuto.

"Strumento di Gestione della Liquidità" indica uno degli strumenti di gestione della liquidità elencati nella direttiva (UE) 2024/927 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica le direttive 2011/61/UE e 2009/65/CE per quanto riguarda gli accordi di delega, la gestione del rischio di liquidità, le segnalazioni a fini di vigilanza, la fornitura di servizi di custodia e di depositario e la concessione di prestiti da parte di fondi di investimento alternativi. Sono inclusi (i) la sospensione delle sottoscrizioni, dei riacquisti e dei rimborsi, (ii) il *redemption gate*, (iii) l'estensione dei periodi di preavviso, (iv) la commissione di rimborso, (v) lo swing pricing, (vi) il *dual pricing*, (vii) il contributo anti-diluizione, (viii) il rimborso in natura e (ix) i *side pocket*.

"Lux GAAP" indica i principi contabili generalmente accettati in Lussemburgo.

"MiFID" indica la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, e successive modificazioni.

"Attivo Netto" indica le attività della Società, compresi i redditi maturati, come sopra definiti, meno le passività definite nel Giorno di Valutazione in cui viene determinato il Valore Patrimoniale Netto delle Azioni.

"Valore Patrimoniale Netto" o **"NAV"** indica, a seconda del contesto, il valore patrimoniale netto della Società, di un Comparto o di una Classe di Azioni determinato in conformità al presente Statuto e alle disposizioni del Prospetto.

"Valore Patrimoniale Netto per Azione" o **"NAV per Azione"** indica il Valore Patrimoniale Netto di una Classe di Azioni di un Comparto diviso per il numero totale di Azioni di quella Classe di Azioni emesse nel Giorno di Valutazione per il quale viene calcolato il Valore Patrimoniale Netto per Azione.

"Persona" indica una società di capitali (ad esempio, una società per azioni, una società a responsabilità limitata, ecc.), una partnership a responsabilità limitata, una società in

accomandita, una persona fisica, un trust o un altro organismo non costituito in forma societaria.

"Gestore del Portafoglio" indica un gestore di portafoglio al quale il GEFIA può delegare i compiti di gestione quotidiana del portafoglio in relazione a uno o più Comparti.

"Investitore Professionale" indica un Investitore che possiede l'esperienza, le conoscenze e le competenze necessarie per prendere le proprie decisioni di investimento e valutare correttamente i rischi in cui incorre, e che soddisfa i criteri di cui all'Allegato II della MiFID (ad esempio enti creditizi; imprese di investimento; altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati; compagnie di assicurazione; organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi; fondi pensione e società di gestione di tali fondi; commercianti di materie prime e di strumenti derivati su materie prime; investitori locali o altri investitori istituzionali e clienti che possono essere trattati come professionisti su richiesta).

"Soggetto Vietato" indica qualsiasi persona considerata un Soggetto Vietato secondo il Consiglio di Amministrazione, sulla base dei criteri stabiliti nel presente Statuto e nella Sezione Speciale. Ad esempio, un Soggetto Statunitense sarà considerato un Soggetto Vietato.

"Prospetto" indica il Prospetto della Società, unitamente alle Sezioni Speciali e alle relative modifiche e supplementi.

"RCS" indica il Registro del Commercio e delle Società del Lussemburgo (*Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg*).

"Giorno di Rimborso" indica un giorno in cui le Azioni possono essere rimborsate dalla Società a un Prezzo di Rimborso determinato in riferimento al Valore Patrimoniale Netto per Azione calcolato in quel giorno. I Giorni di Rimborso sono specificati per ciascun Comparto o Classe di Azioni nella relativa Sezione Speciale.

"Commissione di Rimborso" indica una commissione che la Società può addebitare al momento del rimborso delle Azioni, pari a una percentuale del Prezzo di Rimborso o a un altro importo specificato per ciascun Comparto o Classe di Azioni nella relativa Sezione Speciale, ove applicabile.

"Prezzo di Rimborso" indica il prezzo al quale la Società può rimborsare le Azioni in un Giorno di Rimborso, determinato per ciascun Comparto o Classe di Azioni sulla base del Valore Patrimoniale Netto per Azione applicabile in quel Giorno di Rimborso e in conformità alle disposizioni del Prospetto.

"Periodo di Regolamento del Rimborso" indica il periodo di tempo, come specificato per ciascun Comparto o Classe di Azioni nella relativa Sezione Speciale, entro il quale la Società pagherà normalmente il Prezzo di Rimborso (dedotta l'eventuale Commissione di Rimborso) agli Investitori da rimborsare, fatte salve le ulteriori disposizioni della relativa Sezione Speciale.

"Valuta di Riferimento" indica, a seconda del contesto, (i) in relazione alla Società, l'euro, o (ii) in relazione a un Comparto, la valuta in cui sono valutate e riportate le attività e le passività del Comparto, come specificato in ciascuna Sezione Speciale, o (iii) in relazione a una Classe di Azioni, la valuta in cui sono denominate le Azioni di tale Classe di Azioni.

"Agente di Registrazione e Trasferimento" indica l'entità specificata nel Prospetto che agisce in qualità di Agente di Registrazione e Trasferimento della Società.

"Mercato Regolamentato" indica un mercato regolamentato che soddisfa i seguenti requisiti:

- (a) opera regolarmente, è riconosciuto e aperto al pubblico e dispone di liquidità sufficiente ai fini di qualsiasi Comparto investitore; e
- (b) si tratta di un mercato regolamentato con sede in una giurisdizione in cui:
 - (i) l'autorità di regolamentazione di questo mercato è un membro ordinario o associato dell'International Organization of Securities Commissions (IOSCO); e
 - (ii) il mercato è soggetto a requisiti soddisfacenti relativi a: (a) la regolamentazione del mercato, (b) l'esercizio generale dell'attività sul mercato nel rispetto degli interessi del pubblico, (c) l'adeguatezza delle informazioni sul mercato, (d) la gestione d'impresa, (e) la disciplina dei partecipanti per comportamenti non conformi ai principi di giustizia ed equità nelle operazioni commerciali, o per la violazione o il mancato rispetto delle regole del mercato, e (f) le disposizioni per la trasmissione senza ostacoli del reddito e del capitale dal mercato.

"Investitore al Dettaglio" indica un Investitore che non è un Investitore Professionale.

"Classe di Azioni" indica una classe di Azioni di un Comparto creata dal Consiglio di Amministrazione, come descritto nel Prospetto.

"Azionista" indica qualsiasi detentore di Azioni, vale a dire, in caso di Azioni nominative, le Persone iscritte nel libro degli Azionisti della Società e, in caso di Azioni al portatore, il relativo proprietario.

"Azioni" indica le Azioni di un Comparto o di una Classe di Azioni emesse dalla Società.

"Sezione Speciale" indica la sezione speciale del Prospetto per ogni specifico Comparto, che fa parte del Prospetto stesso.

"Comparto" indica uno o più portafogli separati di attività e passività costituiti per una o più Classi di Azioni della Società e investiti in conformità a uno specifico obiettivo di investimento. Le specifiche di ciascun Comparto saranno descritte nella relativa Sezione Speciale. Ogni riferimento a un Comparto deve essere inteso come un riferimento a una o più Classi di Azioni di un Comparto, ove opportuno e ove il contesto lo richieda.

"Giorno di Sottoscrizione" indica un giorno in cui per gli Investitori (potenziali) possono essere emesse Azioni ad un Prezzo di Sottoscrizione, come indicato nella relativa Sezione Speciale.

"Prezzo di Sottoscrizione" indica il prezzo al quale un (potenziale) Investitore può sottoscrivere Azioni per un Giorno di Sottoscrizione, determinato per ciascun Comparto o Classe di Azioni in conformità alle disposizioni del Prospetto, salvo quanto diversamente previsto nella Sezione Speciale per ciascun Comparto.

"**Fondo Target**" indica qualsiasi fondo target in cui i Comparti possono investire e che deve soddisfare i requisiti del Regolamento ELTIF.

"**OICR**" indica un organismo di investimento collettivo.

"**OICVM**" indica un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari come definito nella Direttiva OICVM.

"**Direttiva OICVM**" indica la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (rifusione), e successive modificazioni.

"**Soggetto Statunitense**" indica qualsiasi persona che: (i) è un soggetto statunitense ai sensi della Sezione 7701(a)(30) dell'Internal Revenue Code statunitense del 1986, e successive modificazioni, e dei Treasury Regulations promulgato ai sensi della stessa; (ii) è un soggetto statunitense ai sensi della Regola S del Securities Act statunitense del 1933 (17 CFR § 230.902(k)); (iii) non è un soggetto non statunitense ai sensi della Norma 4.7 del Commodity Futures Trading Commission Regulations statunitense (17 CFR § 4.7(a)(1)(iv)); (iv) si trova negli Stati Uniti ai sensi della Regola 202(a)(30)-1 dell'Investment Advisers Act degli Stati Uniti del 1940, e successive modificazioni; o (v) è un trust, un'entità o un'altra struttura costituita allo scopo di consentire a Soggetti Statunitensi di investire nella Società.

"**Giorno di Valutazione**" indica, in relazione a ciascun Comparto, il giorno specificato in ciascuna Sezione Speciale in cui saranno valutate le attività del relativo Comparto (e ciascuna Classe di Azioni e Azione).

B. DENOMINAZIONE - OGGETTO SOCIALE - DURATA - SEDE LEGALE

Articolo 1. Denominazione e forma giuridica

- 1.1 La società per azioni (*société anonyme*) denominata **Deutsche Bank Private Markets SICAV** è costituita sotto forma di società per azioni (*société anonyme*) ed è strutturata come società di investimento a capitale variabile - fondo di investimento soggetto alla Parte II della Legge del 2010 (*société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement soumis à la partie II de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif*) (di seguito "**Società**").
- 1.2 La Società è inoltre disciplinata dalla Legge del 1915, dalla Legge del 2013, dal Regolamento ELTIF e dal presente Statuto.

Articolo 2. Oggetto sociale

- 2.1 La Società ha per oggetto l'investimento collettivo di tutti i fondi a sua disposizione in attività consentite dal Regolamento ELTIF al fine di ripartire i rischi di investimento e garantire agli Investitori il beneficio dei risultati della gestione delle loro attività.
- 2.2 La Società ha facoltà di adottare tutte le misure e concludere tutte le operazioni che il Consiglio di Amministrazione ritiene funzionali al conseguimento e allo sviluppo del proprio oggetto sociale, nella misura consentita dalla Legge del 2010 e dal Regolamento ELTIF, tra cui (i) prendere in prestito denaro e (ii) gravare gli attivi per attuare la propria strategia di indebitamento, nella più ampia misura

consentita dalla Legge del 2010 e dal Regolamento ELTIF, fermo restando il rispetto delle restanti disposizioni del presente Statuto e del Prospetto.

- 2.3 In ogni caso, gli investimenti della Società verranno effettuati nel rispetto delle definizioni e dei limiti contenuti nel Prospetto.

Articolo 3. Durata

- 3.1 La Società è costituita a tempo indeterminato.
- 3.2 Può essere sciolta in qualsiasi momento, con o senza giusta causa, in virtù di una delibera dell'assemblea generale degli Azionisti adottata secondo le modalità richieste per la modifica del presente Statuto.
- 3.3 I Comparti sono creati con una durata limitata, come ulteriormente descritto nel Prospetto, e sono soggetti a possibili periodi di estensione entro i limiti e alle condizioni indicati nella relativa Sezione Speciale.

Articolo 4. Sede legale

- 4.1 La sede legale della Società è situata nel comune di Leudelange, nel Granducato di Lussemburgo.
- 4.2 Il Consiglio di Amministrazione può trasferire la sede legale della Società all'interno dello stesso comune o in qualsiasi altro comune del Granducato di Lussemburgo e modificare di conseguenza il presente Statuto.
- 4.3 Con delibera del Consiglio di Amministrazione possono essere istituite succursali o altri uffici nel Granducato di Lussemburgo o all'estero.

C. CAPITALE SOCIALE– AZIONI – VALORE PATRIMONIALE NETTO

Articolo 5. Capitale sociale

- 5.1 Il capitale sociale della Società sarà rappresentato da Azioni interamente versate e prive di valore nominale e sarà sempre pari al Valore Patrimoniale Netto totale della Società, che corrisponde al Valore Patrimoniale Netto totale di tutti i Comparti espresso nella Valuta di Riferimento. Il capitale sociale della Società varierà quindi *ipso iure*, senza alcuna modifica del presente Statuto e senza l'osservanza delle misure di pubblicazione e iscrizione nel RCS.
- 5.2 Il capitale sociale minimo della Società, come previsto dalla Legge del 2010, è di un milione duecentocinquanta mila euro (1.250.000,00 euro). Tale capitale minimo deve essere raggiunto entro un periodo di dodici (12) mesi dalla data in cui la Società è stata autorizzata come società di investimento a capitale variabile ai sensi della Legge del 2010.
- 5.3 La Società è costituita con un capitale sociale iniziale di trentamila euro (30.000,00 euro), rappresentato da una (1) Azione priva di valore nominale.

Articolo 6. Azioni

- 6.1 Le Azioni della Società sono nominative e/o al portatore.
- 6.2 La Società può avere uno o più Azionisti.

- 6.3 Il decesso, la sospensione dei diritti civili, lo scioglimento, il fallimento o l'insolvenza o qualsiasi altro evento simile riguardante uno degli Azionisti non causerà lo scioglimento della Società.

Articolo 7. Registro delle Azioni - Trasferimento di Azioni

- 7.1 Un registro delle Azioni sarà tenuto presso la sede legale della Società, dove potrà essere consultato da qualsiasi Azionista. Il registro conterrà tutte le informazioni richieste dalla Legge del 1915. La proprietà delle Azioni è stabilita mediante iscrizione nel suddetto registro. I certificati di tale registrazione saranno emessi su richiesta e a spese dell'Azionista interessato.
- 7.2 Le eventuali Azioni al portatore della Società sono documentate sotto forma di certificati globali.
- 7.3 La Società riconoscerà un solo titolare per ogni Azione. Nel caso in cui un'Azione sia di proprietà di più persone, queste dovranno nominare un unico rappresentante che le rappresenti nei confronti della Società. La Società ha il diritto di sospendere l'esercizio di tutti i diritti connessi all'Azione in questione, ad eccezione dei diritti di informazione pertinenti, fino alla nomina di tale rappresentante. Inoltre, nel caso di Azionisti congiunti, la Società si riserva il diritto di pagare i proventi dei rimborsi, le distribuzioni o altri pagamenti solo al primo intestatario registrato, che la Società può considerare rappresentante di tutti i cointestatari, o a tutti gli Azionisti congiunti insieme, a sua assoluta discrezione.
- 7.4 Le Azioni possono essere ammesse alla negoziazione su un Mercato Regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.
- 7.5 Le Azioni sono, di norma, liberamente trasferibili in conformità alle disposizioni di legge, fatte salve tuttavia le ulteriori limitazioni indicate nel Prospetto.
- 7.6 Qualsiasi trasferimento di Azioni nominative diventerà efficace (*opponibile*) nei confronti della Società e di terzi (i) attraverso una dichiarazione di trasferimento iscritta nel registro delle Azioni, firmata e datata dal cedente e dal cessionario o dai loro rappresentanti, oppure (ii) al momento della notifica del trasferimento alla Società o dell'accettazione del trasferimento da parte della Società. Il Consiglio di Amministrazione può anche accettare come prova di trasferimento altri strumenti di trasferimento e/o altra corrispondenza o documenti che attestino il consenso del cedente e del cessionario in modo soddisfacente per la Società.
- 7.7 La relativa Sezione Speciale può prevedere, prima della scadenza del Comparto, la possibilità di abbinare in toto o in parte le richieste di trasferimento di Azioni del Comparto presentate dagli attuali Azionisti del Comparto con le richieste di trasferimento presentate dagli Investitori o dai potenziali investitori che desiderano investire nel Comparto, secondo i termini e le procedure stabiliti dal Consiglio di Amministrazione nel Prospetto ed entro i limiti previsti dal Regolamento ELTIF e dalle leggi e dai regolamenti applicabili.

Articolo 8. Classi di Azioni

- 8.1 Il Consiglio di Amministrazione può decidere di emettere una (1) o più Classi di Azioni della Società in ciascun Comparto, come indicato nel Prospetto.
- 8.2 Ciascuna Classe di Azioni può differire dalle altre Classi di Azioni per quanto riguarda la struttura dei costi, l'investimento iniziale richiesto, la valuta in cui è

espresso il Valore Patrimoniale Netto o qualsiasi altra caratteristica stabilita di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione. Per ogni Classe di Azioni verrà calcolato un Valore Patrimoniale Netto per Azione distinto, che può differire in conseguenza di questi fattori variabili. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre decidere, a sua discrezione, di modificare una qualsiasi di queste caratteristiche e il nome di una Classe di Azioni. In tal caso, il Prospetto verrà aggiornato di conseguenza.

- 8.3 Possono esistere Azioni ad accumulazione, Azioni a distribuzione o Azioni con altre caratteristiche, come specificato nel Prospetto. In caso di distribuzione di dividendi agli Azionisti, il Valore Patrimoniale Netto per Azione sarà ridotto di un importo pari all'ammontare del dividendo per Azione distribuito, mentre il Valore Patrimoniale Netto per Azione delle Azioni appartenenti a una Classe di Azioni ad accumulazione rimarrà inalterato o solo parzialmente influenzato (in caso di accumulazione parziale) dalla distribuzione effettuata ai titolari di altre Azioni.
- 8.4 La Società può, in futuro, offrire nuove Classi di Azioni senza l'approvazione degli Azionisti. Tali nuove Classi di Azioni possono essere emesse a termini e condizioni diversi dalle Classi di Azioni esistenti.
- 8.5 Nel caso in cui le Classi di Azioni siano offerte anche agli Investitori al Dettaglio, tutti gli Investitori all'interno delle stesse Classi di Azioni devono beneficiare di parità di trattamento e non possono essere concessi trattamenti preferenziali o vantaggi economici specifici a singoli Investitori o gruppi di Investitori.

Articolo 9. Comparti

- 9.1 Il Consiglio di Amministrazione può, in qualsiasi momento, creare diversi Comparti ai sensi dell'articolo 181 della Legge del 2010, corrispondenti a una parte distinta delle attività e delle passività della Società. In tal caso, assegnerà un nome specifico a ciascun Comparto.
- 9.2 Per ogni Comparto viene mantenuto un portafoglio separato di attività, investito in conformità all'obiettivo e alla politica di investimento applicabili al Comparto stesso. L'obiettivo di investimento, la politica di investimento e altre caratteristiche specifiche di ciascun Comparto sono indicate nella relativa Sezione Speciale. La Società costituisce un'unica entità giuridica. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 181(5) della Legge del 2010, i diritti degli Investitori e dei creditori relativi a un Comparto o derivanti dalla costituzione, dal funzionamento e dalla liquidazione di un Comparto sono limitati alle attività di tale Comparto. Le attività di un Comparto sono destinate esclusivamente al soddisfacimento dei diritti degli Investitori relativi a tale Comparto e dei diritti dei creditori le cui pretese sono sorte in relazione alla costituzione, all'operatività e alla liquidazione di tale Comparto.
- 9.3 Ogni Comparto sarà creato per un periodo di tempo limitato. Il Consiglio di Amministrazione può decidere, in base alle condizioni ulteriormente sviluppate nel Prospetto, di procedere a una cessazione anticipata di tale Comparto.
- 9.4 Ai fini della determinazione del capitale sociale della Società, il capitale sarà il totale dell'Attivo Netto di tutti i Comparti, comprese tutte le Classi di Azioni.

Articolo 10. Emissione di Azioni

- 10.1 Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a decidere (i) la frequenza, (ii) l'emissione e (iii) i termini e le condizioni (compresi, a titolo esemplificativo ma

non esaustivo, i tipi di investitori idonei a sottoscrivere ciascuna Classe di Azioni) in base ai quali le Azioni di ciascun Comparto saranno emesse di volta in volta, come ulteriormente specificato nel Prospetto.

- 10.2 Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato, senza limitazioni, a emettere un numero illimitato di Azioni interamente versate in qualsiasi momento, senza riservare agli Azionisti esistenti un diritto preferenziale per la sottoscrizione delle Azioni di nuova emissione, se non diversamente previsto nel Prospetto.
- 10.3 Le Azioni sono destinate a essere collocate presso il pubblico mediante un'offerta pubblica e/o privata.
- 10.4 Il Consiglio di Amministrazione può imporre restrizioni sulla frequenza di emissione delle Azioni di qualsiasi Classe di Azioni. Il Consiglio di Amministrazione può, in particolare, decidere che le Azioni di una qualsiasi Classe di Azioni vengano emesse solo durante uno o più periodi di offerta o con un'altra periodicità prevista dal Prospetto.
- 10.5 Il Consiglio di Amministrazione può decidere di emettere frazioni di Azioni fino a quattro (4) decimali. Tali frazioni di Azioni avranno diritto a partecipare su base proporzionale all'Attivo Netto attribuibile al Comparto o alla Classe di Azioni cui appartengono, in conformità ai loro termini, come indicato nel Prospetto. Le frazioni di Azioni non conferiscono alcun diritto di voto ai relativi titolari. Tuttavia, se la somma delle frazioni di Azioni detenute dallo stesso Azionista nella stessa Classe di Azioni rappresenta una o più Azioni intere, tale Azionista beneficerà del corrispondente diritto di voto legato al numero di Azioni intere.
- 10.6 Il Prezzo di Sottoscrizione per Azione sarà (i) alla data di offerta iniziale, il Prezzo di Sottoscrizione iniziale specificato nel Prospetto o comunicato ai potenziali Investitori ai sensi del Prospetto; e (ii) dopo la data di offerta iniziale, pari al Valore Patrimoniale Netto per Azione della Classe di Azioni di riferimento nel relativo Giorno di Valutazione, come determinato in conformità al successivo Articolo 15. La Società può inoltre imporre eventuali commissioni, oneri e spese per le sottoscrizioni, come previsto dal Prospetto. Il Prezzo di Sottoscrizione può essere arrotondato per eccesso o per difetto all'unità più vicina della valuta in questione, come stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
- 10.7 Il Prezzo di Sottoscrizione per Azione così determinato dovrà essere pagato entro un termine massimo previsto dal Prospetto.
- 10.8 Il Consiglio di Amministrazione può delegare a qualsiasi agente debitamente autorizzato il potere di accettare le sottoscrizioni e di ricevere il pagamento delle Azioni da emettere. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre delegare a qualsiasi amministratore, dirigente o funzionario il potere di accettare le sottoscrizioni e di incaricare qualsiasi agente debitamente autorizzato a ricevere il pagamento delle Azioni da emettere.
- 10.9 Una procedura di sottoscrizione stabilita dal Consiglio di Amministrazione e descritta nel Prospetto disciplinerà il processo di emissione delle Azioni di ciascun Comparto. Il Consiglio di Amministrazione può respingere le richieste di sottoscrizione in tutto o in parte a sua completa discrezione e può imporre condizioni per limitare, rinviare o scaglionare le richieste di sottoscrizione.
- 10.10 L'emissione di Azioni può essere sospesa ai sensi del successivo Articolo 14 o a discrezione del Consiglio di Amministrazione nel migliore interesse della Società,

in particolare in altre circostanze eccezionali e come ulteriormente descritto nel Prospetto.

- 10.11 Nel caso in cui gli importi di sottoscrizione (a seconda dei casi) non vengano liquidati entro i periodi di regolamento, come ulteriormente descritto nel Prospetto, (i) le istruzioni di negoziazione per le Azioni possono essere rifiutate e/o (ii) le Azioni assegnate o emesse possono essere rimborsate obbligatoriamente, come indicato nella relativa Sezione Speciale.
- 10.12 La Società adotterà le disposizioni necessarie a garantire che qualsiasi trattamento preferenziale concesso dalla Società a un Investitore di tale Comparto non comporti uno svantaggio significativo complessivo per gli altri Investitori di tale Comparto, come ulteriormente indicato nel Prospetto. In relazione a qualsiasi Classe di Azioni commercializzata agli Investitori al Dettaglio, non sarà concesso alcun trattamento preferenziale o vantaggio economico specifico ad alcun Investitore nell'ambito della stessa Classe di Azioni.
- 10.13 La Società non sarà ritenuta responsabile per la mancata accettazione e gestione delle sottoscrizioni per motivi derivanti da circostanze al di fuori del suo controllo che limiterebbero il trasferimento dell'importo della sottoscrizione o lo renderebbero impossibile, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le Normative AML/KYC applicabili.

Articolo 11. Rimborso di Azioni

- 11.1 Fatte salve le disposizioni contenute nel Prospetto in relazione a ciascun Comparto, ogni Azionista può richiedere il rimborso di tutte o parte delle proprie Azioni da parte della Società, secondo i termini, le condizioni e le procedure stabilite dal Consiglio di Amministrazione nel Prospetto ed entro i limiti previsti dalla Legge del 2010 e dal presente Statuto. Il Consiglio di Amministrazione può, in particolare, imporre periodi di preavviso, limitazioni percentuali e altri limiti da rispettare in relazione ai rimborsi soggetti al Regolamento ELTIF. Il Consiglio di Amministrazione può sospendere i rimborsi in determinate circostanze, come indicato nel Prospetto. Il Consiglio di Amministrazione può decidere di utilizzare Strumenti di Gestione della Liquidità per ogni Comparto, come descritto nella relativa Sezione Speciale.
- 11.2 Il Prezzo di Rimborso per Azione sarà pari al Valore Patrimoniale Netto per Azione della Classe di Azioni di riferimento nel relativo Giorno di Valutazione, come determinato in conformità al successivo Articolo 15. La Società può inoltre imporre eventuali commissioni, oneri e spese al momento del rimborso, come previsto dal Prospetto. Il Prezzo di Rimborso può essere arrotondato per eccesso o per difetto all'unità più vicina della valuta pertinente, come stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
- 11.3 Il Prezzo di Rimborso per azione così determinato sarà pagabile entro un periodo di tempo massimo stabilito dal Consiglio di Amministrazione e riportato nel Prospetto.
- 11.4 Il Consiglio di Amministrazione può delegare a qualsiasi agente debitamente autorizzato il potere di accettare i rimborsi e di effettuare i pagamenti in relazione alle Azioni da rimborsare. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre delegare a qualsiasi Amministratore, dirigente o funzionario il potere di accettare i rimborsi e di incaricare qualsiasi agente debitamente autorizzato di effettuare i pagamenti relativi alle Azioni da rimborsare.

- 11.5 Una procedura di rimborso stabilita dal Consiglio di Amministrazione e descritta nel Prospetto disciplinerà il processo di rimborso delle Azioni di ciascun Comparto.
- 11.6 La Società si riserva il diritto di rinviare il pagamento dei proventi dei rimborsi dopo la fine del normale Periodo di Regolamento del Rimborso in caso di liquidità insufficiente. Se i proventi dei rimborsi non possono essere pagati entro la fine del Periodo di Regolamento del Rimborso, il pagamento sarà effettuato non appena ragionevolmente possibile. La Società può anche ritardare la liquidazione dei rimborsi fino al ricevimento da parte dell'Investitore da rimborsare di tutte le informazioni e la documentazione di supporto necessarie per elaborare il rimborso. Agli Azionisti non sarà corrisposto alcun interesse sui proventi del rimborso versati dopo la fine del Periodo di Regolamento del Rimborso.
- 11.7 La Società, il GEFIA, il Gestore del Portafoglio interessato o il Consulente per gli Investimenti, ove applicabile (e ciascuno dei loro delegati, agenti e rappresentanti), non potranno essere ritenuti responsabili per la mancata liquidazione di un rimborso per motivi derivanti da circostanze che esulano dal controllo della Società, del GEFIA, del Gestore del Portafoglio interessato o del Consulente per gli Investimenti, che limiterebbero tale liquidazione o la renderebbero impossibile, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le Normative AML/KYC applicabili.
- 11.8 Se, a seguito di una richiesta di rimborso, il numero o il Valore Patrimoniale Netto complessivo delle Azioni detenute da un Azionista in una Classe di Azioni scendesse al di sotto del numero o del valore stabilito dal Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo potrà decidere che tale richiesta venga trattata come una richiesta di rimborso per l'intero saldo delle Azioni detenute dall'Azionista interessato nella Classe di Azioni in questione.
- 11.9 Se, in relazione a un determinato Giorno di Valutazione, le richieste di rimborso raggiungono il numero totale di Azioni emesse in una Classe di Azioni o in un Comparto, o se il numero rimanente di Azioni emesse in tale Comparto o Classe di Azioni dopo tali rimborsi rappresenterebbe un Valore Patrimoniale Netto totale inferiore al livello minimo di attività in gestione richiesto per il funzionamento efficiente di tale Comparto o Classe di Azioni, il Consiglio di Amministrazione può decidere di chiudere e liquidare il Comparto o la Classe di Azioni in conformità al successivo Articolo 39. Ai fini della determinazione del Prezzo di Rimborso, il calcolo del Valore Patrimoniale Netto per Azione del Comparto o della Classe di Azioni in questione terrà conto di tutte le passività che saranno sostenute per la cessazione e la liquidazione di tale Classe di Azioni o Comparto.
- 11.10 Il rimborso delle Azioni può essere sospeso ai sensi del successivo Articolo 14 o in altri casi eccezionali, qualora le circostanze e il miglior interesse degli Azionisti lo richiedano. La sottoscrizione di Azioni del Comparto o di una Classe di Azioni sarà sospesa anche quando il rimborso di Azioni del Comparto o della Classe di Azioni è sospeso.
- 11.11 Inoltre, le Azioni possono essere rimborsate obbligatoriamente ogniqualvolta ciò sia necessario nell'interesse della Società e in particolare nelle circostanze previste dal Prospetto, anche a partire dalla scadenza di tale Comparto, come indicato nella relativa Sezione Speciale, e ai sensi dei seguenti Articoli 13, 39 e 41.
- 11.12 Tutte le Azioni rimborsate saranno annullate.

- 11.13 La Sezione Speciale relativa a un Comparto può consentire richieste di rimborso nel corso della durata del Comparto, nel rispetto dei requisiti del Regolamento ELTIF, come ulteriormente stabilito nella relativa Sezione Speciale.

Articolo 12. Conversione di Azioni

- 12.1 Se non diversamente indicato nel Prospetto, e/o non diversamente stabilito dal Consiglio di Amministrazione per determinate Classi di Azioni o Comparti, ogni Azionista può richiedere la conversione di tutte o parte delle sue Azioni di una Classe di Azioni in Azioni della stessa o di un'altra Classe di Azioni, all'interno dello stesso o di un altro Comparto, secondo i termini, le condizioni e le procedure stabilite dal Consiglio di Amministrazione nel Prospetto. La richiesta di conversione non potrà essere accettata fino a quando una precedente transazione relativa alle Azioni da convertire non sarà stata completamente regolata.
- 12.2 Se le conversioni sono autorizzate per una Classe di Azioni o un Comparto, la procedura di conversione stabilita dal Consiglio di Amministrazione e descritta nel Prospetto disciplinerà il processo di conversione delle Azioni.
- 12.3 Una richiesta di conversione sarà considerata come una richiesta di rimborso delle Azioni detenute dall'Azionista e come una richiesta di acquisizione (emissione) simultanea delle Azioni da acquistare.
- 12.4 Il prezzo di conversione delle Azioni sarà calcolato con riferimento al rispettivo Valore Patrimoniale Netto delle due Classi di Azioni, calcolato al relativo Giorno di Valutazione, come definito al successivo Articolo 15. I prezzi di conversione possono essere arrotondati per eccesso o per difetto all'unità di valuta più vicina, come stabilito dal Consiglio di Amministrazione. La Società può inoltre imporre eventuali commissioni, oneri e spese applicabili alla conversione, come previsto dal Prospetto.
- 12.5 Se, a seguito di una richiesta di conversione, il numero o il Valore Patrimoniale Netto complessivo delle Azioni detenute da un Azionista in una Classe di Azioni scendesse al di sotto del numero o del valore stabilito dal Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo potrà decidere di trattare tale richiesta come una richiesta di conversione per l'intero saldo delle Azioni detenute dall'Azionista interessato nella Classe di Azioni in questione.
- 12.6 Se le richieste di conversione raggiungono il numero totale di Azioni emesse in una Classe di Azioni o in un Comparto o se il numero rimanente di Azioni emesse in tale Comparto o Classe di Azioni dopo tali conversioni rappresenterebbe un Valore Patrimoniale Netto totale inferiore al livello minimo di attività in gestione richiesto per il funzionamento efficiente di tale Comparto o Classe di Azioni, il Consiglio di Amministrazione può decidere di chiudere e liquidare il Comparto o la Classe di Azioni in conformità al successivo Articolo 39.

Articolo 13. Restrizioni e divieti al possesso di Azioni

- 13.1 Ciascun Comparto o Classe di Azioni può avere requisiti diversi o aggiuntivi per quanto riguarda l'idoneità dei propri Investitori, come indicato nel Prospetto (di seguito, congiuntamente, "**Requisiti di Idoneità degli Investitori**"). Il Consiglio di Amministrazione può imporre o attenuare i Requisiti di Idoneità degli Investitori, come ulteriormente descritto nel Prospetto.

13.2 Inoltre, il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a limitare o impedire la proprietà legale o effettiva delle Azioni o a proibire alcune pratiche quali il late trading e il market timing da parte di qualsiasi Soggetto, qualora, a giudizio dello stesso, tale proprietà o tali pratiche possano (i) comportare una violazione delle disposizioni del presente Statuto, del Prospetto o delle leggi o dei regolamenti di qualsiasi giurisdizione, ivi compresa, a titolo esemplificativo, una violazione delle sanzioni attuali e/o future dell'UE, degli Stati Uniti o di qualsiasi altra giurisdizione, organismo o organizzazione, come stabilito dal Consiglio di Amministrazione, (ii) richiedere alla Società o al GEFIA di essere registrati ai sensi di leggi o regolamenti, sia come fondo di investimento che in altro modo, o far sì che la Società sia tenuta a rispettare i requisiti di registrazione in relazione a una qualsiasi delle sue Azioni, negli Stati Uniti d'America o in qualsiasi altra giurisdizione, o (iii) causare alla Società, al GEFIA o agli Azionisti qualsiasi effetto negativo rilevante, responsabilità fiscale o svantaggio pecuniario che non avrebbero altrimenti sostenuto o subito (tale soggetto è un Soggetto Vietato). Il Consiglio di Amministrazione ha deciso che qualsiasi soggetto non qualificabile come Investitore Idoneo sarà considerato un Soggetto Vietato.

13.3 A tal fine il Consiglio di Amministrazione può:

- (a) rifiutare l'emissione di Azioni e l'accettazione di trasferimenti di Azioni, qualora risulti che tale emissione o trasferimento comporti o possa comportare l'acquisizione o la detenzione di Azioni da parte, per conto o a beneficio di Soggetti Vietati;
- (b) richiedere in qualsiasi momento a qualunque Azionista o potenziale Investitore di fornire alla Società qualsiasi dichiarazione, garanzia o informazione, unitamente alla documentazione di supporto, che la Società possa ritenere necessaria allo scopo di determinare se l'emissione o il trasferimento comporti la detenzione di Azioni da parte, per conto o a beneficio di un Soggetto Vietato;
- (c) rimborsare obbligatoriamente tutte le Azioni detenute da parte, per conto o a beneficio di Soggetti Vietati o Azionisti che hanno violato, o non hanno fornito tempestivamente, le dichiarazioni, garanzie o informazioni di cui sopra. In tali casi, la Società comunicherà all'Azionista le ragioni che giustificano il rimborso obbligatorio delle Azioni, il numero di Azioni da rimborsare e il Giorno di Rimborso indicativo in cui avverrà il rimborso obbligatorio. Nella misura in cui ciò sia consentito in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili, il Prezzo di Rimborso sarà determinato sulla base dell'ultimo Valore Patrimoniale Netto e/o di eventuali altre commissioni, costi e spese sostenuti per soddisfare tale rimborso obbligatorio. Le Azioni rimborsate saranno annullate; e
- (d) concedere anche un periodo di grazia all'Azionista per rimediare alla situazione che ha causato il rimborso obbligatorio, ad esempio trasferendo le Azioni a uno o più Azionisti che non sono Soggetti Vietati e non agiscono per conto o a beneficio di Soggetti Vietati, e/o proporre di convertire le Azioni detenute da un Azionista che non soddisfa i Requisiti di Idoneità degli Investitori per una Classe di Azioni in Azioni di un'altra Classe di Azioni disponibile per tale Azionista.

13.4 La Società si riserva il diritto di richiedere agli Azionisti interessati di indennizzare la Società da eventuali perdite, costi e spese (compresi costi fiscali, imposte, ecc.) derivanti dal fatto che le Azioni sono detenute da parte, per conto o a beneficio di

un Soggetto Vietato o di Azionisti che risultino aver violato, o non abbiano fornito tempestivamente, le dichiarazioni, garanzie o informazioni di cui sopra. La Società può pagare tali perdite, costi o spese con i proventi di qualsiasi rimborso obbligatorio sopra descritto e/o rimborsare la totalità o parte delle altre Azioni dell'Azionista, se del caso, al fine di pagare tali perdite, costi o spese.

Articolo 14. Valore Patrimoniale Netto e sospensione del Valore Patrimoniale Netto

- 14.1 L'Agente Amministrativo calolerà il NAV per Azione del relativo Comparto in ogni Giorno di Valutazione e, se tale giorno non è un Giorno lavorativo, nel Giorno Lavorativo successivo. L'Agente Amministrativo calolerà il NAV ad ogni Giorno di Valutazione e il NAV del relativo Comparto sarà pari al valore delle attività totali del Comparto stesso meno il valore delle sue passività totali. Le attività totali comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tutte le disponibilità liquide e i mezzi equivalenti, i crediti, gli interessi maturati e i valori correnti di mercato di tutti gli Investimenti, comprese le relative coperture valutarie come definite nel presente documento. Le passività totali comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le commissioni dovute al Gestore del Portafoglio, al Consulente per gli Investimenti, al GEFIA, al Consiglio di Amministrazione e/o ad altri Fornitori di Servizi, i prestiti, le commissioni di intermediazione, gli accantonamenti per le imposte (se presenti), gli accantonamenti per le passività potenziali e/o qualsiasi altro costo e spesa ragionevolmente e adeguatamente sostenuti dal Gestore del Portafoglio, dal Consulente per gli Investimenti, dal GEFIA e dall'Agente Amministrativo nell'acquisizione o nella dismissione degli Investimenti o nell'amministrazione del Comparto interessato. Il NAV per Azione sarà espresso nella Valuta di Riferimento della Classe di Azioni e potrà essere arrotondato per eccesso o per difetto a quattro (4) cifre decimali.
- 14.2 A tutti gli effetti, tutte le determinazioni del Fair Value effettuate in conformità ai termini del presente Statuto saranno definitive e conclusive per la Società, i Comparti e tutti gli Investitori, nonché per i loro successori e cessionari, in assenza di errori manifesti.
- 14.3 Il Fair Value di qualsiasi Investimento, altra attività o passività della Società e/o dei rispettivi Comparti, a una determinata data, sarà determinato in conformità ai Lux GAAP.
- 14.4 Il Fair Value di ogni Azione di ciascuna Classe di Azioni del Comparto in questione, in ogni Giorno di Valutazione, sarà pari all'importo che il possessore di tale Azione realizzerebbe se (i) le attività del Comparto in questione venissero vendute al loro Fair Value a tale data, (ii) tutte le passività venissero regolate al loro Fair Value a tale data, e (iii) i proventi netti di (i) e (ii) venissero distribuiti agli Investitori in conformità alla politica di distribuzione del Comparto.
- 14.5 La funzione di valutazione del GEFIA sarà funzionalmente indipendente dalla funzione di gestione del portafoglio.
- 14.6 Le Azioni dell'Azionista iniziale della Società saranno valutate al loro prezzo di emissione.
- 14.7 La Società può sospendere la determinazione del Valore Patrimoniale Netto per Azione di una particolare Classe di Azioni e l'emissione e il riacquisto delle Azioni di tale Classe di Azioni, nonché la conversione da una Classe di Azioni a un'altra, in presenza di uno dei seguenti eventi:

- 14.7.1 quando una borsa o un Mercato Regolamentato che fornisce il prezzo delle attività di un Comparto è chiuso, ad eccezione delle festività ordinarie, o nel caso in cui le transazioni su tale borsa o mercato siano sospese, soggette a restrizioni o impossibili da eseguire in volumi che consentano la determinazione di prezzi equi;
- 14.7.2 quando le informazioni o le fonti di calcolo normalmente utilizzate per determinare il valore delle attività di un Comparto non sono disponibili;
- 14.7.3 durante qualsiasi periodo in cui si verifichi un guasto o un malfunzionamento dei mezzi di comunicazione o dei supporti informatici normalmente utilizzati per determinare il prezzo o il valore delle attività di un Comparto, o necessari per calcolare il Valore Patrimoniale Netto per Azione;
- 14.7.4 quando restrizioni di cambio, di trasferimento di capitale o di altro tipo impediscono l'esecuzione di operazioni di un Comparto o impediscono l'esecuzione di operazioni ai tassi di cambio e alle condizioni normali per tali operazioni;
- 14.7.5 quando restrizioni di cambio, di trasferimento di capitale o di altro tipo impediscono il rimpatrio di attività di un Comparto allo scopo di effettuare pagamenti sul rimborso di Azioni o impediscono l'esecuzione di tale rimpatrio ai normali tassi di cambio e condizioni per l'operazione in questione;
- 14.7.6 quando il contesto legale, politico, economico, militare o monetario, o un evento di forza maggiore, impediscono alla Società di essere in grado di gestire le attività di un Comparto in modo normale e/o impediscono di determinarne il valore in modo ragionevole;
- 14.7.7 quando si verifica una sospensione del calcolo del Valore Patrimoniale Netto o dei diritti di emissione, rimborso o conversione da parte dei Fondi Target in cui è investito un Comparto;
- 14.7.8 a seguito della sospensione del calcolo del Valore Patrimoniale Netto e/o dell'emissione, del rimborso e della conversione a livello di un Investimento in cui investe un Comparto;
- 14.7.9 quando, per qualsiasi altra ragione al di fuori del controllo del Consiglio di Amministrazione e/o del GEFIA, i prezzi o i valori delle attività di un Comparto non possono essere accertati tempestivamente o con precisione o quando è altrimenti impossibile disporre delle attività del Comparto nel modo consueto e/o senza pregiudicare in modo sostanziale gli interessi degli Azionisti;
- 14.7.10 in caso di avviso agli Azionisti della Società di convocazione di un'assemblea generale straordinaria degli Azionisti ai fini dello scioglimento e della liquidazione della Società o per informarli della cessazione e della liquidazione di un Comparto o di una Classe di Azioni e, più in generale, durante il processo di liquidazione della Società, di un Comparto o di una Classe di Azioni;

- 14.7.11 durante il processo di definizione dei rapporti di cambio nel contesto di una fusione, di un conferimento di attività, di una scissione di attività o di azioni o di qualsiasi altra operazione di ristrutturazione;
- 14.7.12 durante qualsiasi periodo in cui la negoziazione delle Azioni di un Comparto o di una Classe di Azioni in una borsa valori pertinente in cui tali Azioni sono quotate è sospesa, limitata o chiusa; e
- 14.7.13 in circostanze eccezionali, ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario per evitare effetti negativi irreversibili sulla Società, su un Comparto o su una Classe di Azioni, nel rispetto del principio di equo trattamento degli Azionisti e nel loro migliore interesse.
- 14.8 In caso di circostanze eccezionali che potrebbero influire negativamente sugli interessi degli Azionisti o in caso di richieste significative di sottoscrizione, rimborso o conversione di Azioni per un Comparto o una Classe di Azioni, il Consiglio di Amministrazione si riserva il diritto di determinare il Valore Patrimoniale Netto per Azione per quel Comparto o Classe di Azioni solo dopo che la Società avrà completato i necessari Investimenti o disinvestimenti in titoli o altre attività per il Comparto o la Classe di Azioni in questione.
- 14.9 La sottoscrizione, il rimborso e la conversione di Azioni di qualsiasi Classe di Azioni e Comparto saranno inoltre sospesi durante il periodo in cui il Valore Patrimoniale Netto di tale Classe di Azioni o Comparto non viene calcolato e pubblicato.
- 14.10 Qualsiasi decisione di sospendere il calcolo e la pubblicazione del Valore Patrimoniale Netto per Azione e/o, ove applicabile, la sottoscrizione, il rimborso e la conversione di Azioni di una Classe di Azioni e di un Comparto, sarà pubblicata e/o comunicata agli Azionisti come richiesto dalle leggi e dai regolamenti applicabili.
- 14.11 La sospensione del calcolo del Valore Patrimoniale Netto e/o, se del caso, della sottoscrizione, del rimborso e/o della conversione di Azioni di un Comparto o di una Classe di Azioni non avrà alcun effetto sul calcolo del Valore Patrimoniale Netto e/o, se del caso, sulla sottoscrizione, sul rimborso e/o sulla conversione di Azioni di altri Comparti o Classi di Azioni.
- 14.12 Le richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione sospese saranno considerate come richieste di sottoscrizione, rimborso o conversione in relazione al primo Giorno di Sottoscrizione, Giorno di Rimborso o Giorno di Conversione successivo alla fine del periodo di sospensione, a meno che gli Azionisti non abbiano ritirato le loro richieste di sottoscrizione, rimborso o conversione mediante notifica scritta ricevuta dall'Agente di Registrazione e Trasferimento prima della fine del periodo di sospensione.
- 14.13 Il Valore Patrimoniale Netto delle Azioni di ciascuna Classe di Azioni e Comparto della Società sarà espresso come importo per Azione e sarà determinato in relazione a qualsiasi Giorno di Valutazione stabilendo il valore delle attività (compresi i redditi maturati) meno le passività (compresi gli accantonamenti ritenuti necessari o prudenti dalla Società) del portafoglio detenuto dalla Società. La proporzione di tale portafoglio comune correttamente attribuibile a ciascuna Classe di Azioni sarà divisa per il numero totale di Azioni della Classe di Azioni in circolazione al momento della determinazione del Valore Patrimoniale Netto. A ciascuna Classe di Azioni saranno attribuite le spese identificabili sostenute dal

Comparto in questione in relazione all'emissione e al mantenimento di Azioni di una specifica Classe di Azioni e il loro importo ridurrà i diritti proporzionali di tale Classe di Azioni al portafoglio comune. Nella misura in cui ciò sia possibile e se non diversamente previsto nel Prospetto, i redditi da Investimenti, gli interessi passivi, le commissioni e le altre passività saranno maturati giornalmente. Le attività denominate in valute diverse dalla Valuta di Riferimento di ciascun Comparto saranno convertite ai tassi di cambio correnti.

14.14 Le attività della Società comprendono, nel rispetto della politica di investimento e delle Restrizioni di Investimento di ciascun Comparto, quanto specificato nel Prospetto:

14.14.1 tutti i contanti o le liquidità in deposito o mediante linea di credito, compresi gli interessi maturati al relativo Giorno di Valutazione;

14.14.2 tutti i titoli, le obbligazioni richiamabili, i certificati di deposito e le cambiali, nonché tutti i crediti (compresi i proventi dei titoli venduti ma non consegnati);

14.14.3 tutte le obbligazioni, le azioni, le quote, i certificati azionari, i titoli azionari misti, i diritti di sottoscrizione, i warrant, le cambiali a termine, i contratti a termine, le opzioni, i titoli garantiti da attività, i titoli garantiti da ipoteca, i contratti swap, i contratti per differenza, i titoli a tasso fisso, i titoli a tasso variabile, i titoli per i quali il rendimento e/o l'importo di rimborso sono calcolati in riferimento a un indice, un prezzo o un tasso, gli strumenti finanziari e altri Investimenti e titoli posseduti o stipulati dalla Società;

14.14.4 tutti i dividendi azionari, i dividendi in contanti e le distribuzioni in contanti che la Società deve ricevere e che non ha ancora ricevuto, ma che sono stati dichiarati agli azionisti registrati in una data pari o precedente al Giorno di Valutazione in cui viene determinato il Valore Patrimoniale Netto, e che sono esigibili dalla Società (fermo restando che la Società potrà apportare rettifiche in relazione alle fluttuazioni del valore di mercato dei titoli causate dalla negoziazione ex dividendi, ex diritti o da pratiche simili);

14.14.5 tutti gli interessi maturati ad ogni Giorno di Valutazione su qualsiasi titolo fruttifero di proprietà della Società, tranne nella misura in cui gli stessi sono inclusi o riflessi nel valore capitale di tale titolo;

14.14.6 le spese preliminari della Società, nella misura in cui non sono state ammortizzate, e

14.14.7 tutte le altre attività della Società di ogni genere e natura, comprese le spese anticipate valutate e definite di volta in volta dal GEFIA.

14.14.8 Il valore di tali beni sarà determinato come segue:

14.14.9 Contanti/liquidità: il valore dei contanti o della liquidità in deposito, dei titoli e delle obbligazioni richiamabili e dei crediti, delle spese anticipate, dei dividendi in contanti e degli interessi dichiarati o maturati come sopra indicato e non ancora percepiti è considerato per l'intero importo, a meno che sia improbabile che lo stesso sia pagato o percepito per intero, nel qual caso il valore verrà determinato dopo aver effettuato la riduzione che il GEFIA può ritenere appropriata per riflettere il valore reale dello stesso.

- 14.14.10 Investimenti quotati: ogni titolo quotato o trattato in borsa sarà valutato all'ultimo prezzo di negoziazione o all'ultima quotazione media di mercato disponibile (ossia il punto medio tra gli ultimi prezzi di domanda e di offerta) sulla borsa valori che normalmente è il mercato principale per tale titolo.
- 14.14.11 Altro: nel caso in cui il GEFIA determini che le linee guida di valutazione di cui sopra non sono appropriate in relazione a una particolare attività della Società, il GEFIA determinerà in modo prudente e in buona fede il Fair Value di tale attività. Il GEFIA applicherà le regole di valutazione eventualmente specificate per ciascun Comparto nella relativa Sezione Speciale. L'Agente Amministrativo è autorizzato a fare affidamento in via definitiva su tali valutazioni dell'attivo netto riportate dal general partner o dal gestore dell'Investimento in questione, o dal GEFIA, a seconda dei casi.
- 14.14.12 Tutte le attività e le passività non espresse nella Valuta di Riferimento di ciascun Comparto verranno convertite con riferimento ai tassi di mercato prevalenti sul mercato dei cambi al momento della valutazione o in prossimità di essa.
- 14.14.13 Le attività e le passività della Società saranno determinate sulla base dei contributi e dei rimborsi alla Società a seguito (i) dell'emissione e del rimborso di Azioni; (ii) della ripartizione delle attività, delle passività e delle spese e dei proventi attribuibili alla Società a seguito delle operazioni svolte dalla Società e (iii) del pagamento di eventuali spese o distribuzioni ai titolari di Azioni.
- 14.14.14 Il GEFIA, a sua totale discrezione, può consentire l'utilizzo di altri metodi di valutazione, in conformità con i principi e le procedure di valutazione generalmente accettati, se ritiene che tale valutazione rifletta meglio il Fair Value di qualsiasi attività.
- 14.15 Le passività della Società si intendono comprensive di:
- 14.15.1 tutti i prestiti, i costi e i debiti correnti;
 - 14.15.2 tutte le spese amministrative maturate o da pagare (comprese le commissioni di gestione e consulenza degli investimenti, le commissioni di performance, le commissioni di custodia e le commissioni degli agenti societari);
 - 14.15.3 tutte le passività note, presenti e future, compresi tutti gli obblighi contrattuali maturati per pagamenti in denaro o in beni, incluso l'importo di eventuali dividendi non pagati dichiarati dalla Società, qualora il Giorno di Valutazione cada nella data di registrazione per la determinazione dell'avente diritto o sia successivo a tale data;
 - 14.15.4 un accantonamento adeguato per le imposte future dovute fino al Giorno di Valutazione sulla base dell'Attivo Netto, come determinato di volta in volta dalla Società, e altri accantonamenti eventualmente autorizzati e approvati dal Consiglio di Amministrazione a copertura, tra l'altro, delle spese di liquidazione e;
 - 14.15.5 tutte le altre passività della Società di qualsiasi tipo e natura, ad eccezione delle passività rappresentate da Azioni nella Società, che possono essere

sostenute dalla Società e dai suoi Comparti in conformità al Prospetto. Nel determinare l'importo di tali passività, la Società terrà conto di tutte le spese correnti a suo carico, comprese le spese di costituzione, le commissioni dovute al Gestore del Portafoglio o al Consulente per gli Investimenti o ai contabili, al depositario, al custode, al domiciliatario, agli agenti di registrazione e trasferimento, ai distributori, a qualsiasi agente pagatore e ai rappresentanti permanenti nei luoghi di registrazione, nonché a qualsiasi altro agente impiegato dalla Società, alle commissioni per i servizi legali e di revisione, alle spese promozionali, di stampa, di rendicontazione e di pubblicazione, compresi i costi di pubblicità o di preparazione, traduzione e stampa dei prospetti, delle note esplicative o delle dichiarazioni di registrazione, le tasse o gli oneri governativi e tutte le altre spese operative, compresi i costi di acquisto e vendita di attività, gli interessi, le spese bancarie e di intermediazione, le imposte di bollo, le tasse di registrazione in relazione agli Investimenti, le assicurazioni e la liquidità, le spese postali, telefoniche e di telex, tutte le spese sostenute in relazione alla riscossione dei redditi e all'acquisizione, alla detenzione e alla dismissione degli Investimenti, nonché tutti i costi per ottemperare agli obblighi di conformità fiscale e regolamentare e agli obblighi di rendicontazione (compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli oneri di deposito, le commissioni e le spese nell'ambito delle richieste di passaporti di commercializzazione). La Società può calcolare le spese amministrative e di altro tipo di natura regolare o ricorrente su una cifra stimata per periodi annuali o di altro tipo in anticipo, e può maturare le stesse in proporzioni uguali per ogni periodo.

- 14.15.6 Possono esistere diverse Classi di Azioni che possono essere soggette a livelli diversi di commissioni e spese e a beneficio delle quali la Società può stipulare contratti specifici e detenere attività specifiche con passività specifiche.
- 14.16 I diritti di ciascuna Classe di Azioni emessa dalla Società cambieranno in base alle regole di seguito indicate. Le attività e le passività specifiche della Classe di Azioni sono contabilizzate separatamente rispetto al portafoglio comune a tutte le Classi di Azioni.
- 14.17 Il portafoglio comune a ciascuna Classe di Azioni che sarà attribuibile a ciascuna Classe di Azioni sarà determinato tenendo conto delle emissioni, dei rimborsi, delle distribuzioni, nonché dei pagamenti di spese specifiche della Classe di Azioni o dei contributi di reddito o dei proventi di realizzazione derivanti da attività specifiche della classe, applicando, *mutatis mutandis*, le regole di valutazione di seguito indicate.
- 14.18 La percentuale del Valore Patrimoniale Netto del portafoglio comune di tale pool da assegnare a ciascuna Classe di Azioni sarà determinata come segue:
 - 14.18.1 inizialmente la percentuale del Patrimonio Netto del portafoglio comune da assegnare a ciascuna Classe di Azioni sarà proporzionale al numero rispettivo di Azioni di ciascuna Classe di Azioni al momento della prima emissione di Azioni di una nuova Classe di Azioni;
 - 14.18.2 il prezzo di emissione ricevuto all'atto dell'emissione di Azioni di una specifica Classe di Azioni sarà assegnato al portafoglio comune e comporterà un aumento della percentuale del portafoglio comune attribuibile alla Classe di Azioni in questione;

- 14.18.3 se, in relazione a una Classe di Azioni, la Società acquisisce attività specifiche, paga spese specifiche della medesima (compresa qualsiasi parte di spese in eccesso rispetto a quelle pagabili da altre Classi di Azioni), effettua distribuzioni specifiche o paga il Prezzo di Rimborso in relazione alle Azioni di una specifica Classe di Azioni, la proporzione del portafoglio comune attribuibile a tale Classe di Azioni sarà ridotta del costo di acquisizione delle attività specifiche di tale Classe di Azioni, delle spese specifiche pagate per conto di tale Classe di Azioni, delle distribuzioni effettuate sulle Azioni di tale Classe di Azioni o del Prezzo di Rimborso pagato al momento del rimborso delle Azioni di tale Classe di Azioni;
- 14.18.4 il valore delle attività specifiche di una Classe di Azioni e l'importo delle passività specifiche di una Classe di Azioni sono attribuiti solo alle Classi di Azioni a cui tali attività o passività si riferiscono e ciò aumenterà o diminuirà il Valore Patrimoniale Netto per Azione delle specifiche Classi di Azioni.

14.19 Ai fini del presente Articolo:

- 14.19.1 le Azioni della Società da rimborsare ai sensi dell'Articolo 12 del presente documento saranno considerate esistenti e prese in considerazione fino a un giorno immediatamente successivo al Giorno di Valutazione di cui al presente Articolo. A partire da tale momento e fino al pagamento del relativo prezzo saranno considerate una passività della Società;
- 14.19.2 tutti gli investimenti, i saldi di cassa e le altre attività della Società non espressi nella valuta in cui è denominato il Valore Patrimoniale Netto per Azione della Classe di Azioni in questione saranno valutati dopo aver preso in considerazione il tasso o i tassi di cambio di mercato in vigore alla data e al momento della determinazione del Valore Patrimoniale Netto della Classe di Azioni in questione; e
- 14.19.3 le Azioni che la Società deve emettere in base alle richieste di sottoscrizione ricevute saranno considerate in emissione a partire dal Giorno di Valutazione di cui al presente Articolo e tale prezzo, fino a quando non sarà ricevuto dalla Società, sarà considerato un debito nei confronti della Società.

14.20 In ogni Giorno di Valutazione sarà dato effetto agli acquisti o alle vendite di titoli contrattati dalla Società in tale Giorno di Valutazione, per quanto possibile.

D. ASSEMBLEE GENERALI DEGLI AZIONISTI

Articolo 15. Poteri dell'assemblea generale degli Azionisti

- 15.1 Gli Azionisti esercitano i loro diritti collettivi nell'assemblea generale degli Azionisti. Ogni assemblea generale degli Azionisti della Società regolarmente costituita rappresenterà l'intero corpo degli Azionisti della Società. L'assemblea generale degli Azionisti è investita dei poteri ad essa espressamente riservati dalla Legge del 1915 e dal presente Statuto.
- 15.2 Le decisioni riguardanti gli interessi generali degli Azionisti della Società saranno prese durante un'assemblea generale degli Azionisti.

- 15.3 Se la Società ha un solo Azionista, qualsiasi riferimento fatto nel presente documento all'"assemblea generale degli Azionisti" sarà interpretato come relativo all'"Azionista unico", a seconda del contesto e in quanto applicabile, e i poteri conferiti all'assemblea generale degli Azionisti saranno esercitati dall'Azionista unico.

Articolo 16. Convocazione delle assemblee generali degli Azionisti

- 16.1 L'assemblea generale degli Azionisti della Società può essere convocata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.
- 16.2 La convocazione deve essere effettuata dal Consiglio di Amministrazione su richiesta scritta di uno o più Azionisti che rappresentino almeno il dieci per cento (10%) del capitale sociale della Società. In tal caso, l'assemblea generale degli Azionisti dovrà tenersi entro un (1) mese dal ricevimento della richiesta.
- 16.3 L'avviso di convocazione per ogni assemblea generale degli Azionisti può essere effettuato tramite annunci depositati presso l'RCS e pubblicato almeno quindici (15) giorni prima dell'assemblea nel *Recueil électronique des sociétés et associations* e in un quotidiano lussemburghese, nonché inviato a tutti gli Azionisti registrati della Società per posta ordinaria (*lettre missive*). In alternativa, gli avvisi di convocazione possono essere inviati agli Azionisti registrati della Società tramite posta raccomandata almeno otto (8) giorni di calendario prima dell'assemblea o se i destinatari hanno accettato individualmente di ricevere gli avvisi di convocazione tramite un altro mezzo di comunicazione che garantisca l'accesso alle informazioni tramite tale mezzo di comunicazione. Gli avvisi includeranno l'ordine del giorno e specificheranno l'ora e il luogo dell'assemblea, le condizioni di ammissione e i requisiti di quorum e di voto.
- 16.4 Se tutti gli Azionisti sono presenti o rappresentati in un'assemblea generale degli Azionisti e hanno rinunciato ai requisiti di convocazione, l'assemblea può tenersi senza preavviso o pubblicazione.

Articolo 17. Svolgimento delle assemblee generali degli Azionisti

- 17.1 L'assemblea generale annuale degli Azionisti si terrà entro sei (6) mesi dalla fine di ogni esercizio nel Granducato di Lussemburgo presso la sede legale della Società o in un altro luogo del Granducato di Lussemburgo specificato nell'avviso di convocazione dell'assemblea. Altre assemblee degli Azionisti possono tenersi nel luogo e all'ora specificati nei rispettivi avvisi di convocazione.
- 17.2 In tutte le assemblee generali degli Azionisti deve essere tenuto un elenco delle presenze.
- 17.3 Gli Azionisti che partecipano a un'assemblea in teleconferenza, in videoconferenza o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione che consenta la loro identificazione, che permetta a tutte le persone che partecipano all'assemblea di udire reciprocamente quanto detto in modo continuo e che consenta l'effettiva partecipazione di tutte queste persone all'assemblea, sono considerati presenti ai fini del calcolo dei quorum e delle votazioni, a condizione che tali mezzi di comunicazione siano disponibili nel luogo dell'assemblea.
- 17.4 Un Azionista può agire in un'assemblea generale degli Azionisti nominando un'altra persona come suo delegato per iscritto o tramite fax, posta elettronica o

qualsiasi altro mezzo di comunicazione simile. Una persona può rappresentare diversi Azionisti o persino la loro totalità.

- 17.5 Ogni Azionista può votare in un'assemblea generale attraverso un modulo di voto firmato inviato per posta, posta elettronica, fax o qualsiasi altro mezzo di comunicazione alla sede legale della Società o all'indirizzo specificato nell'avviso di convocazione. Gli Azionisti possono utilizzare esclusivamente i moduli di voto forniti dalla Società che contengono almeno il luogo, la data e l'ora dell'assemblea, l'ordine del giorno dell'assemblea, le proposte presentate agli Azionisti, nonché, per ciascuna proposta, tre caselle che consentono all'Azionista di votare a favore, contro o di astenersi dal voto barrando la casella appropriata.
- 17.6 Le schede di voto che, per una delibera proposta, non riportano (i) un voto favorevole o (ii) un voto contrario alla delibera proposta o (iii) un'astensione sono nulle rispetto a tale delibera. La Società terrà conto solo delle schede di voto ricevute prima dell'assemblea generale a cui si riferiscono.
- 17.7 Il Consiglio di Amministrazione può stabilire ulteriori condizioni che gli Azionisti devono soddisfare per poter partecipare a qualsiasi assemblea generale degli Azionisti.

Articolo 18. Quorum, maggioranza e voto

- 18.1 Ogni Azione dà diritto a un voto nelle assemblee generali degli Azionisti, fatta salva la regola sulle frazioni di Azioni di cui al precedente Articolo 10.5.
- 18.2 Il Consiglio di Amministrazione può sospendere il diritto di voto di qualsiasi Azionista che non abbia rispettato gli obblighi previsti dal presente Statuto o qualsiasi accordo contrattuale stipulato da tale Azionista.
- 18.3 Un Azionista può decidere individualmente di non esercitare, temporaneamente o permanentemente, la totalità o parte dei suoi diritti di voto. L'Azionista rinunciatario è vincolato da tale rinuncia e la rinuncia è obbligatoria per la Società dietro relativa comunicazione.
- 18.4 Nel caso in cui i diritti di voto di uno o più Azionisti siano sospesi ai sensi dell'Articolo 18.2 o uno o più Azionisti abbia rinunciato all'esercizio dei diritti di voto ai sensi dell'Articolo 18.3, tali Azionisti possono partecipare a qualsiasi assemblea generale della Società, ma le Azioni da loro detenute non verranno considerati ai fini della determinazione delle condizioni di quorum e maggioranza da rispettare nelle assemblee generali della Società.
- 18.5 Salvo quanto diversamente previsto dalla Legge del 1915 o dal presente Statuto, le delibere di un'assemblea generale degli Azionisti regolarmente convocata non richiedono alcun quorum di presenza e sono adottate a maggioranza semplice dei voti validamente espressi, indipendentemente dalla quota di capitale rappresentata. Le astensioni e i voti nulli non vengono presi in considerazione.

Articolo 19. Modifiche del presente Statuto

- 19.1 Salvo quanto diversamente disposto al suo interno, il presente Statuto può essere modificato con una maggioranza di almeno due terzi (2/3) dei voti validamente espressi in un'assemblea generale in cui sia presente o rappresentato un quorum di oltre la metà (1/2) del capitale sociale della Società. Se in un'assemblea non viene raggiunto il quorum, può essere convocata una seconda assemblea in

conformità alla Legge del 1915 e al presente Statuto, che può deliberare indipendentemente dal quorum e in cui le delibere vengono adottate con una maggioranza di almeno due terzi (2/3) dei voti validamente espressi. Le astensioni e i voti nulli non vengono presi in considerazione.

- 19.2 Nel caso in cui i diritti di voto di uno o più Azionisti siano sospesi ai sensi dell'Articolo 18.2 o uno o più Azionisti abbiano rinunciato all'esercizio dei diritti di voto ai sensi dell'Articolo 18.3, si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni dell'Articolo 18.4 del presente Statuto.
- 19.3 Qualsiasi modifica del presente Statuto richiede l'approvazione preventiva della CSSF.

Articolo 20. Rinvio delle assemblee generali degli Azionisti

Nel rispetto delle disposizioni della Legge del 1915, il Consiglio di Amministrazione può, nel corso di un'assemblea generale, rinviare tale assemblea generale di quattro (4) settimane. Il Consiglio di Amministrazione provvederà a disporre il rinvio su richiesta degli Azionisti che rappresentano almeno il dieci per cento (10%) del capitale sociale della Società. In caso di rinvio, qualsiasi delibera già adottata dall'assemblea generale degli Azionisti sarà annullata.

Articolo 21. Verbali delle assemblee generali degli Azionisti

- 21.1 La presidenza di un'assemblea generale degli Azionisti redige un verbale che viene firmato dai suoi membri e da qualsiasi Azionista che ne faccia richiesta.
- 21.2 Le copie e gli estratti di tali verbali originali da produrre in procedimenti giudiziari o da consegnare a terzi dovranno essere certificati come copia conforme all'originale dal Notaio che ha avuto in custodia l'atto originale, nel caso in cui l'assemblea sia stata verbalizzata in un atto notarile, o dovranno essere firmati dal presidente dell'assemblea, se presente, o da due (2) dei suoi membri.

Articolo 22. Assemblee generali di un Comparto o di una Classe di Azioni

- 22.1 Gli Azionisti di un Comparto o di una Classe di Azioni possono tenere, in qualsiasi momento, assemblee generali per decidere su questioni che riguardano esclusivamente tale Comparto o Classe di Azioni.
- 22.2 Le disposizioni del presente Titolo D si applicano, *mutatis mutandis*, a tali assemblee generali.

E. AMMINISTRAZIONE

Articolo 23. Composizione e poteri del Consiglio di Amministrazione

- 23.1 La Società sarà gestita da un Consiglio di Amministrazione composto da almeno tre (3) membri.
- 23.2 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per agire in nome della Società e per compiere ogni atto necessario o funzionale al conseguimento dell'oggetto sociale, ad eccezione dei poteri riservati dalla Legge del 1915 o dal presente Statuto all'assemblea generale degli Azionisti.

- 23.3 Il Consiglio di Amministrazione può creare uno o più comitati. La composizione e i poteri di tali comitati, le condizioni di nomina, rimozione, remunerazione e durata del mandato dei loro membri, nonché il loro regolamento interno sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è responsabile della supervisione delle attività dei comitati.

Articolo 24. Ordinaria amministrazione e delega dei poteri

- 24.1 La gestione quotidiana della Società e la rappresentanza della Società in relazione a tale gestione quotidiana possono essere delegate a uno o più Amministratori, funzionari o altri agenti, che agiscono individualmente o congiuntamente. La loro nomina, la loro rimozione e i loro poteri saranno determinati mediante delibera del Consiglio di Amministrazione.
- 24.2 Nel rispetto delle condizioni della Legge del 2013, il Consiglio di Amministrazione nominerà un gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA), il quale, sotto la supervisione generale del Consiglio di Amministrazione, sarà responsabile della gestione collettiva della Società, in particolare della gestione delle attività della Società (compresa la gestione del portafoglio e la gestione del rischio) e, se deciso dal Consiglio di Amministrazione, anche di ulteriori funzioni in relazione all'amministrazione della Società e alla commercializzazione delle Azioni della Società.
- 24.3 La Società può anche conferire poteri speciali mediante procura notarile o scrittura privata.

Articolo 25. Nomina, revoca e durata del mandato degli Amministratori

- 25.1 Gli Amministratori sono nominati dall'assemblea generale degli Azionisti, che ne determina la remunerazione e la durata del mandato.
- 25.2 Il mandato di un Amministratore non può superare i sei (6) anni e ogni Amministratore resta in carica fino alla nomina del suo successore. Gli Amministratori possono essere riconfermati per mandati successivi.
- 25.3 Ogni Amministratore è nominato dall'assemblea generale degli Azionisti a maggioranza semplice dei voti validamente espressi.
- 25.4 Un Amministratore può essere rimosso dalla carica in qualsiasi momento, con o senza giusta causa, dall'assemblea generale degli Azionisti a maggioranza semplice dei voti validamente espressi.
- 25.5 Se una persona giuridica viene nominata Amministratore della Società, tale persona giuridica deve designare una persona fisica come rappresentante permanente che svolgerà questo ruolo in nome e per conto della persona giuridica. La persona giuridica interessata può revocare il proprio rappresentante permanente solo se nomina contemporaneamente un successore. Una persona può essere rappresentante permanente di un solo (1) Amministratore della Società e non può essere contemporaneamente Amministratore della Società.

Articolo 26. Sopravvenuta mancanza della carica di Amministratore

In caso di sopravvenuta mancanza della carica di Amministratore per morte, incapacità legale, fallimento, dimissioni o altro, tale posto può essere occupato temporaneamente e per un periodo di tempo non superiore al mandato iniziale dell'Amministratore sostituito

dai restanti Amministratori fino alla successiva assemblea degli Azionisti, che delibererà sulla nomina permanente in conformità alle disposizioni di legge applicabili.

Articolo 27. Convocazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione

- 27.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del presidente, se presente, o di qualsiasi Amministratore. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si terranno presso la sede legale della Società, salvo diversa indicazione nell'avviso di convocazione.
- 27.2 Gli Amministratori devono essere informati per iscritto di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione con almeno ventiquattro (24) ore di anticipo rispetto all'ora prevista per la riunione, salvo in caso di emergenza, nel qual caso la natura e le ragioni di tale emergenza devono essere menzionate nell'avviso. Tale avviso può essere omesso in caso di consenso di ciascun Amministratore per iscritto, tramite fax, posta elettronica o qualsiasi altro mezzo di comunicazione analogo; una copia di tale documento firmato è sufficiente come prova. Non è richiesto alcun preavviso per una riunione del Consiglio di Amministrazione da tenersi alla data e nel luogo stabiliti in una precedente risoluzione adottata dal Consiglio di Amministrazione e comunicata a tutti gli Amministratori.
- 27.3 Non è richiesto alcun preavviso nel caso in cui tutti i membri del Consiglio di Amministrazione siano presenti o rappresentati in una riunione del Consiglio di Amministrazione e rinuncino ai requisiti di convocazione o nel caso di delibere scritte approvate e firmate da tutti i membri del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 28. Svolgimento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione

- 28.1 Il Consiglio di Amministrazione può eleggere un presidente tra i suoi membri. Può inoltre scegliere un segretario, che non deve essere necessariamente un Amministratore, incaricato di redigere i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
- 28.2 Il presidente, se presente, presiederà tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ma in sua assenza il Consiglio di Amministrazione potrà nominare un altro Amministratore come presidente *pro tempore* con il voto della maggioranza degli Amministratori presenti o rappresentati in tale riunione.
- 28.3 Ogni Amministratore può agire in qualsiasi riunione del Consiglio di Amministrazione nominando un altro Amministratore come suo delegato per iscritto, o tramite fax, posta elettronica o altro mezzo di comunicazione simile; come prova è sufficiente una copia della nomina. Un Amministratore può rappresentare uno o più, ma non tutti gli altri Amministratori.
- 28.4 Il Consiglio di Amministrazione può discutere e deliberare validamente solo se è presente o rappresentata almeno la metà degli Amministratori. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione saranno adottate a maggioranza semplice degli Amministratori presenti o rappresentati.
- 28.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche in teleconferenza o videoconferenza o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione che consenta a tutte le persone che partecipano alla riunione di udire reciprocamente quanto detto in modo continuo e di partecipare effettivamente alla riunione. La partecipazione a una riunione con questi mezzi equivale alla partecipazione di persona.

- 28.6 Il Consiglio di Amministrazione può, all'unanimità, deliberare mediante consultazione scritta esprimendo la propria approvazione per iscritto, tramite fax, posta elettronica o qualsiasi altro mezzo di comunicazione analogo. Ciascun Amministratore può esprimere il proprio consenso separatamente; l'adozione delle delibere viene attestata dall'insieme dei consensi. La data di tali delibere sarà quella dell'ultima firma.

Articolo 29. Conflitto di interesse

- 29.1 Salvo quanto diversamente previsto dalla Legge del 1915, ogni Amministratore che abbia, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario in conflitto con gli interessi della Società in relazione a un'operazione di competenza del Consiglio di Amministrazione deve informare il Consiglio di Amministrazione di tale conflitto di interesse e far registrare la sua dichiarazione nel verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione. L'Amministratore in questione non può partecipare alle discussioni né alle votazioni relative a tale operazione. Qualsiasi conflitto di interesse di questo tipo deve essere segnalato alla successiva assemblea generale degli Azionisti prima che l'assemblea deliberi su qualsiasi altro punto.
- 29.2 Nel caso in cui, a causa di un conflitto di interesse, non venga raggiunto il numero di Amministratori necessario per deliberare validamente, il Consiglio di Amministrazione può decidere di sottoporre la decisione su questo specifico punto all'assemblea generale degli Azionisti. Nel caso in cui uno o più membri del Consiglio di Amministrazione (ma non tutti) abbiano un interesse in conflitto con quello della Società, non si terrà conto degli Amministratori interessati ai fini della determinazione delle condizioni di presenza e maggioranza da rispettare alla riunione del Consiglio di Amministrazione della Società.
- 29.3 Le norme sul conflitto di interesse non si applicano quando la decisione del Consiglio di Amministrazione riguarda operazioni di ordinaria amministrazione effettuate in circostanze normali.
- 29.4 Il termine conflitto di interesse, come utilizzato nel paragrafo precedente, non comprende alcuna relazione o interesse in questioni, posizioni o transazioni che coinvolgano il Promotore, il GEFIA, il Gestore del Portafoglio pertinente, il Consulente per gli Investimenti, il Depositario, l'Agente Amministrativo, i distributori e qualsiasi altra persona fisica, società o entità che possa di volta in volta essere determinata dal Consiglio di Amministrazione a sua discrezione e nei limiti del Regolamento ELTIF, ove applicabile.

Articolo 30. Verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione

I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione saranno firmati dal presidente, se presente, o, in sua assenza, dal presidente *pro tempore*, o da due (2) Amministratori. Le copie o gli estratti di tali verbali da produrre in procedimenti giudiziari o in altre circostanze saranno firmati dal presidente, se presente, o da due (2) Amministratori.

Articolo 31. Rapporti con terzi

- 31.1 La Società sarà vincolata nei confronti di terzi in ogni circostanza dalla firma congiunta di due (2) Amministratori o dalla firma congiunta o disgiunta di una o più persone a cui il Consiglio di Amministrazione abbia delegato il potere di firma, nei limiti di tale delega.

- 31.2 Nei limiti dell'ordinaria amministrazione, la Società sarà vincolata nei confronti di terzi dalla firma di una o più persone a cui è stato delegato tale potere, che agiscono individualmente o congiuntamente nei limiti di tale delega.

Articolo 32. Manleva

- 32.1 La Società, nella più ampia misura consentita dalle leggi e dai regolamenti applicabili, e se non diversamente previsto in relazione a un Comparto nella pertinente Sezione Speciale, manleverà i membri del Consiglio di Amministrazione, il GEFIA, il pertinente Gestore del Portafoglio, il Consulente per gli Investimenti, il Distributore, le loro Affiliate nonché qualsiasi funzionario e i loro eredi, amministratori, successori e rappresentanti legali (ciascuno un "**Soggetto Manlevato**") da e contro qualsiasi pretesa, responsabilità, costo, danno, perdita e procedimento, sia esso giudiziario, amministrativo, investigativo o di altro tipo, di qualsiasi natura, noto o sconosciuto ("**Richieste di Risarcimento**"), subito o sostenuto per il fatto di essere o essere stato un Soggetto Manlevato o, su sua richiesta, di essere o essere stato membro di qualsiasi altra entità di cui la Società o un Comparto è investitore o creditore e da cui non ha diritto a essere manlevato.
- 32.2 La Società, nella più ampia misura consentita a norma delle leggi e dei regolamenti applicabili, manleverà, manterrà indenne ed esonererà da responsabilità qualsiasi Soggetto Manlevato relativamente alle Richieste di Risarcimento derivanti da o in relazione a qualsiasi azione o omissione relativa alla Società da parte di tale Soggetto Manlevato, ivi inclusi gli importi pagati in ottemperanza di sentenze, in via transattiva, per multe o sanzioni e le ragionevoli parcelle e spese legali sostenute in relazione alla preparazione o alla difesa di qualsiasi indagine, azione, causa, arbitrato o altro procedimento, sia civile che penale.
- 32.3 I Soggetti Manlevati non saranno manlevati dalla Società in relazione a questioni per le quali sia stata accertata, con sentenza definitiva e irrevocabile di un tribunale di giurisdizione competente, la loro responsabilità per dolo, malafede o colpa grave. In caso di transazione, l'indennizzo sarà riconosciuto solo in relazione alle questioni coperte dalla transazione per le quali la Società è stata informata da un consulente legale che il soggetto da manlevare non ha agito con dolo, malafede o colpa grave. Il diritto di indennizzo di cui sopra non esclude altri diritti che spettano al Soggetto Manlevato.
- 32.4 Anche gli agenti e i Fornitori di Servizi della Società, nonché i loro amministratori, dirigenti, funzionari e dipendenti, possono beneficiare di una manleva da parte della Società, come può essere ulteriormente previsto nel Prospetto e in base ai termini e alle disposizioni dei relativi contratti di servizio.
- 32.5 Un Soggetto Manlevato che richieda l'indennizzo ai sensi del presente Articolo 32 "Manleva" dovrà, su richiesta ragionevole, ottenere in anticipo dalla Società le spese (incluse le spese legali e i costi) ragionevolmente sostenute da tale Soggetto Manlevato per la difesa in qualsiasi procedimento contro tale Soggetto Manlevato prima del suo esito finale; ciò a condizione che tale Soggetto Manlevato abbia acconsentito per iscritto a rimborsare l'importo in questione alla Società nel caso in cui si determini in ultima analisi che non abbia il diritto a essere indennizzato come autorizzato nel presente Articolo 32 "Manleva".
- 32.6 Il diritto di qualsiasi Soggetto Manlevato all'indennizzo qui previsto in merito a eventuali danni si intende cumulativo e in aggiunta a tutti i diritti a cui tale Soggetto Manlevato potrebbe altrimenti avere diritto per contratto o per legge. L'obbligo di

indennizzo della Società nei confronti di un Soggetto Manlevato in relazione a qualsiasi danno sarà ridotto di qualsiasi pagamento di indennizzo effettivamente ricevuto da tale Soggetto Manlevato da parte di un Investimento in relazione agli stessi danni.

Articolo 33. Politica di investimento e restrizioni

- 33.1 Il Consiglio di Amministrazione, sulla base del principio della ripartizione del rischio, ha la facoltà di determinare le politiche e le strategie di investimento da applicare a ciascun Comparto e la condotta di gestione e relativa agli affari della Società senza il consenso degli Azionisti, ma previa approvazione della CSSF. In conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili, gli Azionisti del Comparto interessato saranno informati delle modifiche e, ove richiesto e nel rispetto delle disposizioni del Prospetto, riceveranno un preavviso di almeno un mese in merito a qualsiasi modifica sostanziale proposta, al fine di organizzare il rimborso gratuito delle loro Azioni in caso di dissenso.
- 33.2 Ciascun Comparto può investire in Azioni di altri Comparti nella misura e alle condizioni stabilite dalla Legge del 2010 ed entro i limiti del Regolamento ELTIF, nella misura applicabile, alle condizioni di cui all'articolo 181(8) della Legge del 2010.

F. REVISIONE E SUPERVISIONE

Articolo 34. Revisore

La Società farà controllare le informazioni contabili contenute nella Relazione Annuale da un revisore indipendente lussemburghese (*réviseur d'entreprises agréé*) nominato dall'assemblea generale degli Azionisti, che ne determinerà il suo compenso.

Articolo 35. Depositario

- 35.1 La Società nominerà un depositario che soddisfi i requisiti della Legge del 2010, della Legge del 2013 e del Regolamento ELTIF, nella misura applicabile.
- 35.2 Il Depositario adempie ai doveri e alle responsabilità previsti dalla Legge del 2010, dalla Legge del 2013 e dal Regolamento ELTIF, ove applicabile. Nello svolgimento del suo ruolo, il Depositario deve agire esclusivamente nell'interesse della Società e degli Investitori.

G. ESERCIZIO FINANZIARIO - BILANCIO D'ESERCIZIO - DESTINAZIONE DEGLI UTILI - DISTRIBUZIONI

Articolo 36. Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della Società ha inizio il primo gennaio di ogni anno e termina il trentun dicembre dello stesso anno.

Articolo 37. Bilancio d'esercizio

Alla fine di ogni esercizio, la contabilità viene chiusa e il Consiglio di Amministrazione redige l'inventario delle attività e delle passività della Società, lo stato patrimoniale e il conto economico in conformità alla legge.

Articolo 38. Distribuzioni

- 38.1 Le distribuzioni possono essere decise di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione in conformità alle leggi applicabili e al Prospetto.
- 38.2 La politica di distribuzione dei Comparti sarà conforme ai requisiti del Regolamento ELTIF. Tale politica di distribuzione sarà ulteriormente descritta nella relativa Sezione Speciale.
- 38.3 Il Consiglio di Amministrazione può procedere al pagamento di dividendi provvisori, nel rispetto delle disposizioni della Legge del 1915 e della Legge del 2010.
- 38.4 Le distribuzioni possono essere pagate nella valuta, nel momento e nel luogo stabiliti di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.
- 38.5 Qualsiasi distribuzione non reclamata entro cinque (5) anni dalla sua dichiarazione sarà depositata presso la *Caisse de Consignation* in Lussemburgo, in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili.
- 38.6 Non saranno corrisposti interessi su una distribuzione dichiarata dalla Società e da essa tenuta a disposizione del beneficiario.

H. LIQUIDAZIONE - FUSIONE - RIORGANIZZAZIONE

Articolo 39. Cessazione e liquidazione di Comparti o Classi di Azioni

- 39.1 Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il Consiglio di Amministrazione stabilisca che (i) il Valore Patrimoniale Netto di un Comparto o di una Classe di Azioni sia sceso o non abbia raggiunto il livello minimo per consentire al Comparto o alla Società di essere gestito e/o amministrato in modo efficiente, o (ii) i cambiamenti del contesto legale, normativo, fiscale, economico o politico giustifichino tale cessazione, o (iii) una razionalizzazione del prodotto giustifichi tale cessazione, o (iv) ciò sia nell'interesse degli Azionisti del Comparto, il Consiglio di Amministrazione può decidere di rimborsare obbligatoriamente tutte le Azioni del Comparto in questione o della Società al Valore Patrimoniale Netto per Azione (tenendo conto dei prezzi effettivi di realizzo degli Investimenti, delle spese di realizzo e dei costi di liquidazione) per il Giorno di Valutazione in relazione al quale tale decisione sarà efficace, e di sciogliere e liquidare tale Comparto o la Società.
- 39.2 Gli Azionisti del Comparto e della Classe di Azioni in questione saranno informati della decisione del Consiglio di Amministrazione di chiudere un Comparto o una Classe di Azioni mediante un avviso. L'avviso indicherà i motivi e il processo di cessazione e liquidazione.
- 39.3 Fermi restando i poteri conferiti al Consiglio di Amministrazione dai paragrafi precedenti, anche l'assemblea generale degli Azionisti di un Comparto o di una Classe di Azioni può decidere tale cessazione e liquidazione e far sì che la Società rimborsi obbligatoriamente tutte le Azioni del Comparto o della Classe di Azioni in questione al Valore Patrimoniale Netto per Azione del Giorno di Valutazione rispetto al quale tale decisione è efficace. L'assemblea generale deciderà con una delibera presa senza alcun requisito di quorum e adottata a maggioranza semplice dei voti validamente espressi.

- 39.4 I Comparti o le Classi di Azioni cesseranno automaticamente e saranno liquidati alla loro scadenza, come indicato nella relativa Sezione Speciale, ove applicabile, a meno che non vengano estinti prima in conformità alle disposizioni del presente Articolo. Per quanto riguarda i Comparti creati con una durata definita, nella misura in cui ciò sia applicabile, il Consiglio di Amministrazione può decidere, in base alle condizioni ulteriormente sviluppate nella relativa Sezione Speciale del Comparto, di procedere a una cessazione anticipata di tale Comparto.
- 39.5 I prezzi effettivi di realizzo degli Investimenti, le spese di realizzo e i costi di liquidazione saranno presi in considerazione nel calcolo del Valore Patrimoniale Netto applicabile al rimborso obbligatorio. Gli Azionisti del Comparto o della Classe di Azioni interessati saranno generalmente autorizzati a continuare a richiedere il rimborso o la conversione delle loro Azioni in conformità ai termini contenuti nella relativa Sezione Speciale prima della data effettiva del rimborso obbligatorio, a meno che il Consiglio di Amministrazione stabilisca che ciò non sia nel migliore interesse degli Azionisti di tale Comparto o Classe di Azioni o possa compromettere l'equo trattamento degli Azionisti.
- 39.6 I proventi del rimborso che non sono stati reclamati dagli Azionisti al momento del rimborso obbligatorio saranno depositati, in conformità alle leggi e ai regolamenti lussemburghesi applicabili, presso la *Caisse de Consignation* per conto degli aventi diritto. I proventi non reclamati entro i termini previsti dalla legge andranno persi in conformità alle leggi e ai regolamenti lussemburghesi.
- 39.7 Tutte le Azioni rimborsate possono essere annullate.
- 39.8 La cessazione e la liquidazione di un Comparto o di una Classe di Azioni non influiranno sull'esistenza di altri Comparti o Classi di Azioni. La decisione di chiudere e liquidare l'ultimo Comparto esistente nella Società comporterà lo scioglimento e la cessazione di quest'ultima.

Articolo 40. Fusione, assorbimento e riorganizzazione

- 40.1 La Società o un Comparto possono essere fusi con un altro fondo di investimento o comparto solo se anche quest'ultimo si qualifica come ELTIF ai sensi del Regolamento ELTIF. Qualsiasi fusione è soggetta all'approvazione preventiva della CSSF.
- 40.2 La decisione di fondere la Società, un Comparto o una Classe di Azioni ("**Entità Incorporata**") è di competenza del Consiglio di Amministrazione e degli Azionisti dell'Entità Incorporata.
- 40.3 Il Consiglio di Amministrazione può decidere di fondere un'Entità Incorporata con (i) un altro Comparto o Classe di Azioni del Fondo, o (ii) un altro OICR lussemburghese organizzato ai sensi della Legge del 2010, ovvero un suo comparto o una sua classe di azioni, o (iii) un altro organismo di investimento collettivo non lussemburghese, un suo comparto o una sua classe di azioni ("**Entità Incorporante**") qualora:
- (a) il Valore Patrimoniale Netto dell'Entità Incorporata sia diminuito o non abbia raggiunto il livello minimo affinché l'Entità Incorporata possa essere gestita e/o amministrata in modo efficiente;
 - (b) l'operazione sia giustificata da variazioni nel contesto legale, normativo, fiscale, economico o politico;

- (c) la fusione sia giustificata da una razionalizzazione del prodotto; o
 - (d) ciò sarebbe nell'interesse degli Investitori.
- 40.4 Una fusione sarà attuata mediante il trasferimento delle attività e delle passività dall'Entità Incorporata all'Entità Incorporante, o mediante l'assegnazione delle attività dell'Entità Incorporata alle attività dell'Entità Incorporante, o mediante qualsiasi altro metodo di fusione, concentrazione o riorganizzazione, a seconda dei casi.
- 40.5 Tale decisione sarà comunicata agli Azionisti dell'Entità Incorporata con le stesse modalità descritte nel precedente Articolo 39.2 un mese prima della relativa data di efficacia (e, inoltre, la pubblicazione conterrà informazioni relative all'Entità Incorporante), al fine di consentire agli Azionisti dell'Entità Incorporata di richiedere gratuitamente il rimborso delle proprie Azioni durante tale periodo.
- 40.6 Possono essere previste eccezioni se l'Entità Incorporante è una Classe di Azioni di un Comparto della Società. Nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili, gli Azionisti dell'Entità Incorporata che non hanno richiesto il rimborso saranno trasferiti all'Entità Incorporante.
- 40.7 Tale fusione non richiede il consenso preventivo degli Azionisti, tranne nel caso in cui la Società sia l'Entità Incorporata, che, pertanto, cesserà di esistere a seguito della fusione. In quest'ultimo caso, l'assemblea generale degli Azionisti della Società deve decidere in merito alla fusione e alla sua data di efficacia. L'assemblea generale deciderà nel rispetto dei requisiti di quorum e maggioranza applicabili in caso di modifica del presente Statuto.
- 40.8 Fermi restando i poteri conferiti al Consiglio di Amministrazione dai paragrafi precedenti, gli Azionisti dell'Entità Incorporata possono decidere in merito a tale fusione mediante delibera dell'assemblea generale degli Azionisti del Comparto o della Classe di Azioni interessati. L'avviso di convocazione dell'assemblea generale degli Azionisti del Comparto o della Classe di Azioni indicherà i motivi e le procedure della fusione proposta, nonché le informazioni sull'Entità Incorporante.
- 40.9 Il Consiglio di Amministrazione può decidere di procedere, in conformità alle norme di legge e di regolamento applicabili, all'assorbimento, anche mediante fusione, da parte della Società o di uno o più Comparti o Classi di Azioni di (i) un altro Comparto o Classe di Azioni, o (ii) un altro OICR lussemburghese organizzato ai sensi della Legge del 2010, ovvero un suo comparto o una sua classe di azioni, o (iii) un altro organismo di investimento collettivo estero, un suo comparto o una sua classe di azioni.
- 40.10 L'assorbimento di un Comparto o di una Classe di Azioni con un altro Comparto o Classe di Azioni esistente sarà possibile solo previa approvazione della CSSF e a condizione che tale altro Comparto esistente si qualifichi come ELTIF ai sensi del Regolamento ELTIF.
- 40.11 Fermi restando i poteri conferiti al Consiglio di Amministrazione dal paragrafo precedente, anche gli Azionisti della Società o di un Comparto o Classe di Azioni, a seconda dei casi, possono decidere in merito agli assorbimenti sopra descritti nonché alla relativa data di efficacia mediante delibera dell'assemblea generale degli Azionisti della Società, del Comparto o della Classe di Azioni. L'avviso di convocazione riporterà i motivi e il processo dell'assorbimento proposto.

- 40.12 Il Consiglio di Amministrazione può decidere di scindere il Comparto o le Classi di Azioni in due o più Comparti o Classi di Azioni, alle stesse condizioni e procedure sopra descritte per la fusione di Comparti o Classi di Azioni.

Articolo 41. Scioglimento e liquidazione della Società

- 41.1 La Società è costituita a tempo indeterminato e può essere sciolta in qualsiasi momento, con o senza giusta causa, in virtù di delibera dell'assemblea generale degli Azionisti adottata in conformità alle leggi lussemburghesi applicabili. La nomina di un liquidatore per la Società richiede l'approvazione preventiva della CSSF.
- 41.2 Lo scioglimento obbligatorio della Società può essere disposto dalle corti competenti del Lussemburgo nelle circostanze previste dalla Legge del 2010 e dalla Legge del 1915.
- 41.3 In conformità alla normativa lussemburghese, se il capitale della Società scende al di sotto dei due terzi del capitale minimo, il Consiglio di Amministrazione deve sottoporre la questione dello scioglimento della Società ad un'assemblea generale degli Azionisti per la quale non è previsto alcun quorum e in cui le decisioni saranno prese con voto favorevole degli Azionisti che detengono la maggioranza semplice delle Azioni rappresentate in assemblea. Qualora il capitale della Società si riduca a meno di un quarto del capitale minimo, il Consiglio di Amministrazione deve sottoporre la questione dello scioglimento della Società ad un'assemblea generale degli Azionisti per la quale non è previsto alcun quorum e le cui decisioni saranno prese con voto favorevole degli Azionisti che detengono un quarto delle Azioni rappresentate in assemblea.
- 41.4 L'assemblea generale degli Azionisti di cui all'Articolo 41.3 dovrà essere convocata in modo che si tenga entro un periodo di quaranta (40) giorni dalla constatazione che l'Attivo Netto è sceso al di sotto dei due terzi (2/3) o di un quarto (1/4), a seconda dei casi, del minimo legale di cui all'Articolo 5.2.
- 41.5 La liquidazione della Società, che può essere proposta in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione agli Azionisti, avverrà in conformità alle disposizioni della Legge del 2010, la quale specifica le misure da adottare per consentire agli Azionisti di partecipare alla distribuzione dei proventi della liquidazione e prevede che, al termine della liquidazione, le attività vengano depositate in escrow presso la *Caisse de Consignation* a beneficio degli Azionisti interessati. Gli importi non reclamati dal deposito escrow entro il relativo periodo di prescrizione saranno incamerati in conformità alle disposizioni della legge lussemburghese.
- 41.6 Una volta presa la decisione di sciogliere la Società, sono vietati l'emissione, il rimborso o la conversione di Azioni di tutti i Comparti, tranne che ai fini della liquidazione, come previsto dall'articolo 181 (6) della Legge del 2010. La liquidazione sarà effettuata in conformità alle disposizioni della Legge del 2010 e della Legge del 1915. I proventi della liquidazione che non sono stati reclamati dagli Azionisti al momento della chiusura della liquidazione saranno depositati in escrow presso la *Caisse de Consignation* in Lussemburgo. I proventi non reclamati entro i termini previsti dalla legge saranno incamerati in conformità alle norme di legge e di regolamento applicabili.

I. DISPOSIZIONI FINALI - LEGGE APPLICABILE

Articolo 42. Legge applicabile

Tutte le questioni non disciplinate dal presente Statuto saranno stabilite in conformità alla Legge del 1915, alla Legge del 2010 e al Regolamento ELTIF.